

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 28 gennaio 2016, n. 11 ha conferito al Governo la delega per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

In attuazione della suddetta delega il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici.

A quasi un anno dalla sua adozione si rende, ora, necessario avvalersi della facoltà concessa al Governo dal comma 8 dell'articolo 1 della citata delega, che autorizza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, ad adottare disposizioni correttive e integrative del predetto codice.

Le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l'impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata.

Lo schema di decreto tiene, in particolare, conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento che ha audito, tra l'altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall'ANAC nonché delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari atti attuativi e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni. Sono state, altresì, tenute in considerazione le segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica dei RUP, effettuate nell'ambito della Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 212 del codice.

Lo schema di decreto tiene, in particolare, conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento che ha audito, tra l'altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall'ANAC nonché delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari atti attuativi e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni. Sono state, altresì, tenute in considerazione le segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica dei RUP, effettuate nell'ambito della Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 212 del codice, nonché delle consultazioni effettuate in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge delega ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato una consultazione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC,



delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo. Sono pervenute 502 proposte normative da parte degli stakeholders consultati delle quali è stato accolto il 14,5%, 94 proposte normative da parte della Cabina di regia, delle quali è stato accolto il 27,2%. Sono state inoltre esaminate anche le proposte pervenute da soggetti non invitati formalmente alla consultazione pubblica ma che hanno comunque inviato i propri contributi, si tratta di 110 proposte delle quali è stato accolto l'8% in quanto, sostanzialmente, si riferivano a proposte già presentate da altri soggetti.

Per quanto riguarda l'iter, il provvedimento viene all'esame preliminare del Consiglio dei ministri, all'esito delle consultazioni effettuate dal DAGL e dell'esame da parte della citata Cabina di regia. Successivamente all'approvazione preliminare, lo schema di decreto sarà inviato al parere della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio di Stato, che dovranno esprimersi entro 20 giorni, e alle competenti commissioni parlamentari, che si esprimeranno entro 30 giorni.

Lo schema di decreto si compone di 119 articoli che, per maggiore chiarezza, utilizzano la tecnica della novella normativa. Alla presente relazione, per consentire una più agevole consultazione, è allegato un testo coordinato risultante da ciascuna novella.

Si illustra, di seguito, il contenuto dei singoli articoli.

**L'articolo 1** apporta una modifica al comma 8, dell'articolo 1, del codice, rubricato "Oggetto e ambito di applicazione", sostituendo il riferimento al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio con quello dell'articolo 3, comma 1, lettera ttt), in cui il predetto regolamento è già richiamato.

**L'articolo 2** dispone la correzione di un refuso presente all'articolo 2, comma 2 del codice riguardante le competenze legislative di Stato, regioni e province autonome.

**L'articolo 3** modifica l'articolo 3, del codice introducendo alcune definizioni. In particolare:

- alla lettera a) si inseriscono le lettere oo-bis) e oo-ter) per meglio chiarire cosa si intenda per "lavori di categoria prevalente" e per "lavori di categoria scorporabile", richiamati dall'articolo 48 "Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici", dall'articolo 89, comma 11, "Avvalimento" e dall'articolo 105 "Subappalto". Ciò in considerazione dell'esigenza di fornire alle stazioni appaltanti e agli operatori economici regole certe e univoche per l'omogenea applicazione delle disposizioni del codice in tema di individuazione di particolari tipologie di lavori.



Tali definizioni erano previste all' articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 e all'articolo 13 della legge n. 109 del 1994. In tal modo si chiarisce se la prevalenza di una categoria sia da individuare sulla base di un criterio quantitativo o su un criterio di apprezzamento funzionale e come debbano essere individuate le categorie scorporabili diverse dalle categorie super specialistiche;

- alla lettera b) si interviene sulla definizione di "concessione di lavori", chiarendo che essa ricomprende tutte le tipologie di concessioni di lavori, ivi comprese la concessione di progettazione nei vari livelli ed esecuzione; in tal modo si rende la norma coerente con il disposto dell' articolo 59, comma 1, ultimo periodo, che consente, per gli affidamenti in concessione, il ricorso all'affidamento della progettazione congiunta all'esecuzione;

- alla lettera c) si riscrive la lettera aaaaa) che definisce le "categorie di opere specializzate" come le opere, i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;

- alla lettera d) si introducono le lettere *ggggg-bis*, *ggggg-ter*, *ggggg-quater*, *ggggg-quinquies*, *ggggg-sexies*, *ggggg-septies*, *ggggg-octies* e *ggggg-nonies*. In particolare:

a) la lettera *ggggg-bis*, per esigenze di coordinamento con la modifica apportata all'articolo 213, comma 8, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, introduce la definizione di "principio di univocità dell'invio", quale criterio secondo cui ciascun singolo dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo e non può essere richiesto da altri sistemi e/o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni che devono essere forniti singolarmente una sola volta a un solo sistema informativo che li rende disponibili agli altri sistemi e/o banche dati. Il combinato disposto delle predette modifiche ha lo scopo di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi in capo agli enti in genere sottoposti alla c.d. molestia statistica, ovvero alla richiesta non coordinata di dati da parte di varie amministrazioni;

b) la lettera *ggggg-ter* chiarisce cosa si intenda per "unità progettuale" ora definita come il mantenimento nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche, spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto";



c) la lettera *ggggg-quater* fornisce la definizione di “documento di fattibilità delle alternative progettuali” definita come il documento di cui al decreto da adottarsi in attuazione dell’articolo 23, comma 3;

d) la lettera *ggggg-quinquies* definisce il “programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, come il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio;

e) la lettera *ggggg-sexies* definisce il “programma triennale dei lavori pubblici”, come documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio;

f) la lettera *ggggg-septies* definisce l’“elenco annuale dei lavori”, come l’elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;

g) la lettera *ggggg-octies* definisce l’“elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi”, come l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;

**L’articolo 4** modifica l’articolo 5, comma 1, del codice relativo ai principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico al fine di specificare meglio le condizioni che consentono ad una concessione o un appalto pubblico di non rientrare nell’ambito di applicazione del medesimo codice. Con tale modifica, infatti, si precisa, nella condizione contenuta alla lettera c), che nella persona giuridica controllata non vi debba essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eccezione di partecipazione di capitali privati che non comportino un controllo o potere di veto.

**L’articolo 5** apporta una modifica al comma 1, dell’articolo 14, del codice, rubricato “Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un Paese terzo”, al fine di estendere la non applicazione delle disposizioni del codice, non solo agli appalti ma anche alle concessioni aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 (appalti speciali), o per l’esercizio di tali attività in un Paese terzo.

**L’articolo 6** modifica l’articolo 17 del codice, riguardante le esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi al fine di correggere un refuso presente al comma 1, lettera d), punto 2).



**L'articolo 7** modifica l'articolo 18 del codice, in materia di esclusioni specifiche per contratti di concessioni. In particolare, al comma 1, lettera b), si inserisce il riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3.

**L'articolo 8** modifica l'articolo 21 del codice concernente il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, in accoglimento di una proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Ministero dell'economia e delle finanze. Nello specifico:

- a) la lettera a) modifica la rubrica dell'articolo, al fine di specificarne più compiutamente il contenuto;
- b) la lettera b) introduce una modifica al comma 1, volta a stabilire che la tempistica relativa alla programmazione di lavori servizi e forniture non viene determinata dalla normativa sui contratti ma dalla specifica normativa sulla programmazione economico-finanziaria cui la stazione appaltante fa riferimento; tale modifica si rende necessaria in quanto i tempi per la redazione, l'adozione e l'approvazione dei documenti programmatici dipendono dalle norme che disciplinano le varie pubbliche amministrazioni e, per gli enti locali, sono spesso oggetto di rinvii. Inoltre l'adozione e l'approvazione dei programmi dei lavori, beni, servizi, effettuate in modo avulso e asimmetrico rispetto agli altri strumenti di programmazione e di bilancio, determina inutili duplicazioni e spreco di energie a scapito dell'efficienza dell'attività amministrativa;
- c) la lettera c) introduce una integrazione al comma 3, del citato articolo 21, da leggere alla luce della modifica introdotta all'articolo 23, comma 5 del codice. Tale integrazione prevede che, ai fini dell'iscrizione nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, la cui redazione e approvazione comporta minori oneri in quanto meno complesso di quello attualmente previsto;
- d) la lettera d) prevede una modifica al comma 7 stabilendo che, per la ricezione dei programmi biennali degli acquisti di beni e servizi e dei relativi aggiornamenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvalga dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò, al fine di implementare l'efficienza e la tempestività della ricezione dei programmi e dei relativi aggiornamenti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e per garantire una maggiore trasparenza della programmazione degli approvvigionamenti da parte della PP.AA;
- e) la lettera e) corregge un refuso presente nel comma 8, lettera e);



f) la lettera f) iscrive un nuovo comma dopo il comma 8, con la finalità di specificare che le disposizioni contenute nell'articolo non si applicano alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

**L'articolo 9** apporta modifiche all'articolo 22 del codice in materia di trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico. In particolare:

a) alla lettera a) si modifica il comma 1, accogliendo una proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale disposizione, attualmente, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti devono essere pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. Con la modifica introdotta si stabilisce che, per l'attivazione del dibattito pubblico, è sufficiente il "documento di fattibilità delle alternative progettuali", oggetto della modifica di cui all'articolo 23, comma 5, anziché il progetto di fattibilità. Ciò in quanto si ritiene che, ai fini del dibattito pubblico, non occorra che sia stato già elaborato il "progetto di fattibilità", che è già un livello di progettazione complesso ma è sufficiente disporre del "documento di fattibilità delle alternative progettuali" che, proprio in quanto tale, individua e analizza più soluzioni progettuali alternative, compresa la non realizzazione dell'intervento ("opzione zero") e rappresenta pertanto lo strumento più efficace per lo svolgimento del dibattito pubblico senza un eccessivo aggravio di costi;

b) alla lettera b) si propongono modifiche al comma 2 volte a chiarire che la disciplina prevista dall'articolo si applica alle opere avviate dopo il decreto attuativo previsto nel medesimo comma e non all'entrata in vigore del codice; ciò per evitare un'entrata in vigore retroattiva delle disposizioni in quanto la disciplina è prevista da tale provvedimento attuativo; inoltre, si aggiungono due periodi al medesimo comma, per precisare che, con il decreto di cui al precedente comma 1, sono stabilite anche le modalità di monitoraggio e per prevedere l'istituzione di una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici, monitorandone l'attuazione da parte delle pubbliche amministrazioni;



c) alla lettera c), modificando il comma 4, si propone, a fini semplificatori, che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte siano valutate solo in sede di predisposizione delle fasi successive di progettazione e non discusse anche in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

L'articolo 10 apporta modifiche all'articolo 23 del codice, proposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per meglio proceduralizzare e semplificare la disciplina sulla la progettazione. Tali modifiche, sono propedeutiche a quelle apportate all'articolo 21 nel quale si fa espresso riferimento al documento di fattibilità delle alternative progettuali. In particolare:

a) la lettera a) apporta una modifica formale al comma 1;

b) alla lettera b) si apportano modifiche al comma 3, al fine di definire il contenuto minimo del quadro esigenziale, finalizzato ad assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni della collettività nonché alle specifiche esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e dell'utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;

c) alla lettera c) si prevede un nuovo comma 3-bis che stabilisce che con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione;

d) la lettera d) apporta modifiche al comma 5 del predetto articolo 23, chiarendo che il "progetto di fattibilità", può essere redatto oltre che in un'unica fase di elaborazione, in due fasi successive, la prima delle quali denominata "documento di fattibilità delle alternative progettuali". Ciò consente, pur salvaguardando l'obiettivo irrinunciabile della qualità della progettazione, di poter ripartire l'impegno economico in due fasi progettuali in considerazione del fatto che come concepito nel nuovo Codice, il progetto di fattibilità costituisce un livello di progettazione molto ampio e complesso, che comporta tra l'altro un notevole dispendio di risorse economiche non sempre disponibili in questa fase. Si propone altresì, sempre al medesimo comma 5, di sostituire alla parola "schemi", la parola "elaborati" riferita agli elaborati grafici del progetto di fattibilità, in quanto si tratta di una dizione più appropriata sotto il profilo tecnico;

e) la lettera e) inserisce il nuovo comma 5-bis che dispone che si fa ricorso alla progettazione in due fasi per le opere sottoposte a dibattito pubblico;

f) la lettera f) apporta una modifica al comma 6 volta ad estendere l'ambito delle indagini propedeutiche alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica anche a quelle



idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche. Infatti, l'indicazione delle indagini da eseguire non può essere parziale e limitata al solo settore geognostico;

g) la lettera g) modifica il comma 11 aggiungendo un nuovo periodo che chiarisce che ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori in caso di affidamento allo stesso progettista esterno;

h) la lettera h) inserisce due periodi al comma 16, volti a prevedere rispettivamente che, per i contratti relativi ai lavori, il costo dei materiali da costruzione è determinato sulla base dei prezzi regionali, aggiornati annualmente e che i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso d'asta. Riguardo ai prezzi è stato chiarito che gli stessi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

**L'articolo 11** apporta modifiche all'articolo 24 del codice riguardante la progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici. In particolare:

a) la lettera a) apporta modifiche al comma 1 volte ad inserire il collaudo, il coordinamento della sicurezza della progettazione tra le prestazioni espletate dai soggetti indicati al medesimo comma 1;

b) la lettera b) apporta modifiche al comma 3 volte a specificare che i progetti sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale;

c) la lettera c) apporta modifiche al comma 7 per meglio coordinarlo con le disposizioni contenute nell'articolo 59 che consente per l'affidamento al contraente generale, alla finanza di progetto, l'affidamento in concessione, al partenariato pubblico privato, al contratto di disponibilità il ricorso all'istituto dell'appalto integrato;

d) la lettera d), modificando il comma 8, è volta ad aumentare le tutele economiche dei progettisti, eliminando la facoltà, per le stazioni appaltanti, di utilizzare le tabelle dei corrispettivi approvate con decreto del Ministro della giustizia quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento;

e) la lettera e), anch'essa prevista al fine di aumentare le tutele economiche dei progettisti, modifica il comma 8, introducendo i commi 8-bis e 8-ter. In particolare il comma 8-bis dispone



che le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi per l'attività di progettazione e le relative attività tecnico-amministrative, all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata; il comma 8-ter introduce il divieto per la stazione appaltante di sostituire il corrispettivo con forme di sponsorizzazione o di rimborso.

**L'articolo 12** apporta modifiche all'articolo 25 del codice in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico. In particolare:

- a) la lettera a) corregge un refuso contenuto nel comma 8 che prevedeva "due" fasi della verifica preventiva dell'interesse archeologico, mentre, in realtà si tratta di due successivi livelli di approfondimento;
- b) la lettera b), a fini semplificatori, riscrive il comma 13 prevedendo l'adozione di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in luogo di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) la lettera c) riscrive il comma 15 prevedendo che, nell'ambito dell'archeologia preventiva, per le opere riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, già inseriti nel programma triennale, si possa ricorrere alla procedura semplificata introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento o quando non siano rispettati i termini fissati nell'accordo di cui al comma 14;

**L'articolo 13** introduce modifiche all'articolo 26 del codice in materia di verifica preventiva della progettazione. In particolare:

- a) la lettera riscrive il comma 1 al fine di chiarire la portata della disposizioni rispetto a quella vigente specificando che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, debba verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente;
- b) alla lettera b) si modifica il comma 2 con la finalità di chiarire che nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica ha luogo prima dell'inizio dei lavori. La regola disposta dal codice è incompleta, essa può applicarsi solo quando la progettazione non sia affidata insieme all'esecuzione; nei casi tassativi di



- affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica non può avere logicamente luogo prima dell'affidamento ma deve avere luogo prima dell'inizio dei lavori;
- c) alla lettera c) si aggiunge un periodo al comma 8 al fine di prevedere che il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara;
  - d) la lettera d) introduce un nuovo comma 8-bis che prevede che nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica.

**L'articolo 14** apporta modifiche all'articolo 27 del codice in materia di "Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori". In particolare:

- a) alla lettera a) si apporta una modifica di carattere formale al comma 1;
- b) la lettera b) inserisce il comma 1-bis volto a prevedere che, in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non sono intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni. La modifica proposta è finalizzata alla semplificazione del processo autorizzativo in tutti quei casi di riappalto, nei quali si sia in assenza di modifiche del progetto; si chiarisce, comunque, che l'assenza di variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte dei soggetti competenti. Si chiarisce, comunque, che restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo. Infine, si propongono, ai commi 3, 4, 5 e 6, alcune modifiche tutte volte a responsabilizzare gli enti gestori nella risoluzione delle interferenze, che sono chiamati a rendere compatibile la gestione con lo sviluppo degli interventi;
- c) la lettera c) apporta modifiche al comma 3, prevedendo che in sede di conferenza di servizi gli enti gestori di servizi pubblici a rete dovranno fornire, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze;
- d) la lettera d) modifica il comma 4 introducendo l'obbligo per gli enti gestori delle interferenze, già note o prevedibili, di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza e non più di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze



rilevate. Si prevede che i costi progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall'ente gestore siano sottoposti a verifica preventiva di congruità da parte del soggetto aggiudicatore;

- e) la lettera e), propone, al comma 5, una disposizione di coordinamento con le modifiche apportate al precedente comma 4;
- f) la lettera f) modifica il comma 6, al fine di prevedere la responsabilità patrimoniale in capo all'ente gestore per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore, in caso di mancato rispetto del programma di risoluzione delle interferenze.

**L'articolo 15** modifica l'articolo 28 del codice che disciplina i contratti misti, in particolare:

- a) la lettera a), al comma 5, apporta modifiche di carattere formale;
- b) alla lettera b) si apportano modifiche, al comma 7, finalizzate a chiarire che il riferimento in esso contenuto sugli appalti di forniture, lavori e servizi riguarda i settori ordinari e che il valore stimato della parte del contratto è calcolato secondo l'articolo 35 e non 167;
- c) la lettera c) sopprime, al comma 11, il riferimento ai settori speciali;
- d) la lettera d) oltre a sopprimere, al comma 12, il riferimento ai settori speciali inserisce alla lettera c), del medesimo comma, che riguarda gli appalti le cui attività sono disciplinate dalle disposizioni relative all'aggiudicazione sia dei settori ordinari che di quelli speciali, l'espresso richiamo ai settori speciali;
- e) la lettera e) introduce il comma 12-bis che prevede che nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35;
- f) la lettera f) abroga il comma 13, che era stato impropriamente collocato nell'articolo in esame. Tale disposizione, che prevede che le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure in materia di contratti misti di appalto solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo, è stata più correttamente inserita all'articolo 59. Si tratta dunque di una modifica di coordinamento tecnico del codice.



**L'articolo 16** apporta modifiche all'articolo 29 del codice in materia di trasparenza. In particolare:

- a) la lettera a) modifica il comma 1. Al primo periodo, chiarisce che anche gli atti relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente. Si precisa, inoltre, al secondo periodo, che l'eventuale proposizione del ricorso contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni è effettuato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. Inoltre, si chiarisce meglio, che le ammissioni alla procedura di affidamento avvengono all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Dopo il secondo periodo, è inserito un ulteriore periodo che dispone che entro il termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; si stabilisce anche che il termine per l'impugnativa decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili. Si provvede, in coordinamento con le modifiche apportate, a sopprimere il terzo periodo che prevede la pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Viene precisato, infine, che gli atti oggetto di pubblicazione devono indicare prima dell'intestazione o in calce la data di pubblicazione sul profilo del committente. Stante la previsione del codice di pubblicazione degli atti su più di un profilo (del committente, ANAC, MIT), si chiarisce inoltre che i termini decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente;
- b) la lettera b) modifica il comma 4 prevedendo che l'interscambio delle informazioni di interoperabilità tra le banche dati avvenga anche con il MEF.

**L'articolo 17**, apporta modifiche all'articolo 30 del codice in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. In particolare:

- a) alla lettera a) si propone di integrare il comma 4, riportando più correttamente all'interno di tale articolo, che disciplina i principi generali per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, la disciplina sulla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera, prevista dal codice con riferimento all'istituto del subappalto, che deve essere ricompresa nel documento unico di regolarità contributiva e che è effettuata da enti previdenziali e assicurativi;
- b) alla lettera b) si sopprime il secondo periodo del comma 5 che disciplina le ritenute in caso di inadempienza contributiva;



c) la lettera c) inserisce il comma 5-bis, al fine di meglio precisare che, in caso di inadempienza contributiva, la ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni, viene operata in ogni caso;

d) alla lettera d), si inserisce un comma 7-bis, al fine di specificare le modalità con le quali devono essere stipulati i contratti a corpo e a misura, in quanto, pur essendo presenti nel codice le relative definizioni, tale disciplina non è, allo stato, prevista nel codice. Nel nuovo comma, inoltre, si precisa che, per le prestazioni a corpo, il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti mentre per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Si prevede, infine, che per le esecuzioni di lavori a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

**L'articolo 18** apporta modifiche all'articolo 31 del codice, recante la disciplina del ruolo e delle funzioni del RUP. In particolare:

a) alla lettera a) sono proposte modifiche al comma 1 in relazione alla nomina del RUP. Tali modifiche sono finalizzate a specificare che l'individuazione del RUP non debba avvenire esclusivamente nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, ma nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi, prevedendo, comunque, la possibilità di individuare il RUP nell'atto di avvio ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione. Si specifica, altresì, che la sostituzione del RUP non comporta modifiche alla programmazione;

b) alla lettera b) si modifica il comma 5, con la finalità di specificare che il provvedimento ANAC consiste in Linee guida, chiarendone il contenuto e disponendo che esse debbano, altresì, determinare l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori e non solo con il direttore dell'esecuzione del contratto, come previsto attualmente dal codice;

c) la lettera c) chiarisce, al comma 8, che gli incarichi ivi previsti sono affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

d) con la lettera d) si dispone, al comma 12, il richiamo, oltre al direttore dei lavori, anche al direttore dell'esecuzione.

**L'articolo 19** apporta modifiche all'articolo 32 del codice, recante la disciplina delle fasi delle procedure di affidamento. In particolare:



a) alla lettera a) si introducono elementi di semplificazione per gli affidamenti di appalti di modico importo, prevedendo che gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati direttamente dalla stazione appaltante tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

b) la lettera b) apporta modifiche al comma 10, chiarendo che, nei casi ivi previsti, l'acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico è nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb). Le deroghe allo standstill, in caso di accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione, non sono infatti incondizionate;

c) alla lettera c) si aggiungono due nuovi commi dopo il 14. Il comma 14-bis, introduce la disciplina delle penali da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore, mutuandola dal regolamento previgente, chiarendo che le penali vanno stabilite nel contratto e sono commisurate ai giorni di ritardo nonché calcolate in percentuale dell'importo contrattuale. Il comma 14-ter chiarisce che i capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.

**L'articolo 20** modifica l'articolo 34 del codice in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale. In particolare:

a) alla lettera a) si modifica il comma 1, prevedendo che il riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari avvenga anche ai sensi di quanto specificamente previsto all'articolo 144;

b) la lettera b) riscrive il comma 2, disponendo che i criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

c) la lettera c) riscrive il comma 3, disponendo che l'obbligo previsto nei commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del Piano d'azione.

Le modifiche apportate sono volte a far applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM (Criteri Ambientali Minimi), per l'intero valore delle forniture, dei servizi e dei lavori oggetto



di criteri ambientali minimi sia nei casi degli appalti sopra che sotto la soglia comunitaria, ivi inclusi gli affidamenti diretti.

Si ritiene opportuno eliminare il riferimento all'obbligo di introdurre specifiche tecniche e clausole contrattuali per un valore "parziale". La formulazione che si intende modificare genera confusione e interpretazioni differenti, soprattutto nel settore degli appalti di servizi, ma anche nel caso di appalti di forniture, specie laddove le stazioni appaltanti sono tenute ad approvvigionarsi da convenzioni effettuate da centrali di committenza e non possono tecnicamente suddividere l'appalto prevedendo prodotti con caratteristiche diverse.

Inoltre, per le forniture, si sottolinea una importante criticità derivante dal fatto che si genera un divario di trattamento tra destinatari di prodotti verdi (per esempio con minori emissioni anche di sostanze pericolose in fase di uso) e destinatari con prodotti privi di tali caratteristiche.

**L'articolo 21** apporta alle lettere a) e b) mere modifiche di coordinamento all'articolo 35 del codice sulle soglie di rilevanza comunitaria. La lettera c) chiarisce che l'anticipazione del prezzo è commisurata al valore del contratto e non al valore stimato dell'appalto. Tale modifica si rende necessaria in quanto l'importo stimato dell'appalto potrebbe essere superiore a quello contrattuale, comportando così sia una eccessiva anticipazione sia una fideiussione troppo onerosa. Inoltre, si apporta una correzione ad un refuso con riferimento all'articolo 106 che è sostituito dal corretto riferimento all'articolo 107.

**L'articolo 22** apporta modifiche all'articolo 36 del codice tese a semplificare gli affidamenti concernenti i contratti sotto soglia. In particolare:

- a) la lettera a) apporta modifiche al comma 1 volte a chiarire che il principio di rotazione è riferito agli inviti. La proposta emendativa è tesa ad allineare la norma rispetto a quanto previsto dal vigente articolo 34 che riferisce l'obbligo di applicazione dei criteri ambientali agli "affidamenti di qualsiasi importo";
- b) la lettera b) apporta alcune modifiche al comma 2: alla lettera b), si dispone che nella procedura negoziata devono essere consultati, per i lavori, almeno dieci operatori economici per i lavori; alla lettera c) si sopprime l'erroneo riferimento all'articolo 63, in quanto la procedura cui fare ricorso è quella riportata alla lettera c) del comma 2. Inoltre, il riferimento al numero degli operatori viene modificato da dieci a quindici;



c) la lettera c) modifica il comma 3, prevedendo che per le procedure di affidamento delle opere a scomputo sotto soglia si applicano quelle semplificate di cui al comma 2, del medesimo articolo;

d) alla lettera d) si apportano modifiche al comma 4, prevedendo che per le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applicano le modalità di calcolo previste dall'articolo 35, comma 9. Ciò peraltro consente di risolvere anche un Eu Pilot;

e) la lettera e) riscrive il comma 5 prevedendo che, nel caso di procedure negoziate, la verifica dei requisiti, da parte della stazione appaltante, avviene solo sull'aggiudicatario, rimanendo comunque facoltà della stessa stazione estendere la verifica anche agli altri partecipanti. Nel caso, inoltre, di affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000 euro, le stazioni appaltanti verificano esclusivamente il documento di regolarità contributiva e quanto previsto dall'articolo 80, comma 5, lettera b), in materia di fallimento o liquidazione coatta;

f) la lettera f) sopprime il primo e il secondo periodo del comma 6, al fine di operare un coordinamento con le modifiche apportate al comma 5;

g) la lettera g) introduce il comma 6-bis, volto a prevedere che nei mercati elettronici, nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti, al fine di verificare l'assenza di motivi di esclusione, procedono a controlli a campione. Si precisa, inoltre, che la verifica a campione è effettuata, in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Le modifiche di cui alle lettere c), f) e g) sono volte a semplificare, pertanto, le procedure per i contratti di piccolo importo, in quanto l'attuale previsione contenuta in ordine alla verifica dei requisiti di carattere generale attraverso la banca dati di cui all'art. 81 risulta poco chiara e non introduce una misura di semplificazione.

L'articolo 23 apporta modifiche all'articolo 37, tutte finalizzate a semplificare ulteriormente le disposizioni relative alle aggregazioni e alla centralizzazione delle committenze, coordinandole con le disposizioni di cui all'articolo 38, relativo alla qualificazione delle stazioni appaltanti. In particolare la modifica di cui alla lettera a) è volta a chiarire, al comma 1, quali sono i soggetti destinatari della disciplina in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, chiarendo che tale disciplina riguarda le centrali di committenza, i soggetti aggregatori e le stazioni appaltanti qualificati. La lettera b) apporta, invece, una correzione al comma 2, eliminando il riferimento alla procedura ordinaria; ciò al fine di prevedere che l'affidamento a una centrale di committenza per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori tramite la stessa o mediante



aggregazione non necessita di evidenza pubblica. La lettera c) modifica il comma 14, estendendo l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 37 anche agli altri soggetti aggiudicatori, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera g), cioè i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice.

**L'articolo 24** apporta modifiche all'articolo 38 del codice, concernente la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. In particolare:

- a) alla lettera a), al comma 1, si sopprime la parola "regionali", al fine di chiarire che i soggetti qualificati di diritto non sono soltanto quelli regionali ma tutti quelli ricompresi nell'articolo 9 del decreto legge n.66 del 2014, ossia anche le città metropolitane e gli enti di area vasta. Si chiarisce, inoltre, che le amministrazioni, la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano, al proprio interno, la presenza dei requisiti necessari per la qualificazione e li comunicano all'ANAC. Ciò al fine di meglio chiarire quali siano i soggetti che sono iscritti nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di diritto;
- b) alla lettera b), punto 1), si propone una modifica al comma 4 volta a consentire alle stazioni appaltanti, ai fini della qualificazione, di far riferimento alle gare svolte nel quinquennio anziché nel triennio, come previsto dal codice. Ciò in quanto l'attuale situazione economica e la conseguente riduzione del numero delle gare renderebbe particolarmente onerosa la restrizione al solo triennio. Inoltre, mediante l'inserimento dei punti 5-bis e 5-ter si introducono ulteriori requisiti ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti. Al punto 2), invece, si prevede un ulteriore requisito premiante, integrando la lettera b) del comma 4 dell'articolo 38, finalizzato a favorire la prevenzione della corruzione;
- c) alla lettera c) è apportata un'integrazione al comma 10 finalizzata ad estendere l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo agli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).

**L'articolo 25** modifica l'articolo 41 del codice con riguardo alle misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza prevedendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che individua le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza debba riguardare anche gli altri soggetti e organismi di cui al comma 1 dell'articolo 38.



**L'articolo 26** modifica l'articolo 44, comma 1, prevedendo il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del decreto con il quale sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici. Attualmente, l'articolo 44 del codice prevede che le predette modalità siano definite, entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice stesso, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza.

**L'articolo 27** modifica l'articolo 46 del codice, relativo agli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. In particolare:

- a) la lettera apporta una modifica formale al comma 1, lettera a);
- b) alla lettera b) si apportano modifiche al comma 1, lettera f), al fine di chiarire che per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, attraverso i requisiti delle società consorziate. Si prevede, inoltre, che a tali consorzi non si applichi quanto previsto all'articolo 47 con riguardo ai requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare;

**L'articolo 28**, riformulando il comma 2 dell'articolo 47 del codice, con riguardo ai requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare, mira a superare l'incompleta formulazione della disposizione dedicata alla qualificazione dei consorzi stabili, che potrebbe ingenerare una non corretta interpretazione, in ordine ad un divieto di utilizzo dei requisiti dei consorziati, superato un primo periodo di avviamento. La modifica, sopprimendo il riferimento ai primi cinque anni dalla costituzione del consorzio, introduce la possibilità che, decorsi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, previsti dalla normativa vigente, possono essere quelli maturati direttamente dal consorzio. Inoltre, allo scopo di evitare che sia messa a disposizione di terzi la somma dei requisiti dei singoli consorziati, ossia che altri possano usufruire della qualificazione riservata ai consorzi stabili, è previsto che, solo nel caso in cui il consorzio stabile si qualifichi con requisiti propri, questi possa divenire impresa ausiliaria.



L'articolo 29 modifica l'articolo 48 del codice, con riguardo ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 4 al fine di estendere la disciplina in esso contenuta - relativa alla specificazione, in sede di offerta, delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati - anche alla categoria dei lavori;

b) alla lettera b), si inserisce un comma 7-bis, che introduce il divieto per il consorzio stabile e per il consorzio di cooperative di produzione e lavoro di incaricare, per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che ciò non sia necessario per motivi sopravvenuti e sempre che la modifica non serva ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione. Tale disposizione apporta elementi di chiarezza alla disciplina inerente i consorzi e si rende necessaria in considerazione del fatto che, nel vigente quadro normativo, non è del tutto pacifico se e in che limite sia possibile per il consorzio stabile e per il consorzio di cooperative di produzione e lavoro incaricare, ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara; essa, tra l'altro, è confortata anche dagli orientamenti interpretativi in materia (cfr. parere Anac AG 49/2013);

c) alla lettera c) si chiarisce, al comma 9, che si può procedere a modificazioni alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti e delle associazioni in partecipazioni, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione;

d) la lettera d) apporta modifiche al comma 17 al fine di stabilire che la stazione appaltante possa proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario anche nel caso in cui l'imprenditore individuale perda, in corso di esecuzione, i requisiti previsti all'articolo 80;

e) la lettera e) apporta modifiche al comma 18 al fine di operare il coordinamento con le modifiche apportate al citato comma 17;

f) alla lettera f) viene modificato il comma 19, chiarendo che è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche laddove il raggruppamento si riduca ad un'unica impresa, fermo restando che il soggetto rimanente debba avere i requisiti necessari. Ciò in quanto su tale punto la legislazione vigente non è chiara. Tale precisazione è in linea con l'interpretazione estensiva accolta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, in considerazione della funzione della norma che è quella "di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni



soggettive, sopraggiunte ai controlli e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari;

g) alla lettera g) sono inseriti i commi 19-bis e 19-ter, al fine di precisare che le modifiche soggettive, nei casi di fallimento o di recesso, sono ammesse anche con riferimento ai consorzi nonché nel caso in cui tali modifiche avvengano in fase di gara. Infatti, attualmente non è precisato se le modifiche soggettive nei casi di cui ai commi 17, 18 e 19 siano ammesse anche con riferimento ai consorzi, con particolare riferimento ai consorzi ordinari, ai consorzi stabili ed ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, in quanto i concorrenti ricorrono sovente a tali forme di aggregazione per partecipare alle gare.

**L'articolo 30** modifica l'articolo 50, in materia di clausole sociali del bando di gara e degli avvisi, al fine di garantire la stabilità occupazionale. Esse introducono - per i servizi ad alta intensità di manodopera, nel rispetto dei principi dell'Unione europea - l'obbligo, e non la possibilità, di inserire nei relativi bandi di gara, avvisi ed inviti, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

**L'articolo 31** modifica l'articolo 52 del codice con riguardo alle regole applicabili alle comunicazioni. In particolare:

- a) alla lettera a) è apportata una modifica di carattere formale al comma 5, al fine di chiarire che il soggetto attivo sono le stazioni appaltanti;
- b) la lettera b) modifica il comma 12 al fine di prevedere che alle concessioni si applicano i commi 5 e 7 e non solo il 5 come previsto attualmente, tale inserimento si rende necessario in quanto la regola recata dal comma 7 è dettata pure per le concessioni, dall'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2014/23.

**L'articolo 32** modifica l'articolo 53, comma 5, lettera c), del codice, con riguardo agli appalti segreti, proponendo, in considerazione dell'inserimento nel nuovo codice della figura del direttore dell'esecuzione del servizio, di equiparare questa figura e le sue eventuali relazioni riservate con quella del direttore dei lavori.

**L'articolo 33** apporta una modifica di carattere formale all'articolo 56, comma 5 del codice in materia di Aste elettroniche.

**L'articolo 34** apporta modifiche all'articolo 58 del codice, in materia di procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione. In particolare:



- a) la lettera a) abroga il comma 3. Tale abrogazione si rende necessaria in quanto il nuovo codice eliminando, per motivi di semplificazione, la verifica in corso di gara sulla base di sorteggio di 1/10 dei concorrenti, ha reso superflua la vigenza del predetto comma 3 che prevede che ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti;
- b) la lettera b) provvede ad abrogare il comma 6 riguardante la preventiva verifica da parte della stazione appaltante delle dichiarazioni e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura;
- c) la lettera c) inserisce un nuovo comma 7-bis con la finalità di chiarire che resta fermo il divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme telematiche, nonché delle procedure gestite dalle centrali di committenza.

**L'articolo 35** modifica il comma 1 dell'articolo 59 del codice, in materia di scelta delle procedure, con l'obiettivo di ampliare la possibilità di procedere all'appalto integrato in ossequio a quanto disposto nella legge delega. In particolare:

- a) la lettera a) modifica il comma 1 per renderlo coerente con le modifiche introdotte dalla lettera b). Inoltre si estende l'esclusione del divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori anche alla locazione finanziaria e alle opere di urbanizzazione a scomputo;
- b) la lettera b) introduce i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. Il comma 1-bis che sostanzialmente riproduce la previsione stralciata dall'attuale articolo 28 del codice prevedendo che le stazioni appaltanti possano ricorrere all'affidamento dell'esecuzione di lavori e della progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. La modifica inoltre tiene conto del criterio di delega contenuto nella lettera oo) della relativa legge delega, che prevede l'alternatività dei due criteri tecnologico o innovativo. Il comma 1-ter, invece, prevede che le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento dell'esecuzione di lavori o della progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori quando ricorrano i presupposti di urgenza previsti dal codice, prevedendo che in tali casi i contratti debbano riportare l'obbligo di inizio dei lavori entro trenta



giorni dall'affidamento. Il comma 1-quater prevede che il ricorso agli affidamenti di cui ai nuovi commi 1-bis e 1-ter introdotti dalla lettera b) deve essere motivato nella determina a contrarre;

c) alla lettera c) si modifica il comma 2 prevedendo l'esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d) dalla possibilità di utilizzare la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle ipotesi ivi previste. I soggetti di cui si prevede l'esclusione sono quelli che non hanno la qualificazione necessaria oppure quelli per le cui offerte la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

**L'articolo 36** inserisce un nuovo comma 2-bis all'articolo 60 del codice, con riguardo alla procedura aperta al fine di prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine minimo per la ricezione delle offerte, indicato nel comma 2, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.

**L'articolo 37** modifica il comma 1 dell'articolo 62 del codice, in materia di procedura competitiva con negoziazione. In particolare:

- a) la modifica contenuta nella lettera a) è volta a chiarire, al comma 1, che, nelle procedure competitive con negoziazione, la domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, i due riferimenti B e C, sono tra loro alternativi;
- b) la lettera b) inserisce un periodo al comma 4 finalizzato a prevedere la riduzione dei termini per le domande di partecipazione, ora prevista solo nel comma 5 per le offerte. La direttiva 2014/24, all'articolo 29, infatti prevede la possibilità di riduzione dei termini sia per le domande di partecipazione sia per le offerte..

**L'articolo 38** modifica l'articolo 64, comma 3, del codice in materia di dialogo competitivo chiarendo che il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione previsto in trenta giorni, nei settori speciali, decorre dall'invito a confermare interesse se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

**L'articolo 39** modifica l'articolo 66, comma 1, del codice con riguardo alle consultazioni preliminari di mercato, apportando una correzione di carattere formale



**L'articolo 40** modifica l'articolo 70, comma 3, del codice in materia di avvisi di preinformazione, prevedendo l'inserimento di un limite temporale massimo per gli avvisi di preinformazione inerenti i servizi sociali, non previsto a legislazione vigente.

**L'articolo 41** modifica l'articolo 72, comma 1, del codice in materia di redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, correggendo il riferimento all'Allegato XII con quello dell'Allegato XIV.

**L'articolo 42** modifica l'articolo 76 del codice in materia di informazione dei candidati e degli offerenti. In particolare:

- a) alla lettera a) si inserisce la lettera a-bis) al comma 2 al fine di prevedere l'obbligo dell'amministrazione di comunicare immediatamente anche ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione. Ciò al fine di porre rimedio al mancato recepimento dell'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/24, che determina un vuoto di tutela per i soggetti ai quali, che nelle procedure ristrette e negoziate, è rigettata la domanda di partecipazione;
- b) alla lettera b) si provvede all'abrogazione del comma 3, riguardante gli avvisi ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo, in coordinamento con la modifica apportata all'articolo 29 del codice;
- c) alla lettera c) si apporta una modifica al comma 5, lettera b) chiarendo che le stazioni appaltanti debbano comunicare d'ufficio l'esclusione non solo agli offerenti ma anche ai candidati esclusi;
- d) alla lettera d) si corregge, al comma 6, il riferimento al comma 4 con quello del comma 5.

**L'articolo 43** modifica l'articolo 77 del codice con riguardo alle disposizioni relative alla commissione di aggiudicazione, al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento della commissione stessa. In particolare:

- a) alla lettera a), si modifica l'attuale rubrica dell'articolo con la seguente "Commissione giudicatrice;
- b) la lettera b), modifica il comma 1, ed è volta a precisare che il ricorso obbligatorio alla nomina delle commissioni di gara, previsto nel caso di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si ha in tutti i casi in cui si applica l'offerta economicamente più vantaggiosa, ivi compresi quelli in cui la valutazione avvenga sulla base del criterio del prezzo o del costo fisso;



- c) alla lettera c), al fine di una maggiore trasparenza, vengono apportate modifiche al comma 3, sopprimendo il riferimento del termine regionali con riguardo ai dai soggetti aggregatori e inserendo la previsione che la stazione appaltante possa nominare solo alcuni componenti interni, con esclusione del presidente, per i contratti di servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, nonché per quelli che non presentano particolari difficoltà, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
- d) alla lettera d), si modifica il comma 4, prevedendo che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara sia valutata con riferimento alla singola procedura, ciò in accoglimento di una osservazione del Consiglio di Stato (parere 2 agosto 2016 n. 1767) che ha chiarito che la norma va interpretata in modo meno restrittivo non prevedendo una esclusione automatica del RUP dalle commissioni di gara;
- e) alla lettera e) si modifica il comma 6, introducendo, tra le disposizioni da applicarsi ai commissari e ai segretari delle commissioni, anche quelle di cui al capo I del titolo secondo, libro secondo, del codice penale;
- f) alla lettera f), si inseriscono due nuovi periodi al comma 9, volti a prevedere che le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice e, in caso di verifica negativa o di dichiarazione di incompatibilità dei candidati, comunicano tempestivamente all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto;
- g) la lettera g) abroga il comma 12 in quanto di medesimo contenuto del comma 12 dell'articolo 216 del codice.

**L'articolo 44** modifica l'articolo 78 del codice in materia di gestione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento dell'albo e delle commissioni aggiudicatrici. In particolare:

- a) alla lettera a) si propongono modifiche al comma 1 volte a prevedere l'articolazione su base regionale dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, al fine di contenere e razionalizzare le spese dovute alle trasferte. Inoltre, si chiarisce che il provvedimento dell'ANAC consiste in "linee guida";
- b) alla lettera b) è introdotto il principio, contenuto in nuovo comma 1-bis., secondo cui le sedute della commissione giudicatrice sono di norma pubbliche, salvo quelle previste per la valutazione delle offerte tecniche o altre specificatamente individuate.



**L'articolo 45** prevede l'inserimento del comma 5-bis all'articolo 79 del codice, in materia di fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte. La disposizione intende stabilire le modalità operative nei casi di possibile mancato funzionamento o mal funzionamento delle piattaforme di *e-procurement*. Tale disposizione si rende tanto più necessaria in considerazione della rilevanza che l'utilizzo dei mezzi elettronici andrà assumendo, tenuto conto di quanto previsto in materia di obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione. In particolare, si disciplinano le conseguenze derivanti da tali mancati funzionamenti o mal funzionamenti, in relazione al termine di ricezione delle offerte, al fine di garantire la piena applicazione dei fondamentali principi di cui all'articolo 30 del codice.

**L'articolo 46** Si prevedono modifiche all'articolo 80, del codice, che disciplina le cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione. Tali modifiche sono proposte al fine di apportare chiarimenti utili alla corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'esclusione, a garanzia della leale concorrenza tra gli operatori economici. In particolare:

- a) la lettera a) apporta una modifica formale al comma 1;
- b) la lettera b), modificando il comma 2, individua con maggiore certezza i soggetti giuridici nei confronti dei quali devono essere effettuate le verifiche, ai sensi della normativa antimafia;
- c) la lettera c) chiarisce, al comma 3, che l'esclusione di un operatore economico si riferisce sia alle ipotesi di condanna per i delitti di cui al comma 1 sia alle ipotesi di sussistenza delle cause antimafia di cui al comma 2 del medesimo articolo 80 ed inoltre si chiarisce che l'esclusione è disposta qualora la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita non solo la legale rappresentanza ma anche nei confronti degli istitori e dei procuratori generali;
- d) la lettera d) chiarisce, al comma 4, oltre ad apportare una mera modifica di carattere formale, che l'irregolarità contributiva si riferisce anche ai contributi dovuti a enti non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, quali, ad esempio, Inarcassa;
- e) alla lettera c), si apportano modifiche al comma 5 dove vengono inserite le lettere f-bis.) e f-ter.) volte a prevedere ulteriori cause di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara, quali documentazione o dichiarazioni non veritiere presentate sia nella procedura in corso, sia in procedure precedenti come risultante dall'iscrizione nel casellario informatico tenuto



dall'Osservatorio dell'ANAC; precisando, altresì, che il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico. Si corregge inoltre un refuso alla lettera i);

f) alla lettera f) si integra il comma 10, prevedendo, inoltre, che l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione è pari a tre anni, decorrenti dalla data del fatto, ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

**L'articolo 47** modifica l'articolo 81, comma 1, del codice in materia di documentazione di gara. L'articolo 81, nella sua attuale formulazione, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice, venga acquisita, esclusivamente, attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata "Banca dati nazionale degli operatori economici". Con la modifica si propone di estendere l'utilizzo della citata Banca dati anche per le verifiche, in fase di esecuzione del contratto, sulla permanenza dei previsti requisiti. Tale modifica rappresenta, pertanto, una semplificazione per le stazioni appaltanti che accedono in tutte le fasi della procedura ad una sola banca dati.

**L'articolo 48** modifica l'articolo 82, comma 1, del Codice in materia di rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova. Tale articolo prevede che le amministrazioni possono esigere dagli operatori economici un rapporto o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità, che attesti la conformità ai requisiti prescritti per l'aggiudicazione dell'appalto. In particolare si apportano modifiche al comma 1, volte a prevedere che l'attestazione delle conformità possa essere rilasciata anche da un organismo autorizzato dagli Stati membri per l'applicazione della normativa europea di armonizzazione. Nel caso in cui la predetta normativa non sia presente, sono utilizzati i rapporti e i certificati rilasciati dagli organismi, secondo quanto previsto dalla legislazione degli Stati membri.

**L'articolo 49** apporta modifiche all'articolo 83 del Codice in merito ai criteri di selezione e soccorso istruttorio. In particolare:

a) la lettera a), modifica il comma 5, che prevede, nel caso in cui le stazioni appaltanti richiedano, come requisito, un fatturato minimo annuo, che questo sia calcolato in relazione al periodo di riferimento dell'appalto;

b) la lettera b) apporta modifiche al comma 8 volte a chiarire che la società mandataria deve possedere i requisiti previsti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, come peraltro



avveniva nella disciplina previgente. Si prevede, inoltre, che nel bando, debba essere indicato in quale misura i requisiti devono essere posseduti dai singoli partecipanti.

c) la lettera c) riscrive il comma 9 proponendo un nuovo meccanismo del soccorso istruttorio, con l'eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento. L'eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento discende da quanto emerso dagli atti di una pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dai quali si evince che tale previsione, presente solo nell'ordinamento italiano, sembrerebbe contraria ai principi di concorrenza previsti dal Trattato;

d) alla lettera d) si apportano alcune modifiche al comma 10 riguardante l'istituzione presso ANAC del sistema di rating di impresa. Tali modifiche sono state proposte dalla stessa ANAC alla luce di approfondimenti della disposizione vigente, che come formulata presenta alcune criticità applicative. Tali approfondimenti sono stati sviluppati in molteplici tavoli di confronto, rappresentati da numerosi attori del mercato dei contratti pubblici. Le proposte di modifiche tengono conto anche dell'esigenza di evitare qualunque possibile distonia con il divieto di gold plating. Le modifiche sono volte, in particolare a rivedere l'attuale esclusivo collegamento del sistema di rating di impresa alla qualificazione, in luogo di un suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell'offerta qualitativa. Si provvede a coordinare correttamente lo strumento con il diverso istituto del rating di legalità, che presenta precisi limiti soggettivi ed oggettivi di applicazione. Si provvede anche a rivedere gli indicatori costitutivi del rating di impresa, individuandone pochi, facilmente misurabili, oggettivi ed effettivamente espressivi della past performance dell'impresa esecutrice. Viene inoltre prorogato il termine per l'adozione delle linee guida sul rating previste nella norma, prevedendo la predetta adozione entro tre mesi dall'adozione della disposizione contenuta nel medesimo comma 10. Ciò in quanto si tratta di attività particolarmente complessa e che richiede un'indagine articolata, coinvolgente diversi soggetti a livello istituzionale.

**L'articolo 50** introduce modifiche all'articolo 84 "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici" del codice. In particolare:

a) alla lettera a) viene modificato il comma 4, alle lettere a), b), e c), prevedendo che gli organismi autorizzati attestano l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione. Inoltre, si prevede che - ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, da parte degli organismi autorizzati - il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di



sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Inoltre, si provvede a riscrivere la lettera c) del medesimo comma 4, prevedendo che gli organismi attestino il possesso del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 del sistema di gestione per la qualità per l'attività di esecuzione dei lavori, rilasciata da soggetto accreditato per tale certificazione a norma del Regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Con riguardo alla modifica alla lettera a) si è provveduto a precisare che l'assenza dei motivi di esclusione costituisce presupposto ai fini della qualificazione;

b) alla lettera b), si propone l'inserimento di un nuovo comma dopo il comma 4, volto a prevedere che anche le SOA - in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione - ne diano segnalazione all'ANAC che, in caso accerti il dolo o la colpa grave, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dello stesso dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, fino ad un periodo massimo di due anni.

c) alla lettera c) si modifica il comma 7, lettera a), correggendo un mero refuso ed estendendo, per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, da tre ai migliori cinque anni dei dieci antecedenti il periodo di attività documentabile per dimostrare la cifra di affari in lavori. Ciò al fine di tener conto della situazione di grave crisi della domanda di opere pubbliche - e dunque di lavori realizzati da parte delle imprese del settore - aggravatasi in maniera esponenziale proprio nell'ultimo triennio, assicurando, nel contempo, la massima concorrenza nel mercato e facilitando la ripresa economica;

d) alla lettera d) si provvede a modificare il comma 8, al fine di sostituire le parole: "organismi di certificazione" con le seguenti: "organismi di attestazione", in quanto l'attuale formulazione è affetta da un errore materiale e che il riferimento corretto sia agli Organismi di Attestazione, oggetto del comma 8, la cui autorizzazione dipende da ANAC mentre per gli Organismi di Certificazione che rilasciano i certificati agli Operatori economici che intendono partecipare ai bandi di lavori non è prevista autorizzazione, bensì l'accreditamento ai sensi del Reg. (CE) n. 765 del 2008, rilasciato dall'Ente unico nazionale;

e) alla lettera e) si prevede l'inserimento di un nuovo comma 12-bis che prevede che i soggetti che alla data di entrata in vigore del codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale possano continuare a svolgere tali funzioni.



**L'articolo 51** modifica l'articolo 85 del codice in materia di Documento di gara unico europeo. In particolare:

- a) alla lettera a) si apporta una modifica formale al comma 4;
- b) alla lettera b) si apportano modifiche al comma 5 eliminando l'estensione dei controlli, previsti per l'impresa aggiudicataria con riferimento alla documentazione di cui all'articolo 86 "Mezzi di prova" e, se del caso, all'articolo 87 "Certificazione delle qualità", al secondo concorrente in graduatoria. Infatti, la previsione dei predetti controlli, previsti dal codice previgente anche sul secondo concorrente in graduatoria rappresenta un appesantimento procedurale, non richiesto dalle direttive europee.

**L'articolo 52** all'articolo 86 del codice, rubricato "Mezzi di prova". In particolare:

- a) alla lettera a) si modifica la lettera b) del comma 2 al fine di operare un coordinamento con l'articolo 31, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 che continua a prevedere che tutte le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC, anche per verificare la dichiarazione sostitutiva resa in sede di gara dal concorrente circa il possesso della regolarità contributiva;
- b) alla lettera b) si inserisce il comma 5-bis, al fine di limitare l'utilizzo di categorie di qualificazione diverse da quelle richieste nel bando di gara. A tal fine si prevede che qualora nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo lo schema predisposto da ANAC, e nel quale deve essere indicato anche il subappaltatore, il responsabile unico del procedimento riporti categorie di qualificazione diverse da quelle di cui al bando di gara, avviso o lettera di invito, si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 213, comma 13.

**L'articolo 53** modifica l'articolo 89 del codice, in materia di avvalimento. In particolare:

- a) la lettera a) provvede ad eliminare al comma 1 il riferimento al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 che contraddice con il richiamo dell'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 secondo cui è possibile l'avvalimento anche al fine di conseguire l'attestato di qualificazione, secondo le modalità che saranno fissate dalle linee guida ANAC;
- b) la lettera b) modifica il comma 9 prevedendo la penalità della risoluzione del contratto di appalto nel caso in cui la stazione appaltante non trasmetta all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità;



c) alla lettera c) sono proposte delle modifiche volte a chiarire che il divieto di avvalimento per le opere super specialistiche si applica indipendentemente dal fatto che esse rientrino o meno nella categoria prevalente. Tale modifiche si rendono opportune in quanto l'attuale comma 11, che prevede il divieto di avvalimento per le opere super specialistiche che ricentrino nell'oggetto dell'appalto, oltre ai lavori prevalenti, risulta non di chiara lettura in merito all'applicazione del divieto nell'eventualità che le opere super specialistiche rappresentino la categoria prevalente dell'appalto stesso. Si propone, inoltre, di prevedere, per le opere di notevole contenuto tecnologico, il riferimento ai requisiti per la qualificazione SOA anziché, come previsto nell'attuale formulazione, ai requisiti di specializzazione per l'esecuzione. Tale modifica è stata proposta in quanto si ritiene più corretto fare riferimento ai requisiti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione SOA in luogo di quelli per l'esecuzione delle opere. Diversamente, si violerebbe il divieto di introdurre nuovi requisiti oltre quelli già oggetto di attestazione SOA.

**L'articolo 54** modifica l'articolo 90 del codice, in materia di elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni, apportando una modifica di carattere formale al comma 7.

**L'articolo 55** apporta modifiche all'articolo 93 del codice, riguardante le garanzie per la partecipazione alla procedura. In particolare:

- a) alla lettera a) si inserisce un nuovo periodo al comma 1 finalizzato a specificare che nei casi di affidamenti sotto i 40.000 euro è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie previste nell'articolo;
- b) la lettera b) apporta modifiche al comma 2 volte a disciplinare in maniera più dettagliata la cauzione, prevedendo che essa, fermo restando il limite all'utilizzo del contante previsto dalla legge, può essere costituita, a scelta dell'offerente, oltre che in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, anche con bonifico o in assegni;
- c) la lettera c) provvede ad effettuare una correzione formale al comma 3;
- d) la lettera d) modifica il comma 6 prevedendo che, al fine della copertura da parte della garanzia della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, sia sufficiente una condotta imputabile all'affidatario, come previsto dalla disciplina previgente al Codice, senza che ricorrano le condotte connotate da dolo o colpa grave dello stesso; inoltre, in accoglimento di una proposta di ANAS in sede di consultazioni, ed in coerenza con una osservazione formulata dal Consiglio di Stato, tale copertura viene estesa anche nel caso di informazione antimafia interdittiva;



e) la lettera e) modifica il comma 7. Si prevede di estendere la riduzione del 50 per cento dell'importo della garanzia anche alle microimprese, piccole e medie imprese, nonché ai raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Inoltre, al pari della lettera a), si provvede ad apportare modifiche alla disciplina sulle garanzie al fine di semplificarne l'attuazione, nonché a specificare che la riduzione della garanzia, prevista per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, è cumulabile con la riduzione già stabilita nel medesimo comma nei periodi primo, secondo e terzo. Si inserisce, infine la precisazione che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Si provvede, inoltre, a sostituire le parole "rating di legalità" con "rating di impresa";

f) alla lettera f) si apportano modifiche al comma 8 (che prevede che l'offerta sia corredata anche dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario) volte a chiarire che le disposizioni contenute nel comma non si applicano alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

g) la lettera g), infine, prevede un nuovo comma, dopo il comma 8, volto a chiarire che le garanzie fideiussorie della cauzione provvisoria devono essere conformi allo schema tipo approvato con la procedura di cui all'articolo 103 comma 9.

**L'articolo 56** modifica l'articolo 94 del codice relativo ai principi generali in materia di selezione, inserendo il nuovo comma 2-bis con la finalità di stabilire che, nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione, garantendo, comunque, che predetta verifica sia effettuata in maniera imparziale e trasparente. Tale disposizione risulta conforme alla direttiva.

**L'articolo 57** modifica l'articolo 95 del codice relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto. In particolare:

a) la lettera a) apporta modifiche alle lettere a) e b) del comma 3, relativo ai contratti aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Più precisamente, alla lettera a), con



riferimento ai contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, sono fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), cioè gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro. Alla lettera b), la soglia dell'importo dei contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura viene modificata in pari o superiore a 40.000 euro;

b) la lettera b) apporta modifiche al comma 4. Alla lettera a) si propone una più chiara formulazione del testo al fine di chiarire il criterio del prezzo più basso, per lavori di importo fino a un milione di euro, è consentito solo quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, e non anche in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione. Alla lettera c), del medesimo comma, si precisa che gli appalti di servizi e le forniture per i quali può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, sono quelli di importo pari o superiore a 40.000 euro, nonché quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria. Da ultimo è inserita la lettera c-bis) volta a prevedere che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo quando ricorrano i presupposti dell'urgenza;

c) la lettera c) apporta modifiche di carattere formale alle lettere c) e d) del comma 6;

d) la lettera d) modifica il comma 8 al fine di precisare che la cosiddetta forcilla o soglia di sbarramento, nell'ambito della ponderazione relativa ai criteri di valutazione dell'offerta, è secondo le direttive solo facoltativa e non obbligatoria;

e) la lettera e) apporta una modifica formale al comma 10, sostituendo la parola "costi" con quella più corretta di "oneri" aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che l'operatore deve indicare nell'offerta economica;

f) alla lettera f) si introducono i nuovi commi 10-bis e 10-ter. Il 10 bis prevede che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici. Il comma 10-ter è volto a stabilire che la stazione appaltante debba prevedere il tetto massimo per il punteggio economico, al fine di evitare un ritorno surrettizio al massimo ribasso. La finalità della modifica è quella di evitare modalità di assegnazione dei punteggi che di fatto determinino il surrettizio utilizzo del criterio del minor prezzo per lavori anche di grande rilevanza economica;

g) la lettera g) apporta una modifica formale al comma 13, sostituendo il termine "legalità" con quello più corretto di "impresa", riferito al *rating*;



h) alla lettera h), si modifica la lettera a) del comma 14 prevedendo una correzione formale volta a chiarire che tutte le varianti devono essere collegate con l'oggetto dell'appalto.

L'articolo 58 apporta una modifica formale al comma 3 dell'articolo 96 del codice in materia di costi del ciclo di vita.

L'articolo 59 modifica l'articolo 97 del codice, in materia di offerte anormalmente basse, apportando delle integrazioni volte, principalmente, a limitare le casistiche che rientrano nell'alea dell'anomalia per mere modalità di calcolo e il ricorso all'esclusione automatica, in maniera da alleggerire il procedimento ed evitare contenziosi. In particolare:

a) la lettera a) prevede, modificando il comma 2, che quando il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, l'applicazione dei metodi di calcolo della soglia di anomalia avvenga nel solo caso di almeno dieci offerte ammesse, in quanto, al di sotto di tale numero, l'anomalia non è significativa e apporta una mera correzione formale alle modalità di calcolo in quanto i vari metodi sono espressi uno in valore percentuale e un altro in valore assoluto e non arrotondati entrambi; si chiarisce, anche, che sia il RUP o la commissione giudicatrice a procedere al sorteggio. Alla lettera b) del medesimo comma, si specifica che il metodo di calcolo ivi previsto consista nella media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore. Alla lettera d), si chiarisce che la media aritmetica dei ribassi è espressa in termini percentuali e non assoluti. Alla lettera e), si stabilisce che, in caso di mancanza della commissione di gara, a procedere al sorteggio del coefficiente sia il RUP

b) la lettera b) introduce, al comma 3, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, una diversa modalità di calcolo finalizzata a ridurre il numero di procedure con offerte anomale, principale motivazione dei ricorsi, con benefici in termini di riduzione dei tempi di affidamento e del contenzioso;

c) la lettera c) introduce i commi 3-bis e 3-ter. Il comma 3-bis dispone che il calcolo previsto al comma 2 debba essere effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque e a dieci nel caso previsto al comma 8. Il comma 3-ter stabilisce che, in ogni caso, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

d) la lettera d) modifica il comma 5, al fine di indicare correttamente il riferimento al rinvio delle disposizioni contenute al comma 10 dell'articolo 95, che riguarda i costi aziendali relativi alla



sicurezza, anziché al comma 9, come previsto attualmente. Si sostituisce, inoltre, alla lettera d), il riferimento “ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle” con il costo orario medio del lavoro stabilito dalle tabelle ministeriali di cui all'articolo 23, comma 16.. Tali tabelle stabiliscono il costo medio orario del lavoro e non il trattamento salariale minimo. La modifica è conforme a quanto previsto dal TAR Lazio nella sentenza n. 12873/2016;

e) la lettera e), modifica il comma 8 con riguardo alla fissazione della soglia di anomalia per l'esclusione automatica dalla gara, inserendo l'esclusione automatica per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e per i servizi e le forniture. Viene, inoltre, precisato che per i lavori, l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia è utilizzata dalla stazione appaltante per appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero.

**L'articolo 60** propone una modifica al comma 1, dell'articolo 98 del codice, in materia di avvisi relativi agli appalti aggiudicati. Tale modifica è volta a prevedere che le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro e non dall'aggiudicazione dell'appalto, come attualmente previsto.

**L'articolo 61** propone una modifica all'articolo 99, comma 5, del codice in merito alle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti volta a chiarire che la relazione - redatta dalla stazione appaltante per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e ogni qualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione e comunicata alla Cabina di regia - debba essere a sua volta comunicata alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti solo nel caso in cui la relazione sia richiesta. Tale chiarimento è stato suggerito dalla Commissione europea la quale ha ritenuto che il recepimento operato con l'articolo 99 del codice italiano, sebbene non incompatibile con il testo della direttiva 24/2014/UE, “appare troppo stringente”.

**L'articolo 62** modifica l'articolo 101 del codice, rubricato “Soggetti delle stazioni appaltanti”. In particolare:

a) la lettera a) apporta modifiche alla lettera d) del comma 3, al fine di chiarire che, nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidare tali funzioni;



b) la lettera b) inserisce un nuovo comma dopo il 6, al fine di prevedere che, per i servizi e le forniture di particolare importanza, può essere nominato un assistente del direttore dell'esecuzione.

**L'articolo 63** modifica l'articolo 102 del codice in materia di collaudo. Tali modifiche riguardano anche la rubrica che viene ridenominata "Collaudo e verifica di conformità". In particolare:

a) alla lettera a) si provvede, al comma 1, a sostituire le parole "del direttore dell'esecuzione" con quelle più corrette di: "direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture;

b) alla lettera b) si provvede a modificare il comma 2, secondo periodo, escludendo la possibilità che il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea, possano essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente un milione di euro, invece, si prevede che sia facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Tali modifiche si rendono necessarie al fine di evitare che nelle more dell'adozione del provvedimento attuativo previsto dal comma 2 dell'articolo 103, del codice, debba essere redatto il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità anche per gli appalti di minore rilevanza economica prevedendo una disciplina che ripropone sostanzialmente quella semplificata previgente;

c) alla lettera c) si apportano modifiche al comma 3 volte a disciplinare anche la verifica di conformità e il certificato di verifica di conformità;

d) la lettera d) modifica il comma 4, al fine di allineare il termine per il rilascio del certificato di pagamento a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002, che prevede il termine di 30 giorni dalla verifica della prestazione, ovvero un termine superiore, ma solo se pattuito dalle parti in modo espresso e comunque non superiore a sessanta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Si precisa, inoltre, che tale modifica, in attesa del decreto ministeriale che definisce il certificato di regolare esecuzione, fa rivivere il contenuto dell'articolo 141 del d.lgs. n. 163 del 2006;

e) la lettera e) riscrive il comma 6, disciplinando i compensi per i collaudatori della stazione appaltante nell'ambito degli incentivi di cui all'articolo 113 e disciplinando i medesimi compensi



per dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. Si prevede, inoltre che in caso di carenza di organico si applichino le medesime procedure previste per il supporto al RUP;

f) alla lettera f) si propone l'inserimento di una nuova lettera al comma 7 prevedendo l'esclusione dall'affidamento di incarichi di collaudo per coloro che hanno partecipato alla procedura di gara;

g) alla lettera g), si modifica il comma 8, inserendo la previsione che, fino alla data di adozione del decreto ministeriale previsto nel medesimo comma, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione.

**L'articolo 64** apporta modifiche all'articolo 103 del codice in materia di disciplina delle garanzie definitive. In particolare:

a) alla lettera a) si provvede a correggere un refuso, chiarendo che la maggiore spesa sostenuta dalle stazioni appaltanti è relativa al completamento non solo dei lavori ma anche dei servizi e delle forniture;

b) alla lettera b), si modifica il comma 8, al fine di prevedere che, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria, la polizza che il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente, non appena questi lo richieda;

c) alla lettera c), si modifica il comma 9, al fine di estendere anche alle polizze assicurative la previsione dell'obbligo di conformità ad appositi schemi tipo, attualmente espressamente previsto dalla norma solo per le garanzie fideiussorie. Tale modifica è volta a chiarire che la previsione dell'obbligo di ricorso ad appositi schemi tipo riguarda tutte le forme di garanzia previste dal Nuovo Codice, e quindi sia per le garanzie fideiussorie sia per le coperture assicurative. Nella disposizione vigente si fa riferimento, infatti, solo alle fideiussioni.

d) la lettera d) apporta delle modifiche al comma 11 volte a specificare che gli appalti per i quali l'amministrazione può non richiedere una garanzia sono quelli per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per gli altri appalti già previsti nel medesimo comma.

**L'articolo 65** apporta modifiche all'articolo 104 del codice in materia di disciplina delle garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore. In particolare, la modifica al comma 10, segnalata dal Consiglio di Stato (parere n. 02286/2016), è volta a prevedere il vincolo di solidarietà tra garanti, in coerenza con il principio della garanzia a prima richiesta.



**L'articolo 66** modifica l'articolo 105 del codice in materia di sub-appalto, in modo da superare la rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C 406/414. In particolare:

- a) al comma 1, si sopprime la locuzione "di norma" al fine di evitare dubbi interpretativi. Il subappalto infatti è vietato ad eccezione delle deroghe specificatamente previste dal medesimo articolo;
- b) alla lettera b) si modifica il comma 2, stabilendo che costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare, chiarendo che, per i lavori, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo dei lavori della categoria prevalente; mentre, per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto;
- c) la lettera c) modifica il comma 4, inserendo alla lettera a) la precisazione che tutte le prestazioni, nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili purché l'affidatario sia qualificato nella relativa categoria;
- d) la lettera d) apporta modifiche al comma 6, volte a spostare l'indicazione della terna dei sub appaltatori in sede di offerta ed introduce tale obbligo solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori. Ciò al fine di consentire l'agevole ricorso all'istituto, da parte delle stazioni appaltanti che vedevano moltiplicarsi i controlli. Si prevede, inoltre, che l'indicazione della terna di subappaltatori non sia obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni. In caso, invece, di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, si stabilisce che la terna di subappaltatori vada indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara e che tale richiesta sia specificata nel medesimo bando. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi, anche sotto le soglie comunitarie, in cui l'indicazione della terna è obbligatoria alla stipula del contratto;
- e) la lettera e) inserisce un nuovo comma dopo il comma 7, con la finalità di prevedere che l'autorizzazione al subappalto può essere negata nell'ipotesi in cui il subappaltatore abbia



presentato offerta nell'ambito del medesimo procedimento di gara. Tale facoltà deve, comunque, essere precisata negli atti di gara;

- f) la lettera f) apporta modifiche di carattere formale al comma 11;
- g) la lettera g) modifica il comma 22, precisando che i certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti all'appaltatore, per la partecipazione e la qualificazione, contengono l'indicazione del valore e della categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. Inoltre, si dispone che le linee guida ANAC, di cui all'articolo 83, comma 2, indicano, altresì, in che misura rilevano, ai fini di qualificazione, il valore e la categoria di quanto eseguito mediante il subappalto.

**L'articolo 67** apporta modifiche all'articolo 106 del codice, in materia di modifica di contratti durante il periodo di efficacia. In particolare:

- a) la lettera a) modifica il comma 1, lettera d), punto 2, sopprimendo il riferimento al contratto, quale causa di successione all'aggiudicatario iniziale;
- b) la lettera b) riscrive il comma 2, al fine di prevedere che i contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie comunitarie, nonché al di sotto del 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero del 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Si precisa, comunque, che la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Inoltre, si prevede che, nel caso in cui la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei suddetti limiti quantitativi, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni;
- c) la lettera c) modifica il comma 14, introducendo un termine entro il quale l'ANAC comunica alle stazioni appaltanti l'esito delle verifiche sulle varianti, ciò al fine di semplificare e rendere certi i termini del procedimento relativo alle varianti.

**L'articolo 68** modifica l'articolo 108 del codice in materia di risoluzione del contratto, inserendo il comma 1-bis nel quale si ripropone la disposizione contenuta all'articolo 176, comma 2, del codice che prevede una deroga espressa ai termini previsti dall'articolo 21-novies della legge n. 241 del



1990. Ciò al fine di armonizzare le disposizioni riguardanti gli appalti con quelle riguardanti le concessioni, in materia di termini di risoluzione.

**L'articolo 69** modifica l'articolo 109, comma 4, del codice, in materia di recesso dal contratto, apportando modifiche di natura formale.

**L'articolo 70** modifica il comma 110, del codice, recante disposizioni in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione. In particolare:

- a) la lettera a) modifica il comma 1, al fine di estendere le disposizioni ivi contenute e relative alla stipula di nuovi contratti in caso di fallimento anche ai servizi o forniture;
- b) le lettere b) c) modificano i comini 3 e 4 eliminando la previsione di sentire l'ANAC, nei casi in cui il giudice delegato autorizzi rispettivamente il curatore del fallimento a partecipare alle procedure di affidamento e ad eseguire i contratti già stipulati e l'impresa ammessa al concordato ad eseguire contratti già stipulati;
- c) la lettera d) apporta modifiche al comma 5 volte a prevedere che sia il giudice, e non l'ANAC, a poter subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti; inoltre, nel caso in cui l'impresa non sia in regola con i pagamenti sia retributivi sia contributivi dei dipendenti, il giudice delegato può richiedere all'ANAC informazioni in ordine ad eventuali iscrizioni nel casellario a carico dell'impresa interessata.

**L'articolo 71** modifica l'articolo 111 del codice, concernente il controllo tecnico, contabile e amministrativo. In particolare:

- a) la lettera a) modifica il comma 1, prevedendo, che - in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, con cui sono approvate le linee guida ANAC sul direttore dei lavori - sia sentita anche la Conferenza unificata. Con il predetto decreto, sono disciplinate, inoltre, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore di esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Inoltre, recependo le osservazioni del parere del Consiglio di Stato n. 02282 del 03/11/2016 (Adunanza della Commissione speciale del 19 ottobre 2016), reso sullo schema di decreto del



Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida ANAC sul direttore dei lavori e sul direttore dell'esecuzione, viene inserita, sempre al comma 1, la previsione che l'incarico di direttore dei lavori è affidato prima all'interno e, qualora non vi siano risorse, all'esterno;

b) la lettera b) inserisce il comma 1-*bis* che dispone che gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di verifica di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi.

c) la lettera c) modifica il comma 2, prevedendo che il direttore dell'esecuzione, per lo svolgimento delle attività del medesimo comma, possa avvalersi dell'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante tenuto conto della complessità dell'appalto.

**L'articolo 72** modifica l'articolo 113 del codice, in materia di incentivi per funzioni tecniche. In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 1 chiarendo che gli oneri inerenti alla spese tecniche fanno capo anche ai relativi stanziamenti previsti per forniture e servizi al fine di individuarne la corretta imputazione;

b) la lettera b) riscrive il comma 2, disponendo che le risorse da destinare al fondo ivi previsto essere modulato sulla base dell'importo non dei soli lavori, ma anche dei servizi e delle forniture, e prevedendo che il predetto fondo non debba essere previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale; inoltre per servizi e forniture l'incentivo è previsto solamente nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione;

c) alla lettera c) si apporta una modifica di carattere formale al comma 3.

**L'articolo 73** introduce, al codice il nuovo articolo 113-*bis* rubricato "Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti". Tale articolo stabilisce i termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, in linea con la direttiva ritardi nei pagamenti recepita nel nostro ordinamento.



**L'articolo 74** modifica l'articolo 114 del codice in materia di norme applicabili e ambito soggettivo nei settori speciali. In particolare:

- a) alla lettera a) si provvede ad allineare la definizione di diritti speciali o esclusivi a quella recata all'articolo 3. Lettera ll) e mmm), in particolare quanto alla necessità che le disposizioni siano "pubblicate" e "compatibili" con i Trattati;
- b) alla lettera b) si apporta una modifica di carattere formale al comma 6.

**L'articolo 75** apporta modifiche all'articolo 125, comma 1, lettera h), del codice riguardante l'uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara, al fine di un corretto recepimento dell'articolo 50 della direttiva 2014/25, in quanto da un confronto con il predetto articolo si evince che gli acquisti di opportunità sono un'ipotesi a sé stante e non la categoria generale cui ricondurre gli acquisti a condizioni vantaggiose e l'appalto che segue un concorso di progettazione.

**L'articolo 76** modifica l'articolo 133, comma 8, del codice in materia di principi generali per la selezione dei partecipanti, inserendo un nuovo periodo che prevede che la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti possa essere esercitata, se specificamente prevista nel bando di gara e a discrezione della commissione giudicatrice o del seggio di gara, anche in relazione al numero dei partecipanti.

**L'articolo 77** modifica il comma 1 dell'articolo 136 del codice, in materia di applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione, al fine di rendere obbligatoria la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto, in capo agli operatori economici nei settori speciali, anche da parte di enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici. Ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza e moralizzazione del mercato.

**L'articolo 78** apporta una correzione ad un refuso presente nell'articolo 137 del codice riguardante le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi.

**L'articolo 79** modifica l'articolo 140 del codice recante "Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali". In particolare:

- a) la lettera a) modifica il contenuto della rubrica al fine di renderlo coerente con il contenuto dell'articolo;



- b) la lettera b) apporta modifiche al comma 1 disponendo un coordinamento, per quanto attiene alla disciplina concernente l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici, con le disposizioni contenute all'articolo 142 come modificato dal presente decreto;

**L'articolo 80** modifica l'articolo 141 del codice rubricato "Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali", sostituendo il comma 1, al fine di individuare le disposizioni da applicare ai concorsi di progettazione dei settori speciali. Conseguentemente si dispone anche la modifica della rubrica del Capo II.

**L'articolo 81** modifica l'articolo 142 del codice in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi nei servizi sociali, per risolvere alcune criticità dell'attuale disciplina con particolare riferimento all'applicazione della legislazione di settore, statale e regionale. In particolare:

- a) alla lettera a) si elimina il riferimento all'articolo 140, prevedendo un rinvio più generico al Capo, in quanto si ritiene ultronco il rinvio a tale articolo che già contiene una disciplina dell'avviso di aggiudicazione per i servizi sociali nei settori speciali; si prevede una disciplina specifica per una particolare categoria dei servizi di cui all'allegato IX nei settori ordinari. L'articolo 142, comma 3, detta invece la disciplina dell'avviso di aggiudicazione per i servizi sociali nei settori ordinari; facendo rinvio all'articolo 140 si crea un vuoto per i settori ordinari.
- b) alla lettera b) si apporta una modifica di carattere formale al comma 4;
- c) alla lettera c) si aggiungono, al comma 5, i commi da 5-bis a 5 nonies. Si tratta di servizi sanitari e sociali, ivi inclusi quelli forniti da alcune formazioni sociali, per i quali la normativa comunitaria consentiva agli Stati una disciplina semplificata. Si introducono così semplificazioni quanto a programmazione, aggregazione, procedure di aggiudicazione, anche sotto soglia. L'articolo si completa con una normativa di raccordo tra il 142 e il 144.

**L'articolo 82** modifica il comma 1, dell'articolo 143 del codice che riguarda gli appalti riservati per determinati servizi. Si sostituisce l'erroneo rinvio all'allegato XIV con quello corretto all'allegato IX.

**L'articolo 83** modifica il comma 4, dell'articolo 147 del codice, in materia di livelli e contenuti della progettazione nel settore dei beni culturali. Tale modifica introduce la possibilità, per i lavori



sui beni culturali e quelli di scavo archeologico, di derogare all'obbligo di appaltare sulla base del progetto esecutivo. Ciò in quanto la specialità di tali lavori, richiede livelli progettuali più flessibili.

**L'articolo 84** integra il comma 6 dell'articolo 148 del codice, in materia di affidamento dei contratti nel settore dei beni culturali, prevedendo che l'utilizzazione del criterio del minor prezzo per i lavori riguardanti i beni culturali debba riguardare i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro e non sino ad un milione di euro. Tale previsione, che deroga a quanto disposto dall'articolo 95, comma 4, lettera a), si rende necessaria per la specialità di tali lavori, che richiede una maggiore attenzione per l'aspetto qualitativo rispetto a quello economico.

**L'articolo 85** modifica l'articolo 152 del codice che specifica l'ambito di applicazione nei concorsi di progettazione e di idee. In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 4 introducendo, nei concorsi di progettazione, nei casi in cui venga previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, la previsione della redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali in quanto il documento di fattibilità completo comporta eccessivi oneri sul partecipante che non risulti vincitore;

b) la lettera b) riscrive il secondo periodo del comma 5 al fine di semplificare le procedure di affidamento della progettazione, prevedendo che, nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi devono essere affidati con procedura negoziata al vincitore o ai vincitori del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando di concorso. Si specifica che, in tali casi ai fini del computo della soglia, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato. Infine, sempre al comma 5, è corretto il refuso riguardante i soggetti che possono costituire un raggruppamento temporaneo previsti dall'articolo 46 e non dall'articolo 24 del codice.

**L'articolo 86** apporta modifiche all'articolo 153, comma 3, del codice con riguardo ai bandi e agli avvisi al fine di prevedere, correttamente, che i bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo quanto previsto non solo dagli articoli 71 e 72 ma anche dall'articolo 73 che disciplina la pubblicazione a livello nazionale.



**L'articolo 87** apporta modifiche all'articolo 154 del codice, in materia di organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti. In particolare:

- a) alla lettera a) si corregge un refuso al comma 3, rinviano correttamente al comma 2 dell'articolo 24;
- b) alla lettera b) si chiarisce al comma 4 che il secondo grado del concorso di progettazione, avente ad oggetto deve avere ad oggetto l'acquisizione, e non la presentazione, del progetto di fattibilità.

**L'articolo 88** apporta delle modifiche all'articolo 156 del codice in materia di concorso di idee. Tali modifiche sono finalizzate a correggere un refuso all'articolo 156, comma 7, mediante la soppressione delle parole "del progetto definitivo", erroneamente riportate prima delle parole "del progetto di fattibilità".

**L'articolo 89** modifica l'articolo 157 del codice rubricato "Altri incarichi di progettazione e connessi". In particolare, alle lettere a) e b), punto 1), si provvede a estendere, modificando i commi 1 e 2, anche alla "direzione dell'esecuzione" le disposizioni contenute nell'articolo e concernenti gli incarichi di progettazione. Alla lettera b), inoltre, si provvede a modificare il comma 2 prevedendo che gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice. Tale modifica è volta ad estendere agli affidamenti di incarichi di progettazione di importo pari o superiore a 100.000 euro, per i quali il codice prevede ora solo la procedura aperta o ristretta, tutte le procedure utilizzabili.

**L'articolo 90** apporta modifiche all'articolo 159 del codice in materia di difesa e sicurezza. In particolare:

- a) alla lettera a) si provvede ad apportare una correzione di carattere formale inserendo il riferimento corretto al comma 6, anziché 4, in relazione al rinvio concernente gli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dall'ambito di applicazione;
- b) alla lettera b) si modifica il comma 3 al fine di prevedere che la facoltà dell'amministrazione della difesa di nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo, non sia limitata solo agli appalti pubblici di lavori

**L'articolo 91** modifica l'articolo 163 del codice, in materia di procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. In particolare:



- a) la lettera a) apporta modifiche al comma 1, volte a specificare che i lavori in circostanze di somma urgenza possono essere realizzati per rimuovere lo stato di pregiudizio non solo alla pubblica incolumità ma anche privata;
- b) la lettera b) apporta modifiche al comma 6, finalizzate ad estendere i casi che costituiscono circostanza di somma urgenza a tutti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e non limitandoli a quelli adesso previsti dalla lettera c) (calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo), eliminando, di conseguenza, il riferimento all'evento calamitoso ai fini della verifica della persistenza di somma urgenza;
- c) la lettera c) modifica il comma 9 al fine di limitare la procedura ivi prevista ai soli appalti pari o superiori a 40.000 euro, precisando ulteriormente i presupposti necessari per il ricorso alla medesima procedura;
- d) la lettera d) aggiunge il comma 9-bis, che prevede che, nei casi in cui l'effettiva sussistenza di situazioni di attuale ed estrema urgenza, che consentano l'uso della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, sia connessa ad emergenze di protezione civile e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. In tal caso, si stabilisce che i relativi controlli sulle autocertificazioni presentate, ove non effettuati in fase di affidamento, sono comunque effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, dando conto, con adeguata motivazione nel primo atto successivo alle verifiche effettuate sulla sussistenza dei relativi presupposti. In ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Si prevede, infine, che qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

**L'articolo 92** aggiunge un comma 2-bis. all'articolo 164 del codice che disciplina l'oggetto e ambito di applicazione delle concessioni. Tale comma disciplina le procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici prevedendo che ad esse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la Parte III del codice, nonché di cui



all'articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si specifica, infine, che in queste ipotesi, ferma restando la durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene, comunque, determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168.

**L'articolo 93** modifica l'articolo 165 del codice, sul rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni. In particolare:

- a) la lettera a) modifica il comma 2, elevando dal 30 per cento al 49 per cento la quota riferita al contributo pubblico;
- b) la lettera b), modifica il comma 3, proponendo una modifica di carattere formale e introducendo la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento. Il bando di gara, inoltre, può prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale. Le modifiche dei commi 2 e 3, volte a favorire gli affidamenti di concessioni di lavori e servizi attraverso una maggiore appetibilità economica per i privati, sia sotto l'aspetto di un maggior contributo pubblico sia sotto l'aspetto di un ampliamento degli strumenti di finanziamento, sono in linea anche con quelle previste all'articolo 180;
- c) la lettera c) apporta modifiche al comma 5 finalizzate ad estendere alla mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento i casi previsti nel bando di gara per i quali l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere la risoluzione del rapporto sorto con il contratto di concessione.

**L'articolo 94** modifica l'articolo 169, comma 4, del codice in materia di oggetto e ambito di applicazione delle concessioni, sostituendo il rinvio all'allegato XVIII con quello corretto dell'allegato II, in linea con l'articolo 22 della direttiva 2014/23.

**L'articolo 95** modifica l'articolo 174, comma 2, del codice in materia di subappalto nelle concessioni, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 105 in materia di subappalto, al fine di prevedere che gli operatori economici devono indicare una terna di nominativi di sub-appaltatori prima della stipula del contratto e non in sede di offerta.

**L'articolo 96** apporta una modifica di carattere formale al comma 4, lettera c), dell'articolo 176 del codice rubricato "Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro".



L'articolo 97 modifica l'articolo 177 del codice in materia di affidamenti dei concessionari. In particolare:

- a) la lettera a), in perfetta aderenza con il parere reso dalle competenti commissioni parlamentari e con le osservazioni del Consiglio di Stato, chiarisce che il limite dell'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro, che i concessionari sono obbligati ad affidare mediante procedura ad evidenza pubblica non riguarda i lavori eseguiti direttamente né quelli relativi alla manutenzione ordinaria;
- b) la lettera b) modifica il comma 3, al fine di delineare un arco temporale definito per i controlli, prevedendo che la verifica del rispetto del limite dell'ottanta per cento, da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC, effettuata annualmente, deve tenere conto degli affidamenti dell'ultimo quinquennio.

L'articolo 98 propone delle modifiche all'articolo 178 del codice rubricato "Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio" al fine, soprattutto, di prevedere, proprio nel periodo transitorio di passaggio tra un concessionario ed un altro, procedure semplificate volte a garantire gli interventi finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza degli utenti autostradali anche con riferimento all'individuazione della copertura dei costi della relativa progettazione. In particolare:

- a) le lettere a), c) e d) modificano i commi 1, 3 e 4 al fine di prevedere che, per le concessioni autostradali scadute, si proceda alla predisposizione di un bando di gara per l'affidamento della concessione secondo le regole di evidenza pubblica previste dalla Parte III del codice, che riguarda esplicitamente i contratti di concessione, e non tutte le disposizioni del codice, come previsto a legislazione vigente. Ciò al fine di evitare che siano impropriamente utilizzati istituti di affidamento contemplati nella parte IV per prorogare la concessione a favore del concessionario uscente. La modifica inserita dopo il primo periodo, del comma 1, si rende necessaria al fine di introdurre un termine, non previsto dalla disposizione vigente, per l'affidamento in house. Si è ritenuto, al riguardo, congruo il termine di 24 mesi, comunque inferiore rispetto ai tempi medi necessari allo svolgimento di una gara. Peraltro tale termine è congruo anche in considerazione dell'eventuale necessità di costituire una società o di regolazione di preesistenti rapporti societari, tenuto conto anche delle modifiche normative intervenute di recente in materia di società pubbliche ad opera della riforma "Madia";



b) la lettera b) provvede a inserire comma 2-bis, il quale stabilisce che, per le concessioni autostradali scadute, per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto a quella di costruzione di opere, o di interventi di manutenzione straordinaria, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale, in particolare se tali interventi riguardano opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente. Ciò, in coerenza con le modifiche introdotte all'articolo 23 ed al fine di velocizzare e snellire le procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute e di conseguire significativi risparmi dei costi da sostenere per le attività di progettazione, tenuto conto che si tratta di concessioni prevalentemente di gestione;

c) la lettera e) aggiunge il comma 8-bis, che prevede che le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso allo strumento della finanza di progetto.

**L'articolo 99** modifica l'articolo 180 del codice, in materia di Partenariato pubblico privato. In particolare:

- a) alla lettera a) si apporta una modifica al comma 4 al fine di specificare che, qualora la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio sia imputabile all'operatore, le variazioni del canone devono essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico;
- b) alla lettera b) all'ultimo periodo del comma 6 si stabilisce che nel contratto di partenariato pubblico privato l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento (anziché al trenta per cento, come attualmente previsto) del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Tali modifiche, come quelle previste all'articolo 165, sono volte a favorire gli affidamenti di concessioni di lavori e servizi attraverso una maggiore appetibilità economica per i privati.

**L'articolo 100** modifica l'articolo 181, comma 4, del codice rubricato "Procedure di affidamento" al fine di prevedere che le linee guida dell'ANAC devono essere adottate sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e non il Ministro dell'economia e delle finanze ciò in quanto si ritiene che sulle linee guida in questione sia opportuna l'approvazione di un organo tecnico e non politico.

**L'articolo 101** modifica l'articolo 183 del codice in materia di finanza di progetto. In particolare:



- a) la lettera a), modifica il comma 4, al fine di precisare che l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- b) la lettera b) corregge un refuso al comma 15, riguardante l'articolo relativo alla cauzione;
- c) la lettera c) prevede di sostituire al comma 16 il riferimento alla locazione finanziaria con quello più generale di partenariato pubblico privato. Tale specificazione contribuisce a liberalizzare in maniera più incisiva il mercato del PPP, favorendo soprattutto le pubbliche amministrazioni che non hanno risorse umane specializzate nella programmazione e progettazione di interventi in PPP. Inoltre tale comma si armonizza con l'articolo 3, comma 1, lettera r), che qualifica come promotore ogni operatore economico che partecipa a un contratto di PPP, lasciando presagire che in ogni caso i procedimenti ad iniziativa privata possono applicarsi a tutte le tipologie di contratti di partenariato pubblico privato.

**L'articolo 102** modifica l'articolo 188 del codice sul contratto di disponibilità. In particolare:

- a) la lettera a) modifica il comma 3 prevedendo, al fine di ridurre gli oneri dell'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito della predisposizione del bando di gara, che il bando di gara stesso sia pubblicato ponendo a base di gara, non il progetto di fattibilità tecnico ed economica, ma un capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Si prevede anche, in coordinamento con la modifica apportata all'articolo 183 del codice, chiarendo che l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- b) la lettera b) apporta modifiche al comma 5, al fine di specificare che il progetto di fattibilità tecnico economico, presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, deve essere successivamente approvato dalla stazione appaltante.

**L'articolo 103** modifica l'articolo 191 del codice, in materia di disciplina della cessione di immobili in cambio di opere. In particolare:

- a) alla lettera a) si apportano modifiche al comma 1 al fine di stabilire che il bando di gara possa prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice oltre che all'affidatario anche a soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80;
- b) alla lettera b) si apportano modifiche al comma 3. In considerazione del fatto che la garanzia fideiussoria richiesta resta in essere per tutta la durata dell'appalto e di fatto garantisce la restituzione dell'immobile in caso di inadempimento contrattuale, e addirittura è



progressivamente svincolata, non appare opportuno un riferimento generico alle modalità della garanzia provvisoria ma appare preferibile limitare il rinvio ad un aperto richiamo alla possibilità di prestazione della garanzia mediante rilascio della fideiussione da parte dei soggetti indicati dall'articolo 93, comma 3, del codice. A tal fine si propone di chiarire che è possibile la presentazione di qualsiasi tipo di garanzia fideiussoria, senza limitarla, come attualmente, alla fideiussione assicurativa. Infine, per coerenza letterale si propone di modificare, sempre al comma 3, la frase "previa presentazione di idonea polizza fideiussoria" con "previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria".

**L'articolo 104** modifica l'articolo 192 del codice, rubricato "Regime speciale degli affidamenti in house". In particolare, si propone di inserire, al comma 1, una disposizione volta a esplicitare nel Codice le modalità con cui opera l'ANAC; tale esplicitazione trova i suoi fondamenti nella necessità di completezza dei dati, del loro aggiornamento, ma nella correlata esigenza di ridurre l'impatto della loro raccolta sia sugli enti che le devono fornire sia sulle risorse disponibili presso l'Autorità, attuando al contempo le previsioni degli articoli 12 e 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005 contenute nel Codice dell'amministrazione digitale.

**L'articolo 105** modifica l'articolo 194 del codice recante la disciplina dell'affidamento a contraente generale. In particolare:

- a) la lettera a) è volta a sopprimere al comma 3, lettera b), le parole: "con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1"; ciò al fine di consentire di iscrivere all'albo dei collaudatori e direttori del contraente generale sia soggetti interni alle stazioni appaltanti che esterni. La formulazione attuale facendo riferimento alle modalità di nomina dei RUP limita l'iscrizione ai soli interni.
- b) la lettera b) sopprime la lettera b) del comma 17 per coordinare tale articolo con l'articolo 104 del codice che disciplina la garanzia per la risoluzione e che prevede ipotesi di risoluzione per motivi attribuibili al contraente generale;
- c) la lettera c) sostituisce il comma 18 prevedendo che il contraente generale presti la garanzia di cui all'articolo 104. Anche in questo caso la modifica è volta ad allineare il comma 18 con quanto stabilito dall'articolo 104 del codice. La disciplina della garanzia è infatti contenuta all'articolo 104.

**L'articolo 106** apporta modifiche all'articolo 195 del codice in materia di procedure di aggiudicazione del contraente generale. In particolare:



- a) alla lettera a) si apportano modifiche al comma 1, la prima di carattere formale e la seconda consistente nell'aggiunta di un periodo, volto a prevedere una soglia sotto la quale le stazioni appaltanti non possano fare ricorso all'istituto del contraente generale, fissata ad un importo pari o inferiore a euro 100 milioni. Questo per evitare che il ricorso all'istituto per interventi di non elevato valore possa concretizzare una elusione della limitazione dell'istituto dell'appalto integrato, limitazione richiesta dalla legge delega;
- b) alla lettera b) si apporta una modifica al comma 4 finalizzata a rinumerare le lettere in esso contenute, si tratta quindi di intervento di carattere formale.

**L'articolo 107** apporta modifiche all'articolo 196 del codice riguardante i Controlli sull'esecuzione e collaudo. Tali modifiche sono finalizzate ad inserire nel decreto ivi previsto anche la disciplina non solo delle modalità ma anche dei criteri e dei requisiti, quindi, assumendo il decreto natura regolamentare si prevede l'adozione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e non del Ministero.

**L'articolo 108** modifica l'articolo 199 del codice recante la disciplina della gestione del sistema di qualificazione del contraente generale. In particolare:

- a) la lettera a) modifica, il comma 3, al fine di precisare il periodo di validità della qualificazione del contraente generale, risolvendo così un'incertezza circa tale validità e chiarendo che essa ha durata triennale;
- b) la lettera b), modifica il comma 4, correggendo il rinvio all'articolo 197 con quello corretto dell'articolo 83, comma 2, e introducendo la disciplina per il periodo transitorio in cui coesistono le attestazioni di qualificazione adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quella da parte delle SOA. L'ANAC nelle predette linee guida dovrà fornire anche i criteri di valutazione degli attestati durante il periodo di coesistenza.

**L'articolo 109** modifica l'articolo 200 del codice, in materia di disposizioni generali su infrastrutture e insediamenti prioritari. In particolare, si modifica il comma 3 al fine di precisare che sono considerate obbligazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi oggetto di ricognizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**L'articolo 110** apporta modifiche all'articolo 201 del codice, in materia di Strumenti di pianificazione e programmazione. In particolare:



a) la lettera a) apporta una modifica al comma 3, al fine di precisare che il Documento Pluriennale di Pianificazione contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica;

b) la lettera b) apporta alcune modifiche al comma 5. Al primo periodo si prevede che le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di interventi relativi a infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e non solo quelli relativi al settore dei trasporti e della logistica, ciò al fine di prevedere l'inserimento nel DPP di infrastrutture meritevoli di finanziamento, proposte dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle Città Metropolitane anche se non riguardanti specificatamente solo il settore dei trasporti e della logistica. Nel secondo periodo si apportano delle modifiche per meglio chiarire che il Ministero per procedere all'inserimento dell'intervento nel DPP, qualora lo ritenga prioritario, deve verificare la fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto nonché la sua funzionalità anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL;

c) con la lettera c) si modifica il comma 7 con riferimento alla disposizione concernente il primo DPP prevedendo che esso non debba contenere, come previsto nel vigente codice, le indicazioni circa lo stato procedurale, fisico e finanziario di ciascuna opera inserita con conseguente salvaguardia dei termini, e degli adempimenti già effettuati, bensì, debba contenere l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari e che deve essere elaborato in deroga alle modalità previste nel comma 5. Si prevede che esso debba anche contenere le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonché un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente;

d) alla lettera d) si provvede a sopprimere il comma 8 che prevede che resta ferma la possibilità di inserire nuove opere anche nel primo DPP, ove sia già stato approvato anche il PGTL;

e) alla lettera e) si apportano modifiche al comma 10 volte soprattutto a meglio chiarire il contenuto delle disposizioni ivi richiamate. Al secondo periodo si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel valutare il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP debba tenere conto anche dell'esistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

**L'articolo 111** apporta modifiche all'articolo 205 del codice, recante la disciplina dell'accordo bonario per i lavori. In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 1 al fine di correggere un refuso del testo normativo;



b) la lettera b) introduce il comma 6-bis che prevede che l'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

**L'articolo 112** dispone l'abrogazione dell'articolo 207 del codice, che disciplina il collegio consultivo tecnico. L'abrogazione recepisce le osservazioni del Consiglio di Stato espresse in sede di parere n. 855 del 1° aprile 2016, che ha rilevato che non risulta chiaro se il ricorso al collegio consultivo, per dirimere le controversie, costituisca un sistema alternativo all'accordo bonario né come i due istituti si rapportino tra di loro; pertanto se ne propone la soppressione.

**L'articolo 113** modifica il comma 1, dell'articolo 208 del codice, in materia di transazione. La modifica è volta a precisare che i rimedi alternativi di risoluzione delle controversie, ivi richiamati, sono quelli alternativi all'azione giurisdizionale.

**L'articolo 114** modifica l'articolo 211 del codice, in materia di pareri di precontenzioso dell'ANAC.

In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 1, al fine di prevedere che il parere dell'ANAC su questioni insorte durante lo svolgimento della gara sia espresso "previo contraddittorio". Il suggerimento è coerente con le osservazioni del Consiglio di Stato, che già nell'esame preliminare del codice aveva evidenziato delle criticità chiedendo di proceduralizzare l'istituto, criticità poi confermate nella fase attuativa;

b) la lettera b) modifica il comma 2, sostituendo il richiamo all'articolo 36 con quello corretto dell'articolo 38.

**L'articolo 115** apporta una modifica formale al comma 1, lettera e), dell'articolo 212 del codice, in materia di indirizzo e coordinamento relativi alla governance.

**L'articolo 116** modifica l'articolo 213 del codice riguardante l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In particolare:

a) la lettera a) inserisce, al comma 3, la lettera h)-bis, prevedendo che l'ANAC, al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede all'elaborazione dei costi *standard* dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della



pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici;

b) la lettera b) apporta modifiche al comma 8 finalizzate a rendere univoco l'invio delle informazioni ed assicurare la riduzione degli oneri amministrativi, garantendo, comunque, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere, la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza. In particolare si chiarisce che ANAC gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive al fine di rendere univoco l'invio delle informazioni ed assicurare la riduzione degli oneri amministrativi, garantendo, comunque, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere, la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza. Si prevede inoltre che l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concordino le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici e della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1; l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere; la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza previsti;

c) la lettera c) riscrive l'ultimo periodo del comma 10, prevedendo che l'Autorità stabilisca le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali, dell'attribuzione del rating di impresa, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione. Si stabilisce, infine, che l'Autorità assicuri, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81. Ciò in quanto si ritiene utile recuperare la previsione di chiusura prevista dalla lettera dd) dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, per legittimare la richiesta di comunicazioni da parte delle stazioni appaltanti delle notizie utili ai fini dell'inserimento nel casellario;



d) la lettera d) inserisce il nuovo comma 13-bis che, al fine di operare un coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 86, prevede che le sanzioni amministrative, irrogabili dall'ANAC, sono applicabili anche nei confronti del RUP;

e) la lettera e) introduce il comma 17-bis volto a superare possibili profili di incertezza legati alla decorrenza di efficacia delle Linee guida ANAC e degli altri strumenti di regolazione flessibile di competenza della stessa Autorità, considerata la rilevanza giuridica ad essi riconosciuta. Si chiarisce la necessità di precisare la data di efficacia degli atti che non può mai essere anteriore alla data di pubblicazione dei medesimi atti nella Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 117 apporta modifiche al comma 3, dell'articolo 215 del codice rubricato "Consiglio superiore dei lavori pubblici. La modifica chiarisce che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici deve intervenire prima della procedura di valutazione di impatto ambientale, della conferenza di servizi, e delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

L'articolo 118 modifica l'articolo 216 del codice sulle disposizioni transitorie e di coordinamento. In particolare:

a) la lettera a) aggiunge il comma 1-bis allo scopo di precisare che agli interventi relativi alle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo, per i quali era già stata avviata la procedura di VIA alla data di entrata in vigore del nuovo codice, si applica la disciplina previgente, fermo restando che per le procedure di gara si applica la disciplina generale prevista dal codice vigente. Sulla questione si è pronunciata positivamente l'ANAC con la delibera 924 del 7 settembre 2016;

b) la lettera b) modifica il comma 4, sopprimendo i riferimenti alle disposizioni sui lavori riguardanti i beni culturali, oggetto di altro decreto di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e non del decreto del Ministro delle infrastrutture e di trasporti. Si prevede, inoltre, che fino alla data di adozione delle linee guida previste dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, i contratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possano essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.



La modifica è dettata dalla particolare natura di tali lavori di manutenzione che non riguardando aspetti strutturali non necessitano di una progettazione di tale dettaglio;

c) la lettera c) inserisce il nuovo comma 4-bis, con la finalità di chiarire che il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, relativo al ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, non si applica alle opere i cui progetti definitivi risultino approvati alla data di entrata in vigore del codice e la cui gara di appalto sia esperita entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione;

d) la lettera d) apporta modifiche al comma 12 finalizzate a stabilire che le stazioni appaltanti sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall'ANAC, fino alla piena interazione dell'Albo istituito presso l'ANAC con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni sui requisiti dei commissari. La verifica negativa o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'Albo e per il sorteggio di un nuovo esperto;

e) la lettera e) apporta modifiche al comma 19, sostituendo i riferimenti normativi ivi contenuti;

f) la lettera f) stante il mancato coordinamento tra la disciplina transitoria e le norme abrogate inserisce i commi 27-bis, 27-ter, 27-quater e 27-quinquies. Il comma 27-bis prevede che, fino all'entrata in vigore delle Linee guida sulle classifiche di qualificazione del contraente generale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 186 al 193 del codice previgente provvedendo, altresì, a prorogare le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 189 del medesimo codice in materia di requisiti di ordine speciale. Il comma 27-ter dispone che ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del codice previgente. Il comma 27-quater prevede che - per le opere di urbanizzazione a scemputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati - le disposizioni del codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del medesimo codice. Infine, il comma 27-quinquies dispone che quanto stabilito dall'articolo 30, comma 4, ultimo periodo, relativamente al documento unico di regolarità contributiva, acquista efficacia dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione e, limitatamente agli appalti di servizi e forniture, decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione.



L'articolo 119 apporta modifiche all'articolo 217 del codice in materia di abrogazioni. In particolare:

- a) la lettera a) abroga la legge 11 novembre 1986, n. 770, in quanto per il sopra soglia la citata legge n. 770 recante: "Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia" appare superata dall'articolo 65 del codice (partenariato per l'innovazione) e dal richiamo all'articolo 63, comma 3, lettera a) del codice su appalti di forniture aventi ad oggetto prodotti fabbricati a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, e dall'articolo 158, sempre del codice, che dispone su appalti di servizi di ricerca e sviluppo, nonché su appalti pre-commerciali;
- b) la lettera b) abroga l'articolo 14-*viciester* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168, in quanto la disposizione contenuta in tale articolo è disciplinata attualmente all'articolo 144 del codice su servizi di ristorazione e buoni pasto;
- c) la lettera c) abroga l'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in quanto la disciplina ivi contenuta è attualmente presente nell'articolo 190 del codice sul baratto amministrativo;
- d) la lettera d) abroga l'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto la disposizione ivi contenuta non è conforme al disposto dell'articolo 21, comma 1, del codice; tale disposizione, inoltre, provoca confusione e ambivalenze negli obblighi di programmazione per beni e servizi in quanto l'obbligo di approvazione entro ottobre non trova riscontro con alcuna scadenza della programmazione per gli enti locali.

L'articolo 120 contiene le clausole di invarianza finanziaria.

L'articolo 121 definisce l'entrata in vigore delle disposizioni, fatte salve quelle transitorie e di coordinamento previste all'articolo 118.



## RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, che autorizza il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato per recepire le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, ad adottare disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo.

Pertanto, il provvedimento è volto ad apportare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito codice, emanato appunto sulla base della delega contenuta nella citata legge n. 11 del 2016.

Le modifiche al codice di cui al presente decreto correttivo sono mirate a perfezionare l'impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissato.

Lo schema di decreto tiene, in particolare, conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento che ha audito, tra l'altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall'ANAC nonché delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari atti attuativi e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni. Sono state, altresì, tenute in considerazione le segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica dei RUP, effettuate nell'ambito della Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 212 del codice, nonché delle consultazioni effettuate in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge delega ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato una consultazione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo.

Lo schema di decreto si compone di 119 articoli che, per maggiore chiarezza, utilizzano la tecnica della novella normativa. Alla presente relazione, per consentire una più agevole consultazione, è allegato un testo coordinato risultante da ciascuna novella.

**Sotto il profilo finanziario, nonché nel rispetto dei criteri contenuti nella citata legge delega, il nuovo decreto prevede apposita clausola di invarianza finanziaria, nel rispetto della quale dalle disposizioni di cui all'intervento in argomento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni provvederanno agli adempimenti conseguenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Di seguito si illustra, per singoli articoli, la neutralità degli stessi sotto il profilo dei loro effetti sulla finanza pubblica.



L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 1, comma 8, al fine di agevolare la lettura del testo. La disposizione è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 2, comma 2 del codice al fine di rettificare un errore materiale. La disposizione è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 è volto ad introdurre ulteriori definizioni all'interno dell'articolo 3, comma 1 del codice. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 5 del codice, concernente i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, ai fini di un miglior recepimento della direttiva. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 apporta modifiche all'articolo 14 del codice disponendo che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e concessioni aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli da 115 a 121. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 17 del codice al fine di rettificare un errore materiale. La disposizione è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7 apporta modifiche all'articolo 18 del codice prevedendo un rinvio alle imprese pubbliche di cui all'articolo 3. La disposizione è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 21 del codice, in materia di programma degli acquisiti e programmazione dei lavori pubblici, tutte di carattere ordinamentale e quindi insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9 apporta modifiche all'articolo 22 del codice, riguardante la trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico. Le modifiche apportano precisazioni, chiarificatrici della procedura e della disciplina di riferimento. Le modifiche sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si sottolinea che la disposizione che istituisce la commissione che deve assolvere al compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici specifica anche che tale istituzione non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica in quanto per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 10 apporta modifiche all'articolo 23 del codice, finalizzate a chiarire e snellire la disciplina inerente la progettazione. La disposizione è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 apporta modifiche all'articolo 24 del codice riguardante la progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, al fine di coordinare al meglio le disposizioni contenute nel codice. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 12 apporta modifiche all'articolo 25 del codice in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai fini di semplificazione e rettifica. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 13 apporta all'articolo 26 del codice rubricato "Verifica preventiva della progettazione", prevedendo al comma 1 che la stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, debba verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.

L'articolo 14 prevede delle modifiche all'articolo 27 del codice rubricato "Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori", volte a introdurre ulteriori precisazioni sulla disciplina di riferimento. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 15 abroga il comma 13 dell'articolo 28 del codice, che era stato impropriamente collocato nell'articolo in esame, che disciplina i contratti misti. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 16 prevede delle modifiche all'articolo 29 del codice in materia di trasparenza, ai fini chiarificatori. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 17 apporta modifiche all'articolo 30 del codice, recante i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. In particolare vengono introdotte disposizioni volte a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e a dare delle indicazioni riguardo all'esecuzione di lavori a corpo o a misura. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 18 apporta modifiche all'articolo 31 del codice, recante la disciplina del ruolo e delle funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni. In particolare, si propone di chiarire i casi nei quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione del contratto come previsto attualmente dal codice. La disposizione riveste natura ordinamentale e quindi insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 19 apporta modifiche all'articolo 32 del codice, recante la disciplina delle fasi delle procedure di affidamento. In particolare vengono introdotte semplificazioni per gli



affidamenti di appalti di modico importo e viene altresì introdotta nel codice la disciplina relativa alle penali da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore, al fine di dare chiarezza in materia di sanzioni per ritardi nell'esecuzione dei contratti. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 20 apporta delle mere modifiche testuali all'articolo 34 del codice. La norma ha carattere ordinamentale e non produce effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 21 è volto ad apportare modifiche all'articolo 35 del codice, concernente le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, al fine di meglio chiarire le disposizioni ivi contenute. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 22 apporta modifiche all'articolo 36 del codice, tese a semplificare gli affidamenti concernenti i contratti sotto soglia. Le disposizioni introdotte sono di tipo ordinamentale, e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 23 è volto ad apportare modifiche all'articolo 37, tutte finalizzate a semplificare ulteriormente le disposizioni relative alle aggregazioni e alla centralizzazione delle committenze. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 24 apporta modifiche all'articolo 38 del codice, concernente la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. Tutte le modifiche introdotte sono finalizzate a semplificare e chiarire la disciplina di riferimento. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 25 apporta modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo un rinvio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 26 apporta modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nello specifico, la disposizione inserisce il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del decreto con il quale sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici. Trattandosi di norma di natura ordinamentale, non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 27 apporta modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il conflitto di interesse, apportando precisazioni relative alla partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi. La norma è di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 28 modifica il comma 2 dell'articolo 47 del codice, e mira a superare l'incompleta formulazione della disposizione dedicata alla qualificazione dei consorzi stabili. La norma è di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 29 modifica l'articolo 48 del codice. In particolare, in linea con gli orientamenti in materia, apporta elementi di chiarezza alla disciplina inerente i consorzi e i raggruppamenti di imprese. Ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 30 apporta modifiche all'articolo 50, volte a garantire la stabilità occupazionale. Esse introducono, per i servizi ad alta intensità di manodopera, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, l'obbligo, e non la possibilità, di inserire nei relativi bandi di gara, avvisi ed inviti, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. La disposizione, avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 31 apporta modifiche testuali all'articolo 52 del codice al fine di rettificare degli errori di lessico. La disposizione, avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 32 apporta modifiche all'articolo 53 del codice. In particolare, con riguardo agli appalti segreti, in considerazione dell'inserimento nel nuovo codice della figura del direttore dell'esecuzione del servizio, si propone di equiparare questa figura e le sue eventuali relazioni riservate con quella del direttore dei lavori. La disposizione, avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 33 apporta modifiche all'articolo 56 del codice concernente le aste elettroniche. La disposizione, avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 34 propone di abrogare il comma 3 dell'articolo 58 del codice, rubricato "Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione". Tale abrogazione si rende necessaria in quanto il nuovo codice ha reso superflua la vigenza del predetto comma 3. Inoltre prevede un nuovo comma volto a specificare che è fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle predette piattaforme, nonché delle procedure gestite dalle centrali di committenza. La disposizione, avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 35 modifica il comma 1 dell'articolo 59 del codice, in materia di scelta delle procedure, con l'obiettivo di ampliare la possibilità di procedere all'appalto integrato in ossequio a quanto disposto nella legge delega. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 36 modifica l'articolo 60 del codice, concernente la procedura aperta, inserendo un nuovo comma volto introdurre la possibilità di riduzione di termini di cinque giorni da parte delle amministrazioni aggiudicatrici nel caso di presentazione di offerte per via



elettronica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 37 modifica il comma 1 dell'articolo 62 del codice, in materia di procedura competitiva con negoziazione. Tale modifica è volta a chiarire che, nelle procedure competitive con negoziazione, la domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, i due riferimenti B e C sono tra loro alternativi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 38 modifica il comma 3 dell'articolo 64 in materia di dialogo competitivo, prevedendo che il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara anche nei settori speciali se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 39 apporta correzioni linguistiche al comma 1 dell'articolo 66 del codice. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 40 apporta modifiche al comma 3, dell'articolo 70 del codice prevedendo che nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), del codice da dai dodici ai ventiquattro mesi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 41 sostituisce l'allegato XII con l'allegato XIV nel testo dell'articolo 72, comma 1, in tema di redazione e pubblicazione dei bandi e degli avvisi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 42 modifica l'articolo 76, comma 3, del codice, introducendo, su richiesta scritta dell'offerente interessato, la comunicazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice nei confronti di ogni candidato escluso. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 43 modifica l'articolo 77 del codice con riguardo alle disposizioni relative alla commissione di aggiudicazione, al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento della commissione stessa, nonché per garantirne una maggiore integrità morale dei componenti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 44 modifica l'articolo 78 del codice in materia di gestione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento dell'albo e delle commissioni aggiudicatrici. Si, prevede, anche che l'articolazione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici sia su base regionale, ciò al fine di contenere e razionalizzare le spese dovute alle trasferte. La



disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 45 prevede l'inserimento di un nuovo comma dopo il 5 all'articolo 79 del codice in materia di fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte. La disposizione intende stabilire le modalità operative nei casi di possibile mancato funzionamento o mal funzionamento delle piattaforme di e-procurement. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

L'articolo 46 prevede modifiche all'articolo 80, del codice, che disciplina le cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione. Tali modifiche sono proposte al fine di apportare chiarimenti utili alla corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'esclusione, a garanzia della leale concorrenza tra gli operatori economici. La norma ha carattere ordinamentale e quindi è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 47 modifica l'articolo 81 del codice in materia di documentazione di gara al fine di estendere l'utilizzo della Banca dati anche per le verifiche, in fase di esecuzione del contratto, sulla permanenza dei previsti requisiti. Tale modifica rappresenta, pertanto, una semplificazione per le stazioni appaltanti che accedono in tutte le fasi della procedura a una unica banca dati. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 48 modifica l'articolo 82 del codice in materia di rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova. La modifica è volta a prevedere che l'attestazione delle conformità possa essere rilasciata anche da un organismo autorizzato dagli Stati membri per l'applicazione della normativa europea di armonizzazione. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 49 apporta modifiche all'articolo 83 del codice in merito ai criteri di selezione e soccorso istruttorio. Si prevede in particolare l'eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento in considerazione di quanto emerso dagli atti di una pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dai quali si evince che tale previsione, presente solo nell'ordinamento italiano, sembrerebbe contraria ai principi di concorrenza previsti dal Trattato. Si propongono, poi, modifiche inerenti la disciplina del rating di impresa, che come formulata presenta alcune criticità applicative. Le disposizioni avendo carattere ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 50 introduce modifiche all'articolo 84 "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici" del codice, ai fini di semplificazione e rettifica di alcuni termini non corretti. Si dispone, altresì, che i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico e in possesso di esperienza almeno quinquennale, possono essere autorizzati a svolgere tali funzioni. La norma ha carattere ordinamentale, non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 51 apporta modifiche al comma 5, dell'articolo 85 "Documento di gara unico europeo" del codice eliminando l'estensione dei controlli, previsti per l'impresa aggiudicataria con riferimento alla documentazione di cui all'articolo 86 "Mezzi di prova" e, se del caso, all'articolo 87 "Certificazione delle qualità", al secondo concorrente in graduatoria. Infatti, la previsione dei predetti controlli, previsti dal codice previgente anche sul secondo concorrente in graduatoria rappresenta un appesantimento procedurale, non richiesto dalle direttive europee. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 52 inserisce un nuovo comma dopo il comma 5 dell'articolo 86 del codice, rubricato "Mezzi di prova". Tali modifiche sono finalizzate a limitare l'utilizzo di categorie di qualificazione diverse da quelle richieste nel bando di gara. La modifica, inerendo a disposizioni di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 53 modifica l'articolo 89, commi 1, 9 e 11, del codice, in materia di avvalimento. In particolare sono proposte modifiche volte a chiarire che l'operatività del divieto di avvalimento per le opere c.d. "super specialistiche" e a specificare che i requisiti si riferiscono alla qualificazione SOA anziché, come previsto nell'attuale formulazione, all'esecuzione. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 54 apporta delle modifiche al comma 7 dell'articolo 90 del codice prevedendo una correzione linguistica. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 55 apporta modifiche all'articolo 93 del codice, riguardante le garanzie per la partecipazione alla procedura a fini chiarificatori. Tali modifiche avendo carattere ordinamentale non determinano nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 56 modifica l'articolo 94 del codice relativo ai principi generali in materia di esclusione, prevedendo un nuovo comma volto precisare che nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte prime di verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del presente codice. Le stazioni appaltanti che si avvalgono di tale facoltà sono tenute a garantire che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 57 modifica l'articolo 95 del codice relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto al fine, soprattutto, di chiarire il loro utilizzo, da parte della stazione appaltante, e di impedirne una distorta utilizzazione. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.



L'articolo 58 modifica linguisticamente l'articolo 96 prevedendo un richiamo al codice e non al decreto. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 59 modifica l'articolo 97 del codice, relativo alle offerte anormalmente basse, apportando delle integrazioni volte, principalmente, a chiarire le modalità di calcolo e a limitare le casistiche che rientrano nell'alea dell'anomalia. Si prevede, poi, il ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale, in maniera da alleggerire il procedimento ed evitare contenziosi. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 60 modifica l'articolo 98 del codice concernente gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, apportando una rettifica al comma 1. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 61 apporta una modifica all'articolo 99, comma 5, del codice in merito alle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti volta a chiarire che la relazione prevista debba essere comunicata alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti solo nel caso in cui essa sia richiesta. Tale chiarimento è stato suggerito dalla Commissione europea la quale ha ritenuto che il recepimento operato con l'articolo 99 del codice italiano, sebbene non incompatibile con il testo della direttiva 24/2014/UE, "appare troppo stringente". La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 62 modifica l'articolo 101 del codice concernente i soggetti delle stazioni appaltanti, prevedendo un nuovo comma volto introdurre per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la possibilità di nominare un assistente del direttore dell'esecuzione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 63 modifica l'articolo 102 del codice in materia di collaudo. Tali modifiche hanno finalità chiarificatorie e di semplificatorie della disciplina contenuta nell'articolo. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 64 apporta modifiche all'articolo 103 del codice recante la disciplina delle garanzie definitive. In particolare si chiarisce che la previsione dell'obbligo di ricorso ad appositi schemi tipo riguarda tutte le forme di garanzia previste dal codice, limitando gli appalti per i quali l'amministrazione può non richiedere una garanzia a quelli per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, nonché agli altri appalti già previsti nel medesimo comma. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 65 apporta la modifica del comma 10 dell'art. 104 del codice, come segnalato dal Consiglio di Stato, volta a prevedere il vincolo di solidarietà tra garanti in coerenza con



il principio della garanzia a prima richiesta. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 66** apporta modifiche all'art. 105 del codice sul sub appalto in modo da superare la rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C 406/2014. Trattandosi di disposizione di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 67** è volto ad apportare modifiche all'articolo 106 del codice, in materia di modifica di contratti durante il periodo di efficacia, con particolare riferimento alla possibilità di modifiche dei contratti senza la necessità di una nuova procedura, nel caso in cui il valore della modifica è al di sotto di determinati valori. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 68** inserisce un comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 108 del codice. In tale nuovo comma si prevede che ai casi del comma 1 non si applicano i termini di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 69** è volto ad apportare delle mere modifiche linguistiche alla formulazione dell'articolo 109 in materia di recesso. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 70** apporta modifiche al comma 110 del codice, recante disposizioni in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, eliminando la previsione di sentire l'ANAC, nei casi in cui il giudice delegato autorizzi rispettivamente il curatore del fallimento a partecipare alle procedure di affidamento e ad eseguire i contratti già stipulati e l'impresa ammessa al concordato ad eseguire contratti già stipulati e prevedendo che sia il giudice, e non l'ANAC, a poter subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti. Inoltre, nel caso in cui l'impresa non sia in regola con i pagamenti sia retributivi sia contributivi dei dipendenti, il giudice delegato può richiedere all'ANAC informazioni in ordine ad eventuali iscrizioni nel casellario a carico dell'impresa interessata. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 71** è volto ad apportare modifiche all'articolo 111 del codice, concernente il controllo tecnico, contabile e amministrativo. In particolare si che l'affidamento dell'incarico di direttore dei lavori sia affidato prima all'interno e, qualora non vi siano risorse, all'esterno (recependo, in tal modo, le osservazioni del parere del Consiglio di Stato n. 02282 del 03/11/2016). Infine, si prevede che con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1 possano essere altresì disciplinate le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica nonché i casi in cui il direttore di esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Si prevede inoltre che gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie siano imputate a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico e che tali spese rientrino fra i costi per la sicurezza e non



sono soggette a ribasso. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 72 modifica l'articolo 113 chiarendo che gli oneri inerenti alla spese tecniche fanno capo anche ai relativi stanziamenti previsti per forniture e servizi al fine di individuarne la corretta imputazione. Inoltre si dispone che l'incentivo è previsto anche nel caso di forniture e servizi solamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, oltre che per i lavori e che le risorse finanziarie che le amministrazioni pubbliche devono destinare al fondo siano calcolate anche sugli importi contrattuali in caso di ricorso a centrali di committenza. Infine, si prevede che gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 73 inserisce i termini per l'emissione dei certificati di pagamento in linea con la direttiva ritardi nei pagamenti recepita nel nostro ordinamento. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 74 modifica l'articolo 114 del codice, concernente le norme applicabili e l'ambito soggettivo nei settori speciali. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 75 modifica l'articolo 125 del codice, concernente l'uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara apportando rettifiche formali. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 76 inserisce ulteriori precisazioni all'articolo 133 del codice, concernente i principi generali per la selezione di partecipanti. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 77 modifica il comma 1 dell'articolo 136 del codice, rubricato "Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione" al fine di assicurare una maggiore trasparenza e concorrenza prevede di rendere obbligatoria la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo codice, in capo agli operatori economici nei settori speciali, come suggerito dal C.d.S.. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 78 apporta una correzione di un refuso presente all'articolo 137 del codice e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 79 modifica l'articolo 140 del codice recante "Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali". Si propone una disposizione di coordinamento con le modifiche apportate con il successivo articolo 81. La disposizione, essendo di carattere ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 80 provvede ad apportare delle modifiche all'articolo 141 del codice rubricato "Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali", al fine di individuare correttamente le disposizioni da applicarsi ai concorsi di progettazione dei settori speciali.



La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 81 modifica l'articolo 142 del codice in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi nei servizi sociali, al fine di risolvere alcune criticità che l'attuale disciplina dell'affidamento dei servizi sociali presenta soprattutto con riferimento all'applicazione della legislazione statale e regionale di settore da adottare nelle varie fasi. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 82 modifica l'articolo 143 del codice richiamando nel testo dell'articolo l'allegato IX anziché l'allegato XIV. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 83 modifica il comma 4, dell'articolo 147 del codice in materia di livelli e contenuti della progettazione nel settore dei beni culturali. Tale modifica introduce la possibilità, per i lavori sui beni culturali e quelli di scavo archeologico, di appaltare sulla base del progetto definitivo in considerazione della specialità di tali lavori che richiedono livelli progettuali più flessibili. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 84 propone una integrazione del comma 6 dell'articolo 148 del codice in materia di affidamento dei contratti nel settore dei beni culturali, prevedendo l'utilizzo del criterio del minor prezzo per i lavori riguardanti i beni culturali di importo pari o inferiore a 500.000 euro. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 85 modifica l'articolo 152 del codice che specifica l'ambito di applicazione nei concorsi di progettazione e di idee, introducendo la previsione della redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali in quanto il documento di fattibilità completo comporta eccessivi oneri sul partecipante che non risulti vincitore. Inoltre, si provvede alla riscrittura del secondo periodo del comma 5 al fine di semplificare le procedure di affidamento della progettazione. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 86 modifica il comma 3 dell'articolo 153, richiamando in tale comma oltre gli articoli 71 e 72 del codice anche l'articolo 73. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 87 modifica l'articolo 154 del codice apportando rettifiche formali. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 88 corregge un refuso all'articolo 156, comma 7, mediante la soppressione delle parole "del progetto definitivo", erroneamente riportate prima delle parole "del progetto di fattibilità". La norma, correggendo un refuso, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 89 modifica l'articolo 157 del codice rubricato "Altri incarichi di progettazione e connessi". In particolare, alle lettere a) e b), si provvede a estendere, modificando i commi 1 e 2, anche alla "direzione dell'esecuzione" le disposizioni contenute nell'articolo e



concernenti gli incarichi di progettazione. Inoltre alla lettera b) si provvede a precisare che gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo III e IV del codice. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 90 modifica l'articolo 159, comma 3, del codice, al fine di prevedere che la facoltà dell'amministrazione della difesa di nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo, non sia limitata solo agli appalti pubblici di lavori. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 91 apporta delle modifiche all'articolo 163 del codice in materia di procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. In particolare si specifica che i lavori in circostanze di somma urgenza possono essere realizzati per rimuovere lo stato di pregiudizio non solo alla pubblica ma anche alla privata incolumità; si provvede ad estendere i casi che costituiscono circostanza di somma urgenza; si provvede a limitare la procedura prevista al comma 9 ai soli appalti pari o superiori a 40.000 euro; si disciplinano con maggior dettaglio i casi in cui l'effettiva sussistenza di situazioni di attuale ed estrema urgenza, che consentano l'uso della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, sia connessa ad emergenze di protezione civile e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto. Le disposizioni introdotte sono ordinamentali e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 92 apporta modifiche all'articolo 164 del codice introducendo un nuovo comma volto a prevedere che alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la parte III del Codice, nonché l'articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222. Le disposizioni introdotte sono ordinamentali e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 93 apporta modifiche all'articolo 165 del codice rubricato rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni. In particolare: le modifiche sono volte a favorire gli affidamenti di concessioni di lavori e servizi attraverso una maggiore appetibilità economica per i privati, sia sotto l'aspetto di un maggior contributo pubblico sia sotto l'aspetto di un ampliamento degli strumenti di finanziamento. Si precisa che la previsione dell'innalzamento dal 30 per cento al 49 per cento della quota riferita al contributo pubblico non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la disposizione del codice prevede che il riconoscimento del prezzo sia eventuale e, comunque, nella determinazione del prezzo stesso stabilisce un tetto massimo e non un corrispettivo obbligatorio. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 94 apporta modifiche all'articolo 169, comma 4, del codice sostituendo l'allegato XVIII con l'allegato II. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 95 propone delle modifiche all'articolo 174 del codice in materia di subappalto nelle concessioni volte a prevedere che gli operatori economici devono indicare una terna di nominativi di sub-appaltatori prima della stipula del contratto e non in sede di offerta. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 96 introduce una modifica formale all'articolo 176, comma 4, del codice. La disposizione è ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 97 prevede delle modifiche all'articolo 177 del codice in materia di affidamenti dei concessionari volte a chiarire che il limite dell'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000, che i concessionari sono obbligati ad affidare, nonché il limite del restante venti per cento da realizzarsi da società in house, non riguarda i lavori eseguiti direttamente e le manutenzioni ordinarie. La norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 98 propone delle modifiche all'articolo 178 del codice rubricato "Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio" al fine, in particolare, di disciplinare nel periodo transitorio di passaggio tra un concessionario ed un altro, con procedure semplificate volte a garantire interventi finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza. La norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 99 apporta modifiche all'articolo 180 del codice rubricato "Partenariato pubblico privato". In particolare, si stabilisce che nel contratto di partenariato pubblico privato l'eventuale riconoscimento del prezzo, non possa essere superiore al quarantanove per cento, anziché al trenta per cento, come attualmente previsto, del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Tale modifica si pone in linea con quella apportata all'articolo 165 del codice con l'articolo 93, al riguardo si rimanda alle osservazioni ivi contenute. La norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 100 modifica l'articolo 181 del codice, sostituendo la parola "Ministro" con la parola "Ministero". La norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 101 modifica l'articolo 183 del codice in materia di finanza di progetto, al fine di introdurre rettifiche e precisazioni. In particolare si prevede di sostituire il riferimento alla locazione finanziaria con quello più generale di partenariato pubblico privato, al fine di contribuire a liberalizzare in maniera più incisiva il mercato del PPP, favorendo soprattutto le pubbliche amministrazioni che non hanno risorse umane specializzate nella programmazione e progettazione di interventi in PPP. La norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 102 modifica l'articolo 188 del codice sul contratto di disponibilità. In particolare: al fine di ridurre gli oneri dell'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito



della predisposizione del bando di gara, si prevede che il bando di gara stesso sia pubblicato ponendo a base di gara, non il progetto di fattibilità tecnico ed economica, ma un capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice; si specifica, altresì, che il progetto di fattibilità tecnico economico, presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, deve essere successivamente approvato dalla stazione appaltante. La norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 103 modifica l'articolo 191 del codice recante la disciplina della cessione di immobili in cambio di opere. Prevedendo un rinvio alla possibilità di prestazione della garanzia mediante rilascio della fideiussione chiarendo che è possibile la presentazione di qualsiasi tipo di garanzia fideiussoria, senza limitarla, come attualmente, alla fideiussione assicurativa. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 104 modifica l'articolo 192 del codice, rubricato "Regime speciale degli affidamenti in house", al comma 1 al fine di esplicitare nel codice le modalità con cui opera l'Autorità; tale esplicitazione trova i suoi fondamenti nella necessità di completezza dei dati, del loro aggiornamento, correlata all'esigenza di ridurre l'impatto della loro raccolta sia sugli enti che le devono fornire, sia sulle risorse disponibili presso l'Autorità, attuando al contempo le previsioni degli articoli 12 e 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005 contenute nel Codice dell'amministrazione digitale. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 105 modifica l'articolo 194 del codice recante la disciplina dell'affidamento a contraente generale al fine di consentire di iscrivere all'albo dei collaudatori e direttori del contraente generale sia soggetti interni alle stazioni appaltanti che esterni e per coordinare tale articolo con l'articolo 104 del codice che disciplina la garanzia per la risoluzione e che prevede ipotesi di risoluzione per motivi attribuibili al contraente generale. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 106 apporta modifiche all'articolo 195 del codice in materia di procedure di aggiudicazione del contraente generale. Tali modifiche sono volte a prevedere una soglia minima per il ricorso all'istituto del contraente generale, fissata ad un importo superiore a euro 100 milioni. Questo per evitare che il ricorso all'istituto per soglie minimali possa concretizzare una elusione della limitazione dell'istituto dell'appalto integrato, limitazione richiesta dalla legge delega. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 107 apporta modifiche all'articolo 196 del codice riguardante i Controlli sull'esecuzione e collaudo, al fine di chiarire che il decreto che disciplina le modalità di iscrizione all'albo, è un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e non del Ministero, e specificare che tale decreto deve disciplinare i criteri ed i requisiti, oltre che le modalità, di iscrizione all'albo. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 108 apporta modifiche all'articolo 199 del codice recante la disciplina della gestione del sistema di qualificazione del contraente generale. In particolare, la proposta è



volta a risolvere un'incertezza circa la validità della qualificazione del contraente generale chiarendo che ha durata triennale, nonché a disciplinare il periodo transitorio in cui coesistono le attestazioni di qualificazione da parte di MIT e SOA. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 109 sostituisce il comma 3 all'articolo 200 del codice sulle disposizioni generali, prevedendo che in sede di redazione del primo DPP, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettui una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti. Si dispone che si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti tutti gli interventi. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 110 apporta modifiche volte a rettificare l'articolo 201 del codice, rubricato "Strumenti di pianificazione e programmazione" recante la disciplina della gestione del sistema di qualificazione del contraente generale. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 111 modifica l'articolo 205 del codice recante la disciplina dell'accordo bonario per i lavori. In particolare: si corregge un refuso del testo normativo, che contiene il richiamo ad un comma inesistente; si inserisce un nuovo comma che prevede che l'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, possa instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 112 dispone l'abrogazione dell'articolo 207 del codice, e conseguentemente del collegio consultivo tecnico. Ciò a seguito delle osservazioni del Consiglio di Stato nel parere n. 855 del 1° aprile 2016, che asserisce che non risulta chiaro se il ricorso al collegio consultivo, per dirimere le controversie, costituisca un sistema alternativo all'accordo bonario né come i due istituti si rapportino tra di loro, e pertanto ne propone la soppressione. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 113 modifica il comma 1, dell'articolo 208 del codice in materia di transazione. La modifica è volta a precisare che i rimedi alternativi di risoluzione delle controversie, ivi richiamati, sono quelli diversi dall'azione giurisdizionale. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 114 apporta modifiche al comma 1, dell'articolo 211 del codice rubricato "Pareri di precontenzioso dell'ANAC", inserendo la previsione che il parere dell'ANAC su questioni insorte durante lo svolgimento della gara, sia espresso previo contraddittorio. Ciò al fine di tentare di dirimere eventuali controversie prima dell'espressione del suddetto parere. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 115 apporta modifiche all'articolo 212 del codice procedendo a correggere un errore di punteggiatura. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.



L'articolo 116 modifica l'articolo 213 del codice riguardante l'Autorità Nazionale Anticorruzione. In particolare: si prevede che l'ANAC provveda all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, ferma restando la disciplina di settore; si prevede che l'Autorità stabilisca le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali, dell'attribuzione del rating di impresa, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione; si introducono precisazioni ai fini del superamento di possibili profili di incertezza legati alla decorrenza di efficacia delle Linee guida ANAC e degli altri strumenti di regolazione flessibile di competenza della stessa Autorità. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 117 apporta delle modifiche all'articolo 215 del codice rubricato "Consiglio superiore dei lavori pubblici. La proposta è finalizzata a precisare, al comma 3, che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici deve intervenire prima della conferenza di servizi, che conclude il procedimento. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 118 modifica l'articolo 216 del codice con riguardo alle disposizioni transitorie e di coordinamento. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 119 prevede delle modifiche all'articolo 217 del codice in materia di abrogazioni. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 120 contiene le clausole di invarianza finanziaria.

L'articolo 121 definisce l'entrata in vigore delle disposizioni, fatte salve quelle transitorie e di coordinamento previste all'articolo 118.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2007, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

6 MAR. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

**Amministrazioni proponenti:** Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

**Titolo:** schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."

**Indicazione del referente dell'Amministrazione coproponente:** Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio legislativo - 0644123201

### PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento regolatorio in esame si pone l'obiettivo di perfezionare l'impianto normativo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo codice dei contratti pubblici e adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11 che ha conferito al Governo la delega per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il comma 8 dell'articolo 1 della citata legge prevede che il Governo possa adottare disposizioni correttive e integrative del predetto codice, entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice stesso, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. In particolare, l'intervento normativo in esame si rende necessario al fine di modificare e integrare il menzionato codice con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata. Anche il Consiglio di Stato, nel parere reso su detto codice, ha auspicato l'adozione dei necessari decreti correttivi. A tal fine, si è tenuto conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento che ha audito, tra l'altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall'ANAC nonché delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in

merito ai vari atti attuativi e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni. Sono stati, altresì, tenuti in considerazione gli esiti della consultazione pubblica dei RUP, effettuata nell'ambito della Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 212 del codice, nonché della consultazione delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo, avviata, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge delega, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC. Sono state, infine, esaminate anche le proposte pervenute da soggetti non invitati formalmente alla consultazione pubblica ma che hanno comunque inoltrato i propri contributi.

Il provvedimento in esame risulta coerente con il programma di Governo e si pone i seguenti obiettivi: maggiore razionalizzazione del corpus normativo vigente; semplificazione dei procedimenti e maggiore flessibilità nelle procedure; certezza dei termini; implementazione della trasparenza e della chiarezza espositiva.

## **2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", c.d. Codice dei contratti pubblici.

Il provvedimento in esame, sulla base della delega contenuta all'articolo 1, comma 8, della legge 28 gennaio 2016, n.11, interviene mediante la tecnica della novella legislativa, introducendo disposizioni correttive e integrative della disciplina già riordinata con il citato codice dei contratti pubblici.

## **3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

L'intervento normativo incide sul decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dei contratti pubblici e abroga le seguenti disposizioni:

- legge 11 novembre 1986, n.770 recante "Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia" in quanto superata dagli artt. 63, 65 e 158 del codice;
- articolo 14-*viciester* del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168, in quanto la disposizione risulta attualmente disciplinata all'art. 144 (servizi di ristorazione) del codice;
- articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in quanto la disciplina ivi prevista è attualmente contenuta all'articolo 190 del codice;
- articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in quanto la disposizione ivi contenuta è prevista all'articolo 21 comma 1 del codice.

Introduce, altresì, norme di coordinamento con il codice dell'Amministrazione digitale ed ulteriori disposizioni che consentono il pieno e corretto recepimento della normativa comunitaria in materia.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

L'intervento normativo, che riveste i requisiti previsti dall'articolo 76 della Costituzione, non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

La materia degli appalti pubblici e delle concessioni rientra nella più ampia materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, come risulta dalla costante giurisprudenza costituzionale. L'intervento normativo, pertanto, attenendo a sfere di competenza statale, mira a garantire una disciplina legislativa omogenea e uniforme su tutto il territorio nazionale, in linea con quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Nel provvedimento si è, comunque, tenuto conto delle proposte presentate dalle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché dagli enti locali e dalle relative associazioni in sede di consultazione.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

L'intervento regolatorio rispetta i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

La verifica è stata effettuata con esito negativo per i fenomeni di rilegificazione e delegificazione e con esito positivo in tema di semplificazione normativa. Ciò consente alla disciplina giuridica introdotta di inserirsi in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non esistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

In considerazione del breve lasso di tempo intercorso tra l'emanazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, codice dei contratti pubblici, e l'intervento in esame, non si rilevano nuove linee giurisprudenziali. Si fa, pertanto, rinvio alle linee giurisprudenziali di cui al menzionato codice, rispetto al quale il provvedimento in argomento costituisce uno strumento correttivo e integrativo.

Si rileva comunque che, relativamente al codice dei contratti pubblici, il Consiglio di Stato, nell'adozione dei pareri consultivi sugli atti attuativi, ha segnalato la necessità di apportarvi alcune puntuali modifiche e integrazioni. Detta necessità è stata, pertanto, recepita nel provvedimento in esame.

Al riguardo, a titolo di esempio, si segnala che il Consiglio di Stato ha osservato che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara debba essere valutata con riferimento alla singola procedura, suggerendo, così, la modifica del comma 4 dell'articolo 77 del codice che prevede una esclusione automatica del RUP da tali commissioni. Il citato Consesso ha, altresì, rilevato la necessità di riformulare l'articolo 102 del codice, al fine di meglio definire le caratteristiche del certificato di collaudo e del certificato di verifica di conformità, nonché di sopprimere, all'articolo 104, la disposizione che esclude il vincolo di solidarietà tra i garanti; ha, inoltre, suggerito la modifica dell'art. 111 del codice, al fine di prevedere che l'affidamento dell'incarico di direttore dei lavori sia effettuato all'esterno solo in mancanza di professionalità interne adeguate. Il Consiglio di Stato ha proposto, infine, la soppressione dell'art. 207 del codice, riguardante il collegio consultivo tecnico, che ha "funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto", sia perché non sono agevolmente definibili i casi di dispute che si prevede possano nascere, sia perché l'istituzione di tale collegio potrebbe influire sui compiti della Camera arbitrale e porre problemi di compatibilità con il criterio di delega di cui alla lett. aaa), articolo 1, comma 1 della legge n. 11/2016.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

L'intervento regolatorio rispetta i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ed è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento in esame, infatti, apporta disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici, in conformità alla direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Sulla materia in esame non esistono procedure di infrazione in corso, tenuto anche conto del breve tempo intercorso tra l'emanazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'intervento correttivo e integrativo di che trattasi.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento regolatorio risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

In considerazione della brevità del tempo intercorso tra l'emanazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'intervento correttivo in esame, non esistono indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza. Tuttavia si segnala che, su alcuni specifici argomenti, esiste giurisprudenza e giudizi pendenti dinanzi alla CGUE.

Il TAR Lazio, con sentenza n.12873/2016, ha ritenuto erroneamente formulata la disposizione di cui all' art. 97, comma 5, lett. d), del decreto legislativo n. 50/2016 nella parte in cui afferma che l'offerta è anormalmente bassa e deve essere esclusa quando il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16. Il giudice amministrativo sostiene che le tabelle ministeriali stabiliscono il costo medio orario del lavoro che è cosa ben diversa dal trattamento minimo salariale

Pertanto l'articolo 59 del provvedimento in esame apporta modifiche al suddetto articolo 97 facendo riferimento non più ai minimi salariali ma al costo orario medio del lavoro stabilito dalle suddette tabelle ministeriali.

Il Tar Lazio sez. III ha rimesso alla Corte di giustizia la questione della compatibilità europea della disciplina nazionale in tema di onerosità del soccorso istruttorio previsto dall'articolo 38 del previgente codice dei contratti pubblici e attualmente dall'articolo 83 del codice.

Al riguardo, l'articolo 49 del provvedimento in esame apporta modifiche al suddetto articolo 83 in merito ai criteri di selezione e al soccorso istruttorio, riscrivendo il comma 9, al fine di eliminare il soccorso istruttorio a pagamento e superare, così, la contrarietà di tale previsione ai principi di concorrenza previsti dal legislatore europeo.

Con riguardo all'articolo 105 del codice relativo al subappalto, la CGUE, nella causa C 406/2014, ha stabilito che la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, deve essere interpretata nel senso che un'amministrazione aggiudicatrice non è autorizzata ad imporre, mediante una clausola del capitolato d'onere di un appalto pubblico di lavori, che il futuro

aggiudicatario esegua una determinata percentuale dei lavori oggetto di detto appalto avvalendosi di risorse proprie e perciò limitando il ricorso al subappalto.

In linea con l'interpretazione della CGUE, l'articolo 66 del provvedimento in esame apporta modifiche al citato art.105 del codice sul subappalto, in modo da superare la rigidità della disciplina attualmente prevista.

***14)Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

La predisposizione dell'intervento normativo in esame tiene conto della regolamentazione adottata in altri Paesi dell'Unione Europea, così come previsto dall'art. 1 della citata legge n.11/2016.

### **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

L'articolo 3 del provvedimento in esame introduce nuove definizioni, integrando il complesso ed articolato quadro definitorio delineato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Nel dettaglio vengono introdotte le definizioni di: "lavori di categoria prevalente", "lavori di categoria scorporabile", "categorie di opere specializzate", "principio di univocità dell'invio", "unità progettuale", "documento di fattibilità delle alternative progettuali", "programma biennale degli acquisti di beni e servizi", "programma triennale dei lavori pubblici", "elenco annuale dei lavori", "elenco annuali delle acquisizioni di forniture e servizi". Si interviene, inoltre, sulla definizione di "concessione di lavori", chiarendo che essa ricomprende tutte le tipologie di concessioni di lavori.

L'introduzione di tali definizioni si rende necessaria, al fine di operare un coordinamento con le disposizioni contenute nel codice e con quelle integrative e correttive del presente provvedimento.

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per inserire le nuove disposizioni nel corpus normativo costituito dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Non risultano effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo; il testo prevede abrogazioni espresse, illustrate alla parte I paragrafo 3.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza o di interpretazione autentica.

Si segnala, comunque, che l'articolo 118, lett. f del provvedimento in esame individua la procedura (e non le norme) che deve essere seguita fino all'applicazione delle linee guida, richiamando la disciplina già contenuta nel decreto legislativo dei contratti pubblici.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

L'intervento normativo comporta l'adozione di successive norme di secondo livello. In particolare, l'articolo 10 del presente provvedimento inserisce all'articolo 23 del codice il comma 3 bis, prevedendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione. Tale decreto tiene conto di livelli di semplificazione diversificati per la manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria e per complessità e importo.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni competenti.

# ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

**Amministrazione proponente:**<sup>1</sup> Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

## Sommario

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.....	2
A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.....	2
B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo .....	29
C) Descrizione degli indicatori che consentiranno successivamente di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.....	31
D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio. ....	32
SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO .....	33
SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (“OPZIONE ZERO”).....	42
SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO .....	42
SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA, PROPOSTA E VALUTAZIONI DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI .....	45
A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta .....	45
B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.....	55
C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi a carico di cittadini ed imprese. 55	
D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio. ....	55
SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE .....	56
SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO .....	56
A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.....	56
B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.....	57
C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio. ....	57
D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.....	57
E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio da considerare ai fini della VIR.....	57
SEZIONE 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea .....	57
Allegato 1- Risultati della consultazione dei RUP	
Allegato 2 – Provvedimenti attuativi d.lgs. 50/2016	
Allegato 3 – Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici (schede sintetiche MIT)	

<sup>1</sup> La presente Relazione è stata redatta con il supporto del Nucleo AIR del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del consiglio dei ministri.

## SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

### **A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

La legge 28 gennaio 2016, n. 11, ha conferito al Governo la delega per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

In attuazione della suddetta delega il Governo ha adottato il decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici.

A quasi un anno dalla sua adozione il Governo ha ritenuto opportuno e necessario avvalersi della facoltà concessagli dal comma 8 dell'articolo 1 della citata delega, che lo autorizza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni correttive.

L'intervento normativo proposto reca modifiche al Codice dei contratti pubblici – di seguito Codice – mirate a perfezionarne l'impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza, in modo da perseguire efficacemente gli obiettivi di semplificazione, riduzione degli adempimenti, miglioramento di accesso al mercato da parte delle PMI, partecipazione dei portatori di interesse, miglioramento della qualità della spesa, professionalizzazione e riduzione delle stazioni appaltanti, contenimento del contenzioso, miglioramento della trasparenza, lotta alla corruzione<sup>2</sup>, definiti dalla stessa legge delega.

L'esame dei problemi riscontrati a seguito dell'entrata in vigore del Codice deve tener conto della attuazione ancora parziale dello stesso (cfr. All. 2). L'attuazione non ancora completa delle disposizioni del Codice incide, infatti, sulla valutazione dei relativi effetti, che non può che essere parziale, anche a motivo delle previsioni con efficacia temporanea previste dallo stesso per la fase transitoria.

Peraltro, il Consiglio di Stato, nel rendere il parere sullo Schema di decreto legislativo recante "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione", ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, a pagina 42 ha rilevato che "*i correttivi conseguono un effetto utile se intervengono dopo un ragionevole periodo di applicazione pratica, necessario per una compiuta verifica di impatto della regolamentazione. Nel caso di codificazioni settoriali, specie se, come in questo caso, vi sono numerosi regimi transitori, un periodo ragionevole di osservazione è almeno biennale. Sicché, l'obiettivo del correttivo rischia di essere vanificato se viene previsto un periodo troppo breve. Sotto tale profilo, questo Consiglio esprime l'auspicio che il Governo possa sensibilizzare il Parlamento in ordine a un allungamento da uno a due anni del termine per i correttivi*".

Per consentire comunque, nonostante gli stringenti vincoli temporali, una adeguata base informativa a supporto dell'elaborazione delle disposizioni correttive del Codice, si è ritenuto indispensabile utilizzare una pluralità di fonti informative e strumenti volti alla "*ricognizione sullo stato di attuazione del (...) codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione*"<sup>3</sup>, riassumibili come segue:

<sup>2</sup> Cfr. Analisi Impatto della Regolazione annessa alla L. 11/2016.

<sup>3</sup> Cfr. art. 212, lett. a) del d.lgs 50/2016.

- a) Si è proceduto all'esame delle criticità emerse nel corso delle audizioni parlamentari (cfr. *infra*, punto 2);
- b) la Cabina di regia ha svolto una pre-consultazione sulle criticità operative con le sole stazioni appaltanti;
- c) sulla base del confronto avvenuto nell'ambito della Cabina di regia è stata svolta una consultazione rivolta ai RUP (cfr. *infra*, punto 3) e sez. 2);
- d) è stata svolta una consultazione con le principali categorie di soggetti destinatari delle disposizioni correttive del codice (cfr. sez. 2).

Lo sforzo compiuto nel realizzare - anche con modalità diverse e nonostante i limitati tempi a disposizione - più consultazioni rivolte a soggetti diversi, è motivata dalle considerazioni sopra esposte, relative al limitato intervallo temporale intercorso dall'adozione del d.lgs. 50/2016, nonché dalla volontà di garantire la più ampia partecipazione dei diversi interessi coinvolti in vista dell'elaborazione delle disposizioni correttive del codice, il che supplisce anche ad una valutazione maggiormente basata sulle evidenze attuative.

Nel seguito di questa sezione, dopo aver fornito alcuni dati relativi alle procedure di affidamento, si riporta una sintesi delle criticità rappresentate dagli *stakeholders* nel corso delle audizioni parlamentari svolte in riferimento allo stato di attuazione e alle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti; successivamente, si fornisce una sintesi dei problemi rilevati dai RUP nel corso dei primi mesi di attuazione del codice.

## 1) Dati di contesto sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici

Nel 2016 il numero di procedure di affidamento di importo pari o superiore a 40.000 euro si è attestato attorno alle 111 mila unità, per un valore totale di circa 104 miliardi di euro<sup>4</sup>. Tali risultati evidenziano, nel complesso, una riduzione delle procedure del 16% nel numero e del 13% in valore rispetto al 2015.

**Tabella 1 - Procedure di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000 € per tipologia di settore e contratto - Anni 2015 e 2016**

Tipologia di servizio	Numero CIG			Importo complessivo (Mln €)		
	2015	2016	Var. %	2015	2016	Var. %
<b>Settori ordinari</b>						
Forniture	36.684	32.337	-12%	27.174	31.478	16%
Lavori	35.262	24.298	-31%	15.331	12.817	-16%
Servizi	39.067	35.044	-10%	40.006	34.716	-13%
<b>Totale</b>	<b>111.013</b>	<b>91.679</b>	<b>-17%</b>	<b>82.511</b>	<b>79.011</b>	<b>-4%</b>
<b>Settori speciali</b>						
Forniture	7.070	6.593	-7%	11.565	7.812	-32%
Lavori	4.974	3.923	-21%	8.095	6.893	-15%
Servizi	9.849	8.917	-9%	17.730	10.142	-43%
<b>Totale</b>	<b>21.893</b>	<b>19.433</b>	<b>-11%</b>	<b>37.390</b>	<b>24.847</b>	<b>-34%</b>
<b>Totale settori</b>						
<b>Totale generale</b>	<b>132.906</b>	<b>111.112</b>	<b>-16%</b>	<b>119.901</b>	<b>103.858</b>	<b>-13%</b>

Fonte: elaborazioni su dati ANAC

<sup>4</sup> I dati riportati in questo paragrafo, cortesemente forniti dall'ANAC e da considerarsi provvisori, sono basati sulle informazioni presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC. I dati sono aggiornati al quadrimestre successivo rispetto a quello d'indagine, ad eccezione dell'ultimo quadrimestre 2016, aggiornato a metà febbraio 2017. Per tale ragione, il dato riferito all'ultimo quadrimestre 2016 è da considerarsi non "consolidato", in quanto potrebbe ricomprendere CIG non perfezionati, cancellati o gare andate deserte che devono ancora confluire o essere eliminati dalla BDNCP.


Tutti i dati e gli importi a base d'asta (da non confondere con l'importo contrattuale che tiene conto del ribasso di aggiudicazione) fanno riferimento alle procedure di affidamento (bandi e inviti di importo a base di gara pari o superiore a 40.000 euro) c.d. "perfezionate" per le quali cioè è stato pubblicato un bando (nel caso di procedure aperte) o è stata inviata una lettera di invito (nel caso di procedure ristrette o negoziate). Per questa ragione, l'analisi potrebbe non ricomprendere alcuni appalti, anche di grande importo, che non risultano ancora perfezionati nella BDNCP. Occorre, inoltre, precisare che, per ragioni di omogeneità e rappresentatività, sono state escluse le procedure relative: ai bandi aventi ad oggetto servizi finanziari ed assicurativi, poiché per questi appalti le stazioni appaltanti spesso indicano un importo che non può essere considerato quello effettivo dell'appalto; ai bandi che, pur presenti nel sistema di monitoraggio dell'ANAC, non rientrano tra i contratti pubblici "classici" (scelta del socio privato nella società mista, affidamento diretto a società in house, affidamento diretto a società raggruppate/consorziate o controllate nelle concessioni di lavori pubblici); ai bandi relativi ad adesioni a convenzioni/accordi quadro, in quanto la loro inclusione nell'insieme di analisi, considerando la contemporanea presenza dei bandi "a monte" per la stipula di convenzioni/accordi quadro, produrrebbe una duplicazione degli importi; ai bandi che risultano essere stati annullati, cancellati o andati deserti. Si precisa, inoltre, che la data di riferimento è quella di pubblicazione risultante dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG).

La distribuzione temporale delle procedure suggerisce che il trend negativo registrato nel 2016 ha risentito, almeno in parte, del periodo di assestamento che ha seguito l'entrata in vigore del nuovo Codice.

Dai grafici che seguono emerge, infatti, come la riduzione delle procedure (Grafico 1) e, in modo ancora più marcato, degli importi (Grafico 2) si sia concentrata nei mesi immediatamente successivi all'entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016), riflettendo un "effetto incertezza" derivante dalla prima fase di applicazione delle nuove regole (in merito, alcuni osservatori hanno parlato di "shock da innovazione"<sup>5</sup>). Il calo maggiore si è infatti registrato nel secondo quadrimestre, dove la flessione ha raggiunto il 21% in numero e 31% in valore rispetto allo stesso periodo del 2015. La riduzione è proseguita anche nei mesi successivi, ma con una netta riduzione dell'intensità (-15% nel numero e -3% nell'importo).

Come si illustrerà più in dettaglio nel seguito, le procedure che hanno subito le maggiori riduzioni, in numero e in importo, sono quelle relative ad appalti sotto i 5 milioni mentre, con riferimento alle stazioni appaltanti, sono i Comuni ad aver pagato il maggior prezzo allo "shock da innovazione". In sostanza, si può affermare che le stazioni appaltanti con un maggior consolidato amministrativo, individuabili in Regioni, centrali di committenza, enti concessionari di infrastrutture stradali, Città metropolitane, hanno meglio retto alle innovazioni introdotte dal nuovo codice.


**Grafico 1 - Numero di procedure di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000 €, per quadrimestre - Anni 2015 e 2016**



Fonte: elaborazioni su dati ANAC

<sup>5</sup> Cfr. ANCE (2017), Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni - Gennaio 2017, a cura della Direzione Affari Economici e Centro Studi, p. 11.

**Grafico 2 – Importo complessivo delle procedure di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000 €, per quadrimestre (Mln di €) - Anni 2015 e 2016**



Fonte: elaborazioni su dati ANAC

Ciò premesso, il trend negativo registrato nel 2016 evidentemente testimonia anche alcune difficoltà applicative del nuovo Codice. Una lettura più approfondita dei dati a disposizione può quindi supportare, accanto all'analisi dei contributi forniti dai principali *stakeholders* (cfr. Sezione 2), l'individuazione dei principali nodi da affrontare in sede di Correttivo.


Dai dati emerge, ad esempio, che la contrazione ha riguardato in misura differenziata i diversi settori (Tabella 1). Infatti, i settori ordinari hanno registrato, a fronte di una riduzione delle procedure del 17%, una diminuzione in valore di appena il 4%. I settori speciali, viceversa, pur evidenziando una riduzione delle procedure più contenuta, hanno registrato una diminuzione in valore del 34%.

Per quanto riguarda la tipologia di appalto, per entrambi i settori il calo ha interessato in misura maggiore i lavori, soprattutto in termini di numerosità di procedure (-31% e -21%, rispettivamente, per i settori ordinari e per quelli speciali).

Guardando agli importi, emerge inoltre che il calo ha riguardato prevalentemente le procedure di minore valore, soprattutto nei settori ordinari (Grafico 3) ma anche in quelli speciali (Grafico 4)<sup>6</sup>, determinando uno spostamento della distribuzione delle procedure verso gli appalti di grandi dimensioni.


<sup>6</sup> Il Grafico 4 evidenzia una forte riduzione (-50%) degli importi complessivi delle procedure relative alla fascia di importo più elevata nei settori speciali; va tuttavia evidenziato che la numerosità delle procedure corrispondenti a questa categoria (138 nel 2015 e 142 nel 2016) rende il dato poco significativo.

**Grafico 3 - Procedure di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000 €, per fascia di importo. Settori ordinari - Anno 2016 (var. % rispetto al 2015)**



Fonte: elaborazioni su dati ANAC


**Grafico 4 - Procedure di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000 €, per fascia di importo. Settori speciali - Anno 2016 (var. % rispetto al 2015)**



Fonte: elaborazioni su dati ANAC

In merito alle modalità di scelta del contraente, nel 2016 la procedura negoziata si conferma il sistema con cui si affida il maggior numero dei contratti pubblici (circa il 38% previa pubblicazione del bando e il 4% senza bando). Con la procedura aperta continua ad essere assegnato poco più del 22% delle procedure, mentre nel 23% dei casi è stato fatto ricorso all'affidamento in economia.

**Grafico 5 - Procedure di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000 €, per modalità di scelta del contraente (composizione %) – Anno 2016**



Fonte: elaborazioni su dati ANAC


Focalizzando l'attenzione sui settori ordinari (Grafico 6 e Grafico 7), rispetto al 2015 si registra una riduzione degli affidamenti in economia (-30% in numero e -35% in valore), delle procedure aperte (-27% e -20%) e delle procedure negoziate senza pubblicazione del bando (-12% e -19%). Aumentano invece le procedure ristrette, almeno in valore (+90%) e la categoria "altre procedure" (+89% in numero e +253% in valore). Aumentano in numero (+41%) ma non anche in valore (-29%) le procedure negoziate con pubblicazione del bando.

**Grafico 6 – Numero di procedure di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000 €, per modalità di scelta del contraente. Settori ordinari – Anni 2015 e 2016**



Fonte: elaborazioni su dati ANAC

**Grafico 7 – Importo complessivo delle procedure di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000 €, per modalità di scelta del contraente. Settori ordinari (Mln di €) – Anni 2015 e 2016**



Fonte: elaborazioni su dati ANAC

Per quanto riguarda l'ente appaltante (Tabella 2), in relazione ai soggetti responsabili di un numero rilevante di procedure, l'andamento negativo ha riguardato soprattutto i comuni, che hanno evidenziato una riduzione del 39% in numero e del 44% in valore.

Flessioni analoghe hanno caratterizzato anche i valori relativi alle ASL (-28% in numero e -58% sugli importi complessivi) e le aziende ospedaliere (-30% e -43%). Va tuttavia evidenziato come in questo caso le riduzioni siano almeno in parte compensate dagli aumenti registrati dalle centrali di committenza nel settore sanitario (+33% e +100%), soprattutto in termini di importi.

Lo spostamento verso le centrali di committenza, anche nei settori diversi da quello sanitario (+66% in numero, sebbene a fronte di un -43% sugli importi), e i grandi soggetti aggregatori quali le regioni (+131% + 125%) rappresenta peraltro un primo effetto del Codice, che tra gli obiettivi principali aveva proprio quello di promuovere la riduzione delle stazioni appaltanti e i processi di aggregazione in funzione di una maggiore efficienza complessiva del settore degli appalti.

**Tabella 2 - Procedure di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000 € per tipologia di stazione appaltante - Anni 2015 e 2016**

Tipologia stazione appaltante	Numero CIG			Importo complessivo (Mln €)		
	2015	2016	Var. %	2015	2016	Var. %
Comuni	37.170	22.645	-39%	18.753	10.415	-44%
Aziende del Servizio Sanitario Nazionale	16.813	12.046	-28%	12.774	5.394	-58%
Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici	9.982	6.972	-30%	5.187	2.932	-43%
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	4.295	4.022	-6%	2.862	2.164	-24%
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici - Multiservizi	4.061	3.528	-13%	1.892	2.355	24%
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici - Gestione rifiuti	3.813	3.636	-5%	2.867	5.293	85%
Province	3.727	3.622	-3%	1.837	1.592	-13%
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici - Trasporto pubblico locale	3.565	3.080	-14%	2.512	2.565	2%
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici - Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica	3.160	2.857	-10%	5.456	5.386	-1%
Centrale Committenza (settore Sanità)	2.948	3.911	33%	6.034	12.054	100%
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici - Ferrovie	2.885	2.552	-12%	15.237	6.145	-60%
Centrale Committenza (escluso settore Sanità)	2.832	4.693	66%	14.046	8.000	-43%
Regioni	2.570	5.937	131%	5.588	12.574	125%
Enti ed Agenzie produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	2.452	2.168	-12%	1.457	4.303	195%
Enti ed Agenzie produttori di servizi assistenziali, ricreativi, culturali e ambientali	2.165	1.881	-13%	817	696	-15%
Ministero della Difesa	2.159	2.402	11%	1.162	987	-15%
Università	2.040	1.518	-26%	1.065	736	-31%
Ministero dell'Interno	2.035	1.910	-6%	2.129	2.253	6%

Tipologia stazione appaltante	Numero CIG			Importo complessivo (Mln €)		
	2015	2016	Var. %	2015	2016	Var. %
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici - Produzione, trasmissione e distribuzione di gas e calore	2.021	1.721	-15%	2.931	2.982	2%
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture stradali	1.977	1.789	-10%	1.715	2.293	34%
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici - Informatica e telecomunicazioni	1.974	1.986	1%	1.270	1.018	-20%
Unione Comuni	1.616	1.844	14%	627	862	37%
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture aeroportuali	1.447	1.408	-3%	854	772	-10%
Enti per l'edilizia residenziale e Agenzie immobiliari	1.355	1.115	-18%	588	509	-13%
Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado	1.227	459	-63%	164	45	-73%
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici - Servizi postali	1.030	956	-7%	1.351	2.311	71%
Enti e Istituzioni di Ricerca	845	763	-10%	286	229	-20%
Comunità montane	804	769	-4%	291	230	-21%
Altri Consorzi (esclusi consorzi di comuni, bonifica, ricerca e universitari)	795	632	-21%	1.217	570	-53%
Città Metropolitane	748	421	-44%	321	683	113%
Consorzi di bonifica	719	582	-19%	214	112	-48%
Fondazioni e Onlus settore sanitario	662	388	-41%	399	169	-58%
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	640	605	-5%	291	448	54%
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona	609	536	-12%	320	345	8%
Enti di Previdenza e Organi professionali	584	573	-2%	263	1.102	320%
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico	556	607	9%	344	142	-59%
Agenzie Regionali Sanitarie	551	284	-48%	493	318	-36%
Presidenza del Consiglio dei Ministri	478	350	-27%	359	491	37%
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	444	390	-12%	143	78	-46%
Ministero dell'Economia e delle Finanze	385	395	3%	108	337	211%
Ministero della Giustizia	362	334	-8%	109	150	38%

Tipologia stazione appaltante	Numero CIG			Importo complessivo (Mln €)		
	2015	2016	Var. %	2015	2016	Var. %
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici - Porti ed Interporti	323	255	-21%	715	288	-60%
Fondazioni e Onlus culturali	308	322	5%	61	112	85%
Agenzie Fiscali	267	188	-30%	1.686	46	-97%
Camere di Commercio	221	179	-19%	53	53	-1%
Istituti Zooprofilattici Sperimentali	210	222	6%	39	45	16%
Autorità Nazionali di Vigilanza e Regolazione	203	151	-26%	246	294	19%
Enti ed Agenzie produttori di servizi finanziari, bancari e assicurativi	155	147	-5%	172	120	-31%
Fondazioni e Onlus scientifiche	79	68	-14%	22	41	84%
<i>Non classificato</i>	79	820	938%	228	471	107%
Organi Costituzionali e di Rilievo Costituzionale	71	76	7%	33	100	204%
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	69	46	-33%	16	11	-31%
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	62	58	-6%	66	49	-26%
Aziende Farmaceutiche e Farmacie	58	94	62%	62	70	12%
Fondazioni e Onlus settore servizi alla persona	57	36	-37%	17	15	-10%
Altro tipo Fondazioni (escluso culturali, scientifiche e settore sanità)	56	40	-29%	15	14	-1%
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	50	31	-38%	18	11	-38%
Ministero della Salute	41	22	-46%	6	9	44%
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	40	32	-20%	55	14	-75%
Ministero dello Sviluppo Economico	31	25	-19%	6	57	803%
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	25	13	-48%	52	1	-98%
<b>Totale complessivo</b>	<b>132.906</b>	<b>111.112</b>	<b>-16%</b>	<b>119.901</b>	<b>103.858</b>	<b>-13%</b>

Fonte: elaborazioni su dati ANAC

Al di là della tipologia di stazione appaltante, è comunque interessante osservare come il trend registrato nel 2016 abbia inciso in modo differenziato sul territorio (Tabella 3), con le maggiori riduzioni registrate in alcune realtà del centro e, soprattutto, del sud (Calabria e Puglia, in particolare). Ciò evidenzia come la capacità delle stazioni appaltanti di adeguarsi alle novità introdotte dal codice presenti differenze territoriali marcate.

**Tabella 3 - Procedure di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000 € per Osservatorio regionale di competenza dell'amministrazione - Anni 2015 e 2016**

Osservatorio regionale	Numero CIG			Importo complessivo (Mln €)		
	2015	2016	Var. %	2015	2016	Var. %
Centrale	24.905	21.478	-14%	47.938	33.903	-29%
Piemonte	8.642	6.672	-23%	5.109	3.347	-34%
Valle D'Aosta	692	647	-7%	399	260	-35%
Lombardia	17.650	12.989	-26%	18.019	10.896	-40%
PA di Trento	2.893	2.496	-14%	1.186	990	-17%
PA di Bolzano	2.965	2.689	-9%	872	1.200	38%
Veneto	8.683	7.074	-19%	4.833	5.632	17%
Friuli Venezia Giulia	2.256	1.863	-17%	1.122	878	-22%
Liguria	3.128	3.015	-4%	1.358	2.729	101%
Emilia Romagna	7.339	6.991	-5%	4.576	4.162	-9%
Toscana	5.853	4.692	-20%	3.329	4.194	26%
Umbria	1.739	1.205	-31%	846	417	-51%
Marche	2.319	1.686	-27%	993	732	-26%
Lazio	7.279	5.821	-20%	4.898	4.065	-17%
Abruzzo	3.069	1.997	-35%	2.180	1.068	-51%
Molise	509	416	-18%	142	142	0%
Campania	6.577	5.293	-20%	5.759	7.118	24%
Puglia	6.342	3.725	-41%	4.345	1.969	-55%
Basilicata	1.453	1.736	19%	730	849	16%
Calabria	2.675	1.427	-47%	1.435	773	-46%
Sicilia	5.427	4.484	-17%	3.201	7.012	119%
Sardegna	4.529	3.639	-20%	2.393	1.695	-29%
<i>Non classificato</i>	5.982	9.077	52%	4.238	9.824	132%
<b>Totale complessivo</b>	<b>132.906</b>	<b>111.112</b>	<b>-16%</b>	<b>119.901</b>	<b>103.858</b>	<b>-13%</b>

Fonte: elaborazioni su dati ANAC


### Appalto integrato e servizi di ingegneria

Il decreto legislativo n. 50 del 2016 ha fortemente ridimensionato l'appalto integrato (ossia l'appalto avente ad oggetto sia la progettazione che l'esecuzione dei lavori), limitandolo ai casi "in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori" (art. 28, c. 13).

Gli appalti integrati hanno infatti mostrato, nella loro concreta realizzazione, di essere correlati a varianti di entità mediamente più elevate rispetto a quelli di sola esecuzione, con inevitabili conseguenze sull'aumento dei costi, dei tempi di esecuzione e del contenzioso<sup>7</sup>.

Più in generale, l'obiettivo del Codice è stato quello di riaffermare la centralità del progetto esecutivo e la responsabilità delle stazioni appaltanti, secondo la logica della contrapposizione degli interessi. Questo anche al fine di sanare un'anomalia italiana, che vede il numero degli appalti dei servizi di ingegneria confinato a dimensioni marginali rispetto ai sistemi di appalto europei (come emerge dal Grafico A, ad esempio, il numero di bandi per servizi di ingegneria pubblicati dall'Italia nella gazzetta europea nel 2015 risulta compreso tra il 6% e il 60% di quelli pubblicati da paesi comparabili per dimensione e peso economico).

**Grafico A - Bandi di gara per servizi di ingegneria pubblicati da ciascun paese nella gazzetta europea – Anno 2015**




Fonte: Osservatorio OICE/Informatel, Osservatorio mensile – gennaio 2017

L'appalto integrato ha costituito, soprattutto a partire dall'entrata in vigore del Codice del 2006, uno strumento utilizzato per affidare un numero sempre maggiore di opere pubbliche (cfr. Grafico B), fino ad arrivare a coprire, nel biennio 2014-2015, il 7% dei bandi relativi al mercato "tradizionale" degli appalti (ossia quello costituito dagli appalti di sola esecuzione, dagli appalti integrati e dal contraente generale; cfr. Tabella A).

Tuttavia, in termini di valore, dopo un iniziale incremento, l'appalto integrato ha ridotto la propria importanza relativa (cfr. parte destra del Grafico B). Tale andamento risulta evidente soprattutto nel passaggio tra il biennio 2010-2011 e il biennio 2012-2013. La riduzione è tuttavia proseguita, sebbene in modo attenuato, anche nel biennio successivo, attestando il valore degli appalti integrati al 23% del valore complessivo del mercato tradizionale degli appalti (era il 34% nel periodo 2012-2013).

<sup>7</sup> Cfr., ad esempio, il 7°(2012) e l'8°(2014) Rapporto al Parlamento sull'attuazione della legge obiettivo.

**Grafico B – Appalti integrati: numero e importo dei bandi di gara pubblicati (importi i Mln di €) –Bienni da 2002-2003 a 2014-2015**



Fonte: CRESME, Mercato delle opere pubbliche in Italia- 2016

**Tabella A – Bandi di gara pubblicati per tipo di mercato e sistema di realizzazione delle opere pubbliche (importi i Mln di €) –Biennio 2012-2013 e 2014-2015**

	2012-2013		2014-2015		Variazioni % 2014-2015/2012- 2013	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
<b>MERCATI TRADIZIONALI</b>	<b>22.659</b>	<b>24.289</b>	<b>28.796</b>	<b>34.793</b>	<b>27,1</b>	<b>43,2</b>
Appalti integrati	1.657	8.319	1.950	8.132	17,7	-2,3
Appalti sola esecuzione	21.002	15.970	26.846	26.661	27,8	66,9
<b>MERCATI COMPLESSI</b>	<b>7.308</b>	<b>16.050</b>	<b>7.486</b>	<b>24.088</b>	<b>2,4</b>	<b>50,1</b>
Concessioni di lavori	1.264	5.931	510	2.497	-59,7	-57,9
Concessioni di servizi e altre gare di PPP	4.661	5.372	6.043	8.579	29,7	59,7
Appalti di manutenzione e gestione	1.383	4.747	933	13.013	-32,5	174,1
<b>TOTALE</b>	<b>29.967</b>	<b>40.339</b>	<b>36.282</b>	<b>58.881</b>	<b>21,1</b>	<b>46,0</b>

Fonte: CRESME, Mercato delle opere pubbliche in Italia

In questo trend decrescente è risultata determinante la dinamica delle grandi stazioni appaltanti. In particolare, le imprese a capitale pubblico (principalmente ANAS e Ferrovie) tra il 2012 e il 2015 hanno ridotto gli appalti integrati banditi di circa il 32% in numero e di circa il 50% in valore (cfr. Tabella B).

Gli enti locali, viceversa, hanno fortemente aumentato il ricorso a tale strumento (+50% in numero e +21% in valore). Tale andamento potrebbe essere riconducibile in parte anche alla attuale debolezza e frammentazione delle stazioni appaltanti locali, che costituisce una nota criticità del sistema cui il nuovo Codice si è proposto di rimediare.

Nel complesso, nel 2015, gli enti locali sono risultati responsabili dell'81% degli appalti integrati in numero e del 66% in valore.

**Tabella B – Appalti integrati: numero e importo dei bandi pubblicati per soggetto (importi i Mln di €) –Anni 2012-2015**


	2012		2013		2014		2015	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
	<b>TOTALE (1)</b>							
Amministr. centrali	191	525	166	656	95	217	94	256
Amministrazioni locali	542	2.036	554	2.360	762	2.894	815	2.489
di cui								
Comuni	256	472	272	508	423	829	418	744
Province	44	171	38	343	39	135	44	141
Regioni	7	41	9	201	21	165	25	163
Aziende speciali	79	487	80	645	101	770	109	555
Sanità pubblica	52	149	49	81	69	360	113	442
Edilizia abitativa	19	74	6	11	12	30	11	25
Enti di previdenza	3	7	2	7		0	3	9
Impr. a capitale pubbl.	96	1.614	95	1.072	99	1.376	65	832
di cui								
Anas e concessioni	18	1.077	5	108	14	851	4	155
Ferrovie	70	500	83	794	65	497	49	631
Altri	2	6	4	31	5	89	3	19
<b>TOTALE</b>	<b>834</b>	<b>4.189</b>	<b>821</b>	<b>4.126</b>	<b>962</b>	<b>4.556</b>	<b>980</b>	<b>3.575</b>


Fonte: CRESME, Mercato delle opere pubbliche in Italia -2016

Con il nuovo Codice, e la conseguente forte limitazione degli spazi di applicazione dell'appalto integrato, si è realizzato un prevedibile incremento dei bandi relativi alla sola progettazione esecutiva.

Dal seguente grafico emerge infatti che, dopo una prima fase di assestamento, all'entrata in vigore delle nuove norme ha fatto seguito una crescita dei bandi per sola progettazione, che nel periodo maggio-dicembre nel 2016 hanno fatto registrare, rispetto all'analogo periodo del 2015, il +36% in numero e il +50% in valore (Grafico C).

**Grafico C – Bandi per servizi di sola progettazione pubblicati per mese, distinti tra “sotto soglia” e “sopra soglia” – Anni 2015-2016**





Fonte: Osservatorio OICE/Informatel, Osservatorio mensile – gennaio 2017

Nonostante questi primi evidenti segnali di progressiva entrata a regime ed effettiva operatività delle novità contenute nel Codice, alcuni *stakeholders* hanno evidenziato come l'assenza di un periodo transitorio per le norme sull'appalto integrato abbia contribuito a un rallentamento nella pubblicazione dei bandi relativi alle opere pubbliche, per mancanza di progetti esecutivi "pronti" (cfr. Sezione 2).

La situazione determinata dall'immediata entrata in vigore delle nuove norme avrebbe messo in difficoltà, in particolare, le amministrazioni che avevano già programmato appalti integrati, non li avevano banditi entro il termine di entrata in vigore del nuovo Codice e si sono pertanto trovati nella condizione di dover procedere ad una gara aggiuntiva per l'affidamento della progettazione esecutiva.

La questione, investe, evidentemente, soprattutto gli enti locali, che sono stati sin qui i maggiori utilizzatori di tale sistema di realizzazione delle opere, sia per numero di procedure che per importi appaltati (cfr. *supra*).

## 2) Criticità emerse nel corso delle audizioni parlamentari.

Una prima individuazione delle criticità è contenuta nelle osservazioni formulate dalle maggiori stazioni appaltanti, dagli operatori economici e dalle associazioni di categoria consultate dal Parlamento.

Le audizioni svolte hanno consentito di ricostruire il quadro delle criticità associate alla situazione attuale, nonché di evidenziare le priorità dei vari *stakeholders*<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> I documenti relativi alle audizioni sono disponibili sul sito <https://www.senato.it/Leg17/3557?indagine=67>

La tabella che segue riporta una sintesi dei risultati dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e le ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici realizzata dalle Commissioni VIII di Senato e Camera.

**Tabella 4 – Sintesi risultati audizioni**

<b>Sintesi delle criticità/proposte</b>	<b>Art.</b>	<b>Proponente</b>
<b>Terna dei subappaltatori:</b> posticipare indicazione del subappaltatore al momento della stipulazione del contratto	105, comma 6	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
<b>Verifica requisiti nel sotto soglia:</b> estendere la verifica dei requisiti anche a quelli tecnico-economici e professionali	36, comma 5	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
Aumentare la <b>soglia a due milioni</b> di euro per l'utilizzo del criterio qualità/prezzo per appalti di lavori Inoltre nel dPCM prevedere norme semplificatorie, in tema di soggetti abilitati a espletare le funzioni di stazioni appaltanti, che incentivino il ricorso a uffici comuni per enti territoriali di area vasta	95, comma 4, lett. a)	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
<b>Procedura competitiva con negoziazione e nel dialogo competitivo:</b> inappropriato l'obbligo di porre a base di gara il progetto esecutivo in tipologie procedurali ove è necessario consentire alle stazioni appaltanti una negoziazione in ordine alla qualità del fabbisogno con l'operatore economico	59, comma 1	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
<b>Presidente Commissione giudicatrice:</b> consentire alle stazioni appaltanti di nominare Presidente un membro interno alla loro organizzazione.	77, comma 8	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
<b>Esecuzione in via d'urgenza:</b> chiarire in quale fase è possibile consentirla durante la procedura di affidamento	32, comma 8	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
<b>Associazione in partecipazione:</b> eliminare incongruenza tra i due riferimenti normativi	48, comma 9, 105, comma 20	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
<b>Collegio consultivo tecnico:</b> si chiede di sopprimere la norma per le possibili sovrapposizioni con l'accordo bonario	207	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
<b>Varianti:</b> poco chiare le condizioni ed i corrispondenti limiti percentuali di ammissibilità della modifica rispetto all'importo contrattuale; manca l'indicazione di una tempistica certa per il rilascio del parere da parte di ANAC.	106	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
<b>Approvazione dei progetti</b> in caso di avvalimento tra pubbliche amministrazioni in particolare in presenza di commissari	27	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
<b>Soccorso istruttorio:</b> si chiede una riformulazione prevedendo due sole fattispecie alternative: carenze formali sanabili (non onerosamente) e lacune essenziali, non sanabili, nemmeno previo pagamento di una sanzione pecuniaria. Inoltre si propone di: - chiarire casi di irregolarità essenziale della dichiarazione e casi in cui vi è una carenza di elementi essenziali dell'offerta. - conservare una forma di "soccorso procedimentale".	83, comma 9,	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
<b>Garanzie per la partecipazione alla procedura:</b> escussione in caso di mancata stipula del contratto	93	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
<b>Garanzie:</b> modalità di calcolo della riduzione prevista dalla normativa "green economy"	93, comma 6. 103	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016

<b>Sintesi delle criticità/proposte</b>	<b>Art.</b>	<b>Proponente</b>
<b>Appalti a corpo e appalti a misura:</b> individuare i presupposti per il ricorso all'una o all'altra fattispecie		Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
<b>Esecuzione del contratto:</b> manca disciplina penali da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore		Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
<b>Affidamento direzione lavori:</b> disapplicazione norma poiché l'affidamento diretto dell'attività di direzione dei lavori prioritariamente tra gli altri soggetti, al progettista già incaricato è stato ritenuto in contrasto con le direttive comunitarie che impongono che l'affidamento deve essere, invece, operato scegliendo sul mercato il miglior contraente, secondo le ordinarie procedure concorsuali	157, comma 1, secondo periodo	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
<b>Metodo di individuazione della soglia di anomalia:</b> applicazione non chiara dei diversi metodi proposti	97	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
<b>Tempi di attuazione opere pubbliche:</b> la mancata preferenza per una progettazione interna all'amministrazione determina una mancata occasione di riduzione dei tempi di realizzazione di un'opera pubblica	24	Conferenza Regioni Audizione 04/10/2016
<b>Commissioni di gara:</b> consentire al RUP di svolgere le funzioni di commissario di gara	77, comma 4	UPI Audizione 04/10/2016
<b>Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici:</b> articolare l'Albo per sezioni regionali	78	UPI Audizione 04/10/2016
<b>Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza:</b> ricomprendere tra i soggetti iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate tutti i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (in particolare si fa riferimento agli enti di area vasta e alle città metropolitane)	38, comma 1	UPI Audizione 04/10/2016
<b>Offerte anormalmente basse:</b> il calcolo della soglia di anomalia mediante sorteggio non sia eseguito nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 10	97, comma 2	UPI Audizione 04/10/2016
<b>Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile:</b> ricomprendere tra gli interventi ammessi da tale articolo anche quelli considerati urgenti e finalizzati a scongiurare notevoli disservizi e forti disagi per i cittadini eventualmente ricorrendo a procedure semplificate e accelerate in analogia a quanto previsto dall'articolo 175 del DPR 207/2010	163	UPI Audizione 04/10/2016
<b>Pubblicazione avvisi e bandi di gara a livello nazionale:</b> eliminare l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani	73, comma 4	UPI Audizione 04/10/2016
<b>Informazioni dei candidati e degli offerenti:</b> semplificazione delle procedure in materia di avviso ai concorrenti: il codice prevede all'articolo 29 comma 1 la pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento di esclusione o di ammissione, nonché all'articolo 76, comma 3, l'obbligo di invio delle comunicazioni ai ricorrenti tramite Pec	76, comma 3	UPI Audizione 04/10/2016
<b>Interventi di manutenzione:</b> livello di progettazione semplificato, con possibilità di non redigere il progetto esecutivo	59, comma 1	ANCI Audizione 20/09/2016
<b>Certificato di regolare esecuzione:</b> non più disciplinati i casi in cui può sostituire il certificato di collaudo	102, comma 8	ANCI Audizione 20/09/2016
<b>Programmazione biennale degli acquisti:</b> critiche all'obbligatorietà	21	ANCI Audizione 20/09/2016

<b>Sintesi delle criticità/proposte</b>	<b>Art.</b>	<b>Proponente</b>
<b>Servizi sociali e specifici di cui all'allegato IX del Codice:</b> non applicabilità delle disposizioni sull'obbligo di centralizzazione previsto per i comuni non capoluogo	140	ANCI Audizione 20/09/2016
<b>Soggetti qualificati di diritto:</b> inserimento dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del d.l. n. 66/2014 (città metropolitane)	38, comma 1	ANCI Audizione 20/09/2016
<b>Presidente di commissione di gara:</b> consentire alle stazioni appaltanti- ovvero ammettere tale possibilità per i soli soggetti aggregatori iscritti nell'elenco- di nominare quale presidente un membro interno alla loro organizzazione.	77	CONSIP Audizione 07/09/2016
<b>Requisiti necessari all'ottenimento della qualificazione SOA:</b> utilizzare l'ultimo decennio (e non il quinquennio, come oggi previsto) antecedente la sottoscrizione del contratto di qualificazione per dimostrare il possesso dei requisiti		ANCE Audizione 07/09/2016 UNIONSOA Audizione 19/09/2016
<b>Rating di impresa:</b> consentire l'ottenimento del rating di legalità, valevole ai fini del rating di impresa, anche alle imprese con un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro.		ANCE Audizione 07/09/2016
<b>Direttori tecnici:</b> recupero della previgente deroga per i soggetti che non possiedono un titolo di studio idoneo.		ANCE Audizione 07/09/2016 UNIONSOA Audizione 19/09/2016
<b>Qualificazione per importi sopra i 20 milioni di euro:</b> ai fini della dimostrazione del requisito della cifra di affari, anziché l'ultimo triennio, considerare i migliori 5 anni degli ultimi 10 antecedenti la data di pubblicazione del bandi.	84, comma 7, lett. a)	ANCE Audizione 07/09/2016
<b>Esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti di lavori importo fino 2,5 milioni di euro. Anomalia calcolata secondo il metodo "antiturbativa" proposto dall'ANCE stesso</b>	95	ANCE Audizione 07/09/2016
<b>Subappalto:</b> - limite del 30% riferito alla categoria prevalente, e non all'importo complessivo dell'appalto; - consentire il subappalto del 100% delle categorie scorporabili ; - superare la norma che prevede l'obbligo di nominare in gara la terna di subappaltatori; - eliminare il divieto di ribasso sui costi della manodopera del subappaltatore, o, in subordine, riferirlo al rispetto dei livelli minimi salariali; - reintrodurre possibilità di utilizzo quota-parte dei lavori subappaltati per qualificazione dell'appaltatore (cd premio di coordinamento).	105	ANCE Audizione 07/09/2016
<b>Appalto integrato:</b> introdurre la possibilità di utilizzare l'appalto integrato "su definitivo" per opere i cui progetti risultino già varati alla data di entrata in vigore del Codice.		ANCE Audizione 07/09/2016
<b>Concessioni e PPP:</b> innalzamento al 50% (dal 30% previsto) del limite al <b>contributo pubblico.</b>	165, comma 2 180, comma 6	ANCE Audizione 07/09/2016
<b>Concessioni e PPP:</b> innalzamento a 24 mesi dall'approvazione del progetto definitivo (anziché 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto) del termine del <b>closing finanziario.</b>	165, comma 3 180, comma 7	ANCE Audizione 07/09/2016

Sintesi delle criticità/proposte	Art.	Proponente
<p><b>Opere di urbanizzazione a scomputo sottosoglia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in via interpretativa, chiarire che per “procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara” si intende il regime delineato dall’art. 36, comma 2 per l’esecuzione delle opere pubbliche sotto soglia che prevede l’affidamento diretto (fino a 40.000 €) ovvero la procedura negoziata con invito di 5 operatori economici (fino a 150.000 €) o con invito di 10 operatori economici (fino ad 1 milione/€);</li> <li>- in via normativa, ripristinare il sistema previsto dal vecchio codice (art. 122, comma 8):procedura negoziata senza bando, con invito di cinque operatori</li> <li>-</li> </ul>	36, comma 3	ANCE Audizione 07/09/2016
<p><b>Opere di urbanizzazione a scomputo:</b> chiarire che la nuova disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti non si applica ai soggetti privati che assumono in via diretta l’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo.</p>	38	ANCE Audizione 07/09/2016
<p><b>Opere di urbanizzazione a scomputo:</b> chiarire che il divieto di appalto integrato non si applica alla opere di urbanizzazione a scomputo.</p>	59, comma 1	ANCE Audizione 07/09/2016
<p><b>Opera pubblica realizzata a spese del privato</b> L’ANAC (delibera 13 luglio 2016, n. 763) ha escluso l’applicazione dalla norma qualora si configuri in favore del privato il riconoscimento da parte dell’amministrazione di una utilità. Si chiede di modificare la norma in modo che sia applicabile comunque quando la realizzazione di opere pubbliche sia “a totale cura e spesa” di soggetti privati.</p>	20	ANCE Audizione 07/09/2016
<p><b>Natura pubblicistica delle SOA:</b> ripristinare la norma prevista dall’articolo 40, comma 3, del vecchio codice.</p>		UNIONSOA Audizione 19/09/2016
<p><b>Decadenza dell’attestazione SOA ed esclusione delle gare per falsa dichiarazione:</b> ripristino del procedimento previsto dall’articolo 40, commi 9 ter e quater, del vecchio codice.</p>	80	UNIONSOA Audizione 19/09/2016
<p><b>Consorzi stabili:</b> assenza di una normativa in materia di qualificazione degli stessi a seguito dell’abrogazione dell’articolo 36 del vecchio codice.</p>		UNIONSOA Audizione 19/09/2016
<p><b>Sistema di qualificazione SOA anche per servizi e forniture.</b></p>		UNIONSOA Audizione 19/09/2016
<p><b>Manutenzioni ordinarie:</b> possibilità di andare in gara con un progetto definitivo associato ad un dettagliato capitolato prestazionale.</p>	59, comma 1	FINCO Audizione 04/10/2016
<p><b>Suddivisione in lotti:</b> eliminare la possibilità che tutti i lotti vengano assegnati ad unico offerente</p>	51, commi 2 e 4	FINCO Audizione 04/10/2016
<p><b>OEPV per i lavori afferenti i Beni Culturali:</b> prevedere che la commissione giudicatrice comprenda figure professionali connesse per legge alla categoria di lavori corrispondente: il restauratore, l’archeologo, l’architetto.</p>	77, comma 1	FINCO Audizione 04/10/2016
<p><b>OEPV sotto soglia:</b> obbligo nomina commissari esterni alle stazioni appaltanti</p>	77	FINCO Audizione 04/10/2016

Sintesi delle criticità/proposte	Art.	Proponente
Possibilità di utilizzare i <b>requisiti relativi ai migliori 10 anni</b> per la qualificazione SOA e per le gare di importo superiore ai 20 milioni di Euro.	84	FINCO Audizione 04/10/2016
Possibilità certificazione SOA anche per gare di lavori inferiori a 150mila euro	84, comma 1	FINCO Audizione 04/10/2016
<b>Utilizzo del criterio del prezzo più basso per gli appalti di lavori importo fino a 2 milioni di euro</b> , in presenza di una buona progettazione esecutiva	95	FINCO Audizione 04/10/2016
Prevedere soglie di importo e(ad esempio 1 milione di euro) entro le quali le stazioni appaltanti ricorrono, in presenza di buona progettazione esecutiva, al <b>solo criterio di aggiudicazione del migliore prezzo</b>	95  articolo 2, comma 1, lettera ff), legge 11/2016	FINCO Audizione 04/10/2016
<b>OEPV:</b> prevedere meccanismi per il calcolo dell'anomalia per la valutazione della parte economica dell'offerta così come previsti all'art. 97.	97	FINCO Audizione 04/10/2016
<b>Chiarire l'applicazione dei metodi per il calcolo dell'anomalia</b>	97, comma 2	FINCO Audizione 04/10/2016
<b>Esclusione automatica delle offerte anomale:</b> applicazione a tutte le gare il cui criterio di aggiudicazione sia basato sul solo prezzo	97, comma 8	FINCO Audizione 04/10/2016
<b>Esclusione automatica delle offerte anomale:</b> applicazione anche ad appalti sotto la soglia dei 40mila euro allorquando il RUP procede alla verifica della congruità dei prezzi degli operatori che intende invitare alla gara.	97	FINCO Audizione 04/10/2016
<b>Costo della manodopera:</b> si propone di scorporare il costo dagli importi assoggettati al ribasso d'asta anche per l'appalto principale oltre a quanto già previsto per il subappalto.	105, comma 14	FINCO Audizione 04/10/2016
<b>Subappalto:</b> prevedere una traslazione a valle delle condizioni previste (a monte) nel contratto principale tra stazione appaltante ed appaltatore (tempi e modi di esecuzione, condizioni di pagamento).	105, comma 13	FINCO Audizione 04/10/2016
<b>Pagamento diretto al subappaltatore:</b> eliminare gli elementi di indeterminatezza nell'individuazione delle fattispecie che danno diritto al pagamento diretto (riferimento ad "inadempimento da parte dell'appaltatore" ed a "natura del contratto") e chiarire indicazione che il pagamento diretto è previsto anche per cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori.	105, comma 13	FINCO Audizione 04/10/2016
<b>Interessi per ritardato pagamento:</b> recuperare le disposizioni dagli articoli 143 e 144 del dPR 207/2010.		FINCO Audizione 04/10/2016
<b>Lavori attribuibili in house a seguito di accordi tra amministrazioni:</b> azzerare la percentuale dei lavori attribuibili	5, comma 6,	FINCO

<b>Sintesi delle criticità/proposte</b>	<b>Art.</b>	<b>Proponente</b>
<i>in house</i> o, in subordine, il passaggio dall'attuale 20 al 10 %	lettera c)	Audizione 04/10/2016
<b>Finanza di progetto:</b> il rinvio all'articolo 103 (garanzia definitiva) è da sostituire con il rinvio all'articolo 93 (cauzione provvisoria).	183, comma 15	FINCO Audizione 04/10/2016
<b>Calcolo della soglia di anomalia :</b> manca l'inciso "arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso".	97, comma 2, lettera b)	FINCO Audizione 04/10/2016
Dare maggiore <b>speditezza al processo autorizzativo</b> individuando un solo ambito in cui tutti i soggetti si esprimono e fissando dei termini di rilascio perentori		ANAS Audizione 04/10/2016
<b>Risoluzione delle interferenze:</b> specificare per gli enti gestori un obbligo di attivazione operativa delle procedure di rimozione non oltre la fase del progetto definitivo		ANAS Audizione 04/10/2016
Prevedere il <b>rinnovo/riemissione dei pareri già acquisiti</b> solo nei casi di cambiamento del progetto o delle condizioni al contorno		ANAS Audizione 04/10/2016
<b>Offerte anomale:</b> rivedere il coefficiente matematico per l'individuazione dell'anomalia delle offerte di gara al fine di ridurre il numero di procedure con offerte anomale	97	ANAS Audizione 04/10/2016
<b>Affidamenti di lavori fino alla soglia comunitaria:</b> prevedere la possibilità, per le stazioni appaltanti che si siano dotate di un proprio elenco di operatori economici costituito a seguito di avviso pubblico sempre aperto agli operatori, di ricorrere alla procedura negoziata con interpello	36	ANAS Audizione 04/10/2016
<b>Garanzie:</b> rivedere la disciplina al fine di: a) ridimensionare le percentuali e/o il numero delle riduzioni applicabili alle garanzie che il concorrente/appaltatore è tenuto a costituire o, comunque, rendere tali riduzioni non cumulabili; b) rafforzare l'affidabilità degli istituti finanziari garanti, con particolare riferimento alle società finanziarie	103 e 104	ANAS Audizione 04/10/2016
<b>Riserve:</b> è previsto un tetto massimo del 15% per l'iscrizione delle riserve, ma non si prevedono conseguenze. Occorre prevedere che, al superamento di un determinato limite (pari, ad esempio, al 20% delle riserve cumulate), l'appaltatore abbia la facoltà di recedere dal contratto, ovvero, in caso di mancato recesso, l'obbligo di proseguire i lavori rinunciando alle riserve eccedenti il tetto massimo	205	ANAS Audizione 04/10/2016
<b>Accordo bonario:</b> prevedere l'obbligo per la stazione appaltante di attivare prontamente l'accordo bonario al raggiungimento del limite 15% per l'iscrizione delle riserve, senza valutazione discrezionale da parte del RUP.	205 e 206	ANAS Audizione 04/10/2016
<b>Accordo bonario:</b> prevedere un termine di decadenza (30 o 60 giorni) per l'avvio di un'eventuale azione giudiziale in caso di fallimento dell'accordo bonario	205 e 206	ANAS Audizione 04/10/2016
<b>Tariffe professionali:</b> introdurre l'obbligo di applicazione del decreto ministeriale che fissa i parametri di calcolo delle	24, comma 8	OICE

Sintesi delle criticità/proposte	Art.	Proponente
tariffe. (Linee guida ANAC prevedono obbligo)		Audizione 19/09/2016
<b>Supporto al RUP:</b> prevedere l'obbligo di affidare compiti di supporto per opere complesse di importo superiore a 20 milioni di euro	31, comma 11	OICE Audizione 19/09/2016
<b>Consorzi stabili di società di ingegneria:</b> eliminare il limite dei 5 anni per la qualificazione dei consorzi che si qualificano con i requisiti dei consorziati	47, comma 2	OICE Audizione 19/09/2016
<b>Corrispettivi e finanziamento:</b> ripristinare la disposizione che faceva divieto di subordinare il pagamento dei corrispettivi all'avvenuto finanziamento dell'opera	92, comma 1, d. lgs. 163/2006	OICE Audizione 19/09/2016
<b>Documento preliminare alla progettazione (DPP):</b> reinserire tale documento come elemento essenziale per la redazione del primo livello progettuale e per lo svolgimento delle indagini che ad esso afferiscono.	15 d.P.R. 207/2010	OICE Audizione 19/09/2016
<b>Qualificazione del progettista:</b> prevedere una norma generale in base alla quale nei contratti misti e nei contratti in cui oggetto della prestazione sia anche la progettazione le stazioni appaltanti siano obbligate a chiedere al concorrente la dimostrazione dei requisiti progettuali		OICE Audizione 19/09/2016
<b>Consultazione preliminare:</b> reintrodurre la consultazione sul progetto esecutivo e renderla applicabile anche alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura	112-bis d. lgs 163/2006	OICE Audizione 19/09/2016
<b>Incentivo ai tecnici delle pubbliche amministrazioni:</b> prevedere regole uniformi per le Amministrazioni, che disciplinino l'attribuzione dell'incentivo nelle diverse fasi e che rispettino le condizioni per quel che riguarda i tempi e i costi.	113	OICE Audizione 19/09/2016
<b>Contratti misti:</b> prevedere il principio della suddivisione in appalti distinti ogni qual volta non vi siano imprescindibili motivazioni tecniche a giustificazione dell'appalto unico	28	CNA Audizione 19/09/2016
<b>Procedure di gara sottosoglia ad invito:</b> prevedere l'invito di MPMI dotate di capacità e qualità note alla stazione appaltante	36	CNA Audizione 19/09/2016
<b>Esclusione automatica delle offerte anomale:</b> non utilizzo al di sotto del milione di euro	97, comma 8	CNA Audizione 19/09/2016
<b>Aggregazione delle stazioni appaltanti e degli appalti:</b> evitare l'aggregazione degli appalti, prevedendo invece appalti dedicati e centrati sulle specifiche esigenze delle singole amministrazioni e per attività omogenee e definite	37e 38	CNA Audizione 19/09/2016
<b>Suddivisione in lotti:</b> si chiede la soppressione dei commi 3 e 4, o quantomeno una limitazione al numero di lotti dei quali possa risultare aggiudicataria la stessa impresa (max 1/3 del totale dei lotti e del totale degli importi)	51	CNA Audizione 19/09/2016
<b>Motivi di esclusione:</b> inserire un ulteriore caso di inapplicabilità della norma quando il concorrente sia in grado di attestare crediti verso la pubblica amministrazione in misura pari o superiore al doppio del valore delle violazioni definitivamente accertate	80, comma 4	CNA Audizione 19/09/2016
<b>Criteri di selezione:</b> previsione di linee guida contenenti i parametri di riferimento per la definizione dei requisiti tecnici da richiedere alle imprese e ai singoli operatori da parte delle stazioni appaltanti. Inoltre preveder che i requisiti siano verificati anche in fase di esecuzione, ponendo tale attività tra i compiti della direzione lavori.	83	CNA Audizione 19/09/2016

<b>Sintesi delle criticità/proposte</b>	<b>Art.</b>	<b>Proponente</b>
<b>Criteri di selezione e valore stimato negli appalti pluriennali:</b> prevedere che il fatturato minimo annuo richiesto non sia comunque superiore al doppio del valore annuo stimato dell'appalto	83, comma 5	CNA Audizione 19/09/2016
<b>Innalzare da 150.000 euro a 258.000 euro la soglia di lavori per i quali è necessario dimostrare la qualificazione della prima classifica SOA</b>	84	CNA Audizione 19/09/2016
<b>Possibilità di utilizzare i requisiti relativi ai migliori 10 anni per ottenere la qualificazione SOA</b>		CNA Audizione 19/09/2016
<b>Criteri di aggiudicazione:</b> includere tra i contratti da aggiudicare esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche quelli concernenti i beni culturali	95	CNA Audizione 19/09/2016
<b>Offerte anormalmente basse:</b> si propone, al fine di non rendere predeterminabile dai candidati il valore finale di soglia di anomalia, di inserire una variabile, anche in forma percentuale, che non si discosti eccessivamente dalla media ottenuta e sia contenuta all'interno del 10% di utile di impresa (alea di scostamento accettabile);	97	CNA Audizione 19/09/2016
<b>Limiti al subappalto:</b> prevedere che il limite del 30% sia riferito solo alla categoria prevalente	105, comma 2	CNA Audizione 19/09/2016
<b>Pagamento diretto dei subappaltatori:</b> prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici inseriscano sempre nei bandi la possibilità di pagamento diretto e la estendano inoltre a tutte le fattispecie in cui sia praticabile	105, comma 13	CNA Audizione 19/09/2016
<b>Soppressione della verifica di congruità di incidenza della manodopera</b>		CNA Audizione 19/09/2016
<b>Livelli e contenuti della progettazione nei beni culturali:</b> andrebbe coordinata meglio la previsione di appaltate sul progetto esecutivo con le norme relative agli scavi archeologici previste agli articoli 8 del d.lgs. n. 30/2004 e 217 del d.P.R. n. 554/1999. Inoltre, più che un progetto esecutivo, sarebbe opportuna una progettazione per stralci consecutivi a livelli di approfondimento conseguenti	147	CNA Audizione 19/09/2016
<b>Collaudo:</b> prevedere che il ruolo di collaudatore non possa essere svolto da soggetti che hanno partecipato alla gara	150	CNA Audizione 19/09/2016
<b>Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato:</b> prevedere che anche negli interventi eseguiti su beni culturali pubblici con finanziamento privato, sia assicurata la possibilità per tutti gli interessati di partecipare	151	CNA Audizione 19/09/2016
<b>Cabina di regia:</b> individuare forme di consultazione delle principali categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari della nuova normativa, allo scopo di garantire la trasparenza dell'intero processo e il coinvolgimento dei soggetti interessati	212	CNA Audizione 19/09/2016
<b>Eliminare la disposizione transitoria che prevede che le spese di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale siano a carico delle imprese</b>	216, comma 11	CNA Audizione 19/09/2016
<b>Appalto integrato:</b> introdurre la possibilità di utilizzare l'appalto integrato "su definitivo" per opere i cui progetti risultino già pronti e approvati alla data di entrata in vigore del Codice.		Alleanza Cooperative Italiane Audizione 13/09/2016

Sintesi delle criticità/proposte	Art.	Proponente
<b>Subappalto:</b> rimozione dei limiti percentuali e recupero della vecchia formulazione relativa alla distinzione tra subappalti e forniture	105 118, comma 11, d.lgs 163/2006	Alleanza Cooperative Italiane Audizione 13/09/2016
<b>Subappalto:</b> soppressione della disposizione che prevede di detrarre dal certificato lavori gli importi dati in subappalto	105, comma 22	Alleanza Coop. Italiane Audizione 13/09/2016
<b>L'obbligo di indicare in gara da parte dell'offerente una terna di subappaltatori:</b> - -eliminazione di tale vincolo; - prevedere che il subappaltatore non possa essere indicato ovvero contrattualizzato da più operatori economici - - prevedere a quali condizioni poter procedere alla sua sostituzione	105, comma 6	Alleanza Cooperative Italiane Audizione 13/09/2016
<b>Concessioni e partenariato pubblico privato:</b> - riportare la quota di finanziamento pubblico ad un massimo del 50%; - eliminare la previsione della prevalenza, nei ricavi di gestione, dei servizi resi al mercato - chiarire che il canone di disponibilità non debba essere contabilizzato nei ricavi di gestione	165, commi 1 e 2	Alleanza Cooperative Italiane Audizione 13/09/2016
<b>Contratto di finanziamento:</b> riportare i tempi necessari al perfezionamento del a 24 mesi ovvero prevedere strumenti idonei affinché il sistema bancario sia in qualche modo obbligato, nei tempi brevi previsti, a garantire la partecipazione finanziaria nell'intervento e a perfezionare i contratti in conformità alle richieste della norma e del bando	165, comma 3 180, comma 7	Alleanza Cooperative Italiane Audizione 13/09/2016
<b>Soglia di aggiudicazione per la procedura negoziata:</b> ridurre la soglia di 1 milione di euro	36	Alleanza Cooperative Italiane Audizione 13/09/2016
<b>Opere di urbanizzazione secondarie a scomputo di importo inferiore alle soglie comunitarie:</b> ripristinare la formula dell'approvazione preliminare che prevedeva il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici	36, comma 3	Alleanza Cooperative Italiane Audizione 13/09/2016
<b>Regime di affidamento dei servizi sociali anche in concessione:</b> - chiarire che gli appalti di servizi sociali rientrano in un regime particolare di affidamenti e identificare una sola soglia di € 750.000 per i servizi sociali e modificare il titolo dell'articolo 140 - inserire una norma di contenuto analogo a quella dell'articolo 76 della direttiva 2014/24/UE che faccia anche riferimento alla legge 328 del 2000 - introdurre nel codice una norma di contenuto analogo all'articolo 19 prevista dalla direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 in tema di aggiudicazione dei contratti di concessione	35, 140 142 e 143	Alleanza Cooperative Italiane Audizione 13/09/2016
<b>Criteri di aggiudicazione:</b> nel caso do offerta economicamente più vantaggiosa adottare formule che riducano o quantomeno non esasperino la distanza tra i punteggi attribuiti all'elemento economico in caso di offerte oggettivamente non distanti in termini di importo assoluto; al riguardo si propone di impiegare di metodi quali quello della proporzionalità inversa o il metodo della interpolazione bilineare con taglio delle ali nel calcolo della media che, evitando di considerare	95	Alleanza Cooperative Italiane Audizione 13/09/2016

Sintesi delle criticità/proposte	Art.	Proponente
le offerte che presentino il maggior minor ribasso, consente di evitare l'attribuzione di un peso eccessivo all'elemento prezzo		
<b>Utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee in modo esclusivo</b> qualora si tratti di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo nonché per i medesimi lavori anche in caso di contratti di sponsorizzazione e opera pubblica realizzata a spese del privato.	23, comma 2, 19 e 20	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016
<b>Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici:</b> - prevedere l'iscrizione all'albo per i progettisti interni; - priorità funzioni di controllo e programmazione per gli interni; - divieto di affidamento del collaudo ai dipendenti della stazione appaltante.	24, comma 3	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016
<b>Tariffe professionali:</b> introdurre l'obbligo di applicazione del decreto ministeriale che fissa i parametri di calcolo delle tariffe	24, comma 3	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016
<b>Corrispettivi e finanziamento:</b> ripristinare la disposizione che faceva divieto di subordinare il pagamento dei corrispettivi all'avvenuto finanziamento dell'opera	24, nuovo comma 8 bis	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016
<b>Requisiti per i servizi di ingegneria e architettura:</b> da definire con decreto MIT sentita ANAC	24, nuovo comma 9	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016
<b>Servizi di ingegneria e architettura in house:</b> prevedere quota massima del 20%	24, nuovo comma 10	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016
<b>Nel caso di contratti misti prevedere che i corrispettivi relativi alla progettazione siano liquidati direttamente dalla Stazione Appaltante</b>	24, nuovo comma 14	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016
Obbligo del <b>contributo integrativo del 4%</b> anche per le società di professionisti e le società di ingegneria come già previsto dal vecchio codice	46	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016
<b>Commissione di aggiudicazione sottosoglia:</b> soppressione del periodo che prevede la nomina di componenti interni	77, comma 3	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016
<b>Concorso di progettazione e concorso di idee:</b> chiarire che l'aggiudicazione avviene unicamente sulla qualità del progetto	95	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016

<b>Sintesi delle criticità/proposte</b>	<b>Art.</b>	<b>Proponente</b>
<b>Incentivo ai tecnici delle pubbliche amministrazioni:</b> esclusione delle attività di direzione lavori e collaudo	113, comma 2	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016
<b>Concorso di progettazione e concorso di idee:</b> - prevedere in modo chiaro l'obbligo di affidare la progettazione esecutiva al vincitore che può costituire un raggruppamento ai fini del possesso dei requisiti; - eliminare il concorso in due fasi, lasciando solo le i casi di particolare complessità	152, 154, 156	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016
<b>Affidamento degli incarichi relativi ai servizi di ingegneria sottosoglia:</b> - eliminazione della soglia di 40.000 euro per l'affidamento diretto; - innalzamento a 15 dei soggetti da invitare per gli affidamenti fino a 100.000 euro	157, comma 2	Rete Professioni Tecniche Audizione 19/09/2016

### 3) Criticità emerse nel corso della consultazione con i RUP

A dicembre del 2016 la Cabina di regia, in collaborazione con l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, ha avviato una consultazione rivolta ai RUP delle Stazioni appaltanti. La consultazione, svolta dal 20 dicembre 2016 al 16 gennaio 2017, ha consentito di raccogliere informazioni relative alla rilevanza delle diverse criticità individuate dalla Cabina di regia e ai suggerimenti per il superamento dei problemi applicativi riscontrati dai RUP.

Rinviando alla sezione 2 e all'Allegato 1 per una analisi dettagliata dei risultati della consultazione, le principali criticità emerse possono essere sintetizzate come segue:

- a) Procedura per gli affidamenti al di sotto dei € 40.000 eccessivamente complessa (con particolare riferimento ai controlli), che non si differenzia da quella prevista per importi superiori; tempi lunghi di espletamento della procedura;
- b) Requisiti previsti per i RUP non distinti per natura/tipologia/dimensione dell'amministrazione o sulla base dell'importo del contratto e mancanza di una formazione adeguata;
- c) Procedura e tempi di costituzione delle commissioni di gara, scelta dei commissari e incompatibilità tra ruolo dei RUP e dei tecnici e ruolo di commissario di gara; norme sulle commissioni non differenziate sulla base dell'importo e della tipologia di gara;
- d) Complessità dei metodi di calcolo della soglia di anomalia;
- e) Ricorso ad una centrale di committenza, ad una stazione unica appaltante o a soggetti aggregatori: inadeguatezze legate al numero, alle competenze e alla specializzazione del personale delle centrali e dei soggetti aggregatori; difficoltà dei beneficiari nei rapporti con le centrali e i soggetti aggregatori troppo "distanti" dal territorio; allungamento dei tempi; criticità nella costituzione di soggetti aggregatori territoriali;
- f) Subappalto: insufficiente chiarezza della norma; difficoltà nell'individuazione della terna dei subappaltatori; pagamento diretto ai subappaltatori;
- g) Informazioni ai candidati e agli offerenti: mancanza di chiarezza della normativa, eccessive incombenze in merito alle pubblicazioni ed alle informazioni necessarie;
- h) Soccorso istruttorio: complessità e mancanza di chiarezza della normativa, con particolare riferimento alla definizione delle carenze essenziali e non essenziali.
- i) Livello progettazione interventi manutenzione: chieste stesse procedure di progettazione e di affidamento per gli interventi di manutenzione.

### B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'intervento regolatorio conferma obiettivi e impianto normativo del "Codice" promuovendone omogeneità, chiarezza, adeguatezza e certezza applicativa.

Gli **obiettivi generali**<sup>9</sup> cui il "Codice" contribuisce sono stati identificati come segue:

- Promuovere l'apertura del mercato e la concorrenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;
- Accrescere l'efficacia e l'efficienza della spesa pubblica per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, anche in termini di un miglior rapporto qualità/costi;
- Prevenire e ridurre corruzione e comportamenti collusivi anticoncorrenziali nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione.

<sup>9</sup> Analisi di impatto della regolazione annessa alla proposta di d.lgs "Codice dei contratti pubblici".

Gli **obiettivi specifici** assunti dal Codice sono stati i seguenti:

- Snellire e razionalizzare il quadro normativo in materia di contratti pubblici e garantire una maggiore certezza applicativa delle norme;
- Promuovere la trasparenza nel settore degli appalti e delle concessioni e la contendibilità dei relativi mercati;
- Favorire l'accesso al mercato degli appalti e delle concessioni alle micro, piccole e medie imprese e alle imprese di nuova costituzione;
- Promuovere maggiori garanzie di partecipazione e di consultazione nel processo di decisione;
- Promuovere la riduzione delle stazioni appaltanti e l'utilizzo delle centrali di aggregazione;
- Semplificare e aumentare la flessibilità delle procedure di aggiudicazione;
- Semplificare e ridurre gli adempimenti a carico dei soggetti partecipanti
- Ridurre e dare certezza ai tempi delle procedure di aggiudicazione e di realizzazione degli appalti pubblici;
- Razionalizzare e dare certezza alle previsioni e procedure di spesa, contenere i tempi dei flussi finanziari e garantirne la piena verificabilità;
- Promuovere la qualità dei progetti e contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera;
- Favorire l'aumento delle risorse a disposizione dell'amministrazione e lo sviluppo di soluzioni innovative mediante la razionalizzazione e l'estensione delle forme di partenariato pubblico privato;
- Migliorare l'impatto ambientale e sociale degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;
- Promuovere maggiori controlli lungo tutto il ciclo di realizzazione degli appalti; assumere maggiori garanzie finanziarie; rimuovere i conflitti d'interesse; responsabilizzare gli attori;
- Promuovere l'informatizzazione lungo tutto il ciclo di progettazione e realizzazione degli appalti;
- Ridurre e contenere gli effetti del contenzioso in materia di appalti e concessioni pubbliche.

Come per il Codice, anche per il presente intervento regolatorio "Correttivo" le proposte normative sono state sviluppate nella ricerca di equilibrio tra esigenze e interessi, anche contrapposti, emersi con chiarezza nel corso delle consultazioni svolte.

Tali interessi si traducono nei seguenti obiettivi specifici:

- Efficienza e sostenibilità delle procedure connesse ai contratti pubblici;
- Rilancio dell'economia con particolare riferimento agli investimenti;
- Prevenzione dai fenomeni corruttivi e collusivi;
- Tutela della concorrenza, del mercato e delle PMI;
- Tutela della qualità delle acquisizioni e delle realizzazioni (qualità/prezzo);
- Aumento delle tutele sociali e professionali;
- Diminuzione del contenzioso e tutela delle garanzie giurisdizionali delle parti.

In questo contesto, l'intervento "correttivo" si propone i seguenti obiettivi operativi:

- Semplificare, chiarire, accrescere il coordinamento e la certezza applicativa del Codice;
- Accrescere le misure di prevenzione dai fenomeni corruttivi;
- Accrescere la numerosità dei soggetti aggregatori;
- Rendere più cogente il ricorso alle clausole sociali e professionali;
- Svincolare dalle nuove norme gli investimenti che erano appaltabili alla data di entrata in vigore del Nuovo Codice.

**C) Descrizione degli indicatori che consentiranno successivamente di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

Si confermano gli indicatori previsti per il monitoraggio degli effetti del "Codice":

- Appalti, per stazione appaltante, tipologia, criterio di aggiudicazione, importo;
- Numero di imprese partecipanti, per stazione appaltante, tipologia di appalto, per importo, per criterio di aggiudicazione, per tipologia di impresa, con particolare riferimento alle micro e piccole e medie imprese e alle imprese estere;
- Acquisti in *e-procurement*, per centrale di acquisto, classe di importo, settore, ente;
- Costi amministrativi imposti alle imprese partecipanti, per tipologia di impresa, di appalto, di importo;
- Tempi delle procedure di gara, per stazione appaltante, tipologia, criterio di aggiudicazione, importo;
- Tempi di esecuzione dei contratti, per stazione appaltante, tipologia, criterio di aggiudicazione, importo;
- Tempi dei flussi finanziari relativi ai contatti di appalto e di concessione
- Numero di varianti per stazione appaltante, tipologia di appalto, criterio di aggiudicazione, importo;
- Variazioni in aumento degli importi contrattuali (in valore assoluto e in percentuale sul valore totale)
- Numero di contratti di partenariato pubblico privato, per tipologia, importo e per tipologia di stazione appaltante ;
- Numero di procedure di dibattito pubblico realizzate in particolare in relazione alle grandi opere infrastrutturali
- Numero di esposti presentati all'ANAC in relazione all'aggiudicazione e all'esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture, per stazione appaltante, tipologia di appalto, criterio di aggiudicazione, importo;
- Numero arbitrati, per stazione appaltante, tipologia di appalto, criterio di aggiudicazione, importo;
- Numero di ricorsi giurisdizionali in materia di contratti pubblici, per stazione appaltante, tipologia di appalto, criterio di aggiudicazione, importo, esito, tempi;
- Focus specifici su: procedure di informatizzazione; centrali di aggregazione/acquisto.

A tali indicatori si aggiungono i seguenti in relazione ai nuovi obiettivi individuati:

- Numero centrali di aggregazione non qualificate di diritto;
- Numero appalti distinti per centrale di aggregazione, per importo, per tipologia, settore e classe, tipologia di affidamento- in relazione alle tipologie previste dal Codice-, numero partecipanti, numero PMI partecipanti, contenzioso;
- Numero e tempi di rilascio del DURC comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera; numero di inadempienze riscontrato; contenzioso;
- Numero accordi bonari conclusi, per tipologia e importo appalto e per tipologia di stazioni appaltante;
- Con riferimento ad ANAC: i) Numero pareri di precontenzioso, per tipologia e importo appalto e per tipologia di stazioni appaltante; ii) Tempo di comunicazione dei commissari di

gara, per tipologia e importo appalto e per tipologia di stazioni appaltante; iii) Tempo di risposta in merito alle comunicazioni di variante, per tipologia e importo appalto e per tipologia di stazioni appaltante; iv) Numero accertamenti di varianti illegittime, per tipologia e importo appalto e per tipologia di stazioni appaltante; v) Tempo di risposta in merito alle comunicazioni di affidamenti in caso di somma urgenza, per tipologia e importo appalto e per tipologia di stazioni appaltante;

- Numero di procedure di dibattito pubblico realizzate, per stazione appaltante, tipologia e importo;
- Progetti di infrastrutture strategiche che hanno usufruito delle semplificazioni previste dal comma 1bis dell'art. 216, per tipologia e importo appalto e per tipologia di stazioni appaltante;
- Progetti che hanno usufruito delle semplificazioni previste dal comma 4bis dell'art. 216, per tipologia e importo appalto e per tipologia di stazioni appaltante;
- Progetti di manutenzione che hanno usufruito delle semplificazioni previste dal comma 4 dell'art. 216, per tipologia e importo appalto e per tipologia di stazioni appaltante;
- Focus sulla tempistica delle procedure di gara, per stazione appaltante, tipologia, criterio di aggiudicazione, importo;

E il seguente in relazione alle procedure di attuazione:

- Tempi di emanazione provvedimenti attuativi, per Amministrazione competente;

#### **D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Sono destinatari diretti dei principali effetti dell'intervento

Per la parte pubblica:

- i soggetti con funzioni di regolazione e vigilanza del mercato dei contratti pubblici, ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC (oltre ad altre amministrazioni centrali coinvolte nell'attuazione di aspetti settoriali e specifici dell'intervento, quali il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);
- le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i soggetti aggregatori .

Per la parte privata:

- le imprese partecipanti a procedure di aggiudicazione e, in particolare, le imprese aggiudicatarie. In base a un'indagine ANAC-ISTAT condotta nel 2014, le PMI attive sul mercato dei contratti pubblici erano circa 56.000. A queste vanno tuttavia aggiunte le imprese che, pur non partecipando allo stato attuale a procedure di aggiudicazione, costituiscono destinatari potenziali dell'intervento, in quanto produttrici di beni o servizi di possibile interesse per la pubblica amministrazione; in base ai risultati dell'indagine, esse rappresenterebbero circa il 40% del totale delle imprese;
- le società organismi di attestazione (SOA) (nel 2016, 37 soggetti).

In via indiretta, gli effetti dell'intervento, influenzando efficacia ed efficienza della spesa pubblica e la disponibilità di opere pubbliche, ricadranno sull'intera collettività nazionale.

## SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Ai fini dell'elaborazione delle disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 50/2016 sono state realizzate due consultazioni<sup>10</sup>:

- una consultazione rivolta ai RUP, coordinata dalla Cabina di regia. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 212, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede l'obbligo di "effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del [...] codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento".
- una consultazione, rivolta alle principali categorie di soggetti destinatari del codice, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 8, legge 11/2016, avente ad oggetto il testo coordinato degli articoli del codice oggetto di correzioni e modifiche.

La **prima consultazione**, svoltasi dal 16 dicembre 2016 al 16 gennaio 2017, è stata rivolta a tutti i RUP delle stazioni appaltanti delle amministrazioni centrali, regionali e locali. Ai soggetti consultati è stato inviato via PEC un questionario di rilevazione elaborato sulla base delle criticità emerse nell'ambito della Cabina di regia e tradotto in formato elettronico dal Ministero delle infrastrutture e i trasporti (MIT) e l'AgID. Il questionario – che, oltre alle domande "a risposta chiusa" sulle difficoltà applicative riscontrate dalle stazioni appaltanti, prevedeva anche la possibilità di segnalare sinteticamente, in appositi "campi liberi", ulteriori criticità riscontrate, in modo da fotografare con quanta più accuratezza possibile le aree e le norme su cui intervenire – era volto a rilevare le principali difficoltà attuative e a raccogliere proposte di riformulazione normativa in vista dell'elaborazione del provvedimento correttivo del codice.

Sono state inviate 65.000 mail ai RUP, di cui 48.000 il cui ricevimento è stato confermato; sono pervenute 1.718 risposte, di cui il 75% provenienti dalle amministrazioni centrali. I risultati della consultazione sono stati elaborati su base regionale dagli Osservatori, con il supporto del loro organo di coordinamento tecnico, ITACA, e a livello nazionale da MIT e AgID. La consultazione è stata accompagnata da un'attenta analisi preliminare delle sollecitazioni, formali e informali, pervenute dagli operatori del settore e ha costituito un punto di partenza imprescindibile per l'elaborazione del testo del correttivo.

La Tabella che segue sintetizza i principali risultati della consultazione dei RUP. L'Allegato 1 riporta in dettaglio le criticità segnalate e le corrispondenti soluzioni correttive proposte dai RUP.

**Tabella 5 – Dati di sintesi sui risultati della consultazione dei RUP**

Temi oggetto del questionario	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / ("si"+no)
Contenuto polizze (artt. 24, 31, 103 e 104)	121	86	71	777	6	6	820	12	5	1718	104	82	7,0	13,5
Affidamenti di importo inferiore a 40.000€ (art.36)	488	379	274	903	19	7	327	4	2	1718	402	283	28,4	35,1

<sup>10</sup> Ambedue le consultazioni sono state svolte con il supporto metodologico del Nucleo Air del DAGL.

Temi oggetto del questionario	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
Modalità di selezione degli operatori economici tramite indagini di mercato ed elenchi (art. 36)	468	228	324	806	5	15	444	5	5	1718	238	344	27,2	36,7
Affidamento opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia (art. 36, comma 3)	27	18	11	391	6	2	1300	9	2	1718	33	15	1,6	6,5
Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario nel sotto soglia (art. 36)	363	257	185	871	13	3	484	32	20	1718	302	208	21,1	29,4
Ricorso ad una centrale di committenza, ad una stazione unica appaltante o a soggetti aggregatori (artt. 37 e 38)	247	184	111	632	10	8	839	18	9	1718	212	128	14,4	28,1
Livello di progettazione richiesto per gli interventi di manutenzione (art. 59, comma 1)	121	93	72	498	5	0	1099	21	14	1718	119	86	7,0	19,5
Livello di progettazione nella procedura competitiva con negoziazione e nel dialogo competitivo (art. 62 e 64)	14	7	3	335	4	0	1369	5	4	1718	16	7	0,8	4,0
Informazioni ai candidati e agli offerenti (art. 76, comma 3 e art. 29, comma 1)	203	147	110	892	7	2	623	16	10	1718	170	122	11,8	18,5
RUP e Commissione di gara (art. 77, comma 4)	353	279	191	727	6	1	638	37	23	1718	322	215	20,5	32,7
Motivi di esclusione: quali criticità ha riscontrato nell'individuazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 cui fanno riferimento le condanne dell'art. 80, comma 1	165	113	82	158	0	0	1395	17	7	1718	130	89	9,6	51,1
Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale negli affidamenti sopra-soglia (artt. 80, 85, 86, 87)	143	101	77	545	2	0	1030	21	11	1718	124	88	8,3	20,8
Determinazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83)	141	78	56	857	4	1	720	10	10	1718	92	67	8,2	14,1
Soccorso istruttorio (art. 83, comma 9)	150	122	87	592	6	4	976	17	14	1718	145	105	8,7	20,2
Garanzie per la partecipazione alla procedura (art. 93)	152	97	69	854	4	1	712	16	12	1718	117	82	8,8	15,1
Calcolo della soglia di anomalia (art. 97, comma 2)	261	214	154	521	8	5	936	25	19	1718	247	178	15,2	33,4
Procedure relative al subappalto (art. 105)	168	130	96	567	4	3	983	15	9	1718	149	108	9,8	22,9

Temi oggetto del questionario	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / ("si"+no)
Varianti negli appalti (art. 105) e nelle concessioni (art. 175)	107	90	64	414	4	5	1197	12	7	1718	106	76	6,2	20,5
Applicazione dello strumento della Finanza di Progetto sia per i lavori che per i servizi (art. 183 comma 15 e art. 179 comma 3)	5	0	9	7	3	17	1417	277	24	1718	27	14	0,3	41,7

Obiettivo della **seconda consultazione** è stato quello di ricevere osservazioni puntuali sul sullo schema di testo coordinato degli articoli oggetto di correttivo. La consultazione, rivolta alle principali categorie di soggetti destinatari del codice (come previsto dall'articolo 1, comma 2, l. 11/2016), si è svolta trasmettendo via PEC, ad una lista di soggetti individuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, lo schema di testo coordinato (peraltro pubblicato anche sul sito internet del Governo) al fine di ricevere proposte di riformulazione degli articoli oggetto di disposizioni correttive o di ulteriori articoli non oggetto di modifica nello schema di decreto sottoposto a consultazione.

La consultazione che, tenuto conto dei ristretti tempi a disposizione per l'approvazione definitiva del provvedimento, si è svolta dal 17 al 22 febbraio 2017, è stata rivolta ai seguenti soggetti: ABI, ACCREDIA, AISCAT, Alleanza Cooperative, ANAS, ANCE, ANIA, ANIEM, CGIL, CISL, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confindustria, CNA, Confservizi, Consiglio nazionale Architetti, Consiglio nazionale Ingegneri, Farindustria, Finco, OICE, RFI, Rete Professioni Tecniche - RPT, Terna, UIL, UNIONSOA.

Sono pervenute risposte dai seguenti soggetti:

ACCREDIA, AISCAT, Alleanza cooperative, ANCE, ANIEM, ANIA, Confindustria, Confartigianato, Confapi, Finco, OICE, RPT, CNA, UNIONSOA, CGIL, CISL, UIL, ANAS, RFI, TERNA, Confservizi.

Le tabelle 6 e 7 riepilogano i contributi pervenuti dai consultati in relazione, rispettivamente, agli articoli del testo coordinato e agli ulteriori articoli non oggetto del testo sottoposto a consultazione.

Oltre ai soggetti suindicati, hanno fornito numerosi contributi anche i partecipanti alla Cabina di regia.

Tabella 6 – Dati di sintesi sui risultati della consultazione sul testo coordinato: articoli oggetto del correttivo

Art.	SOGGETTO CONSULTATO A MEZZO INVITO PEC																					Totale proposte						
	ACCREDITA	AISCAT	ALLEANZA COOPERATIVE	ANCE	ANIEM	ABI*	ANIA	CONFINDUSTRIA	CONFCOMMERCIO*	CONFARTIGIANATO	CONFAPI	CONFEDILIZIA*	FINCO	OICE	RETE PROFESSIONI TECNICHE	CNA	UNIONSOA	CNAPPC*	CNI*	CGIL	CISL		UIL	ANAS	RFI	TERNA	CONF SERVIZI	FARMINDUSTRIA*
3	X			X			X					X								X	X	X		X				8
21																				X	X	X	X					4
22			X																	X	X	X						4
23				X			X		X			X	X	X									X	X	X	X		10
24														X												X		2
25																												0
26	X						X						X															3
27		X		X										X									X			X		4
28							X							X														2
29							X		X														X	X	X			5
30				X						X		X			X					X	X	X	X			X		9
31							X						X															2
32				X	X																					X		3
35																										X		1
36			X	X	X										X							X						5
37		X																								X		2
38		X	X	X			X								X											X		6
44																												0
46							X					X	X															3
47				X					X			X			X													4
48			X	X			X								X									X		X		6
50				X			X		X			X																4
53																										X		1

Art.	SOGGETTO CONSULTATO A MEZZO INVITO PEC																				Totale proposte								
	ACCREDIA	AISCAT	ALLEANZA COOPERATIVE	ANCE	ANEM	ABI*	ANIA	CONFINDIRIA	CONFCOMMERCIO*	CONFARTIGIANATO	CONFAPI	CONFEDILIZIA*	FINCO	OICE	RETE PROFESSIONI TECNICHE	CNA	UNIONSOA	GNAPPC*	CNI*	CGIL		CISL	UIL	ANAS	RFI	TERNA	CONSERVIZI	FARMINDUSTRIA*	
58				X				X					X		X					X	X							2	
59					X			X						X	X						X	X	X			X		8	
62																												0	
76																												0	
77			X	X	X				X						X									X		X		7	
78					X																							1	
79																												0	
80				X			X	X	X		X					X	X	X			X	X	X					9	
81									X		X																	1	
82	X								X		X										X	X						2	
83			X	X	X		X	X		X	X									X	X	X						8	
84	X			X	X		X	X		X	X					X	X	X			X	X		X				9	
85					X																							1	
86				X	X			X		X	X																	3	
89				X	X		X	X																X		X		6	
93	X			X			X	X	X	X											X	X	X	X	X	X		8	
95			X	X			X	X	X	X	X				X	X	X				X	X	X	X	X	X		14	
97			X	X	X		X	X		X	X										X	X	X	X	X	X		11	
98																												0	
99																												0	
102																					X	X	X	X	X	X		4	
103						X	X	X		X														X	X	X		4	
104																												0	
105			X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X			X	X	X	X	X	X		15	
106			X	X			X	X		X	X														X	X	X		4

Art.	SOGGETTO CONSULTATO A MEZZO INVITO PEC																			Totale proposte									
	ACCREDIA	AISCAT	ALLEANZA COOPERATIVE	ANCE	ANEM	ABI*	ANIA	CONFINDUSTRIA	CONFCOMMERCIO*	CONFARTIGIANATO	CONFAPI	CONFEDILIZIA*	FINCO	OICE	RETE PROFESSIONI TECNICHE	CNA	UNIONSOA	CNAPPC*	CNI*		CGIL	CISL	UIL	ANAS	RFI	TERNA	CONSERVIZI	FARMINDUSTRIA*	
110			X																				X						2
111																					X	X	X						3
113								X						X	X						X		X						5
113-bis			X				X														X	X	X	X					6
136							X															X	X	X		X			3
137																													0
140			X																										1
141																													0
142			X																										1
147																													0
148				X									X																2
152															X										X				3
156															X	X													1
157															X	X													3
159																													0
163																					X	X	X						3
165				X																						X			2
174																													1
177				X									X								X	X	X						5
178																													0
180			X																							X			2
183																													0
188																													0
191				X																									1

Art.	SOGGETTO CONSULTATO A MEZZO INVITO PEC																				Totale proposte								
	ACCREDITA	AISCAT	ALLEANZA COOPERATIVE	ANCE	ANEM	ABI*	ANIA	CONFINDUSTRIA	CONFCOMMERCIO*	CONFARTIGIANATO	CONFAPPI	CONFEDILIZIA*	FINCO	OICE	RETE PROFESSIONI	CNA	UNIONSOA	CNAPPC*	CNI*	CGIL		CISL	UIL	ANAS	RFI	TERNA	CONSERVIZI	FARMINDUSTRIA*	
192																													0
194					X						X																		2
195			X	X																					X			3	
196														X														1	
199				X																								1	
201																												0	
205				X																			X					2	
207				X																								1	
208																												0	
211				X																			X					2	
213																							X					1	
215				X																								1	
216				X				X						X	X		X				X	X	X					8	
217										X																		1	
<b>Tot</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	

\* non ha partecipato

Tabella 7 – Dati di sintesi sui risultati della consultazione sul testo coordinato: articoli ulteriori

Art.	SOGGETTO CONSULTATO A MEZZO INVITO PEC																					Totale proposte						
	ACCREDIA	AISCAT	ALLEANZA COOPERATIVE	ANCE	ANIEM	ABI*	ANIA	CONFINDUSTRIA	CONCOMMERCIO*	CONFARTIGIANATO	CONFAPI	CONFEDILIZIA*	FINCO	OICE	RETE PROFESSIONI TECNICHE	CNA	UNIONSOA	CNAPPC*	CNI*	CGIL	CISL		UIL	ANAS	RFI	TERNA	CONFSEVIZI	FARMINDUSTRIA*
4							X																					1
17																								X				1
19														X														1
20														X														1
34				X					X																			2
42							X																					1
51														X														1
54														X														1
63				X	X																							2
68							X																					1
71				X			X																					2
73							X		X				X															3
75					X																							1
87	X																											1
90	X																											1
101				X																								1
107				X																								1
108				X																				X				2
121							X																					1
125																										X		1
133							X																	X	X	X		4
143			x																									1
154														X														1

Art.	SOGGETTO CONSULTATO A MEZZO INVITO PEC																				Totale proposte								
	ACCREDITA	AISCAT	ALLEANZA COOPERATIVE	ANCE	ANEM	ABI*	ANIA	CONFINDUSTRIA	CONCOMMERCIO*	CONFARTTIGIANATO	CONFAPPI	CONFEDILIZIA*	FINCO	OICE	RETE PROFESSIONI TECNICHE	GNA	UNIONSOA	CNAPPC*	CNI*	CGIL		CISL	UIL	ANAS	RFI	TERNA	CONSERVIZI	FARMINDUSTRIA*	
155							X																		X				2
164																										X			1
176																										X			1
182				X																						X			2
185																										X			1
186																										X			1
197				X							X																		2
104 bis				X																									1
106 bis																										X			1
169 ter																													1
169bis																													1
17bis																													1
23 bis				X																									1
36 bis																													1
XVII	X																												1
Tot	3	0	4	10	2	0	0	8	0	3	1	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	8	0	50

\* non ha partecipato

### **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE ("OPZIONE ZERO").**

Vale ricordare come il mantenimento dello status quo costituisca sempre un'opzione possibile tra quelle che il regolatore può percorrere, e questo quindi vale anche per quanto concerne il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici.

Tuttavia, considerata la materia in esame, già in fase di prima adozione del Codice e quindi di recepimento della normativa europea, appariva evidente come il mantenimento dello status quo non costituisse una prospettiva realistica. Infatti, anche cambiamenti minimi in sede di recepimento non avrebbero consentito di cogliere l'opportunità (nascente appunto in sede di recepimento) di far emergere un insieme di pratiche e procedure che ottimizzassero il conseguimento degli obiettivi della norma europea, tenuto conto dell'ordinamento nazionale.

Come evidenziato poi nella Sezione 1 di questo documento, la prima fase dell'attuazione di questa complessa regolazione, che tocca un'ampia categoria di destinatari pubblici e privati, ha mostrato in modo inequivocabile come si sia reso necessario avvalersi della facoltà concessa al Governo che autorizza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, di adottare disposizioni correttive e integrative della norma.

Pertanto, con riferimento a specifici profili del Codice, l'opzione zero rappresenta un'alternativa inefficace e inattuabile in quanto non risolverebbe i problemi descritti nella Sezione 1 e, quindi, non consentirebbe di raggiungere in modo efficace ed efficiente gli obiettivi del Codice stesso.

Pertanto, l'opzione zero è stata largamente preferita a fronte di numerose osservazioni/proposte emendative sollevate dagli *stakeholders* laddove inconciliabili con le finalità del codice, nonché con la sua coerenza interna.

### **SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO**

Di seguito si illustrano, in sintesi, alcune delle principali novità introdotte<sup>11</sup> e le più rilevanti opzioni alternative esaminate.

#### **1) Procedura per gli affidamenti di importo sotto soglia**

L'opzione zero consiste nel mantenere la procedura di affidamento omogenea, non differenziata in relazione all'importo dell'appalto.

L'opzione scelta consiste nella semplificazione degli iter relativi agli affidamenti di importo limitato, prevedendo che per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro:

- la stazione appaltante possa affidare direttamente tramite una unica determina a contrarre, o atto equivalente;
- le stazioni appaltanti verifichino esclusivamente il documento di regolarità contributiva e quanto previsto dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del Codice in materia di fallimento o liquidazione coatta;
- nei mercati elettronici, le stazioni appaltanti, al fine di verificare l'assenza di motivi di esclusione, procedano a controlli a campione.

---

<sup>11</sup> Per una descrizione delle novità di maggiore impatto cfr. Sez. 5.

Inoltre, nel caso di procedure negoziate, si è stabilito che la verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante avvenga solo sull'aggiudicatario (rimanendo comunque facoltà della stessa stazione estendere la verifica anche agli altri partecipanti).

Un'opzione alternativa considerata riguarda la previsione di una soglia diversa rispetto ai 40.000 euro. Tale ipotesi non è stata ritenuta coerente con tutte le altre disposizioni del codice che si riferiscono agli importi sotto soglia.

## **2) Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti**

L'opzione zero consiste nel mantenere qualificati di diritto i soggetti aggregatori regionali, il Ministero delle infrastrutture, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP e INVITALIA, mentre gli altri soggetti aggregatori dovrebbero qualificarsi secondo la procedura prevista.

L'opzione scelta, in relazione alle difficoltà lamentate in relazione al ricorso alle centrali di committenza, alle stazioni uniche appaltanti e a soggetti aggregatori, prevede:

- di ampliare il numero dei soggetti qualificati di diritto, includendovi non solo quelli regionali (come originariamente previsto), ma tutti quelli già inseriti nelle relative delibere ANAC – quali le città metropolitane - al fine di rendere più prossime le centrali alle esigenze specifiche dei territori;
- di consentire alle stazioni appaltanti, ai fini della qualificazione, di far riferimento alle gare svolte nell'ultimo quinquennio anziché triennio.

Con riferimento ai soggetti qualificati di diritto un'opzione alternativa consiste nell'elevare le soglie al di sopra delle quali le stazioni appaltanti possono operare senza fare ricorso a centrali o soggetti di aggregazione. Tale opzione risulta, tuttavia, in contrasto con aspetti sostanziali della riforma dei contratti pubblici ed è stata, quindi, scartata.

## **3) Commissioni di gara**

L'opzione zero prevede commissari di gara nominati su base nazionale dall'ANAC, fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso la stessa ANAC, solo per gli affidamenti sopra-soglia (con successivo sorteggio) e da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa.

L'opzione zero non è stata ritenuta adeguata in quanto non sufficientemente efficace a fronte di fenomeni corruttivi e collusivi.

L'opzione scelta consiste nel prevedere la nomina dei commissari da parte ANAC su base regionale e nell'abbassare a 1M la soglia entro la quale la stazione appaltante può nominare i commissari di gara, riservando comunque la scelta del Presidente all'ANAC. Si prevede, tuttavia, espressamente la possibilità che possa essere nominato come membro interno anche il RUP, sempre per le procedure sotto 1M per i lavori e sotto-soglia per servizi e forniture (ART. 77 comma 3). Tale soluzione si è ritenuta più efficace al fine di tutela dai fenomeni corruttivi e collusivi.

L'opzione alternativa esaminata prevede anche per gli affidamenti sotto-soglia la nomina dell'intera commissione da parte dell'ANAC. Tale alternativa è stata valutata come poco efficace per gli eccessivi oneri per stazioni appaltanti e ANAC.

#### **4) Subappalto**

L'opzione zero prevede un unico limite al subappalto determinato nel 30% dell'importo contrattuale e la comunicazione della terna di subappaltatori con la presentazione dell'offerta.

L'opzione scelta consiste nell'introdurre per i lavori un limite al subappalto per la sola categoria prevalente e nel prevedere la facoltà per la stazione appaltante di chiedere la terna di subappaltatori in sede di offerta.

L'opzione alternativa considerata consiste nell'elevare, rispetto all'opzione zero, la soglia del subappalto con riferimento all'intero valore dell'appalto. Tale opzione è stata scartata in quanto si è ritenuto più equilibrata una soluzione differenziata tra categoria prevalente e presenza di eventuali altre categorie scorporabili.

#### **5) Soccorso istruttorio**

L'opzione zero prevede l'accesso alla procedura del soccorso istruttorio dietro pagamento da parte del concorrente che vi ha dato causa. Prevede inoltre una differenziazione delle irregolarità sanabili.

L'opzione scelta consiste nella gratuità del soccorso istruttorio e nell'eliminazione della differenziazione tra irregolarità essenziali e non essenziali, facendo riferimento solo alle carenze di elementi formali della domanda (senza alcuna distinzione tra tipologie di irregolarità).

In alternativa è stata considerata l'ipotesi di mantenere il soccorso a pagamento, semplificando e chiarendo la norma. Quest'opzione non è stata selezionata tenuto conto della recente pronuncia della Corte di giustizia in materia.

#### **6) Appalto integrato**

L'opzione zero prevede la possibilità di appalto integrato solo per i casi in cui l'elemento tecnologico sia prevalente.

L'opzione scelta consiste nel consentire l'appalto integrato quando ricorrano i presupposti di urgenza derivata da elementi imprevedibili, nonché per le opere i cui progetti preliminari o definitivi risultino già approvati. Quanto alle opere di urgenza, l'opzione scelta si è ritenuta indispensabile alla luce delle speciali circostanze che caratterizzano questa tipologia di interventi. Quanto alla norma transitoria relativa alle opere i cui progetti definitivi risultino già approvati alla data di entrata in vigore del Codice, l'opzione scelta si è ritenuta utile per evitare il rallentamento nella realizzazione di interventi già finanziati.

Un'alternativa possibile consisteva nell'introdurre per tutte le opere la possibilità di appalto integrato. Tale soluzione sarebbe stata incoerente con una delle finalità principali del nuovo codice, che punta alla valorizzazione della progettazione esecutiva da parte delle stazioni appaltanti e sarebbe, comunque, in contrasto con la legge delega.

#### **7) Livello progettazione interventi manutenzione**

L'opzione zero prevede procedure ordinarie anche per gli interventi di manutenzione.

L'opzione scelta prevede che con decreto del MIT si disciplini la progettazione semplificata per gli interventi manutenzione; nelle more di tale decreto, è stata introdotta una norma transitoria che prevede che i lavori possano essere affidati sulla base di un progetto definitivo semplificato e che l'esecuzione dei lavori possa prescindere dalla redazione del progetto esecutivo.

L'opzione alternativa considerata prevede che gli interventi di manutenzione possano essere affidati sulla base del progetto definitivo non semplificato. Questa alternativa è stata ritenuta ancora eccessivamente gravosa per le stazioni appaltanti.

## **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA, PROPOSTA E VALUTAZIONI DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI**

### **A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta**

Tra i principali effetti dell'intervento vi è una maggiore aderenza del quadro normativo agli obiettivi.

L'intervento normativo ha inoltre fornito l'occasione per precisare alcuni aspetti sui quali la legislazione vigente non è chiara o, comunque, ha dato luogo a interpretazioni contrastanti.

Il provvedimento comporterà, inoltre, effetti sulla numerosità e sulla distribuzione territoriale delle stazioni appaltanti, stanti le previsioni relative all'ampliamento delle stazioni appaltanti qualificate di diritto, le quali comporteranno, in particolare, l'inserimento nella lista delle città metropolitane.

Ciò premesso, nella tabella che segue sono sintetizzati, limitatamente alle modifiche di maggiore impatto, i principali effetti attesi suddivisi per categoria di destinatari.

Gli articoli non riportati in tabella riguardano effetti di impatto meno significativo, ovvero chiarimenti e correzioni al testo del codice che, nel loro insieme, contribuiscono tuttavia in modo determinante ad una maggiore chiarezza, coerenza e certezza del quadro normativo.

Art. Codice	Art. Corr.	Oggetto	Criticità/Esigenze	Opzione scelta (principali modifiche apportate)	Effetti
21	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti</li> <li>Semplificazione programmazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempi per la redazione, l'adozione e l'approvazione dei documenti programmatici</li> <li>- Asincronia con l'adozione dei documenti di bilancio</li> <li>- Duplicazioni che riducono l'efficienza dell'attività amministrativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempi di approvazione del programma triennale coerenti con l'approvazione dei documenti di bilancio</li> <li>- Nella programmazione triennale dei lavori pubblici, nel caso di lavori di importo pari o superiore a 1M, l'elaborato da porre alla base della programmazione è il "documento di fattibilità delle alternative progettuali" (introdotto dall'art.23 e che corrisponde ad una prima fase del progetto di fattibilità)</li> <li>- Ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi e dei relativi aggiornamenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze</li> </ul>	<p>Stazioni appaltanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- semplificazione della programmazione</li> <li>- riduzione degli oneri della programmazione triennale</li> </ul> <p>Amministrazione (MIT):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riduzione dei tempi per la ricezione dei programmi per gli acquisti dei beni e servizi</li> </ul>

Art. Codice	Art. Corr.	Oggetto	Criticità/Esigenze	Opzione scelta (principali modifiche apportate)	Effetti
23	10	Fasi di progettazione	Eccessiva complessità, in termini di costi e tempi, della prima fase della progettazione (progetto di fattibilità)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modifiche al progetto di fattibilità che può essere redatto in due fasi successive, la prima delle quali denominata “documento di fattibilità delle alternative progettuali”</li> <li>- - obbligatorietà del documento di fattibilità delle alternative progettuali per le grandi opere infrastrutturali</li> <li>- Specificazione delle indagini da svolgere per il progetto di fattibilità</li> <li>- Progettazione semplificata per interventi manutenzione disciplinata da un nuovo decreto</li> <li>- Scorporo dei costi di manodopera e sicurezza dall’importo soggetto a ribasso d’asta</li> </ul>	<p>Stazioni appaltanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento della capacità e qualità di programmazione delle amministrazioni</li> <li>- Riduzione dei costi e dei tempi per gli interventi di manutenzione</li> <li>- Contenimento dei ribassi</li> </ul> <p>Amministrazioni pubbliche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maggiore complicazione nella elaborazione dei prezzari</li> </ul> <p>Collettività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maggiori garanzie per i lavoratori</li> <li>- Promozione partecipazione al dibattito pubblico</li> </ul>
24	11	Corrispettivi dei progettisti	<p>Eccessiva pressione al ribasso sulle tariffe dei professionisti, soprattutto per le procedure negoziate (dove manca gara)</p> <p>Indeterminatezza normativa in quanto le linee guida ANAC stabiliscono che le tariffe minime sono obbligatorie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo (e non più facoltà) per le stazioni appaltanti di utilizzare le tariffe ministeriali</li> </ul>	<p>Operatori servizi di architettura e ingegneria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maggiori tutele economiche</li> </ul>
27	14	Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conferma dei pareri, delle autorizzazioni e delle intese in caso di nuovo appalto qualora non siano intervenute variazioni</li> <li>- Responsabilità patrimoniale dell’ente gestore per i danni subiti dal soggetto</li> </ul>	<p>Stazioni appaltanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semplificazione del processo autorizzativo nei casi di riappalto in assenza di modifiche del progetto</li> </ul>

Art. Codice	Art. Corr.	Oggetto	Criticità/Esigenze	Opzione scelta (principali modifiche apportate)	Effetti
				aggiudicatore, in caso di mancato rispetto del programma di risoluzione delle interferenze	Operatori: - Riduzione dei costi e dei tempi per pareri, autorizzazioni e intese - Maggior tutela nell'esecuzione del contratto
30	17	Aggiudicazione ed esecuzione dei contratti	Ricorso al lavoro sommerso, con particolare riguardo ai casi di subappalto	Il DURC diventa comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato	Amministrazione (INPS): - Maggiore complessità per la elaborazione del DURC  Operatori - Maggiore complessità per i pagamenti  Collettività: - Contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare
32	19	Procedure di affidamento e penali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura di affidamento fino a 40.000 euro che non si differenzia da quella per importi superiori; tempi lunghi di espletamento</li> <li>- Mancanza di una disciplina specifica delle penali per ritardato adempimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per gli affidamenti di importo fino a 40.000 euro si prevede un unico atto della stazione appaltante.</li> <li>- Si introduce la disciplina delle penali da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore</li> </ul>	Stazioni appaltanti: - Semplificazione dell'iter degli affidamenti di importo limitato - Maggiore chiarezza delle norme

Art. Codice	Art. Corr.	Oggetto	Criticità/Esigenze	Opzione scelta (principali modifiche apportate)	Effetti
36	22	Contratti sotto soglia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura di affidamento fino a 40.000 euro complessa, che non si differenzia da quella per importi superiori; tempi lunghi di espletamento</li> <li>- Insufficiente numerosità degli operatori economici nelle procedure negoziate per lavori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica dei requisiti solo sull'aggiudicatario, rimanendo comunque facoltà della stazione appaltante di estendere la verifica anche agli altri partecipanti.</li> <li>- Relativamente ai requisiti di carattere generale, verifica del solo documento di regolarità contributiva</li> <li>- Nei mercati elettronici le stazioni appaltanti, al fine di verificare l'assenza di motivi di esclusione, procedono a controlli a campione (e non più su tutti i soggetti invitati)</li> <li>- Per affidamenti di importo tra 40.000 euro e 150.000 euro per i lavori il numero di operatori economici da invitare passa da cinque a dieci; per gli affidamenti tra 150.000 e 1M, il numero di operatori da invitare passa da dieci a quindici</li> </ul>	<p>Stazioni appaltanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semplificazione dell'iter degli affidamenti di importo limitato</li> <li>- Possibili difficoltà nell'individuazione del numero richiesto di operatori per gli affidamenti per i lavori di importo tra 40.000 euro e 150.000 euro, tenuto conto anche della necessità di rispettare un criterio di rotazione</li> </ul> <p>Collettività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento della concorrenza</li> <li>- Riduzione dei rischi di fenomeni corruttivi e collusivi</li> </ul>
38	24	Qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza	Procedura di qualificazione complessa con rischio di esclusione delle città metropolitane e di altre strutture di aggregazione già qualificate in base alla precedente disciplina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si estende la qualificazione "di diritto" a città metropolitane e enti di area vasta</li> <li>- Si consente alle stazioni appaltanti, ai fini della qualificazione, di far riferimento alle gare svolte nel quinquennio, anziché nel triennio</li> </ul>	<p>Stazioni appaltanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento n. centrali di committenza qualificate di diritto;</li> <li>- Creazione di concorrenza tra centrali di committenza</li> </ul> <p>Collettività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maggiore efficienza del mercato dei contratti pubblici</li> </ul>
50	30	Clausole sociali	Ridotta tutela della continuità occupazionale	Si introduce per i servizi ad alta intensità di manodopera l'obbligo (e non più facoltà) di inserire clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale	Collettività: - Maggiore tutela lavoratori
59	35	Procedure affidamento	- Tempi di redazione del progetto	Si prevede l'appalto integrato (affidamento	Stazione appaltante:

Art. Codice	Art. Corr.	Oggetto	Criticità/Esigenze	Opzione scelta (principali modifiche apportate)	Effetti
			<p>esecutivo in circostanze di somma urgenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Complessità procedure per le opere di urbanizzazione a scomputo</li> </ul>	<p>congiunto progettazione esecutiva e esecuzione) nei casi di somma urgenza, nonché per le opere di urbanizzazione a scomputo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semplificazione procedure e riduzione tempi nei casi di somma urgenza</li> <li>- Semplificazione procedure per le opere di urbanizzazione a scomputo</li> </ul>
77 e 78	43 e 44	Commissioni di aggiudicazione e relativi componenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eccessivi rischi di fenomeni corruttivi anche negli appalti di importo sotto-soglia</li> <li>- Eccessivi oneri a carico stazioni appaltanti per la procedura di selezione e nomina commissari su base nazionale</li> <li>- Costi di costituzione e funzionamento delle commissioni di aggiudicazione eccessivi e allungamento dei tempi di aggiudicazione</li> <li>- Difficoltà organizzative legate alla costituzione e al funzionamento delle Commissioni esaminatrici e alla nomina dei commissari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viene abbassata ad 1M per i lavori la soglia entro cui le stazioni possono nominare commissari interni</li> <li>- Il presidente viene sempre nominato da ANAC</li> <li>- Per i lavori di importo inferiore a 1M e per servizi e forniture sottosoglia il RUP può essere nominato tra i commissari</li> <li>- L'Albo dei commissari viene organizzato su base regionale e non più nazionale</li> </ul>	<p>Stazione appaltanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento delle garanzie di prevenzione dei fenomeni corruttivi</li> <li>- Maggiore complessità delle procedure</li> <li>- Aggravio dei costi e dei tempi, parzialmente mitigato dal passaggio all'albo regionale</li> </ul> <p>Operatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento delle garanzie per un corretto svolgimento del processo competitivo</li> </ul>
83	49	Soccorso istruttorio Rating di impresa	<p>Complessità della procedura e relativi costi</p> <p>Complessità valutazione rating estesa anche ad aspetti strutturali dell'impresa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semplificato ed esteso il ricorso al soccorso istruttorio, reso gratuito;</li> </ul> <p>Rating di impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limitato ad affidabilità</li> <li>- Non è più elemento di qualificazione, ma elemento di premialità</li> <li>- Eliminati aspetti sanzionatori da parte di ANAC</li> </ul>	<p>Stazione appaltante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semplificazione procedure di affidamento</li> <li>- Aumento dei tempi: rischio che la gratuità del soccorso istruttorio incentivi gli operatori a presentare la documentazione in modo incompleto</li> </ul> <p>Operatori:</p>

Art. Codice	Art. Corr.	Oggetto	Criticità/Esigenze	Opzione scelta (principali modifiche apportate)	Effetti
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minori oneri</li> <li>- Maggiori garanzie per imprese</li> <li>- Eliminazione <i>gold-plating</i></li> </ul>
84	50	Sistema qualificazione degli esecutori di lavori pubblici	Requisiti di qualificazione maturati in un tempo ristretto (tre anni) in relazione alle attuali condizioni del mercato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estensione ai migliori 5 degli ultimi 10 anni del periodo di maturazione dei requisiti di qualificazione SOA</li> <li>- Per le opere il requisito della cifra di affari viene calcolato su un periodo di tempo pari a cinque anni in luogo di tre</li> </ul>	Operatori: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento della platea degli operatori qualificati</li> <li>- Maggiore concorrenza</li> </ul>
85	51	DGUE (documento di gara europeo): controlli	I controlli sul secondo concorrente non sono previsti dalle direttive: <i>goldplating</i>	Eliminazione controlli su secondo concorrente in graduatoria	Stazioni appaltanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semplificazione/ accorciamento tempi di aggiudicazione</li> <li>- Possibili difficoltà in caso sia necessario procedere all'aggiudicazione al secondo classificato</li> </ul>
93 e 103	55 e 64	Garanzie per la partecipazione alla procedura	Sostenibilità degli oneri finanziari derivanti dalla garanzia per la partecipazione alla procedura per le imprese, in particolare per quelle di minore dimensione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per gli affidamenti diretti sotto i 40.000 la garanzia diventa facoltativa</li> <li>- L'importo della garanzia è ridotto del 50% per le microimprese, piccole e medie imprese (MPMI) e per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente MPMI</li> <li>- Esclusione per le MPMI dell'obbligo di corredare l'offerta dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto</li> </ul>	Operatori: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riduzione dei costi per le MPMI</li> </ul> Operatori e Collettività: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maggiore concorrenza</li> </ul>
95	57	Criteri di aggiudicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Complessità di procedure di appalto per servizi e forniture di importo limitato</li> <li>- Complessità di procedure in caso di eventi calamitosi</li> <li>- Per il criterio dell'offerta più</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La stazione appaltante deve prevedere il tetto massimo al punteggio economico per evitare che tale fattore sia, in concreto, prevalente nella aggiudicazione</li> <li>- Si prevede il ricorso al prezzo più basso in caso di eventi calamitosi</li> </ul>	Stazioni appaltanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semplificazione procedure per contratti relativi ad eventi calamitosi, nonché per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000</li> <li>- Miglioramento della qualità</li> </ul>

Art. Codice	Art. Corr.	Oggetto	Criticità/Esigenze	Opzione scelta (principali modifiche apportate)	Effetti
			vantaggiosa, il prezzo rimane l'elemento preponderante ai fini dell'aggiudicazione, determinando fenomeni di eccessivo ribasso	- Appalti di servizi e forniture: può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per quelli di importo inferiore a 40.000 euro	delle prestazioni oggetto di appalto  Operatori: - Miglioramento dell'equilibrio economico-finanziario nella realizzazione dei contratti e della qualità delle prestazioni
97	59	Offerte anormalmente basse	- Scarsa chiarezza della norma - Non significatività del calcolo dell'anomalia in caso di pochi offerenti.	- Viene chiarito come si calcola la soglia di anomalia - Si passa all'obbligatorietà dell'esclusione automatica per i lavori di importo pari o inferiore a 1M	Stazioni appaltanti e Operatori: - Maggiore chiarezza della norma - Semplificazione procedure con riduzione dei tempi di conclusione delle gare
99	61	Relazione unica sulle procedure di appalto: comunicazioni alla Commissione europea	Mancanza di chiarezza della norma che induce le stazioni appaltanti a trasmettere sempre la relazione unica alla Cabina di regia (per la successiva trasmissione alla CE)	- Chiarimento relativo ai casi in cui la relazione va inviata	Stazioni appaltanti: - Semplificazione di adempimenti amministrativi
102	63	Collaudo	Complessità e costi della procedura rispetto a lavori di limitata entità	- Si introduce la possibilità dell'applicazione del certificato semplificato di regolare esecuzione (in luogo di quello di collaudo) per i lavori fino a 1M - Chiarimenti sui compensi ai dipendenti	Stazioni appaltanti: - Semplificazione, chiarezza delle norme
105	66	Subappalto	- Limitazioni eccessive del subappalto incompatibili con l'attuale organizzazione del mercato delle costruzioni - L'individuazione in fase preliminare della terna dei subappaltatori è incompatibile con un ordinato svolgimento delle procedure di gara per il	- Si stabilisce che il limite del 30% è da riferirsi solo alla categoria prevalente per i lavori - Eliminazione dell'obbligo per il concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione - L'indicazione della terna vale solo nel caso in cui la stazione appaltante lo	Operatori: - Aumenta, per i lavori, la quota subappaltabile - Si semplificano gli adempimenti legati alla partecipazione all'appalto  Collettività:

Art. Codice	Art. Corr.	Oggetto	Criticità/Esigenze	Opzione scelta (principali modifiche apportate)	Effetti
			<p>numero dei sub appaltatori coinvolti; inoltre, la disposizione, introdotta anche per limitare fenomeni corruttivi, si è rivelata di difficile attuazione</p> <p>- La responsabilità dell'appaltatore per la mancanza dei requisiti morali del subappaltatore determinava la sua esclusione dalla gara (art. 80), ponendo a suo carico una responsabilità solidale ritenuta eccessiva.</p>	<p>ritenga necessario e lo indichi nel bando</p> <p>- La terna non è obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza</p>	<p>- Parziale riduzione della prevenzione dei rischi di corruzione</p>
113bis	73	Termini per l'emissione dei certificati di pagamento	Mancanza di certezza dei tempi di pagamento	Stabilito un termine (45gg) in linea con la direttiva ritardi nei pagamenti	Operatori: - Maggiore tutela
163	91	Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile	Incompatibilità procedura ordinaria con casi di emergenza attuale ed estrema	Si estende la circostanza della "somma urgenza" (che consente procedure semplificate) e si introducono ulteriori semplificazioni	Operatori e Collettività: - Ulteriori semplificazioni per i casi di somma urgenza
165	93	Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni	Difficoltà nell'utilizzo dello strumento in ragione della bassa leva finanziaria	<p>- Ampliamento delle possibilità di reperire fondi da parte del concessionario</p> <p>- La quota massima riferita al contributo pubblico passa dal 30% al 49%</p>	<p>Operatori e Collettività:</p> <p>- Aumentano le possibilità di leva finanziaria e di investimenti</p> <p>Operatori:</p> <p>- Si riduce il rischio operativo a carico del concessionario</p>
180	99	Partenariato Pubblico Privato (PPP)	Scarso utilizzo dello strumento	La quota massima di finanziamento pubblico passa dal 30 al 49%	Operatori e Collettività: - Aumentano le possibilità di leva finanziaria e di investimenti

Art. Codice	Art. Corr.	Oggetto	Criticità/Esigenze	Opzione scelta (principali modifiche apportate)	Effetti
					Operatori: - Si riduce il rischio operativo a carico del concessionario
195	106	Contraente generale	Rischio che il ricorso al contraente generale sia utilizzato per eludere le norme sull'appalto integrato	Introduzione soglia minima per il ricorso all'istituto del contraente generale, fissata ad un importo superiore a 100M	Operatori: - Riduzione del rischio di elusione del divieto di appalto integrato
216	118	Disposizioni transitorie e di coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incertezza sulle norme applicabili per le opere già di L. obiettivo.</li> <li>- Difficoltà di redigere progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione, tenuto conto della loro specificità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per l'approvazione dei progetti delle opere già di L. obiettivo si continuano ad applicare norme del d.lgs. 163/2006</li> <li>- Gli interventi di manutenzione ordinari possono essere affidati con progetto definitivo semplificato in attesa del decreto che disciplinerà la materia</li> <li>- Per tutti gli interventi di manutenzione si può procedere all'esecuzione dei lavori prescindendo dai progetti esecutivi</li> <li>- È consentito l'appalto integrato per le opere i cui progetti definitivi risultino approvati alla data di entrata in vigore del codice e la cui gara di appalto venga esperita entro un diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo</li> </ul>	Stazioni appaltanti, Operatori e Collettività: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Immediato sblocco progetti pronti senza attendere il progetto esecutivo che richiederebbe una gara ad hoc</li> <li>- Sblocco interventi di manutenzione</li> </ul>

### **B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

Il provvedimento comporta effetti positivi per le PMI puntualmente individuati nella Tab. che precede, a cui si rimanda.

Si evidenziano, tuttavia, per la loro specificità e ampiezza, gli effetti positivi conseguenti all'ampliamento della numerosità e della distribuzione territoriale delle stazioni appaltanti, a seguito delle previsioni relative alle stazioni appaltanti qualificate di diritto, tra cui rientrano le città metropolitane e le province e le agevolazioni in termini di minori oneri per le garanzie da prestare.

### **C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi a carico di cittadini ed imprese.**

Non sono introdotti o eliminati nuovi oneri amministrativi per le imprese.

### **D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

Così come per il Codice, anche per il decreto correttivo, tenuto anche conto delle difficoltà attuative sin qui riscontrate, i fattori che possono incidere sull'attuazione efficace e tempestiva dell'intervento possono essere individuati come segue:

#### **per le amministrazioni:**

- Definizione, coerenza e aggiornamento delle linee Guida e decreti attuativi;
- Adeguatezza delle competenze nelle stazioni appaltanti, nei soggetti aggregatori e nelle centrali di committenza qualificate di diritto per: i) gestire in un ruolo guida la progettazione degli interventi e ii) per implementare un sistema effettivo di verifiche non solo formali, sulla corretta esecuzione dell'opera e sul rispetto del cronoprogramma, anche alla luce di alcune delle novità introdotte;
- Adeguatezza degli strumenti di controllo e verifica rivolti alle centrali di committenza e ai soggetti aggregatori ai fini, in particolare, della tutela della concorrenza e delle PMI;
- Collegamento della riduzione del contenzioso ad altri aspetti dell'ordinamento che potrebbero richiedere altri interventi normativi e/o gestionali, tanto più in fase iniziale;
- Disponibilità di mezzi e competenze atti a supportare il ricorso generalizzato ai mezzi elettronici di comunicazione e informazione da parte delle stazioni appaltanti in tutte le fasi della procedura, con particolare riferimento all'attuazione del principio di univocità dell'invio delle informazioni (legato alla riduzione degli obblighi informativi);
- Sostenibilità operativa e capacità di integrare nel DURC le informazioni necessarie ai fini della verifica dei dati di congruità occupazionale;
- Sostenibilità organizzativa e gestionale da parte dell'ANAC - anche tenuto conto della tempestività richiesta - delle nuove competenze in termini di precontenzioso, individuazione dei commissari di gara, comunicazioni di variante, accertamenti di varianti, affidamenti in caso di somma urgenza.

#### **per gli operatori:**

- Adeguatezza degli strumenti di controllo e verifica rivolti alle centrali di committenza e ai soggetti aggregatori;

- Accessibilità del mercato del credito per quanto concerne il reperimento effettivo dei nuovi strumenti di garanzia finanziaria, in particolare nei riguardi delle PMI.

Le riflessioni sopra riportate, cui si aggiungono le normali problematiche legate alla completa attuazione del quadro normativo, costituiscono anche il frutto dell'esperienza sinora maturata. Esse confermano, anche alla luce dei provvedimenti attuativi previsti, la necessità di un attento coordinamento e monitoraggio di tutte le condizioni attuative e delle relative difficoltà, evidenziando il ruolo strategico della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio.

## **SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

Nel corso degli anni si è andata consolidando una letteratura scientifica, elaborata a partire da un'evidenza empirica, che mostrava come il sistema dei contratti pubblici e le relative regole potessero avere un impatto in termini concorrenziali incidendo sulle barriere di ingresso e sul rischio di pratiche collusive, nonché impatti sui prezzi finali dei beni e dei servizi<sup>12</sup>.

Gli effetti di riforme sostanziali per quanto concerne i contratti pubblici come quella in esame, mostrano due fasi: nel breve termine, la concorrenza aumentata tra i fornitori aumenta l'efficienza della spesa, data la tecnologia esistente mentre nel lungo termine sono i cambiamenti nel sistema degli appalti a incidere e migliorare il livello delle competitività delle imprese su questo mercato<sup>13</sup>.

Nel caso in esame, l'attività di correzione del Codice dei contratti pubblici favorisce ulteriormente l'apertura del mercato e rafforza i presidi di prevenzione dei rischi corruttivi.

In particolare, le azioni di revisione e correzione improntate alla semplificazione delle procedure di affidamento hanno come effetto un migliore accesso dei fornitori, segnatamente le PMI, al mercato dei contratti pubblici. Nella stessa direzione vanno le disposizioni relative all'incremento del numero delle stazioni appaltanti qualificate di diritto quali soggetti aggregatori, ferma restando la necessità di adeguata sorveglianza di questo mercato, e all'estensione del periodo utile ai fini dei requisiti di qualificazione degli operatori.

Le norme relative alla selezione e composizione delle commissioni giudicatrici aumenta le garanzie per un corretto svolgimento del processo competitivo.

Anche in sede di consultazione, si è riscontrato come le proposte di revisione e correzione, che tenevano conto anche delle esigenze puntuali dei destinatari laddove compatibili con le finalità dell'azione pubblica, non hanno un impatto rilevante, diretto e/o indiretto, in termini di riduzione del numero e della qualità dei fornitori o anche solo nel disincentivarli alla concorrenza.

## **SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coordinerà e verificherà con apposita struttura il percorso di attuazione del provvedimento;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

<sup>12</sup> C. R. Yukins e J. A. Cora, *Feature Comment: Considering the Effects of Public Procurement Regulations on Competitive Markets, The Government Contractor - Information and Analysis on Legal Aspects of Procurement*, Vol. 55, No. 9 Focus March 6, 2013.

<sup>13</sup> Office of Fair Trading, *Assessing the impact of public sector procurement on competition* – Vol. 1 Main Report, London, September 2004, p. 6-7.

- ANAC.

**B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

All'intervento sarà data pubblicità attraverso gli ordinari canali riservati agli atti normativi, nonché attraverso i siti istituzionali del Governo e degli enti coinvolti. Saranno inoltre realizzate iniziative di comunicazione specializzata.

**C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il controllo e il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento sarà eseguito dalla Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, in collaborazione con MIT e ANAC. Attività preliminare all'avvio del monitoraggio sarà la verifica degli indicatori specifici previsti e l'aggiornamento della base line, secondo quanto indicato al punto 1C. In relazione alla raccolta dei dati necessari al calcolo degli indicatori, un fattore fondamentale nell'efficace svolgimento delle attività di monitoraggio sarà quindi costituito dall'accesso alle informazioni necessarie, in gran parte estraibili nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC. Si richiama, infine, quanto evidenziato nel punto 5D, circa la necessità di un'attenta e attiva verifica delle condizioni attuative dell'intervento.

**D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio**

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio, fermi restando quelli, già contenuti nel d.lgs. 50/2016, relativi alle attività di monitoraggio e valutazione, nonché di esame delle proposte di modifiche normative, attribuite alla Cabina di regia.

**E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio da considerare ai fini della VIR**

Oltre agli indicatori di cui al punto 1C, sarà prestata particolare attenzione agli aspetti problematici rilevati nel punto 5D.

**SEZIONE 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

Fermo restando il rispetto di tutti i criteri di delega, l'intervento normativo non introduce livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalle direttive.

Peraltro, il correttivo contribuisce a risolvere in termini positivi taluni punti che erano suscettibili di introdurre *gold-plating* sul recepimento. A titolo puramente esemplificativo, si consideri ad esempio l'art. 34, che modifica in termini positivi l'art. 34 del Codice dove si parla di premialità e non più di qualificazione. O ancora, l'art. 36 che modifica dell'art. 86 del Codice "Mezzi di prova" (eliminazione dell'attività di controllo sui secondi concorrenti).

## Allegato 1 – Risultati della consultazione dei RUP

CONTENUTO POLIZZE (ARTT. 24, 31, 103 E 104)	
N°	Difficoltà più frequenti
9	Rilascio polizze per importi inferiori a 40.000€
9	Trovare polizze tipo conformi a quanto richiesto
17	Applicazione delle riduzioni per certificazioni di cui all'art. 93 c.7 con rischio di annullamento valore garanzia
3	Esaminare polizze rilasciate da paesi esteri UE ed extra UE (Romania e Gibilterra)
3	Generale difficoltà ad esaminare polizze assicurative
2	Verifica abilitazione soggetto rilasciante
9	Mancanza di Polizza per RUP dipendente PA
3	Mancanza indicazione polizza per DL, verifica progetto
7	Generale difficoltà a stipulare polizza a favore di dipendenti pubblici
1	L'assicurazione dei dipendenti non contempla il CSP/CSE
1	Mancanza di chiarezza circa l'applicazione dell'art. 183 c. 15 che richiama il 103 - quindi garanzia provvisoria
4	Non chiaro se nelle more del decreto di cui all'art. 103 c. 9 vale ancora il DM 123/2004
1	Non confermata la richiesta ai progettisti della polizza assicurativa a copertura dell'errore progettuale (art. 111 del d.lgs. n. 163/06 e art. 269 del DPR 207/2010). La generica garanzia contro i rischi professionali non appare sufficiente
1	Art. 103 c.6 richiesta fidejussione per rata saldo doppione rispetto art. 103 c.1 garanzia definitiva
1	Non chiara applicazione art. 103 c. 2 su incameramento garanzia
2	Difficoltà a definire requisiti per polizze per raggruppamenti

N°	Soluzioni correttive più frequenti
5	Stabilire importo minimo sotto il quale non è richiesta polizza assicurativa
6	Stabilire polizze tipo standard anche per S e F
3	Elenco accessibile direttamente via web delle società, anche estere, autorizzate a rilasciare cauzioni. Call center dedicato
8	Prevedere polizza assicurativa specifica per funzioni RUP a carico SA
2	Predisposizione modelli ministeriali tipo di polizze
5	Prevedere la scelta di un unico criterio di riduzione della garanzia nel caso di presenza di più certificazioni
1	Chiarire ambito applicativo dell'art. 183 c. 15 per il riferimento alla garanzia provvisoria
1	Armonizzare in un'unica LG le procedure per polizze/garanzie
2	Per importi inferiori ai 40.000 € considerare sufficiente la RC professionale
5	Proporre per i dipendenti polizze omnicomprensive in analogia al DPR 137/2012
1	Reintrodurre la assicurazione per errore progettuale
1	Eliminare previsione 103 c.6 ritenuto doppio rispetto 103. c.1 per importi minori
1	Dare indicazioni per polizza per verifica progetto
1	Definire schemi tipo anche per polizze estere

In merito, si evidenziano le difficoltà applicative di cui all'articolo 93, comma 7, per riduzioni garanzie: in particolare, si teme l'azzeramento della polizza stessa in caso di possesso di diverse certificazioni. E' apparsa, altresì, frequente una generale difficoltà a riscontrare sul mercato polizze idonee per i dipendenti pubblici. Sono state segnalate difficoltà procedurali con i soggetti preposti al rilascio delle stesse, nonché la mancata

previsione di polizza assicurativa per il RUP a carico della stazione appaltante. In numerosi casi viene dunque richiesta l'integrazione delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 4, anche per lo svolgimento del ruolo del RUP. Analogamente è stata segnalata l'apparente mancata previsione per il ruolo del direttore dei lavori e del verificatore progetto.

Anche per le polizze in esecuzione è stata segnalata l'incidenza economica significativa che le percentuali previste per le garanzie, unite al costo di stipula della stessa, possono generare soprattutto per appalti modesti, nei quali a volte è lo stesso operatore economico a rinunciare non essendo economicamente conveniente la partecipazione. Tale problematica può essere affrontata proponendo la definizione di un importo minimo dell'appalto al di sotto del quale non venga richiesta la stipula della polizza (articolo 36, comma 2, lett. a) affidamento diretto sotto i 40.000 euro; in alcuni casi si propongono soglie anche inferiori (5.000 euro). Tra le alternative proposte si demanda anche alla discrezionalità della stazione appaltante se decidere di avvalersi solo della presentazione di una polizza di RC professionale.

In generale è stata richiesta la definizione di schemi/modelli tipo di polizze e la conseguente definizione delle previsioni di cui all'articolo 103, comma 9, nonché il richiamo esplicito in transitorio del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 12 marzo 2004, n. 123, quale riferimento fino ad allora applicabile.

Si segnala anche qualche difficoltà per la corretta lettura delle polizze acquisite, nonché della legittimità del soggetto referente dell'emissione della stessa; a tal proposito è stata proposta la formazione di un sito web direttamente consultabile, ovvero call center dedicato. Sono stati auspicati, altresì, chiarimenti circa la presenza di polizze rilasciate da paesi UE o extra UE.

<b>AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 € (ART.36)</b>	
<b>N°</b>	<b>Difficoltà più frequenti</b>
69	Le risposte evidenziano complessità della procedura di affidamento che non si differenzia da quella di importo pari o superiore a 40.000 euro, tempi lunghi di espletamento
45	Le risposte evidenziano difficoltà nella previsione dell'adeguata motivazione
16	Le risposte lamentano l'appesantimento derivante dalla necessità di adottare la determina a contrarre prima avvio della procedura
27	Le risposte lamentano la complessità dei controlli su tutti i requisiti di ordine generale, tempi lunghi, mancanza di una banca dati
31	Le risposte evidenziano difficoltà a lavorare sul MEPA per complessità del sistema, mancanza di risposta da parte OE per piccoli importi, mancanza di chiarezza nelle modalità di operare sul MEPA, difficoltà a selezionare OE da invitare
32	Le risposte lamentano difficoltà ad applicare le linee guida ANAC in quanto introducono una disciplina diversa da quella contenuta nel codice, appesantiscono la disciplina rispetto alla normativa
6	Evidenziano che il sistema SIMOG non è allineato con le procedure previste dal D.Lgs 50/2016 con difficoltà operative
	Problematiche varie sollevate: necessità di richiedere le cauzioni per piccoli importi appesantisce la procedura; livello progettazione esecutiva è un appesantimento per piccoli affidamenti; richiesta di poter invitare fornitori locali; mancanza di modulistica; obblighi di pubblicità art. 29 è un appesantimento
13	<i>Non lamentano difficoltà</i>

<b>N°</b>	<b>Soluzioni correttive più frequenti</b>
	Richiesta di semplificazione, articolazione per fasce di importo entro le quali possibile affidamento diretto ad unico operatore posta soglia 20.000 euro; eliminazione richiesta più preventivi per acquisti sotto 20.000 euro; richiesta elevazione importo 1.000 euro
	Richiesta eliminazione previsione di adeguata motivazione e richiamo all'applicazione dei principi, previsione di fasce di importo, richiesta se più preventivi assolvono ad obbligo motivazione
	Richiesta di prevedere la possibilità di adottare un unico atto che contiene le motivazioni e l'iter seguito
	Richiesta di diminuzione requisiti da controllare, sito unico su cui controllare, controllo sul tipo DURC <i>on-line</i>
	Richiesta di semplificazione, innalzamento della soglia per la quale non deve essere utilizzato
	In generale si richiede una semplificazione della normativa per consentire affidamenti in termini temporali brevi per importi piccoli con previsioni anche articolazioni per fasce
	Richiesta di non applicazione del criterio qualità/prezzo per gli appalti di importo inferiore a 40.000 anche in caso di appalti ad alta intensità lavorativa (art. 50)
	Non applicazione della norma su commissione ANAC (art. 78) per appalti di importo inferiore a 40.000 aggiudicati con il criterio qualità/prezzo
	Richiesta di applicazione degli affidamenti di somma urgenza (art. 163) anche a forniture e servizi

In generale, si richiede una semplificazione delle procedure nel sotto soglia introducendo strumenti quali i controlli a campione o la riduzione degli adempimenti amministrativi in capo al RUP o la verifica dei motivi di esclusione del concorrente. Ciò anche al fine di chiarire l'ambito applicativo della disciplina del sotto soglia alla luce delle linee guida adottate dall'ANAC.

**MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI TRAMITE INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI**

<b>(ART. 36)</b>	
<b>N°</b>	<b>Difficoltà più frequenti</b>
51	Le risposte evidenziano difficoltà ad applicare le disposizioni, emerge confusione nelle risposte tra affidamenti inferiori a 40.000 euro e quelli superiori, applicano indagini di mercato anche sotto 40.000 euro per difficoltà a fornire adeguata motivazione; lamentano la mancanza di chiarezza nelle linee guida ANAC; difficoltà a costituire elenchi di OE ed a capire se quelli esistenti sono ancora validi; non sanno cosa fare se pervengono un numero inferiore a 5 o 10 manifestazione di interesse
37	Le risposte segnalano allungamento dei tempi , difficoltà a svolgere le indagini di mercato. Molte risposte sono riferite anche ad affidamenti inferiori a 40.000 euro
37	Le risposte lamentano difficoltà a formare e gestire gli elenchi, tempi lunghi per i controlli della prefettura , non tutte le categorie vengono coperte, mancanza di risposte da parte degli operatori agli inviti , tempi lunghi per i controlli sulle dichiarazioni ; attività onerosa e carente e non esaustiva; problemi degli elenchi con la partecipazione in RTI e con avvalimento
29	Le risposte sul tema manifestazioni interesse lamentano l'arrivo di troppe manifestazione d'interesse e le difficoltà a restringere in mancanza di criteri di selezione ; problemi sul sorteggio pubblico e contestazione degli OE sul sorteggio; problemi per impossibilità di incamerare la cauzione nel caso OE che non vogliono sottoscrivere il contratto
30	Difficoltà ad utilizzare il MEPA per difficoltà nell'utilizzo, difficoltà a trovare le imprese, non sempre è conveniente in termini economici, operatori non partecipano o non accettano ordini piccoli; non copre tutte le categorie di forniture e servizi, problemi sul principio rotazione

<b>N°</b>	<b>Soluzioni correttive più frequenti</b>
	Richiesta di disciplina dei termini procedurali, richiesta possibilità utilizzare elenchi di altre stazioni appaltanti; necessità di chiarimenti sul principio di rotazione, disciplina del Mercato elettronico
	Richiesta di poter invitare OE del territorio

In generale si tratta di difficoltà applicative non legate strettamente al Codice, bensì agli atti attuativi (quali le linee guida ANAC) e agli strumenti operativi utilizzati (quali il MEPA). Per questi aspetti l'intervento correttivo si limita alla semplificazione in generale delle procedure, di cui al punto precedente, rinviando agli atti attuativi la soluzione delle problematiche di dettaglio affrontate.

<b>AFFIDAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA SOTTO SOGLIA (ART. 36, COMMA 3)</b>	
<b>N°</b>	<b>Difficoltà più frequenti</b>
4	Scarsa chiarezza e disorganicità della normativa
1	Interpretazione dell'art. 20 relativo alle opere realizzate a cura e spese dei privati e coordinamento con la disciplina delle opere a scomputo
3	Difficoltà ad applicare le procedure ordinarie (aperte) per le opere di urbanizzazione di minore rilievo economico
1	Difficoltà di utilizzo delle banche dati per la verifica dei requisiti degli OE e criticità inerenti il funzionamento di AVCPass
1	Difficoltà applicative ed esigenza di aggiornamento ed esplicitazione della normativa anche tramite manuali operativi
1	Mancato rispetto dei termini contrattuali di esecuzione delle opere e conseguente contenzioso
2	Onerosità del percorso procedimentale per il Comune

5	Difficoltà ad applicare il codice e altre disposizioni in materia di investimenti pubblici alla realizzazione di opere da parte dei soggetti privati
1	Difficoltà ad applicare l'istituto del soccorso istruttorio

N°	Soluzioni correttive più frequenti
2	Prevedere un articolo specifico e chiaro, nonché manuali operativi
2	Consentire l'applicazione della procedura negoziata a cinque o le procedure semplificate di cui all'art. 36, comma 2 per il sotto soglia
1	Soppressione AVCpass o individuazione di uno strumento alternativo più efficace
1	Prevedere l'istituzione di un organo di supporto per la corretta ed uniforme applicazione della normativa
2	Delegare ai soggetti lottizzanti l'esecuzione delle opere
5	Consentire l'esecuzione diretta da parte del lottizzante delle urbanizzazioni secondarie di minore rilevanza economica

Le segnalazioni riguardano principalmente l'esigenza di riformulare la norma in termini di maggiore chiarezza e organicità.

E' segnalata, inoltre, l'onerosità di imporre al privato l'affidamento delle opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia mediante procedura aperta.

Un'altra segnalazione riguarda la difficoltà di interpretazione ed applicazione dell'articolo 20, relativo alle opere che i privati si impegnano a realizzare a titolo gratuito nell'ambito di convenzioni urbanistiche, escluse dal campo di applicazione del codice. A tale proposito si segnala un recente parere ANAC non allineato all'indicazione normativa.

E' stata riproposta, altresì, la questione delle difficoltà legate all'applicazione della normativa appaltistica a soggetti privati, giungendo a chiedere l'esclusione dall'ambito oggettivo anche delle opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia.

La consultazione ha inoltre evidenziato che alcune ambiguità nella formulazione della previgente disciplina riprodotta all'interno del nuovo codice continuano a generare difformità di comportamento nell'interpretazione ed applicazione di questa disciplina. In particolare, dalle segnalazioni emerge che secondo alcuni comuni la gara deve essere sempre bandita dai comuni stessi.

Quanto alle possibili soluzioni correttive, è stato suggerito:

- una riformulazione della normativa in materia;
- la reintroduzione delle procedure negoziate per le opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia;
- la possibilità di consentire l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia da parte del privato;
- l'adozione di strumenti operativi di supporto.

VERIFICA DEI REQUISITI DELL'AGGIUDICATARIO NEL SOTTO SOGLIA (ART. 36)	
N°	Difficoltà più frequenti
64	Lunghezza dei tempi di risposta degli enti/soggetti competenti al rilascio delle certificazioni e mancati riscontri
43	Complessità dell'attività di controllo in generale
21	Complessità dell'attività di controllo rispetto agli affidamenti di minore rilevanza economica
63	Inefficienze, disfunzioni e limiti del sistema AVCpass
7	Mancato aggiornamento di AVCpass al nuovo Codice

7	Dubbi interpretativi in merito all'applicabilità della BDOE ed ora dell'AVCpass agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro (SMARTCIG)
30	Mancata attivazione banca dati operatori economici di cui all' art. 81 (o di banche dati "celeri")
14	Incertezze applicative sulla verifica dei requisiti in caso di acquisti sul MEPA
9	Difficoltà e tempistiche di acquisizione della certificazione antimafia tramite la BDNA e difetti di coordinamento con AVCpass
9	Chiarimenti su come effettuare le verifiche in caso di acquisizioni d'urgenza (anche per importi inferiori a 40.000, euro)
15	Difficoltà interpretative e lacune nella normativa
1	Complessità di verifica dei requisiti nei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria
1	Mancato utilizzo delle banche dati da parte degli OE
2	<i>Richiesta PIN all'INPS inevasa</i>
3	Lunghi tempi di attesa del DURC in caso di mancato rilascio in fase di richiesta o per difficoltà di natura tecnica
10	Lunghhezza e difficoltà di riscontro da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente
6	Lunghhezza e difficoltà di riscontro da parte dei Tribunali anche per quanto riguarda le procedure concorsuali
3	Incertezze sulla tipologia di verifiche da effettuare negli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro o sui micro affidamenti
3	incertezze sulle verifiche a campione durante la gara secondo quanto previsto dal previgente art. 48 con riguardo alle gare telematiche
6	Coesistenza tra sistema AVCpass e modalità tradizionali di verifica dei requisiti
3	Requisiti di difficile accertamento anche sotto il profilo dell'individuazione degli enti competenti
2	Modalità di verifica del requisito di cui all'art. 80, comma 2 (assenza di cause ostative ex art. 67 Codice antimafia)
1	Dubbi sulla necessità di acquisizione del certificato dei carichi pendenti
2	Difficoltà ad effettuare le verifiche nei confronti degli operatori economici di altro Stato UE od altri operatori esteri
1	Individuazione della documentazione a corredo dell'offerta
1	Difficoltà nella compilazione del DGUE (da parte delle MPMI)
1	Incertezza in merito ai controlli da effettuare ai fini dell'ammissione/esclusione in applicazione dell'art. 29.
1	<i>Incertezze in merito all'accertamento della regolarità contributiva: si chiede se il DURC debba essere prodotto da concorrente e come valutare la gravità della violazione (questo sembra un quesito non una criticità)</i>

N°	Soluzioni correttive più frequenti
11	Introduzione di sistemi di qualificazione in cui gli operatori economici sono verificati all'origine anche da appositi soggetti istituzionali diversi dalle stazioni appaltanti (es. a livello regionale, Camere di commercio, ecc.)
59	(Velocizzare l')Attivazione della banca dati degli operatori economici ex art. 81, o di altra banca dati di facile accesso e consultazione, con indicazione delle caratteristiche: riscontri in tempo reale, semplicità della richiesta, richiesta non legata alla procedura ma all'operatore in analogia al sistema del DURC on line
44	Limitare o escludere, o prevedere le verifiche a campione, o considerare sufficiente l'autodichiarazione in ragione della fascia d'importo: sotto soglia, 40.000 euro; micro affidamenti (importi fino a 5.000 euro o 1.000 euro)
41	AVCpass: eliminazione ovvero: semplificazione anche sul modello del DURC <i>on line</i> , implementazione per l'acquisizione completa di tutte le certificazioni, aggiornamento al nuovo Codice e miglioramento delle funzionalità.

9	Semplificazione delle verifiche in caso di acquisizioni sul MEPA gestito da CONSIP, in particolare prevedendo che le verifiche complete siano eseguite direttamente dal gestore del MEPA
10	Chiarire la portata degli obblighi di verifica con riformulazione dei commi 5 e 6 dell'art. 36 anche con la previsione di direttive per la corretta applicazione della normativa, ad es. con elaborazione di <i>check list</i>
1	Accentrare le funzioni di verifica a livello di stazione appaltante
1	Attestazione simile alla SOA anche per i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria
5	Migliorare, semplificare e velocizzare il funzionamento della BDNA, anche tramite collegamento con AVCpass
13	Prevedere verifiche attraverso accessi diretti ( <i>on line</i> ) alle banche dati degli enti competenti al rilascio delle certificazioni, anche in analogia al sistema del DURC <i>on line</i>
2	Eliminare il controllo a campione nelle gare telematiche
3	Consentire le verifiche col sistema tradizionale o lasciare libertà di scelta alle stazioni appaltanti
1	Prevedere la verifica in tempo reale prima dell'apertura delle offerte
1	Per gli affidamenti d'urgenza prevedere l'inserimento nei contratti della clausola risolutiva espressa
1	Limitare la richiesta del DURC al momento del pagamento finale
1	Creare forme di collegamento o coordinamento con istituzioni internazionali per semplificare le verifiche degli operatori esteri
1	Prevedere il silenzio-assenso in caso di mancata risposta degli enti certificanti nei termini
1	Attivare modalità di verifica della regolarità fiscale attraverso un sistema simile al DURC <i>on line</i>
1	Eliminare le verifiche antimafia per i procuratori
1	Prevedere un DGUE semplificato
1	Contrasto tra codice e linee guida in merito ai soggetti da controllare (nel codice solo l'aggiudicatario, nelle LG anche il secondo)

In particolare:

#### **LUNGHEZZA DEI TEMPI DI RISPOSTA DEGLI ENTI/SOGGETTI COMPETENTI AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI E MANCATI RISCONTRI**

- **CRITICITÀ:** si osserva che la criticità non sembra riguardare le nuove disposizioni, né la disciplina specifica del sotto soglia, sembra piuttosto trattarsi di una questione generale che risale alla previgente normativa. La lunghezza dei tempi di riscontro e i casi di mancato riscontro sono peraltro particolarmente avvertiti negli appalti di minore rilevanza economica, ove si consideri la maggiore celerità che dovrebbe caratterizzare le procedure semplificate e gli affidamenti che rivestono carattere di urgenza, anche in senso lato.

Le segnalazioni riguardano principalmente i certificati di regolarità fiscale, i casellari e le ulteriori certificazioni acquisibili presso i tribunali, in particolare per quanto attiene alle procedure concorsuali (fallimenti).

#### **COMPLESSITÀ DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN GENERALE**

- **CRITICITÀ:** si osserva che la criticità non sembra riguardare le nuove disposizioni, né la disciplina specifica del sotto soglia, sembra piuttosto trattarsi di una questione generale presente anche nella previgente normativa.
- **PROPOSTE COMUNI AD ENTRAMBE LE CRITICITÀ:** diverse sono le soluzioni correttive proposte; peraltro non sempre si prestano ad essere attuate in via legislativa, bensì attraverso l'adozione di soluzioni tecniche a normativa invariata. Queste soluzioni si possono raggruppare fundamentalmente nelle seguenti ipotesi risolutive:

➤ **“prequalificazione degli operatori economici”** da parte di soggetti istituiti/operanti a livello centrale/territoriale: in tale soluzione, simile alla

fattispecie degli elenchi ufficiali di operatori economici o ai sistemi di qualificazione degli enti aggiudicatori nei settori speciali, si rinviene il vantaggio di esimere la singola stazione appaltante dallo svolgimento delle attività di verifica già esperite a monte dai soggetti preposti;

- **tempestiva attivazione della banca dati nazionale degli operatori economici.** Evidentemente la soluzione proposta riguarda non le modifiche da apportare al codice, ma i tempi e le modalità di attuazione dell'art. 81, atteso che sono indicate le caratteristiche ideali che la BDOE dovrebbe assumere (es. sistema sganciato dalle procedure di gara, simile al sistema del DURC *on line*, con accesso semplice, richiesta limitata di dati ed esito immediato);
- **introduzione dell'istituto del silenzio assenso.**

#### **COMPLESSITÀ DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO RISPETTO AGLI AFFIDAMENTI DI MINORE RILEVANZA ECONOMICA (E NEI CASI DI URGENZA)**

- **CRITICITÀ:** si osserva che la criticità e l'esigenza di semplificare l'attività di verifica è segnalata in rapporto a diverse fasce d'importo (sotto soglia, 40.000 euro, micro affidamenti per importi fino a 5.000 euro o a 1.000 euro)
- **PROPOSTE:** a tal proposito è stato richiesto di semplificare l'attività di verifica con diverse soluzioni articolate, anche in ragione dell'importo (limitare la verifica ad alcuni requisiti, considerare sufficiente l'autodichiarazione, prevedere controlli a campione, prevedere la clausola risolutiva espressa da inserire nei contratti in caso di esito negativo della verifica negli affidamenti d'urgenza).

#### **INEFFICIENZE, DISFUNZIONI E LIMITI DEL SISTEMA AVCPASS-INUTILIZZABILITÀ PER SMARTCIG- MANCATO AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA AL NUOVO CODICE**

- **CRITICITÀ:** si osserva che la criticità, non sembra riguardare esclusivamente le nuove disposizioni, né la disciplina specifica del sotto soglia; sembra piuttosto trattarsi di una questione generale relativa al funzionamento della piattaforma in sé e anche alla circostanza che il suo utilizzo non riguarda tutte le tipologie di certificazioni da acquisire. Inoltre l'articolo 36 prevede che le verifiche debbano essere eseguite tramite la BDOE; tuttavia, nelle more della sua istituzione, in base alle norme transitorie le verifiche devono essere condotte tramite AVCPass, che peraltro non può essere utilizzata in caso di affidamenti per i quali è stato richiesto uno SMARTCIG. Questo ultimo aspetto pertanto richiede di essere chiarito a livello normativo o, al limite, con un atto di ANAC.
- **PROPOSTE:** talune delle soluzioni prospettate si prestano ad essere attuate con misure di tipo operativo, altre richiederebbero una modifica normativa:
  - soppressione del sistema AVCPass;
  - miglioramento delle funzionalità della piattaforma, soprattutto in chiave di semplificazione e di cooperazione applicativa estesa a tutti gli enti certificanti;
  - aggiornamento al nuovo Codice;
  - consentire le verifiche anche con le modalità tradizionali o attivando canali diretti telematici con gli enti certificanti sul modello del DURC *on line*;
  - tempestiva attivazione della BDOE.

**INCERTEZZE APPLICATIVE SULLA VERIFICA DEI REQUISITI IN CASO DI ACQUISTI SUL MEPA**

- **CRITICITÀ:** si osserva che la criticità non sembra riguardare esclusivamente le nuove disposizioni, né la disciplina specifica del sotto soglia, sembra piuttosto trattarsi di una questione generale che risale alla previgente normativa, e riguarda l'esigenza di chiarire se le stazioni appaltanti siano tenute ad effettuare le verifiche nonostante le preve verifiche a campione effettuate da CONSIP.
- **PROPOSTE:** fondamentalmente è richiesto che le verifiche puntuali siano eseguite a monte dal gestore del mercato elettronico.

**DIFFICOLTÀ INTERPRETATIVE E LACUNE NELLA NORMATIVA**

- **CRITICITÀ:** si osserva che le nuove disposizioni sono formulate in modo ambiguo e non chiariscono quali verifiche devono essere effettuate nel sotto soglia. Si rileva inoltre che vi sono requisiti che non è agevole verificare.
- **PROPOSTE:** fondamentalmente si richiede la riformulazione delle disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 36, ma anche la previsione di direttive specifiche a supporto delle stazioni appaltanti da strutturare nella forma di una *check list*.

**DIFFICOLTÀ E TEMPISTICHE DI ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA TRAMITE LA BDNA E DIFETTI DI COORDINAMENTO CON AVCPASS**

- **CRITICITÀ:** sono state segnalate difficoltà nelle tempistiche di acquisizione della certificazione antimafia tramite la BDNA e difetti di coordinamento con AVCpass. Inoltre, non appare chiaro come effettuare le verifiche di cui all'articolo 80, comma 2, al di fuori dell'acquisizione della certificazione antimafia.
- **PROPOSTE:** è stato suggerito di semplificare il sistema e ridurre i tempi di risposta e di implementare il collegamento con AVCpass.

**GARE TELEMATICHE- CONTROLLO A CAMPIONE**

- **CRITICITÀ:** si segnala che il nuovo codice ripropone il controllo a campione in fase di gara per le procedure gestite con sistemi telematici.
- **PROPOSTE:** si suggerisce di abrogare tale previsione.

RICORSO AD UNA CENTRALE DI COMMITTENZA, AD UNA STAZIONE UNICA APPALTANTE O A SOGGETTI AGGREGATORI (ARTT. 37 E 38)	
N°	Difficoltà più frequenti
13	Centrali di committenza (inclusi i Soggetti aggregatori) non pronte per svolgere il ruolo richiesto dal legislatore
1	Convenzioni: problema di gestione dei periodi tra la scadenza di una convenzione (o l'assenza della stessa) e l'attivazione della successiva
6	Poca chiarezza sulla ripartizione delle competenze tra Consip e gli altri Soggetti aggregatori e del sistema in generale
10	Convenzioni: difficoltà legate alla mancanza di convenzioni attive, alla loro poca chiarezza o non rispondenza alle esigenze da soddisfare
9	Costi: maggiori costi (soprattutto per le piccole stazioni appaltanti) in termini di prezzo d'acquisto,

	costo delle strutture e del personale e costi a carico degli OE
23	Tempi: non in linea con il soddisfacimento delle esigenze delle stazioni appaltanti destinatarie degli obblighi di ricorso alle Centrali di committenza o ai Soggetti aggregatori con rischio di necessità di proroghe plurime o cd. contratti ponte
33	Tempi: notevole allungamento dei tempi di conclusione delle procedure da parte delle centrali di committenza, anche per inadeguatezza nel numero di personale impiegato
5	Mepa: la ricerca dal catalogo è complessa e fa perdere molto tempo, in particolar modo quando esistono molteplici prodotti con caratteristiche simili
22	Aggregazioni di stazioni appaltanti: i compiti dei comuni aderenti non sono facilmente individuabili (compreso l'intreccio di competenze tra i RUP); vi è una oggettiva difficoltà di gestione di rapporti tra stazioni appaltanti aggregate (problemi amministrativi e politici); il tutto si traduce nel rallentamento o nel blocco delle attività.
15	Aggregazioni di stazioni appaltanti: notevoli difficoltà nella costituzione delle centrali di committenza, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti territoriali e alla gestione del personale (poco) chiamato a svolgere una doppia funzione.
6	Aggregazione di stazioni appaltanti: l'operazione è solo di forma, gli adempimenti restano eseguiti dai singoli comuni con aggravio burocratico.
3	Aggregazione di stazioni appaltanti: il personale impiegato nelle singole stazioni appaltanti non sempre ha le competenze (trasversali) adeguate per svolgere attività di centralizzazione della committenza per soddisfare fabbisogni di realtà molto diverse dalla propria.
13	Centrali di committenza (inclusi i Soggetti aggregatori) non coordinate con i soggetti beneficiari della loro attività.
7	Programmazione delle attività di centralizzazione: se non assente, manca di coordinamento con soggetti beneficiari
3	Programmazione delle attività di centralizzazione: la normativa statale prevede un unico momento di programmazione (nell'ottica del titolare del bisogno da soddisfare) che non considera la complessità legata al ricorso alla centralizzazione della committenza
6	Programmazione delle attività di centralizzazione: mancanza di competenza specifica per la raccolta fabbisogni
11	Progettazione degli appalti: manca di coordinamento con soggetti beneficiari
17	Difficoltà interpretative delle disposizioni degli articolo 37 e 38 del Codice, complici anche i persistenti richiami a disposizioni legislative extra Codice.
3	Presenza di una barriera culturale nei confronti dei sistemi informatici, con costi (indiretti) eccessivi per stazioni appaltanti e operatori economici.
4	Scollamento tra la fase dell'affidamento dei contratti quadro (in capo alle CC) e quella della gestione dell'esecuzione dei contratti derivati (in capo alle stazioni appaltanti aderenti)
1	Rischio di chiusura del mercato e di incremento dei potenziali fattori corruttivi
3	Aggregazioni di stazioni appaltanti: difficoltà di aggregazione di alcune tipologie di stazioni appaltanti (per es. società partecipate o altri Enti pubblici) per svolgere le funzioni di centrale di committenza
9	Qualificazione: sistema potenzialmente in grado di mettere in crisi il sistema.
2	Soglie per il limite di autonomia delle stazioni appaltanti troppo basse
3	Mancato adeguamento del sistema SIMOG alla complessità delle relazioni conseguenti alle aggregazioni o alla centralizzazione delle committenze
1	Qualificazione: disparità di trattamento tra soggetti aggregatori nella qualificazione di diritto
11	Personale dedicato: poco e/o non sempre adeguatamente formato per svolgere i compiti
2	Mepa: quantità minime di acquisto troppo alte

<b>N°</b>	<b>Soluzioni correttive più frequenti</b>
-----------	---

6	Eliminare le centrali di committenza
1	Ricorso a centrali di committenza solo per determinate tipologie
1	Gratuità del servizio CUC
8	Rendere più fruibile l'accesso al Mepa/Consip
2	Incremento delle convenzioni Consip
9	Regolamento unico che disciplini rapporti e competenze dei soggetti (intesi sia come enti sia come rup) coinvolti nel procedimento
10	Aggiornamento, competenza e potenziamento del personale CUC
22	Maggiore autonomia delle SA (ad esempio derogando a Consip fino alla soglia di 5.000 euro)
16	Chiarire il quadro normativo delle competenze di tutti i soggetti che aggiudicano appalti e concessioni (sia per CUC/aggregazioni sia per casi particolari come contratti misti sia per presenza di più soggetti aggregatori) anche per garantire la certezza dei tempi del procedimento
23	CUC unica regionale/provinciale più efficiente, semplice e con tempi certi, anche mediante l'adozione di modelli standard/bandi tipo e il potenziamento dei finanziamenti
2	Rivedere le forme associative tra Comuni (uti, associazioni, consorzi)
10	Attuazione e semplificazione del sistema di qualificazione delle SA (anche facendo confluire alcuni enti, quali le Sua e i comuni capoluogo, tra i soggetti qualificati di diritto ex art. 38)
5	Possibilità di deroga alla disciplina in materia di aggregazione e centralizzazione ove i tempi non siano compatibili con quelli della SA o per eventi emergenziali come il terremoto
3	Incremento del numero di CUC
1	Istituzione delle centrali di committenza presso le Prefetture che gestiscano le gare per conto dei comuni della provincia di competenza
1	Previsione della possibilità per le CUC locali di stipulare contratti quadro a beneficio di una pluralità di SA costituenti l'aggregazione
2	Allungamento del periodo transitorio di applicazione della normativa in materia di qualificazione per consentire agli enti di organizzarsi
2	Aumentare l'efficienza della piattaforma Mepa
1	Aggiornare i sistemi Anac e Simog individuando la Sua come soggetto a sé stante
1	Emanazione di direttive da parte del soggetto aggregatore per uniformare la disciplina

Con riferimento alle difficoltà più frequenti emerge con chiarezza la difficoltà legata ai tempi di realizzazione delle iniziative (troppo lunghi e non certi). Appare evidente come questa problematica sia profondamente interconnessa con altre emerse dall'indagine. Infatti, viene segnalata frequentemente la mancanza di strutture adeguate (per numero di personale impiegato e per carenza di formazione specifica dello stesso) a svolgere il ruolo di centrali di committenza, causa questa della dilatazione dei tempi o della scarsa attitudine degli strumenti offerti a soddisfare le esigenze dei soggetti destinatari. Allo stesso modo viene segnalata l'assenza di regole che definiscano il ruolo e il coordinamento tra i soggetti coinvolti nelle diverse fasi che caratterizzano l'attività di centralizzazione della committenza. Dall'analisi, il coordinamento tra i soggetti emerge come necessità: nella raccolta fabbisogni, nella programmazione delle attività (momento in cui effettivamente si viene a conoscenza di chi fa cosa in un sistema integrato piramidale come quello delineato dal legislatore statale: stazioni appaltanti-centrali di committenza-soggetti aggregatori), nella progettazione degli appalti nonché nell'esecuzione dei contratti quadro e connessi contratti derivati. Merita di essere posto in evidenza, anche se segnalato da pochi, il problema di difficoltà a trovare forme di aggregazione di stazioni appaltanti che hanno natura soggettiva e funzionale diversa dal comune. Infine, emergono i timori legati all'avvio del sistema di qualificazione per il suo (potenziale) impatto sull'operatività e sull'organizzazione (o meglio sulla necessità di riorganizzazione) delle stazioni appaltanti.

Il problema maggiormente sentito riguarda anche in questo caso quegli enti già in difficoltà per il noto problema del personale.

Sul fronte delle soluzioni correttive e di miglioramento non sono state rilevate soluzioni tecniche specifiche di particolare rilevanza quanto, piuttosto, soluzioni di sistema. In questo senso, una richiesta ricorrente riguarda una maggiore autonomia delle stazioni appaltanti, anche con riferimento all'innalzamento della soglia dell'obbligo di ricorso al mercato elettronico. Unitamente a questa richiesta, viene evidenziata la necessità di chiarire il quadro normativo dei ruoli, delle competenze e del relativo coordinamento dei soggetti che fanno parte di questo articolato sistema. C'è bisogno di rendere inequivocabile l'intreccio delle relazioni in caso di obbligo di ricorso alle centrali di committenza o soggetti aggregatori, anche per chiarire a chi ci si debba rivolgere in caso di presenza di una pluralità di soggetti potenzialmente competenti a fornire attività di centralizzazione della committenza. Per migliorare il sistema viene chiesto di potenziare l'entità dei finanziamenti per far fronte a esigenze di riorganizzazione, di personale e di formazione specifica.

<b>LIVELLO DI PROGETTAZIONE RICHIESTO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE (ART. 59, COMMA 1)</b>	
<b>N°</b>	<b>Difficoltà più frequenti</b>
50	Il livello di progettazione esecutiva appare eccessivo
20	Appesantimento delle procedure
16	Allungamento dei tempi
13	Confusione livello di progettazione da adottare
12	Costi maggiori
6	Confusione del termine "manutenzione"
4	Mancata distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria
4	Separazione della progettazione definitiva da quella esecutiva
2	Non facile applicazione per lavori inferiori a € 40.000,00
2	Separazione delle figure del RUP e progettista

con le conseguenti sotto elencate soluzioni:

<b>N°</b>	<b>Soluzioni correttive più frequenti</b>
22	Semplificazione degli elaborati di progetto.
15	Definire il progetto per interventi di manutenzione
11	Ripristino della previgente normativa
7	Eliminare la progettazione per gli interventi di manutenzione
6	Ripristino dei "contratti aperti"
5	Eliminare la progettazione al di sotto di determinati importi
1	Istituzione di global service anche a livello regionale
1	Unificare le figure di RUP e Progettista
1	Riammissione dell'appalto integrato su progetto definitivo
1	Possibilità di ricorrere a stralci esecutivi in corso d'opera.

Oltre ad evidenziare una marcata confusione insita nel concetto di "manutenzione", la maggiore difficoltà segnalata dai RUP è rappresentata dal dover redigere il progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione, dalla quale discendono a parere degli stessi altre criticità quali allungamento dei tempi e aumento dei costi. Le soluzioni prospettate riguardano, per lo più, la semplificazione del progetto esecutivo dei lavori di

manutenzione, ovvero il ripristino della previgente normativa (ex articolo 105 del d.P.R. n. 207 del 2010) nonché la possibilità di ripristinare i cosiddetti "contratti aperti" (ex articolo 154, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999 "Lavori di manutenzione"), definiti come "appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante", superati dalla normativa successivamente intervenuta al richiamato d.P.R. n. 554 del 1999.

<b>LIVELLO DI PROGETTAZIONE NELLA PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE E NEL DIALOGO COMPETITIVO (ART. 62 E 64)</b>	
<b>N°</b>	<b>Difficoltà più frequenti</b>
3	Livello di progettazione esecutiva appare eccessivo
2	Progettazione definitiva ed esecutiva separate
1	Mancanza di basi di valutazione omogenee ed oggettive
1	Disciplina poco chiara

<b>N°</b>	<b>Soluzioni correttive più frequenti</b>
1	Creazioni di basi di valutazione omogenee ed oggettive
1	Adozione della progettazione definitiva per la designazione del contraente ed esecutiva per lo sviluppo del contratto.
1	Adozione della procedura aperta

Si evidenzia che il numero delle risposte pervenute sul tema da parte dei RUP è risultato assai modesto e quindi l'elaborazione svolta non risulta significativa.

<b>INFORMAZIONI AI CANDIDATI E AGLI OFFERENTI (ART. 76, COMMA 3 E ART. 29, COMMA 1)</b>	
<b>N°</b>	<b>Difficoltà più frequenti</b>
20	tempistica di pubblicazione molto stretta
15	aggravio di lavoro
2	RUP dotati di pec di "struttura" anziché personali - problema riservatezza comunicazioni
24	eccessive incombenze in merito a pubblicazioni ed informazioni; inefficienza dei sistemi; invio PEC singole
35	capire precisamente le forme di pubblicità da adottare in base agli importi e con quali tempistiche; eccessiva pubblicità; art. 29 c.1 troppo generico
11	Manca coordinamento tra artt. 29 e 76 DLgs 50/2016; la decorrenza dei termini di impugnazione dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale risulta priva di logica e crea una duplicazione di adempimenti contraddittori.
2	sovrapposizione di adempimenti previsti nelle diverse fasi, anche nel caso di sedute pubbliche con possibilità di un inadempimento passibile di ricorso
5	L'obbligo di comunicare entro 48 ore l'ammissione ai partecipanti e contemporaneamente l'elenco degli ammessi sul sito internet è un appesantimento procedurale che appare inutile, a fronte del fatto che le sedute di gara sono pubbliche.
1	Non è più previsto l'accesso abbreviato (10 giorni) come disposto dal precedente art. 79, per cui occorre sempre far riferimento alle disposizioni della legge n. 241/90. Inoltre, sembra di individuare delle contraddizioni tra quanto disposto dall'art. 29 e l'art.53 sulla

	pubblicazione dei dati
5	per procedure in MEPA obbligo di inviare attraverso procedura e pec
1	Non è chiaro se, ai sensi dell'art. 29 c. 1 debba essere assunto un atto intermedio (interrompendo e rallentando ulteriormente l'iter del procedimento dei gara) per approvare i verbali (provvedimenti) che ammettono/escludono i concorrenti o se i termini per la pubblicazione possano far riferimento al primo atto che adotta i verbali (che potrebbe essere la determinazione di aggiudicazione definitiva condizionata).
1	non si comprende se dopo la selezione delle ditte deve essere pubblicata la suddetta selezione o se e' possibile aspettare la pubblicazione dopo la scadenza dell'appalto, per ovvi motivi di concorrenza
1	La difficoltà è costituita dall'identificazione del momento temporale in cui dare avviso ai concorrenti del provvedimento che determina le esclusioni "all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali".
1	accesso offerta tecnica post aggiudicazione in caso venga dichiarato a posteriori che sussistono segreti commerciali
1	Le centrali comunicano l'aggiudicatario e gli esclusi senza fornire il dettaglio dei punteggi che sono comunque in loro possesso; le Ditte chiedono in merito continui chiarimenti alla S.A.
1	articoli di legge di contenuto non chiaro
1	la norma richiede la PEC che non si trova nel mercato elettronico
3	non tutti gli operatori usano la pec con regolarità; non si ha certezza di ricevimento della pec
1	In caso di soccorso istruttorio di uno o più concorrenti ci si è posti il dubbio se occorra un unico provvedimento ammessi/esclusi al termine del soccorso, ovvero se, per ottemperare all'art. 29, comma 1, ne occorra uno a fine seduta e uno al termine dei soccorsi istruttori.
1	processo di verifica dei requisiti ancora troppo articolato lungo e complesso
2	Sovrapposizione compiti RUP e responsabile CUC
1	L'impossibilità di richiedere offerte economiche per specifici prodotti (ad es., un particolare modello di laptop), crea difficoltà alla stazione appaltante, perché spesso le caratteristiche generiche indicate nel capitolato sono comuni a prodotti di qualità differente
1	pubblicazione delle procedure negoziate con inviti come regolarsi per non ingenerare confusione quando si dispone di elenchi
1	se sul MEPA si opera in seduta pubblica e viene comunicata l'esclusione tramite il portale e stesso il portale genera la graduatoria visibile in seduta pubblica bisogna anche far seguire le comunicazioni cartacee.
1	contemperare la finalità di trasparenza con il diritto alla riservatezza dei concorrenti qualora i provvedimenti da pubblicare contengano motivazioni riferite a dati giudiziari, difficoltà operative e rischio di elusione della normativa sulla privacy quando il numero dei concorrenti è molto alto.
1	i suddetti articoli non fanno distinzione dell'applicazione in funzione della procedura di gara ed importi. pertanto sembrerebbe d'attuarsi anche per procedure di cui all'art. 36, c. 2, lett. a).
1	L'obbligo di pubblicare l'esclusione dei candidati non consente di procedere speditamente nella apertura delle offerte economiche; è un inutile rallentamento, in contraddizione con la semplificazione delle procedure, stante la possibilità di ricorrere in sede di pubblicazione dell'aggiudicazione
1	nei settori speciali (procedure negoziate previa pubblicazione) si rendono noti oltre che gli esclusi anche i partecipanti alla successiva fare di interpello, con rischio diffusione informazioni riservate e turbative di mercato
4	La pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 29, co.1, per le procedure ristrette o negoziate, sembrerebbe in contrasto con il principio di segretezza dell'offerta poiché renderebbe noti al mercato i nominativi degli o. e. ammessi alla successiva fase di presentazione della stessa offerta .

N°	Soluzioni correttive più frequenti
2	Obbligare le S.A. a dotare i RUP di pec e firma digitale

45	Rendere coerenti gli obblighi di pubblicazione; pubblicazione esclusivamente sul sito per la trasparenza o mediante piattaforme elettroniche; snellire gli obblighi di pubblicità; pubblicare su albo pretorio; pubblicare ammissioni solo su URL; pubblicare solo ANAC e BDAP
5	semplificare la procedure soprattutto per affidamenti di importo basso
8	Abrogare la disposizione dell'art. 29 che assegna alla pubblicazione dei provvedimenti e atti sul sito internet istituzionale rilevanza giuridica - o prevedere solo sopra soglia. Vanno tolti anche i termini stabiliti nell'art. 29, dando rilievo solo a quelli dell'art. 76.
8	allungare i tempi per la pubblicazione
7	Limitare le comunicazione obbligatorie in corso di gara solo agli esclusi, in subordine circoscrivere agli appalti sotto soglia UE o importi comunque significativi, in subordine prevedere la sola comunicazione ai concorrenti almeno nelle procedure negoziate.
1	Reintroduzione dell'accesso abbreviato e un netto chiarimento sugli altri articoli citati, al fine di evitare le sanzioni penali previste all'art. 53
12	Semplificazione e snellimento degli adempimenti
4	possibilità di avvalersi esclusivamente della piattaforma MEPA; Raccolta di preventivi (almeno 3) sul mercato, senza pubblicazione avviso pubblico per importi tra i 1000 e 5000 euro; mentre sotto i 1000 proporrei la trattativa diretta
1	Maggiore chiarezza nell'articolazione dell'iter procedurale, e necessità che tale iter tenga conto anche dell'esigenza di snellezza e semplificazione della procedura stessa
2	Si è ritenuto di dare tali comunicazioni nel termine previsto dall'art. 76, co. 5, lett. a) e b), D.lgs 50/2016 ovvero dopo l'approvazione dell'aggiudicazione; da quel momento si ritiene decorra il termine ex art. 204, co.1, lett. b) per l'impugnazione
1	Potrebbero essere le stesse centrali a comunicare quanto stabilito dall'art. 76 quando comunicano la notizia l'aggiudicatario.
3	bandi chiari e comunicazioni attraverso il MEPA o i sistemi telematici regionali equiparati alle PEC
1	In caso di soccorso istruttorio di uno o più concorrenti occorre un unico provvedimento ammessi/esclusi al termine del soccorso
1	White list per tutte le società che operano per la pubblica amministrazione o accreditamento "tipo SOA"
1	prevedere possibilità di comunicazione diverse ad esempio tramite web
1	Riformulazione della norma che tenga conto dei vincoli in materia di ricorso giurisdizionale (sia in relazione agli atti impugnabili che in merito ai termini)
1	Possibilità di richiedere specifici prodotti con l'indicazione del modello e delle marche.
1	Gli operatori economici stentano ancora ad utilizzare sistemi telematici per gli acquisti pubblici.
1	Mantenere distinte piattaforme regionali per l'acquisizione di beni, servizi e lavori accresce le difficoltà da parte degli operatori economici nel partecipare agli appalti pubblici. La più ridotta partecipazione agli appalti può anche determinare un accrescimento dei costi per le Amministrazioni.
1	per le procedure ad invito su elenchi ripristino della sola post informazione coma da ex DPR 207/2010
1	limitare la pubblicazione all'elenco dei concorrenti con l'indicazione dell'informazione relativa ad "Ammesso" /"Escluso", la motivazione sarà comunque comunicata al diretto interessato ai sensi dell'art. 76 comma 2 lettera a).
1	esclusione dall'obbligo previsto dall'art. 76, c. 3, per le procedure di cui all'art. 36, c. 2, lett a)
1	Consentire / chiarire che tale obbligazione non determina l'interruzione del procedimento di aggiudicazione, e prevedere l'obbligo di visione da parte di tutti i candidati dell'esito motivato di esclusione/inclusione alla fase successiva
1	Il codice dovrebbe definire un periodo di tempo, analogo allo <i>stand still</i> , oltre il quale il funzionario responsabile della gara ha certezza che gli esiti della procedura in corso non saranno impugnati.
4	limitare la previsione alle sole procedure aperte e quindi inserire le parole "Per le procedure aperte" sia all'inizio del secondo periodo dell'art. 29 sia all'inizio della lettera b), comma 1, dell'art. 204.

Molte delle problematiche evidenziate si riferiscono agli atti attuativi e in quella sede potranno essere risolti. Per molte di esse, poi, le criticità derivano da istituti di diretta derivazione comunitaria, quali gli avvisi di post - informazione o le semplificazioni in materia di processo amministrativo e impugnabilità degli atti fin dall'inizio della procedura che si ritiene possano trovare spazio in tale sede o, ancora, in materia di codice dell'amministrazione digitale.

<b>RUP E COMMISSIONE DI GARA (ART. 77, COMMA 4)</b>	
<b>N°</b>	<b>Difficoltà più frequenti</b>
154	Requisiti RUP (vedi linee guida)
1	ridondanza della comunicazione dei dati ad enti diversi
163	Problemi incompatibilità del ruolo di commissario (RUP e altri soggetti che hanno svolto funzioni tecniche) anche ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 con riferimento al Presidente
1	dubbio sulla possibilità di elargire compenso a dipendente pubblico iscritto albo commissari qualora nominato in commissione per una procedura di un'altra S.A.
19	Individuazione di Presidente e commissari esterni - composizione commissioni- differenza commissione aggiudicatrice e commissione tecnica
21	Costi e tempi per la formazione delle commissioni eccessivi e sproporzionati
27	Chiarire competenze e responsabilità RUP anche in riferimento alla fase di gara
14	Obbligo di ricorrere ad un elenco centralizzato e mancata costituzione dello stesso da parte di ANAC
1	L'articolo 77 non è applicabile ai settori speciali
7	Mancanza di raccordo tra il RUP e la Commissione a seguito dell'impossibilità a partecipare alle commissioni, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte migliorative
1	Modalità di pagamento dei componenti delle commissioni aggiudicatrici
1	Sul Mepa non è possibile inserire in commissione di Gara un utente non registrato in piattaforma.
19	Difficoltà a reperire i membri della Commissione con adeguata competenza per i vincoli previsti dalla normativa
1	Non sono definiti requisiti ulteriori in relazione alla complessità di servizi e forniture ma solo per lavori - art. 31 comma 5
3	Incompatibilità del verificatore con progettista e DL in contrasto con LG
1	Ingerenza degli amministratori nell'attività del RUP
1	Verifiche dei soggetti controllati
10	Responsabilizzazione eccessiva RUP rispetto alle organizzazione e agli organici degli uffici
2	Commissari di gara interni alla S.A. non qualificati nell'ambito specifico della gara
1	impossibilità che la Commissione interna consentita per gare telematiche - indispensabile per gare che prevedono la prova sul campo -lavori in videoconferenza. Allungamento dei tempi

<b>N°</b>	<b>Soluzioni correttive più frequenti</b>
135	Requisiti RUP - distinguere per natura/tipologia/dimensione dell'amministrazione e/o dell'importo - prevedere adeguata formazione certificata e documenti aggiornati in rete
1	piattaforma unica per la comunicazione e acquisizione dei dati
138	Chiarire incompatibilità RUP/tecnici- commissari; fissare soglie di importo, distinguere per natura/tipologia/dimensione dell'amministrazione e/o dell'importo dell'affidamento; limitare incompatibilità al solo Presidente; rispetto TUEL
11	Possibilità di nomina di membri interni - almeno nel sottosoglia; lasciare al RUP valutazione offerte

	economiche
6	costituire commissioni con professionisti in loco di comprovata esperienza nelle more dell'istituzione delle commissioni; rendere residuale criterio OEPV; esterno solo presidente
5	Presenza nelle commissioni tecniche anche del RUP della S.A.
1	La commissione di gara deve occuparsi dell'intera procedura di gara sino alla proposta di affidamento - compreso esame giustificazioni
1	Prevedere regolamento nazionale unico su compensi e modalità di pagamento
4	Collaborazione con altre PA del proprio territorio per la nomina dei commissari e presidenti di gara
4	Eliminazione elenco nazionale o limitazione al sopra soglia; costituzione elenchi regionali
2	Rimuovere per appalti fino a 1.000.000 di euro le incompatibilità RUP progettista e DL
1	Elencazione dei requisiti richiesti ai commissari ed esplicitazione del soggetto che deve nominare la commissione
1	Prevedere sanzione a carico degli amministratori che ingeriscono nell'attività del RUP
1	Creare un diagramma di flusso per chiarire le situazioni di incompatibilità
2	I requisiti dei commissari siano gli stessi richiesti agli operatori chiamati a partecipare alla procedura di gara al fine di garantire qualità nella valutazione
	Stabilire elenchi commissari anche in ambito estero

Si evidenzia, preliminarmente, che le criticità emerse si concentrano sull'interpretazione della norma e non sulla sua applicazione.

Le criticità maggiori riguardano la presenza del RUP nelle commissioni di gara, disciplinata dalle linee guida e non dal codice, per il quale l'intervento correttivo, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, chiarisce che la partecipazione del RUP alle commissioni di gara va verificata di volta in volta. Anche le incompatibilità e il regime applicabile ai commissari di gara è stato chiarito.

Le specifiche criticità sulle commissioni di gara sono evidenziate nei documenti preparatori delle Linee guida n. 5 sulle commissioni di gara (adottate dall'ANAC con delibera 1190 del 16 novembre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2016, n. 283) e, sulla base di queste l'ANAC, con atto di segnalazione al Governo, ha richiesto di apportare alcune modifiche, in particolare, ai fini di semplificare la procedura; a tal fine, l'autorità ha proposto di gestire interamente la procedura.

**MOTIVI DI ESCLUSIONE: QUALI CRITICITÀ HA RICONTRATO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 CUI FANNO RIFERIMENTO LE CONDANNE DELL'ART. 80, COMMA 1**

N°	Difficoltà più frequenti
45	Individuare chiaramente i soggetti. Difficoltà derivanti dalla complessità della materia connessa alle verifiche da effettuarsi in funzione della forma giuridica dell'operatore economico e dalla modalità con cui l'art. 80 c. 3 è stato recepito (stante come rilevato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016, che l'ordinamento giuridico italiano non contempla per le società di Capitali un consiglio di direzione o un consiglio di vigilanza).
8	La verifica sui soci di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci va coordinata con quanto previsto dal D.Lgs 159/2011 in materia di antimafia che prevede la verifica dei requisiti anche quando i soci sono pari o inferiori a quattro.
5	Risulta molto ampia e vaga la discrezionalità della stazione appaltante di esclusione in caso di errori.
3	Tempi lunghi per l'acquisizione delle certificazioni antimafia.
3	Verifiche nei confronti del/i subappaltatore/i.
3	In conseguenza dell'utilizzo del Me.P.A sono sorti diversi dubbi interpretativi sulla necessità di effettuare controllo sui requisiti di carattere generale degli operatori individuati sul mercato

	elettronico dedicato alla PA.
45	Esplicitare cosa si intende per illecito
8	Esplicitare il significato di direttore tecnico
5	Non risulta chiaro se i soggetti con funzioni di controllo e vigilanza devono rendere le dichiarazioni in sede di gara o se queste vengono rese dal legale rappresentante debba essere comunque allegato tra la documentazione amministrativa elenco con generalità in modo da poter effettuare le verifiche
3	Comprendere se i carichi pendenti sono elementi di verifica o no e se si a quali livelli e per quali reati (ex art. 75 DPR 554/99 e determinazioni ex AVCP)
3	Il contenuto del DGUE non coincide con quanto richiesto all'art. 80. Nel DGUE non sono espressamente previste le sanzioni per dichiarazioni mendaci (sono dichiarazioni ex DPR 445/00)

N°	Soluzioni correttive più frequenti
33	Istituire la banca dati unica che, in automatico, deve fornire le informazioni, almeno per quanto attiene a servizi e forniture.
22	Chiarire l'elenco dei soggetti ex articolo 80, comma 3, destinatari delle misure di esclusione di cui all'articolo 80 comma 1.
6	Prevedere che la verifica venga fatta da un solo soggetto centrale, ad esempio la "camera di commercio" e resa disponibile istantaneamente alle stazioni appaltanti (come avviene per il DURC)
3	Realizzare un modello unificato di bandi e disciplinari di gara
2	Eliminare i procuratori, che per ogni azienda possono essere centinaia
33	Schematizzare per ogni articolo cosa chiedere, a chi chiedere e conseguenze degli esiti.
22	Semplificare il modello DGUE o emanata una circolare esplicativa punto per punto.
6	Ripristinare l'art. 38, comma 1, lett. b) che consentiva di chiedere il certificato all'ufficio misure prevenzione della procura.
3	Prevedere che l'esclusione possa esserci solo ove la sentenza per il reato commesso prevede il divieto di contrarre con la PA.
2	Fissare una penale automatica da rifondere alla stazione appaltante in caso di contestazioni o ricorsi infondati.

Le maggiori criticità nascono dal fatto che la verifica dell'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 80 del codice, va effettuata anche nei confronti "dei membri del consiglio di amministrazione [...], di direzione o di vigilanza, [...]". Tale dizione, ripresa testualmente dalle direttive, non trova nell'ordinamento italiano una puntuale corrispondenza, stante come rilevato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016 in cui si evidenzia che l'ordinamento giuridico italiano non contempla per le società di capitali un consiglio di direzione o un consiglio di vigilanza. Sul punto è comunque intervenuto il suddetto comunicato e nel correttivo è stato precisato che tra i soggetti muniti di rappresentanza rientrano i procuratori e gli istitori.

<b>VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE NEGLI AFFIDAMENTI SOPRA-SOGLIA (ARTT. 80, 85, 86, 87)</b>	
N°	Difficoltà più frequenti
38	Permangono molteplici perplessità per quanto riguarda il sistema AVCPass. Si segnala che il sistema non supporterebbe il caricamento delle istanze. Non è possibile verificare la condizione degli operatori prescritta dal co 2, dell'art. 80. La BDNA riscontra le richieste ben oltre i prescritti 30 gg. (media 120-180 gg, sino ad 1 anno).

9	Eccessivo numero di soggetti da sottoporre a controllo e difficoltà a reperire le informazioni utili ai controlli stessi
5	L'estensione dei controlli sui requisiti generali anche ai subappaltatori indicati dal concorrente appare un eccessivo aggravio procedurale soprattutto in considerazione del fatto che in fase esecutiva i subappaltatori indicati possono essere sostituiti senza alcuna motivazione particolare.
5	La verifica ex art 85, c.5, prima dell'aggiudicazione rallenta la procedura
4	In fase di verifica delle autocertificazioni presentate dagli operatori economici in sede di gara alcuni enti certificatori si dilungano nel rilascio delle certificazioni richieste e questo impedisce all'ente di procedere a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione e a sottoscrivere il relativo contratto.
3	Art. 85: DGUE ufficiale (anche quello ex circolare MIT) è carente di campi idonei (pluralità di reati, impegno a raggrupparsi, distribuzione di quote e/o prestazioni tra i raggruppati
	Art 80 co 10 rilevanza temporale delle cause di esclusione fissata solo per le condanne penali, e non per altre condanne riguardanti gli altri motivi di esclusione indicati dalla legge
	Indeterminatezza e difficoltà di applicazione del comma 7 dell'articolo 80.
	Il certificato del casellario giudiziale riporta condanne riferite ad aspetti che non costituiscono motivo di esclusione. Risulta particolarmente complessa la valutazione del reato che, peraltro, spesso si riferisce a fatti verificatisi anche vent'anni prima.
	Art. 86: difficoltà nell'accertare la veridicità di requisiti acquisiti con prestazioni a favore di privati
	Art. 86 Non è chiaro se i documenti di cui al comma 2 lett. a) e b) devono essere prodotti direttamente dall'operatore economico alla stazione appaltante o se la produzione documentale che fa capo all'operatore economico è limitata alla dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico

N°	Soluzioni correttive più frequenti
31	Superamento del sistema AVCPass e creazione di una unica banca dati ovvero implementazione delle capacità dell'ANAC attraverso l'attribuzione alla stessa del potere di interloquire con tutte le PA e gli organi giudiziari attraverso canali informatici privilegiati in tempo reale
3	Ammissione espressa, nel sotto soglia comunitaria, anche alla luce dell'art. 1, 1° comma, lett. aa), della L. (delega) 28.1.2016, n.11, della facoltà di utilizzare i modelli di autocertificazione predisposti dagli Enti. Per art. 81, 1 comma, Codice conservare patrimonio di esperienza di AVCPASS
	Inserire in AVCPASS l'elenco delle fatture in modo da scaricare quelle che le ditte indicano.
	Auspicabile un intervento normativo che tolga discrezionalità alle stazioni appaltanti nel valutare taluni comportamenti degli operatori economici
	Art 80 comma 10 fissazione della rilevanza temporale per tutte le condanne relative alle cause di esclusione
	Prevedere la possibilità di sostituire i subappaltatori indicati in gara, rispetto ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione, conformemente all'art 105, comma 12. Posticipazione delle verifiche dei requisiti dei subappaltatori alla fase di esecuzione della procedura per non appesantire la procedura di affidamento, anche considerando che in fase di esecuzione il subappaltatore prescelto dall'aggiudicatario potrebbe essere diverso dai tre indicati in gara
	Eliminazione all'art. 85, co. 5, dell'inciso "nonché all'impresa che la segue in graduatoria"
	Si chiede di introdurre la possibilità da parte delle stazioni appaltanti i selezionare operatori economici anche mediante documenti che dimostrino il possesso di requisiti riconducibili a capacità tecnica specifica relativa all'attività svolta.
	Prevedere l'emissione di certificati penali riportanti esclusivamente i reati che comportano le esclusioni previste dall'art. 80.
	Specificare nella norma quale tipologia di requisiti (di carattere generale e/o tecnico/economico) possono essere dimostrati direttamente dagli operatori economici con "qualsiasi mezzo idoneo documentale".
	Semplificazione Modello DGUE (in particolare per le procedure sottosoglia)

A parte le criticità legate alle verifiche in capo ai subappaltatori nella fase dell'offerta, che il correttivo ha eliminato, le altre criticità sono relative al funzionamento della banca dati, che ancora deve essere implementata, e ad atti attuativi, quali la circolare sul DGUE.

<b>DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (ART. 83)</b>	
<b>N°</b>	<b>Difficoltà più frequenti</b>
11	Disciplina non chiara, complicata, aleatoria e farraginoso, soprattutto per servizi e forniture
3	Disciplina eccessiva per piccoli appalti e per sotto soglia
12	Problematiche con il requisito "Fatturato"
3	Problematiche con il requisito "Bilanci"
3	Problematiche con il requisito "Referenze bancarie"
3	Problematiche con il requisito "Rating"
5	Problematiche con comportamenti disomogenei della SA, ambito oggettivo e soggetto dell'attività di comprova e ambito soggettivo e temporale dopo abrogazione art. 48 vecchio codice
7	Problematiche con linee guida ANAC n. 1 (SIA) e con parziale funzionamento ANAC e AVCPass
5	Nessuna difficoltà o non ancora utilizzato

<b>N°</b>	<b>Soluzioni correttive più frequenti</b>
3	Maggiore libertà nella definizione dei requisiti, chiarimenti, linee guida, solo dichiarazioni bancarie (< 40.000), solo se necessari (< soglia), solo CCIAA e DURC (< 150.000)
12	Chiarire periodo riferimento importo stimato (annuo o globale) di riferimento rispetto al fatturato richiesto, eliminare motivazione, delegare tutto a banche dati, verifiche a carico SOA e non SA
3	Apposito albo gestito da CCIAA o Agenzia Entrate per requisito bilancio; introdurre parametri stato salute impresa (con validità ridotta della qualificazione in relazione allo stato di salute)
3	Eliminare referenze bancarie o definirne meglio i contenuti con dichiarazioni standard nella parte I punto c dell'all. XVII; verificare eventuale refuso tra art. 83 c. 4 e all. XVII
3	Disciplinare il "rating" per le nuove imprese e per i casi di vicende soggettive tra imprese
5	Istituire apposito sito ditte regolari, elencare con certezza attività, documentazione ed enti interessati, istituire sistema unico qualificazione servizi e forniture > 40.000, modulistica standard, unicità modalità di controllo, data base gestito da Autorità statale e strutturare banca dati art. 81 come quella del DURC, prestabilire requisiti per scaglioni
7	Attestato simile a SOA per SIA, criterio di merito per SIA (es. rapporto onorario/valore opere)

Sia le criticità che le soluzioni proposte, peraltro sollevate da un numero ristretto di RUP, non appaiono utili ai fini di proporre una norma di correttivo in quanto generiche.

<b>SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9)</b>	
<b>N°</b>	<b>Difficoltà più frequenti</b>
33	Norma complessa, poco chiara, caotica e generatrice di ritardi, nonché elemento disincentivante per la corretta formulazione della documentazione del concorrente
53	Difficoltà di definizione di carenza essenziale e non essenziale
26	Problematica del soccorso oneroso e gratuito
4	Nessuna difficoltà applicativa
4	Scarsa disciplina applicativa a offerta tecnica ed economica
3	Problematica gestionale sul MEPA
6	Rapporto onerosità con piccole e medie imprese e piccoli appalti

1	Problematica delle sanzioni plurime in presenza di più irregolarità essenziali
2	Necessità di sospendere procedura per soccorso istruttorio

N°	Soluzioni correttive più frequenti
11	L'eliminare l'istituto
13	Modificare, integrare e chiarire la norma, limitandone l'applicazione ovvero delegare il tutto a banche dati (il concorrente è onerato solo della presentazione dell'offerta tecnica ed economica)
8	Riscrivere la norma
15	Dettagliare casi sanzionati
10	Eliminare sanzioni o contenerle per piccole e medie imprese e piccoli appalti
2	Precisare necessità di sospendere procedura per soccorso istruttorio
4	Definire limiti applicazione ad offerta tecnica ed economica
10	Intervento legislativo, dell'ANAC e formativo degli Osservatori
3	Adeguamento MEPA

In particolare, è emersa la difficoltà ad applicare la norma e a definire quali siano le carenze essenziali per le quali è necessario applicare il soccorso istruttorio, nonché quali siano le carenze non essenziali.

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA (ART. 93)	
N°	Difficoltà più frequenti
2	Segnalato erroneo richiamo all'art. 183 c. 15 dell'art. 103 garanzia definitiva
1	inutilità cauzione provvisoria
42	Applicazione riduzioni per certificazioni di cui 93 c.7 con rischio annullamento valore garanzia
2	Attuale previsione della garanzia per S e F
13	Incidenza di costo garanzia per appalti sotto 40.000 €
2	Modulistica non idonea
7	Generale scarsa chiarezza applicativa
1	Contraddizione tra art. 93 c. 2 - utilizzo contante e richiesta art. 93 c. 8 per impegno fidejussione per garanzia definitiva
2	difficoltà escussione garanzia
1	Esame polizze rilasciate da compagnie straniere
2	art 93 c 8 non è chiaro se è sanabile con soccorso istruttorio
1	indisponibilità certificato digitale da parte dei soggetti assicurativi
1	deposito contanti art 93 c 2 è di fatto impossibile per importi di una certa rilevanza
1	Valutazione affidabilità intermediario finanziario
1	Mancanza di esclusione esplicita della garanzia provvisoria art 93 per Direzione lavori
1	Mancanza di chiarezza per l'indicazione dell'importo su cui calcolare la provvisoria (2% del base asta più oneri sicurezza o no?)
1	Art 93 e 103 non richiamati per settori speciali
1	riferimento art. 93 c 6 al dolo o colpa grave - difficoltà ad individuare le casistiche

N°	Soluzioni correttive più frequenti
1	Annullamento garanzia provvisoria
27	Definire criteri univoci con soglie minime/discrezionalità PA per applicazione riduzioni per

	certificazioni
11	Prevedere condizioni di esclusione/discrezionalità SA della garanzia per importi sotto 40.000 € / sotto 5000 € anche per S e F
1	Introdurre garanzia provvisoria anche per incarichi Ing. e Arch.
1	Non applicare art. 93 c. 8 in caso di art. 93 c. 2
3	Schemi tipo e modelli definiti dall'Amministrazione centrale
2	art 93 c 7 inventario gas serra riduzione 15% non chiaro se è cumulabile
1	definire meglio le modalità per applicazioni 93 c 7 per ATI/consorzi
2	chiarire meglio applicazione riduzioni art. 93 c 7
1	sostituire deposito in contanti di cui art 93 c 2 con C/C o assegno
1	presenza di elenchi controllati per intermediari finanziari
1	Chiarire applicazione 103 per servizi Ing. e Arch.
1	eliminare da art 93 c. 8 le parole "a pena di esclusione"
1	eliminate da art 93 c 6 riferimento a dolo o colpa grave

In questo campo n. 15, teoricamente destinato alle osservazioni inerenti il solo articolo 93 - garanzie provvisorie, sono stati inseriti dubbi e segnalazioni anche per altri articoli di garanzia/polizza. Dall'esame dei riscontri avuti, risulta evidente la presenza di diffuse difficoltà applicative dell'articolo 93, comma 7, relativo alle riduzioni da applicarsi alle garanzie, sia provvisoria sia definitiva; la frequenza del dato rende opportuno un intervento chiarificatore, in particolare per quanto compete alle percentuali proposte a riduzione, tali da generale, per interventi di modesta entità, in alcuni casi anche l'azzeramento dell'importo dovuto per la polizza stessa, vanificando di conseguenza la sua utilità, e avendo peraltro comportato comunque un impegno di risorse e tempo da parte della stazione appaltante. Tra le possibili proposte risolutive è da considerare l'eventuale definizione di un tetto massimo di riduzione cumulativa oltre in quale non sia possibile procedere con ulteriori riduzioni.

Si segnala inoltre l'incidenza economica significativa che le percentuali previste per la garanzia provvisoria, unite al costo di stipula della stessa, possono generare soprattutto per appalti modesti anche di servizi e forniture, nei quali a volte è lo stesso operatore economico a rinunciare, non essendo economicamente conveniente la partecipazione. Tale problematica potrebbe essere affrontata proponendo la definizione di un importo minimo dell'appalto al di sotto del quale non venga richiesta la stipula della polizza provvisoria (articolo 36, comma 2, lett. a) affidamento diretto sotto i 40.000 euro; in alcuni casi si propongono soglie anche inferiori (5.000 euro).

In diverse segnalazioni è richiamata la scarsa chiarezza applicativa dell'articolo, per il quale si auspica un chiarimento se non altro in termini di modalità applicativa (es. come si deve applicare il concetto di "cumulabile" nonché l'eventuale non cumulabilità della riduzione del 15% prevista in una casistica precisa).

Ancora da segnalare la presenza di qualche nota relativa alla scarsa chiarezza della previsione di potenziale soccorso istruttorio per l'articolo 93, comma 8, condizione indubbiamente preferibile all'attuale apparente previsione di esclusione secca (si riporta infatti il termine "a pena di esclusione", per il quale ci si auspica l'eliminazione).

Infine, si richiama una segnalazione già presente nel caso di cui al punto 1 del questionario, ossia il presunto erroneo richiamo all'articolo 183, comma 15, dell'applicazione dell'articolo 103.

CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA (ART. 97 COMMA 2)	
N°	Difficoltà più frequenti
109	Complessità dei metodi di calcolo della soglia di anomalia previsti dalla norma. In particolare, si fa riferimento alle lettere b), d) ed e).
29	Metodo inapplicabile ed inopportuno per poche offerte ammesse (inferiori a 5). Risultano poco chiare le indicazioni ANAC 5 ottobre 2016
27	Difficoltà applicazione comma 2, lett. b), art. 97 (in particolare rif. 10%)
14	Eccessivo numero delle metodologie di calcolo
6	Rallentamento delle gare per chiarimenti ed esclusioni
6	Difficoltà di applicazione del metodo sul MEPA
3	Diverse interpretazioni sul metodo di calcolo
3	Uso piattaforme <i>e-procurement</i> per il calcolo
3	Per il sottosoglia la procedura di verifica dell'anomalia è lunga e complicata
2	Il metodo di verifica produce un maggior costo dell'appalto per la SA
1	Con utilizzo piattaforma <i>e-procurement</i> Lazio si rilevano sempre anomalie
1	Calcolo determina anomalie offerte con richiesta chiarimenti
1	Difficoltà degli operatori di piccole dimensioni a giustificare le offerte risultate anomale
1	Metodo discriminante per gli operatori economici
1	Determinazione del momento del sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia (insediamento Commissione o prima)
1	Metodo che aggiudica in maniera causale e non per effettiva individuazione di offerte anormalmente basse
1	Appesantimento del procedimento per il calcolo su OEPV
1	Delta troppo elevato tra un metodo ed un altro
1	Non indicato il momento in cui effettuare il sorteggio del metodo di verifica
1	Calcolo determina anomalie offerte con richiesta chiarimenti

N°	Soluzioni correttive più frequenti
40	Necessità di semplificazione e miglioramento della procedura e del calcolo
20	Definizione di un solo criterio per verifica delle sole offerte con ribasso sopra la media
18	Sono sufficienti 2/3 metodologie di calcolo
11	Necessità di un software ufficiale di calcolo per applicazione comma 2
8	Individuazione di un numero minimo di offerte ammesse per obbligo calcolo della soglia di anomalia
6	Discrezionalità dell'applicazione del metodo con offerte ammesse inferiori di 10
5	Indicare la soglia relativa all'obbligo del calcolo dell'anomalia
5	Maggiore autonomia al RUP sulla valutazione dell'anomalia
4	Correzione lettera b)
3	Coordinare art. 97 comma 2, con comunicato ANAC 5/10/2016
3	Necessità di formazione degli operatori
3	Individuare la fase in cui effettuare il sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia
3	Reintroduzione della norma 163/2006
3	Esplicazione esempi chiari di applicazione dei metodi
3	Chiarire se la soglia si applica prima o dopo la riparametrazione
2	Introduzione della norma 163/2006 con verifica anomalia con minimo cinque offerte pervenute
2	Esplicitare meglio la norma in caso di OEPV (i.e. qualità/prezzo)
2	Introdurre nella norma la formula matematica per applicazione del comma 2
2	Eliminare punti c) e d) del comma 2

2	Necessario ridurre i tempi per la valutazione dell'anomalia
2	Maggiori precisazioni sul calcolo del taglio delle ali
1	Eliminare lettera e) del comma 2
1	Allineamento taglio delle ali punto b) con punti a) ed e)
1	Discrezionalità RUP su applicazione del metodo con OEPV
1	Rimodulare i metodi di calcolo per evitare un delta troppo elevato tra gli stessi
1	Il comma 2 va abrogato

Emerge la necessità di semplificazione e miglioramento della procedura e del calcolo; complessità dei metodi di calcolo della soglia di anomalia previsti dalla norma. In particolare, si fa riferimento alle lettere b), d) ed e). La norma conteneva errori materiali.

<b>PROCEDURE RELATIVE AL SUBAPPALTO (ART.105)</b>	
<b>N°</b>	<b>Difficoltà più frequenti</b>
44	articolo non abbastanza chiaro
44	Terna dei subappaltatori
30	Comma 13 - pagamento diretto ai subappaltatori
22	Verifica dei requisiti
12	Comma 2 - il limite del 30% è restrittivo

<b>N°</b>	<b>Soluzioni correttive più frequenti</b>
11	Comma 13: togliere l'obbligo del pagamento alle PMI, lasciandone la facoltà
8	ampliare la soglia del 30%, eventualmente mantenendo il limite per la sola categoria prevalente
7	Eliminare il riferimento all'indicazione della "terna"
4	definizione di "particolare specializzazione"
3	definire con precisione "subappalto" anche in contrapposizione con la "fornitura e posa in opera"
2	chiarire il termine "cottimo", usato nell'art. 105, nell'art. 3

Alla luce delle criticità emerse, nel correttivo si supera la rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si chiarisce che il limite del 30% è da riferirsi alla categoria prevalente per i lavori e, solo nel caso di servizi e forniture, all'importo complessivo del contratto. Si sopprime la previsione che impone l'obbligo per il concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Si prevede che, per le opere cosiddette "super specialistiche", il limite dell'eventuale subappalto coincide con quello previsto per l'appalto in generale.

<b>APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO DELLA FINANZA DI PROGETTO SIA PER I LAVORI CHE PER I SERVIZI (ART. 183 COMMA 15 E ART. 179 COMMA 3)</b>	
<b>N°</b>	<b>Difficoltà più frequenti</b>
9	Complessità e poca chiarezza nelle procedure
2	Difficoltà di individuare il trasferimento del rischio operativo nelle concessioni;
2	Difficoltà a quantificare il limite del 30% del contributo pubblico
2	Mancanza di disciplina specifica per i servizi

2	Scarsa chiarezza relativamente ai requisiti da richiedere ai concorrenti.
1	Limite del 30% contratto pubblico penalizzante
	<i>Gli interventi in ambito delle periferie non sono appetibili per i soggetti economici.</i>

N°	Soluzioni correttive più frequenti
3	Chiarimenti sulle procedure, con riferimento anche al regime transitorio
2	Specificare le voci che compongono i costi rientranti nella quota del 30% a carico della PA
1	Formazione specifica di RUP e progettisti
1	Migliore organizzazione delle informazioni
1	Aumento della soglia del 30% a carico della PA
1	Specificazione dei casi di applicabilità del PF
1	Minore discrezionalità nell'individuazione dei requisiti delle ditte partecipanti in relazione all'importo di gara.
1	Non ritiene concretamente applicabile l'istituto, così come disciplinato dal D.Lgs 50/2016
	<i>Occorre una stabilizzazione del quadro normativo di riferimento (che dipende dalla stabilità politica ed economica), altrimenti i soggetti economici non si proporranno mai per gli investimenti.</i>

Preliminarmente, si evidenzia il basso numero di risposte al questionario sull'argomento, che fa supporre una scarsa applicazione dell'istituto; da questo punto di vista, l'analisi potrebbe risentire di un campione non abbastanza significativo. Dei trenta record trasmessi, ne sono stati barrati dieci, ritenuti di contenuto improprio ("non applicato" ovvero "gara deserta", etc.), ovvero con interpretazione non conforme ("Si riscontra l'errore all'articolo 183, comma 15, che rimanda all'articolo 103 anziché al 93"). Le risposte utili sono pervenute da 18 enti locali e due soggetti privati. I comuni interessati sono prevalentemente collocati nell'area settentrionale del Paese (16 al centro/nord e solo 4 al sud), il che potrebbe evidenziare il ridotto interesse nell'impiego di capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche nel meridione. Nel merito, si rileva che la maggiore difficoltà si riscontra sia nella "complessità" che nella "poca chiarezza" delle procedure, ritenute lacunose e poco esplicative. Infatti, oltre alla obiezione formulata in modo generico, si lamenta la scarsa definizione con riferimento ai requisiti da richiedere ai concorrenti, la disciplina transitoria, la specifica disciplina per i servizi; tuttavia, le maggiori perplessità riguardano la realizzazione dell'equilibrio economico-finanziario, che fa addirittura ritenere assolutamente inapplicabile, in concreto, l'istituto alle condizioni previste. Per quanto riguarda le soluzioni prospettate, le Stazioni Appaltanti richiedono maggiori chiarimenti sulle procedure, manifestando anche l'esigenza di una formazione ad hoc sullo strumento, a riconferma della riluttanza nella applicazione dell'istituto e della formulazione marcatamente teorica delle disposizioni normative. I nuovi e più stringenti obblighi introdotti vengono ritenuti non sufficienti ad incoraggiare l'utilizzo dello strumento da parte dell'operatore pubblico: sono richiesti, infatti, ulteriori limiti alla discrezionalità nella scelta del concorrente privato, nonché maggiori dettagli operativi (specifica indicazione delle voci di costo rientranti nella quota del 30%, i casi concreti in cui ricorrere all'istituto e la predisposizione di uno schema di contratto-tipo). Emerge, in conclusione, l'esigenza di supporto sia in termini di predisposizione di una normazione secondaria (linee-guida) che in termini di formazione, da articolarsi sul piano giuridico-amministrativo, ma soprattutto su quello economico-finanziario.

**DOMANDE A RISPOSTA APERTA (PRIMA E SECONDA OPZIONE)**

<b>Art. 29 Pubblicazioni e trasparenza, adempimenti informativi</b>	
<b>N°</b>	<b>Difficoltà più frequenti</b>
11	Eccesso di debiti informativi con richieste continue di dati
1	L'impugnabilità immediata del provvedimento di ammissione delle offerte ai sensi dell'art.120 del codice del processo amministrativo determina rallentamenti del procedimento e alimenta contenzioso prima che la s.a. abbia fatto le dovute verifiche sulle autocertificazioni.
2	Non è chiara la soglia per la pubblicazione di tutti gli atti di affidamento anche di importi minimi con SMARTCIG sul Portale ANAC/Osserv. Reg.li e Min. Infrastrutture. Su quest'ultimo è particolarmente onerosa perché non si possiedono tutti i dati il cui inserimento è obbligatoriamente richiesto
7	Generica descrizione degli atti da pubblicare per procedure di affidamenti, pertanto anche agli affidamenti diretti art. 36, c. 2, lett. a).

<b>N°</b>	<b>Soluzioni correttive più frequenti</b>
7	Semplificazione e riduzione debiti informativi.
7	Definizione degli atti da pubblicare per ciascuna fase di gara semplificando per affidamento diretto pubblicazione della sola determina a contrarre
2	Limitare pubblicazione immediata e conseguente possibilità di ricorrere al provvedimento di esclusione delle offerte art 29 c.1

Le criticità relative all'eccesso di debiti informativi sono state considerate ed è stata aumentata l'interoperabilità dei dati prevedendo una sola immissione.

<b>Art. 31 Nomina e compiti del RUP</b>	
<b>N°</b>	<b>Difficoltà più frequenti</b>
11	Conflitto nell'affidamento tra il RUP responsabile del procedimento non avente qualifica dirigenziale che non è dotato di potere di spesa e l'organo decisionale della stazione appaltante.
7	Mancanza di professionalità adeguate per lo svolgimento delle funzioni che il D.Lgs 50/2016 prevede x RUP.
2	Carenza della disciplina delle funzioni del RUP della centrale di committenza o del Soggetto aggregatore, in caso di gestione delle procedure di appalto in nome e per conto di un altro Ente
11	Carenza della disciplina che distingue le funzione del RUP nominato ai sensi del D.Lgs 50/2016 con quello nominato ai sensi della L.241/90

<b>N°</b>	<b>Soluzioni correttive più frequenti</b>
1	Definizione dei rapporti tra il RUP della Centrale di committenza o del Soggetto aggregatore, ed il RUP nominato dall'Ente in caso di gestione delle procedure di gara in nome e per conto di un altro Ente.
5	Acquisire la qualifica di <i>project manager</i> comporta una lunga e pesante formazione del personale che, in molti casi, è superata dalla lunga esperienza già acquisita. Si ritiene opportuno consentire il ruolo di RUP anche sulla base dell'esperienza acquisita

Le criticità evidenziate non attengono specificamente al codice, ma alle Linee guida adottate dall'ANAC.

<b>Art. 36 Contratti sottosoglia</b>	
<b>N°</b>	<b>Difficoltà più frequenti</b>
5	Non è chiara l'applicazione del criterio di rotazione degli inviti, per cui un operatore che ha lavorato bene con l'Amministrazione, e che fornisce le garanzie per una buona riuscita del lavoro, se è stato affidatario di una procedura negoziata, potrebbe non essere successivamente invitato.
2	Applicare principio di rotazione inviti al appalti di servizi alla persona ed in particolare sociali dove continuità/qualità rapporto con utenti è elemento qualificante

<b>N°</b>	<b>Soluzioni correttive più frequenti</b>
1	chiarire che procedura con bando per manifestazione di interesse è sufficiente per garantire oltre che pubblicità e trasparenza della procedura anche il rispetto della rotazione inviti
1	Precisazione delle parti o degli articoli del Codice che comunque debbano essere applicati ai procedimenti di aggiudicazione ex art. 36 (ad es. art. 53, art. 80) nonostante ciò non sia stabilito dall'articolo medesimo

La criticità riguarda l'applicazione del criterio di rotazione. Al riguardo, sono intervenute le linee guida n. 4 dell'ANAC che hanno chiarito il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, del d.lgs. 50/2016, in modo tale che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. Pertanto, non si tratta di divieto assoluto o di automatismo.

Le Tabelle che seguono offrono un riepilogo dei principali risultati della consultazione per argomento.

**Contenuto polizze (artt. 24, 31, 103 e 104)**

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / "si+n°"
MIT	27	13	12	133	0	0	354	0	0	514	13	12	5,3	16,9
Basilicata	0	0	0	11	0	0	5	0	0	16	0	0	0,0	0,0
Calabria	3	3	2	34	0	1	19	0	0	56	3	3	5,4	8,1
Campania	4	2	2	29	1	1	31	3	1	64	6	4	6,3	12,1
Emilia-Romagna	8	6	4	57	0	0	44	0	0	109	6	4	7,3	12,3
Friuli-Venezia Giulia	4	3	3	35	0	0	25	0	0	64	3	3	6,3	10,3
Lazio	4	3	2	25	1	0	24	3	0	53	7	2	7,5	13,8
Liguria	12	12	12	14	0	0	11	0	0	37	12	12	32,4	46,2
Lombardia	17	11	8	172	2	1	99	0	0	288	13	9	5,9	9,0
Marche	4	3	3	12	0	0	13	0	0	29	3	3	13,8	25,0
Molise	1	0	1	8	0	0	8	0	0	17	0	1	5,9	11,1
Piemonte	3	2	2	46	0	0	25	1	0	74	3	2	4,1	6,1

Puglia	3	2	1	52	0	0	33	1	1	88	3	2	3,4	5,5
Sardegna	8	5	3	34	1	1	26	0	0	68	6	4	11,8	19,0
Sicilia	4	4	2	16	0	0	21	1	1	41	5	3	9,8	20,0
Toscana	9	9	9	29	0	1	15	0	0	53	9	10	17,0	23,7
Umbria	2	1	0	18	0	0	20	0	0	40	1	0	5,0	10,0
Valle d'Aosta	0	0	0	4	0	0	6	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	8	7	5	48	1	1	41	3	2	97	11	8	8,2	14,3
<b>Totale complessivo</b>	<b>121</b>	<b>86</b>	<b>71</b>	<b>777</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>820</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1718</b>	<b>104</b>	<b>82</b>	<b>7,0</b>	<b>13,5</b>

**Affidamenti di importo inferiore a  
40.000€ (art.36)**

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni critiche	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti corretti vi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti corretti vi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n o)
MIT	114	64	48	205	0	0	195	0	0	514	64	48	22,2	35,7
Basilicata	6	5	6	8	0	0	2	0	0	16	5	6	37,5	42,9
Calabria	13	12	6	37	0	0	6	1	0	56	13	6	23,2	26,0
Campania	24	18	7	31	1	0	9	1	1	64	20	8	37,5	43,6
Emilia-Romagna	38	34	27	49	3	1	22	0	0	109	37	28	34,9	43,7
Friuli-Venezia Giulia	28	24	16	32	0	0	4	0	0	64	24	16	43,8	46,7
Lazio	16	11	5	28	0	0	9	1	1	53	12	6	30,2	36,4
Liguria	15	12	11	21	0	0	1	0	0	37	12	11	40,5	41,7
Lombardia	72	58	37	194	5	3	22	0	0	288	63	40	25,0	27,1
Marche	8	7	4	18	0	0	3	0	0	29	7	4	27,6	30,8
Molise	4	1	1	10	0	0	3	0	0	17	1	1	23,5	28,6
Piemonte	23	20	20	44	2	0	7	0	0	74	22	20	31,1	34,3
Puglia	14	12	6	64	1	1	10	1	0	88	14	7	15,9	17,9
Sardegna	24	20	16	35	0	0	9	0	0	68	20	16	35,3	40,7
Sicilia	8	5	3	30	2	0	3	0	0	41	7	3	19,5	21,1
Toscana	21	20	19	30	2	1	2	0	0	53	22	20	39,6	41,2
Umbria	15	14	9	17	0	0	8	0	0	40	14	9	37,5	46,9
Valle d'Aosta	4	3	2	5	0	0	1	0	0	10	3	2	40,0	44,4
Veneto	41	39	31	45	3	1	11	0	0	97	42	32	42,3	47,7
<b>Totale complessivo</b>	<b>488</b>	<b>379</b>	<b>274</b>	<b>903</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>327</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1718</b>	<b>402</b>	<b>283</b>	<b>28,4</b>	<b>35,1</b>

**Modalità di selezione degli operatori economici tramite indagini di mercato ed elenchi (art. 36)**

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni critiche	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	95	34	48	183	0	0	236	0	0	514	34	48	18,5	34,2
Basilicata	4	2	2	10	1	0	2	0	0	16	3	2	25,0	28,6
Calabria	14	5	7	30	0	0	12	1	1	56	6	8	25,0	31,8
Campania	16	3	8	28	1	0	20	2	1	64	6	9	25,0	36,4
Emilia-Romagna	42	29	35	46	0	5	21	0	1	109	29	41	38,5	47,7
Friuli-Venezia Giulia	19	9	12	35	1	0	10	0	0	64	10	12	29,7	35,2
Lazio	15	2	7	29	1	0	9	0	0	53	3	7	28,3	34,1
Liguria	20	16	16	12	0	0	5	0	0	37	16	16	54,1	62,5
Lombardia	76	42	63	170	0	7	42	0	0	288	42	70	26,4	30,9
Marche	12	6	12	11	0	0	6	0	0	29	6	12	41,4	52,2
Molise	7	3	3	6	0	0	4	0	0	17	3	3	41,2	53,8
Piemonte	20	10	15	40	0	0	14	1	0	74	11	15	27,0	33,3
Puglia	22	6	9	56	1	0	10	0	0	88	7	9	25,0	28,2
Sardegna	24	15	18	32	0	0	12	0	0	68	15	18	35,3	42,9
Sicilia	10	1	3	24	0	0	7	0	0	41	1	3	24,4	29,4
Toscana	21	15	19	23	0	0	9	0	0	53	15	19	39,6	47,7
Umbria	18	12	16	15	0	0	7	0	0	40	12	16	45,0	54,5
Valle d'Aosta	3	0	2	3	0	0	4	0	0	10	0	2	30,0	50,0
Veneto	30	18	29	53	0	3	14	1	2	97	19	34	30,9	36,1
<b>Totale complessivo</b>	<b>468</b>	<b>228</b>	<b>324</b>	<b>806</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>444</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1718</b>	<b>238</b>	<b>344</b>	<b>27,2</b>	<b>36,7</b>

**Affidamento opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia (art. 36, comma 3)**

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	2	1	0	113	0	0	399	0	0	514	1	0	0,4	1,7
Basilicata	0	0	0	2	0	0	14	0	0	16	0	0	0,0	0,0
Calabria	0	0	0	14	0	0	42	2	0	56	2	0	0,0	0,0
Campania	2	1	1	19	0	0	43	1	1	64	2	2	3,1	9,5
Emilia-Romagna	4	3	2	20	2	0	85	0	0	109	5	2	3,7	16,7
Friuli-Venezia Giulia	1	1	1	18	0	0	45	0	0	64	1	1	1,6	5,3
Lazio	1	1	0	13	1	1	39	0	0	53	2	1	1,9	7,1
Liguria	3	3	1	10	0	0	24	0	0	37	3	1	8,1	23,1
Lombardia	7	3	2	67	2	1	214	4	0	288	9	3	2,4	9,5
Marche	1	1	1	7	0	0	21	0	0	29	1	1	3,4	12,5
Molise	0	0	0	7	0	0	10	0	0	17	0	0	0,0	0,0
Piemonte	0	0	0	16	0	0	58	1	0	74	1	0	0,0	0,0
Puglia	3	1	1	19	0	0	66	0	0	88	1	1	3,4	13,6
Sardegna	0	0	0	18	0	0	50	0	0	68	0	0	0,0	0,0
Sicilia	1	1	0	9	0	0	31	0	0	41	1	0	2,4	10,0
Toscana	1	1	1	11	0	0	41	1	1	53	2	2	1,9	8,3
Umbria	0	0	0	13	0	0	27	0	0	40	0	0	0,0	0,0
Valle d'Aosta	0	0	0	2	0	0	8	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	1	1	1	13	1	0	83	0	0	97	2	1	1,0	7,1
<b>Totale complessivo</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>391</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1300</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1718</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>1,6</b>	<b>6,5</b>

## Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario nel sotto soglia (art. 36)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	96	53	38	180	0	0	238	0	0	514	53	38	18,7	34,8
Basilicata	3	2	0	10	0	0	3	0	0	16	2	0	18,8	23,1
Calabria	7	6	3	37	1	1	12	3	2	56	10	6	12,5	15,9
Campania	14	8	5	34	0	0	16	1	0	64	9	5	21,9	29,2
Emilia-Romagna	27	22	14	46	1	0	36	4	4	109	27	18	24,8	37,0
Friuli-Venezia Giulia	16	10	8	38	0	0	10	1	1	64	11	9	25,0	29,6
Lazio	15	8	3	26	0	0	12	2	3	53	10	6	28,3	36,6
Liguria	10	7	6	22	0	0	5	1	1	37	8	7	27,0	31,3
Lombardia	58	45	32	186	2	0	44	7	3	288	54	35	20,1	23,8
Marche	6	6	6	16	0	0	7	0	0	29	6	6	20,7	27,3
Molise	4	3	3	9	0	0	4	1	1	17	4	4	23,5	30,8
Piemonte	15	13	10	46	1	1	13	3	1	74	17	12	20,3	24,6
Puglia	14	11	6	55	2	1	19	1	0	88	14	7	15,9	20,3
Sardegna	13	12	11	34	0	0	21	3	2	68	15	13	19,1	27,7
Sicilia	9	6	3	20	1	0	12	0	0	41	7	3	22,0	31,0
Toscana	12	10	9	35	1	0	6	1	1	53	12	10	22,6	25,5
Umbria	11	8	4	20	0	0	9	1	1	40	9	5	27,5	35,5
Valle d'Aosta	3	2	2	2	0	0	5	1	0	10	3	2	30,0	60,0
Veneto	30	25	22	55	4	0	12	2	0	97	31	22	30,9	35,3
<b>Totale complessivo</b>	<b>363</b>	<b>257</b>	<b>185</b>	<b>871</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>484</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>1718</b>	<b>302</b>	<b>208</b>	<b>21,1</b>	<b>29,4</b>

**Ricorso ad una centrale di committenza, ad una stazione unica appaltante o a soggetti aggregatori (artt. 37 e 38)**

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	27	13	10	133	0	0	354	0	0	514	13	10	5,3	16,9
Basilicata	3	1	1	7	0	0	6	0	0	16	1	1	18,8	30,0
Calabria	10	6	3	26	1	1	20	1	0	56	8	4	17,9	27,8
Campania	9	4	3	25	0	0	30	2	2	64	6	5	14,1	26,5
Emilia-Romagna	26	21	11	52	0	0	31	1	0	109	22	11	23,9	33,3
Friuli-Venezia Giulia	13	7	5	27	0	1	24	3	1	64	10	7	20,3	32,5
Lazio	10	8	4	19	0	0	24	0	1	53	8	5	18,9	34,5
Liguria	8	7	5	19	1	1	10	0	0	37	8	6	21,6	29,6
Lombardia	42	34	17	124	3	3	122	4	1	288	41	21	14,6	25,3
Marche	5	4	1	15	0	0	9	1	1	29	5	2	17,2	25,0
Molise	6	3	3	8	0	0	3	0	0	17	3	3	35,3	42,9
Piemonte	10	8	5	31	0	0	33	1	0	74	9	5	13,5	24,4
Puglia	15	13	10	35	0	0	38	1	0	88	14	10	17,0	30,0
Sardegna	15	13	11	20	0	0	33	1	1	68	14	12	22,1	42,9
Sicilia	9	7	2	14	1	0	18	0	0	41	8	2	22,0	39,1
Toscana	11	9	6	21	2	1	21	1	1	53	12	8	20,8	34,4
Umbria	5	4	2	20	0	0	15	0	0	40	4	2	12,5	20,0
Valle d'Aosta	1	1	0	5	0	0	4	1	1	10	2	1	10,0	16,7
Veneto	22	21	12	31	2	1	44	1	0	97	24	13	22,7	41,5
<b>Totale complessivo</b>	<b>247</b>	<b>184</b>	<b>111</b>	<b>632</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>839</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>1718</b>	<b>212</b>	<b>128</b>	<b>14,4</b>	<b>28,1</b>

**Livello di progettazione richiesto per gli interventi di manutenzione  
(art. 59, comma 1)**

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	13	8	7	107	0	0	394	0	0	514	8	7	2,5	10,8
Basilicata	3	0	1	6	0	0	7	0	0	16	0	1	18,8	33,3
Calabria	2	2	0	20	0	0	34	3	0	56	5	0	3,6	9,1
Campania	3	1	1	21	0	0	40	3	2	64	4	3	4,7	12,5
Emilia-Romagna	9	7	6	32	3	0	68	0	0	109	10	6	8,3	22,0
Friuli-Venezia Giulia	12	9	6	21	0	0	31	0	0	64	9	6	18,8	36,4
Lazio	3	2	1	16	0	0	34	0	1	53	2	2	5,7	15,8
Liguria	13	13	12	11	0	0	13	1	1	37	14	13	35,1	54,2
Lombardia	24	20	14	97	0	0	167	8	4	288	28	18	8,3	19,8
Marche	0	0	0	11	0	0	18	0	0	29	0	0	0,0	0,0
Molise	0	0	0	9	0	0	8	0	0	17	0	0	0,0	0,0
Piemonte	4	3	2	22	0	0	48	1	0	74	4	2	5,4	15,4
Puglia	7	5	5	25	0	0	56	0	0	88	5	5	8,0	21,9
Sardegna	6	6	5	22	0	0	40	2	3	68	8	8	8,8	21,4
Sicilia	2	2	1	20	0	0	19	0	0	41	2	1	4,9	9,1
Toscana	5	4	2	19	0	0	29	1	1	53	5	3	9,4	20,8
Umbria	3	2	1	11	0	0	26	1	1	40	3	2	7,5	21,4
Valle d'Aosta	0	0	0	3	0	0	7	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	12	9	8	25	2	0	60	1	1	97	12	9	12,4	32,4
<b>Totale complessivo</b>	<b>121</b>	<b>93</b>	<b>72</b>	<b>498</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1099</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>1718</b>	<b>119</b>	<b>86</b>	<b>7,0</b>	<b>19,5</b>

**Livello di progettazione nella procedura competitiva con negoziazione e nel dialogo competitivo (art. 62 e 64)**

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	4	3	2	81	0	0	429	0	0	514	3	2	0,8	4,7
Basilicata	0	0	0	3	0	0	13	0	0	16	0	0	0,0	0,0
Calabria	0	0	0	11	0	0	45	1	0	56	1	0	0,0	0,0
Campania	0	0	0	15	0	0	49	2	3	64	2	3	0,0	0,0
Emilia-Romagna	1	0	0	19	1	0	89	0	0	109	1	0	0,9	5,0
Friuli-Venezia Giulia	1	0	0	18	1	0	45	0	0	64	1	0	1,6	5,3
Lazio	0	0	0	15	0	0	38	0	1	53	0	1	0,0	0,0
Liguria	1	0	0	9	0	0	27	0	0	37	0	0	2,7	10,0
Lombardia	4	3	1	56	1	0	228	2	0	288	6	1	1,4	6,7
Marche	0	0	0	7	0	0	22	0	0	29	0	0	0,0	0,0
Molise	0	0	0	5	0	0	12	0	0	17	0	0	0,0	0,0
Piemonte	0	0	0	11	0	0	63	0	0	74	0	0	0,0	0,0
Puglia	0	0	0	18	0	0	70	0	0	88	0	0	0,0	0,0
Sardegna	3	1	0	14	0	0	51	0	0	68	1	0	4,4	17,6
Sicilia	0	0	0	14	0	0	27	0	0	41	0	0	0,0	0,0
Toscana	0	0	0	12	0	0	41	0	0	53	0	0	0,0	0,0
Umbria	0	0	0	11	0	0	29	0	0	40	0	0	0,0	0,0
Valle d'Aosta	0	0	0	2	0	0	8	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	0	0	0	14	1	0	83	0	0	97	1	0	0,0	0,0
<b>Totale complessivo</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>335</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1369</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1718</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>0,8</b>	<b>4,0</b>

## Informazioni ai candidati e agli offerenti (art. 76, comma 3 e art. 29, comma 1)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	47	24	18	2	0	0	28	0	0	514	24	18	9,1	20,5
Basilicata	1	1	0	11	0	0	4	0	0	16	1	0	6,3	8,3
Calabria	4	3	2	37	0	0	15	2	1	56	5	3	7,1	9,8
Campania	4	2	2	35	2	1	25	2	1	64	6	4	6,3	10,3
Emilia-Romagna	33	27	22	50	2	0	26	3	0	109	32	22	30,3	39,8
Friuli-Venezia Giulia	11	8	7	41	0	0	12	0	0	64	8	7	17,2	21,2
Lazio	7	4	3	25	0	0	21	0	1	53	4	4	13,2	21,9
Liguria	3	3	1	24	0	0	10	0	0	37	3	1	8,1	11,1
Lombardia	34	27	14	19	2	0	62	2	2	288	30	16	11,8	15,0
Marche	3	3	3	17	0	0	9	1	1	29	4	4	10,3	15,0
Molise	0	0	0	10	0	0	7	0	0	17	0	0	0,0	0,0
Piemonte	10	9	8	39	1	0	25	0	0	74	10	8	13,5	20,4
Puglia	7	5	5	61	0	0	20	1	1	88	6	6	8,0	10,3
Sardegna	10	8	6	35	0	0	23	0	0	68	8	6	14,7	22,2
Sicilia	3	2	2	20	0	0	18	2	1	41	4	3	7,3	13,0
Toscana	5	4	3	32	1	1	16	2	2	53	7	6	9,4	13,5
Umbria	5	2	1	22	0	0	13	1	0	40	3	1	12,5	18,5
Valle d'Aosta	0	0	0	5	0	0	5	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	16	15	13	54	0	0	27	0	0	97	15	13	16,5	22,9
<b>Totale complessivo</b>	<b>203</b>	<b>147</b>	<b>110</b>	<b>892</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>623</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>1718</b>	<b>170</b>	<b>122</b>	<b>11,8</b>	<b>18,5</b>

## RUP e Commissione di gara (art. 77, comma 4)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità		
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)	
MIT	57	30	25	16	2	0	29	5	0	0	514	30	25	11,1	26,0
Basilicata	4	3	2	8	0	0	4	0	0	16	3	2	25,0	33,3	
Calabria	12	10	5	32	0	0	12	3	2	56	13	7	21,4	27,3	
Campania	13	7	4	28	1	0	23	3	3	64	11	7	20,3	31,7	
Emilia-Romagna	33	29	24	45	3	0	31	4	4	109	36	28	30,3	42,3	
Friuli-Venezia Giulia	18	15	11	22	0	1	24	3	2	64	18	14	28,1	45,0	
Lazio	9	5	3	27	0	0	17	0	1	53	5	4	17,0	25,0	
Liguria	17	17	17	11	0	0	9	1	1	37	18	18	45,9	60,7	
Lombardia	62	53	28	15	2	1	74	11	4	288	65	32	21,5	29,0	
Marche	10	10	8	12	0	0	7	1	0	29	11	8	34,5	45,5	
Molise	4	4	4	8	0	0	5	1	1	17	5	5	23,5	33,3	
Piemonte	14	14	5	38	1	0	22	1	0	74	16	5	18,9	26,9	
Puglia	17	13	6	49	0	0	22	1	0	88	14	6	19,3	25,8	
Sardegna	12	9	7	29	0	0	27	3	2	68	12	9	17,6	29,3	
Sicilia	9	6	1	16	0	0	16	0	0	41	6	1	22,0	36,0	
Toscana	14	13	11	29	0	0	10	0	0	53	13	11	26,4	32,6	
Umbria	14	11	8	15	0	0	11	1	0	40	12	8	35,0	48,3	
Valle d'Aosta	0	0	0	8	0	0	2	0	0	10	0	0	0,0	0,0	
Veneto	34	30	22	36	0	0	27	4	3	97	34	25	35,1	48,6	
Totale complessivo	353	279	191	727	6	1	638	37	23	1718	322	215	20,5	32,7	

Motivi di esclusione: quali criticità ha riscontrato nell'individuazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 cui fanno riferimento le condanne dell'art. 80, comma 1

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	28	20	20	158	0	0	328	0	0	514	20	20	5,4	15,1
Basilicata	1	0	0	0	0	0	15	0	0	16	0	0	6,3	100,0
Calabria	5	3	2	0	0	0	51	1	0	56	4	2	8,9	100,0
Campania	6	1	1	0	0	0	58	3	2	64	4	3	9,4	100,0
Emilia-Romagna	24	19	8	0	0	0	85	5	0	109	24	8	22,0	100,0
Friuli-Venezia Giulia	8	3	2	0	0	0	56	2	0	64	5	2	12,5	100,0
Lazio	7	4	2	0	0	0	46	0	1	53	4	3	13,2	100,0
Liguria	6	4	4	0	0	0	31	0	0	37	4	4	16,2	100,0
Lombardia	28	20	14	0	0	0	260	1	1	288	21	15	9,7	100,0
Marche	2	2	1	0	0	0	27	0	0	29	2	1	6,9	100,0
Molise	2	1	1	0	0	0	15	0	0	17	1	1	11,8	100,0
Piemonte	5	0	1	0	0	0	69	0	0	74	0	1	6,8	100,0
Puglia	7	5	4	0	0	0	81	1	1	88	6	5	8,0	100,0
Sardegna	7	6	5	0	0	0	61	0	0	68	6	5	10,3	100,0
Sicilia	2	2	1	0	0	0	39	1	0	41	3	1	4,9	100,0
Toscana	7	6	6	0	0	0	46	0	0	53	6	6	13,2	100,0
Umbria	3	2	1	0	0	0	37	1	1	40	3	2	7,5	100,0
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0,0	...
Veneto	17	15	9	0	0	0	80	2	1	97	17	10	17,5	100,0
<b>Totale complessivo</b>	<b>165</b>	<b>113</b>	<b>82</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1395</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>1718</b>	<b>130</b>	<b>89</b>	<b>9,6</b>	<b>51,1</b>

## Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale negli affidamenti sopra-soglia (artt. 80, 85, 86, 87)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni critiche	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	43	30	28	112	0	0	359	0	0	514	30	28	8,4	27,7
Basilicata	1	0	0	9	0	0	6	0	0	16	0	0	6,3	10,0
Calabria	5	4	2	14	0	0	37	0	0	56	4	2	8,9	26,3
Campania	3	0	0	25	1	0	36	2	1	64	3	1	4,7	10,7
Emilia-Romagna	19	16	5	29	1	0	61	9	1	109	26	6	17,4	39,6
Friuli-Venezia Giulia	7	3	4	24	0	0	33	0	0	64	3	4	10,9	22,6
Lazio	2	0	0	23	0	0	28	0	1	53	0	1	3,8	8,0
Liguria	5	4	3	17	0	0	15	0	0	37	4	3	13,5	22,7
Lombardia	24	18	15	113	0	0	151	6	4	288	24	19	8,3	17,5
Marche	4	4	4	10	0	0	15	1	1	29	5	5	13,8	28,6
Molise	1	1	1	7	0	0	9	0	0	17	1	1	5,9	12,5
Piemonte	5	4	3	31	0	0	38	0	0	74	4	3	6,8	13,9
Puglia	5	3	2	33	0	0	50	0	0	88	3	2	5,7	13,2
Sardegna	1	1	0	19	0	0	48	0	0	68	1	0	1,5	5,0
Sicilia	3	0	0	12	0	0	26	0	0	41	0	0	7,3	20,0
Toscana	6	5	5	18	0	0	29	1	1	53	6	6	11,3	25,0
Umbria	1	1	0	16	0	0	23	0	0	40	1	0	2,5	5,9
Valle d'Aosta	0	0	0	2	0	0	8	1	1	10	1	1	0,0	0,0
Veneto	8	7	5	31	0	0	58	1	1	97	8	6	8,2	20,5
<b>Totale complessivo</b>	<b>143</b>	<b>101</b>	<b>77</b>	<b>545</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1030</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>1718</b>	<b>124</b>	<b>88</b>	<b>8,3</b>	<b>20,8</b>

## Determinazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+no)
MIT	34	14	8	161	0	0	319	0	0	514	14	8	6,6	17,4
Basilicata	1	0	0	11	0	0	4	0	0	16	0	0	6,3	8,3
Calabria	5	4	2	31	0	0	20	0	0	56	4	2	8,9	13,9
Campania	7	3	2	32	0	0	25	1	1	64	4	3	10,9	17,9
Emilia-Romagna	12	9	5	56	1	0	41	1	1	109	11	6	11,0	17,6
Friuli-Venezia Giulia	7	3	3	27	0	0	30	0	0	64	3	3	10,9	20,6
Lazio	5	0	0	30	0	0	18	0	1	53	0	1	9,4	14,3
Liguria	3	1	1	24	0	0	10	0	0	37	1	1	8,1	11,1
Lombardia	18	11	9	192	1	0	78	3	3	288	15	12	6,3	8,6
Marche	2	2	2	19	0	0	8	0	0	29	2	2	6,9	9,5
Molise	2	0	0	11	0	0	4	0	0	17	0	0	11,8	15,4
Piemonte	6	5	4	50	0	1	18	2	2	74	7	7	8,1	10,7
Puglia	6	2	2	59	0	0	23	0	0	88	2	2	6,8	9,2
Sardegna	9	6	5	31	0	0	28	0	0	68	6	5	13,2	22,5
Sicilia	3	1	1	14	0	0	24	1	0	41	2	1	7,3	17,6
Toscana	7	6	5	30	0	0	16	1	1	53	7	6	13,2	18,9
Umbria	0	0	0	20	0	0	20	0	0	40	0	0	0,0	0,0
Valle d'Aosta	0	0	0	6	0	0	4	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	14	11	7	53	2	0	30	1	1	97	14	8	14,4	20,9
<b>Totale complessivo</b>	<b>141</b>	<b>78</b>	<b>56</b>	<b>857</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>720</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1718</b>	<b>92</b>	<b>67</b>	<b>8,2</b>	<b>14,1</b>

Soccorso istruttorio (art. 83,  
comma 9)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	28	20	16	115	0	0	371	0	0	514	20	16	5,4	19,6
Basilicata	0	0	0	10	0	0	6	0	0	16	0	0	0,0	0,0
Calabria	5	4	0	22	1	1	29	1	1	56	6	2	8,9	18,5
Campania	4	3	3	22	0	1	38	1	0	64	4	4	6,3	15,4
Emilia-Romagna	20	19	13	37	2	0	52	5	4	109	26	17	18,3	35,1
Friuli-Venezia Giulia	8	6	5	24	0	0	32	0	0	64	6	5	12,5	25,0
Lazio	5	4	3	22	0	0	26	0	1	53	4	4	9,4	18,5
Liguria	6	5	2	17	0	0	14	0	0	37	5	2	16,2	26,1
Lombardia	19	17	9	124	0	0	145	6	5	288	23	14	6,6	13,3
Marche	6	6	5	9	0	0	14	0	0	29	6	5	20,7	40,0
Molise	3	3	3	6	0	0	8	0	0	17	3	3	17,6	33,3
Piemonte	8	5	2	31	2	2	35	1	1	74	8	5	10,8	20,5
Puglia	5	3	3	47	0	0	36	0	0	88	3	3	5,7	9,6
Sardegna	6	5	5	25	0	0	37	0	0	68	5	5	8,8	19,4
Sicilia	3	1	1	9	0	0	29	0	0	41	1	1	7,3	25,0
Toscana	5	5	4	25	0	0	23	1	1	53	6	5	9,4	16,7
Umbria	3	3	2	19	0	0	18	0	0	40	3	2	7,5	13,6
Valle d'Aosta	0	0	0	4	0	0	6	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	16	13	11	24	1	0	57	2	1	97	16	12	16,5	40,0
<b>Totale complessivo</b>	<b>150</b>	<b>122</b>	<b>87</b>	<b>592</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>976</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>1718</b>	<b>145</b>	<b>105</b>	<b>8,7</b>	<b>20,2</b>

Garanzie per la partecipazione alla  
procedura (art. 93)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	29	13	11	155	0	0	330	0	0	514	13	11	5,6	15,8
Basilicata	1	0	0	12	0	0	3	0	0	16	0	0	6,3	7,7
Calabria	3	2	1	33	0	0	20	0	0	56	2	1	5,4	8,3
Campania	8	4	3	28	0	0	28	2	1	64	6	4	12,5	22,2
Emilia-Romagna	16	15	10	60	1	0	33	7	4	109	23	14	14,7	21,1
Friuli-Venezia Giulia	6	4	3	36	0	0	22	0	0	64	4	3	9,4	14,3
Lazio	5	0	0	28	0	0	20	1	2	53	1	2	9,4	15,2
Liguria	7	6	5	22	0	0	8	0	0	37	6	5	18,9	24,1
Lombardia	24	19	12	192	2	1	72	2	2	288	23	15	8,3	11,1
Marche	3	3	1	17	0	0	9	0	0	29	3	1	10,3	15,0
Molise	0	0	0	10	0	0	7	0	0	17	0	0	0,0	0,0
Piemonte	8	5	4	46	0	0	20	0	0	74	5	4	10,8	14,8
Puglia	9	4	4	53	0	0	26	1	1	88	5	5	10,2	14,5
Sardegna	6	4	2	34	0	0	28	1	0	68	5	2	8,8	15,0
Sicilia	4	1	1	20	0	0	17	1	1	41	2	2	9,8	16,7
Toscana	4	1	1	28	1	0	21	0	0	53	2	1	7,5	12,5
Umbria	3	2	1	20	0	0	17	0	0	40	2	1	7,5	13,0
Valle d'Aosta	0	0	0	6	0	0	4	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	16	14	10	54	0	0	27	1	1	97	15	11	16,5	22,9
<b>Totale complessivo</b>	<b>152</b>	<b>97</b>	<b>69</b>	<b>854</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>712</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>1718</b>	<b>117</b>	<b>82</b>	<b>8,8</b>	<b>15,1</b>

Calcolo della soglia di anomalia (art. 97, comma 2)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni critiche	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	56	39	29	109	0	0	349	0	0	514	39	29	10,9	33,9
Basilicata	0	0	0	10	0	0	6	1	1	16	1	1	0,0	0,0
Calabria	7	6	3	19	0	0	30	0	0	56	6	3	12,5	26,9
Campania	6	4	3	23	0	0	35	3	2	64	7	5	9,4	20,7
Emilia-Romagna	29	27	19	31	3	0	49	8	6	109	38	25	26,6	48,3
Friuli-Venezia Giulia	17	14	10	18	1	0	29	0	0	64	15	10	26,6	48,6
Lazio	8	5	5	14	1	0	31	1	1	53	7	6	15,1	36,4
Liguria	6	5	5	16	0	0	15	1	1	37	6	6	16,2	27,3
Lombardia	42	36	24	106	2	1	140	5	3	288	43	28	14,6	28,4
Marche	6	5	5	9	0	0	14	0	0	29	5	5	20,7	40,0
Molise	3	3	2	4	0	0	10	0	0	17	3	2	17,6	42,9
Piemonte	16	16	11	21	0	2	37	1	1	74	17	14	21,6	43,2
Puglia	9	6	5	35	0	0	44	0	1	88	6	6	10,2	20,5
Sardegna	6	6	3	24	1	1	38	0	0	68	7	4	8,8	20,0
Sicilia	2	1	0	18	0	0	21	1	1	41	2	1	4,9	10,0
Toscana	11	10	9	20	0	0	22	1	1	53	11	10	20,8	35,5
Umbria	6	4	1	15	0	1	19	0	0	40	4	2	15,0	28,6
Valle d'Aosta	0	0	0	4	0	0	6	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	31	27	20	25	0	0	41	3	1	97	30	21	32,0	55,4
<b>Totale complessivo</b>	<b>261</b>	<b>214</b>	<b>154</b>	<b>521</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>936</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>1718</b>	<b>247</b>	<b>178</b>	<b>15,2</b>	<b>33,4</b>

## Procedure relative al subappalto (art.105)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	38	29	24	113	0	0	363	0	0	514	29	24	7,4	25,2
Basilicata	0	0	0	10	0	0	6	0	0	16	0	0	0,0	0,0
Calabria	3	3	1	16	0	0	37	0	0	56	3	1	5,4	15,8
Campania	1	1	1	19	0	1	44	2	1	64	3	3	1,6	5,0
Emilia-Romagna	20	17	10	39	2	1	50	4	1	109	23	12	18,3	33,9
Friuli-Venezia Giulia	6	3	4	22	0	0	36	1	0	64	4	4	9,4	21,4
Lazio	8	5	2	17	0	0	28	2	2	53	7	4	15,1	32,0
Liguria	12	11	7	9	0	0	16	1	1	37	12	8	32,4	57,1
Lombardia	19	15	12	130	0	1	139	1	1	288	16	14	6,6	12,8
Marche	7	6	4	8	0	0	14	0	0	29	6	4	24,1	46,7
Molise	1	1	1	10	0	0	6	0	0	17	1	1	5,9	9,1
Piemonte	5	4	4	28	0	0	41	2	1	74	6	5	6,8	15,2
Puglia	4	1	1	28	0	0	56	0	0	88	1	1	4,5	12,5
Sardegna	6	2	2	22	0	0	40	2	2	68	4	4	8,8	21,4
Sicilia	2	1	1	19	1	0	20	0	0	41	2	1	4,9	9,5
Toscana	9	8	6	19	0	0	25	0	0	53	8	6	17,0	32,1
Umbria	3	2	0	18	0	0	19	0	0	40	2	0	7,5	14,3
Valle d'Aosta	0	0	0	3	0	0	7	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	24	21	16	37	1	0	36	0	0	97	22	16	24,7	39,3
<b>Totale complessivo</b>	<b>168</b>	<b>130</b>	<b>96</b>	<b>567</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>983</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>1718</b>	<b>149</b>	<b>108</b>	<b>9,8</b>	<b>22,9</b>

## Varianti negli appalti (art. 105) e nelle concessioni (art. 175)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+no)
MIT	17	12	7	89	0	0	408	0	0	514	12	7	3,3	16,0
Basilicata	0	0	0	9	0	0	7	0	0	16	0	0	0,0	0,0
Calabria	3	2	1	14	0	0	39	1	0	56	3	1	5,4	17,6
Campania	1	1	1	14	0	1	49	1	0	64	2	2	1,6	6,7
Emilia-Romagna	15	15	11	23	1	0	71	2	2	109	18	13	13,8	39,5
Friuli-Venezia Giulia	6	4	2	17	0	0	41	0	0	64	4	2	9,4	26,1
Lazio	3	1	0	10	0	0	40	1	1	53	2	1	5,7	23,1
Liguria	12	12	9	10	0	0	15	0	0	37	12	9	32,4	54,5
Lombardia	17	15	11	79	1	2	192	2	1	288	18	14	5,9	17,7
Marche	3	2	2	11	0	0	15	0	0	29	2	2	10,3	21,4
Molise	2	2	2	7	0	0	8	0	0	17	2	2	11,8	22,2
Piemonte	3	3	2	22	0	0	49	2	1	74	5	3	4,1	12,0
Puglia	4	3	3	20	0	0	64	0	0	88	3	3	4,5	16,7
Sardegna	4	4	2	17	0	0	47	0	0	68	4	2	5,9	19,0
Sicilia	2	1	1	17	0	0	22	0	0	41	1	1	4,9	10,5
Toscana	3	3	3	15	0	0	35	0	0	53	3	3	5,7	16,7
Umbria	2	2	0	13	0	0	25	0	0	40	2	0	5,0	13,3
Valle d'Aosta	0	0	0	2	0	0	8	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	10	8	7	25	2	2	62	3	2	97	13	11	10,3	28,6
<b>Totale complessivo</b>	<b>107</b>	<b>90</b>	<b>64</b>	<b>414</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1197</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>1718</b>	<b>106</b>	<b>76</b>	<b>6,2</b>	<b>20,5</b>

**Applicazione dello strumento della Finanza di Progetto sia per i lavori che per i servizi (art. 183 comma 15 e art. 179 comma 3)**

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	0	0	0	0	0	0	437	73	4	514	0	0	0,0	..
Basilicata	0	0	0	0	0	0	10	6	0	16	0	0	0,0	..
Calabria	0	0	0	1	1	1	47	8	1	56	3	0	0,0	0,0
Campania	1	0	0	3	0	0	52	12	0	64	3	1	1,6	25,0
Emilia-Romagna	0	0	0	0	0	0	93	15	1	109	0	0	0,0	..
Friuli-Venezia Giulia	0	0	3	0	0	3	50	11	3	64	3	3	0,0	..
Lazio	1	0	0	0	0	0	45	8	0	53	0	1	1,9	100,0
Liguria	0	0	0	0	0	0	31	6	0	37	0	0	0,0	..
Lombardia	0	0	2	0	1	6	236	45	7	288	7	2	0,0	..
Marche	0	0	0	0	0	0	22	7	0	29	0	0	0,0	..
Molise	1	0	0	1	0	0	12	5	0	17	1	1	5,9	50,0
Piemonte	0	0	1	0	0	2	59	13	2	74	2	1	0,0	..
Puglia	0	0	0	0	0	0	74	13	1	88	0	0	0,0	..
Sardegna	0	0	0	0	0	0	60	8	0	68	0	0	0,0	..
Sicilia	0	0	0	0	0	1	28	12	1	41	1	0	0,0	..
Toscana	1	0	1	1	0	1	43	9	1	53	2	2	1,9	50,0
Umbria	0	0	1	0	0	1	27	12	1	40	1	1	0,0	..
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	9	1	0	10	0	0	0,0	..
Veneto	1	0	1	1	1	2	82	13	2	97	4	2	1,0	50,0
<b>Totale complessivo</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>1417</b>	<b>277</b>	<b>24</b>	<b>1718</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>0,3</b>	<b>41,7</b>

	indicazioni di criticità libere			suggerimenti correttivi		
	n° (prima opzione)	n° (seconda opzione)	totale	n° (prima opzione)	n° (seconda opzione)	totale
MIT	47	21	68	34	17	51
Basilicata	2	0	2	1	0	1
Calabria	6	2	8	4	1	5
Campania	14	5	19	7	3	10
Emilia-Romagna	33	18	51	26	14	40
Friuli-Venezia Giulia	8	2	10	5	2	7
Lazio	9	2	11	7	3	10
Liguria	11	4	15	12	4	16
Lombardia	38	14	52	30	13	43
Marche	7	2	9	4	2	6
Molise	0	0	0	0	0	0
Piemonte	9	3	12	7	3	10
Puglia	13	3	16	7	3	10
Sardegna	15	8	23	11	7	18
Sicilia	4	2	6	2	2	4
Toscana	12	7	19	9	6	15
Umbria	6	2	8	5	2	7
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0
Veneto	29	13	42	21	10	31
<b>Totale complessivo</b>	<b>263</b>	<b>108</b>	<b>371</b>	<b>192</b>	<b>92</b>	<b>284</b>



## Allegato 2 - Provvedimenti attuativi d.lgs. 50/2016

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
1	Art. 1, (Oggetto e ambito di applicazione) comma 7	Direttive generali	disciplina delle <b>procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero.</b>	MAECI	previo accordo con l'ANAC	NO	<b>Disposizione transitoria:</b> fino all'adozione l'art. 216, comma 26, rinvia all'applicazione degli artt. 343 e 356 del D.P.R. n. 207/2010.	
2	Art. 21, (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) comma 8	DM	<b>Definisce:</b> a) modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; d) criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; e) schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; f) modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.	MIT	di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previo parere del <b>CIPE, sentita la Conferenza Unificata</b>	NO	<b>entro 90 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del codice <b>ENTRO 18 LUGLIO 2016</b> <b>Disposizione transitoria:</b> fino alla data di entrata in vigore del decreto, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci (rif. <b>art. 216, comma 3</b> )	Predisposto testo dal MIT Espesso parere favorevole da parte del CIPE nella seduta del 01/12/2016 Schema trasmesso al Consiglio di Stato in data 07/12/2016 Inviati al C.d.S. documenti integrativi in data 29/12/2016 e 03/01/2017

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
3	Art. 22, (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico) comma 2	DPCM	Stabilisce i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1 (grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio), distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura.	PCM	su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali previo parere delle Commissioni parlamentari competenti	NO	entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del Codice <b>ENTRO 19 APRILE 2017</b>	Testo predisposto da parte del MIT In corso di esame da parte U.L. MIT

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
4	Art. 23, (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) comma 3	DM	Definisce i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.	MIT	su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo	NO	NO <b>Disposizione transitoria:</b> fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art. 216, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia previste dal DPR n. 207/2010	Predisposto testo dal Consiglio superiore dei lavori pubblici Concerto MIBACT in data 24/11/2016 Concerto MATTMA in data 1/12/2016 con condizioni Testo trasmesso al Consiglio di Stato in data 07/12/2016 Parere intellocutorio in data 10/01/2017 Richiesta consultazioni con Conferenza Unificata e ITACA

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
5	Art. 23, (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) comma 13	DM	Senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei metodi di cui al comma 1, lett. h (razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture) presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni.	MIT	anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero	NO	ENTRO 31 LUGLIO 2016	Istituita Commissione presso il MIT Complete audizioni In corso predisposizione testo

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
6	Art. 24, (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) comma 2	DM	Definisce i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria).	MIT		sentita l'ANAC	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice <b>ENTRO 18 LUGLIO 2016</b> <b>Disposizione transitoria:</b> fino alla data di entrata in vigore del decreto, l'art. 216, comma 5, rinvia all'applicazione degli artt. 254, 255 e 256 del D.P.R. n. 207/2010.	Predisposto testo dal MIT Acquisito parere ANAC in data 16/09/2016 Parere del Consiglio di Stato n. 2285/2016 del 03/11/2016 Trasmesso al DAGL in data 15/11/2016 ai sensi art. 17, comma 3, legge n. 400/1988 Note DAGL in data 23/11/2016 (AIR) e 30/11/2016 <b>Emanato decreto 2 Dicembre 2016 n. 419</b> Inviato al Min. Giustizia in data 7/12/2016 per la pubblicazione

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
7	Art. 24, (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) comma 8	DM	Approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo (progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) e all'articolo 31, comma 8 (incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché incarichi ritenuti indispensabili a supporto del RUP).	Ministero della giustizia	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	NO	entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice <b>ENTRO 18 GIUGNO 2016</b> Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art. 216, comma 6, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al DM Giustizia n. 143 del 31/10/2013	Emanato decreto 17 giugno 2016 G.U. 27/07/2016

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
8	Art. 25 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico) comma 2	DM	Istituisce, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con il DM si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati.	MIBACT	sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari	NO	<b>NO</b> <b>Disposizione transitoria:</b> fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art. 216, comma 7, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta di cui al DM n. 60 del 20/03/2009	
9	Art. 25, (Verifica preventiva dell'interesse archeologico) comma 13	DPCM	Individua procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.	PCM	su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.	NO	<b>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016</b>	Predisposto testo da parte del MiBACT Inviato al MIT a ottobre 2016 per concerto

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
10	Art. 31, (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 5	Atto proprio dell'ANAC	L'ANAC definisce una <b>disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP</b> , nonché sugli ulteriori <b>requisiti di professionalità</b> rispetto a quanto disposto dal presente codice, <b>in relazione alla complessità dei lavori</b> . Determina, altresì, <b>l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.</b>	ANAC		adozione atto proprio dell'ANAC	<b>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016</b> <b>Disposizione transitoria:</b> fino all'adozione dell'atto, l'art. 216, comma 8, rinvia all'applicazione di quanto previsto in materia dal D.P.R. n. 207/2010.	Linee guida con approvazione preliminare ANAC in data 21/06/2016 Parere del Consiglio di Stato n. 1767/2016 del 02/08/2016 Lettera con osservazioni Presidenti Commissione VIII Senato e Camera del 03/08/2016 <b>Approvazione definitiva</b> <b>Linee guida n. 3</b> <b>Delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016</b>
11	Art. 34, (Criteri di sostenibilità energetica e ambientali) comma 3	DM	Possibilità di prevedere l' <b>aumento progressivo della percentuale del 50 per cento dei criteri minimi ambientali</b> del valore a base d'asta negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture	MATTM		NO	NO	<b>Emanato decreto 24 maggio 2016 G.U. 07/06/2016</b>

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
12	Art. 36, (Contratti sotto soglia) comma 7	Linee guida dell'ANAC	L'ANAC stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo (contratti sotto soglia), delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.	ANAC		adozione atto proprio dell'ANAC	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016 Disposizione transitoria: fino all'adozione delle linee guida, l'art. 216, comma 9, prevede una particolare procedura di indagine di mercato per l'individuazione di OE	Linee guida con approvazione preliminare ANAC in data 28/06/2016 Parere del Consiglio di Stato n. 01903/2016 del 13/09/2016 Lettera con osservazioni Presidenti Commissione VIII Senato e Camera del 03/08/2016 Approvazione definitiva Linee guida n. 4 Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
13	Art. 37, ( <i>Aggregazioni e centralizzazione delle competenze</i> ) comma 5	DPCM	Individua gli <b>ambiti territoriali di riferimento</b> e stabilisce i <b>criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche.</b>	PCM	su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, <b>previa intesa in sede di Conferenza unificata</b>	NO	<b>entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 OTTOBRE 2016</b> <b>Disposizione transitoria:</b> fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell' <b>articolo 216, comma 10</b> , i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del d. l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012.	Richiesto al MEF in data 05/12/2016 stato del procedimento

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
14	Art. 38, (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) comma 2	DPCM	Definisce i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 (elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza), in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. <b>Definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data di decorrenza dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione.</b>	PCM	su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione <b>sentita la Conferenza unificata</b>	<b>sentita l'ANAC</b>	<b>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016</b>	Predisposto testo dal MIT Acquisita coproponenza MEF Acquisito concerto Semplificazione Osservazioni DAGL al MIT in data 19/10/2016 Riunione al MIT con operatori in data 09/11/2016 Il MIT sta aggiornando il testo
15	Art. 38, (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) commi 6 e 7	Atto proprio dell'ANAC	L'ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione. Stabilisce altresì i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva.	ANAC		adozione atto proprio dell'ANAC	NO	

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
16	Art. 41, (Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza) comma 1	DPCM	Individua le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea.	PCM	su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori	NO	entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del Codice <b>ENTRO 19 APRILE 2017</b>	
17	Art. 44, (Digitalizzazione delle procedure) comma 1	DM	Definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.	M. semplificazione e la P.A.	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale nonché l'Autorità garante della privacy per i profili di competenza	NO	entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del Codice <b>ENTRO 19 APRILE 2017</b>	

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
18	Art. 58, (Procedur e svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) comma 10	Regole tecniche aggiuntive dell'AGID	Finalizzate a garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione.	AGID		NO	ENTRO 31 LUGLIO 2016	Documento AGID sottoposto a consultazione conclusa il 30/09/2016 Circolare AGID del 06/12/2016

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
19	Art.73, (Pubblicazione a livello nazionale ) comma 4	DM	Definisce gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il decreto individua altresì la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella G.U., serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.	MIT		d'intesa con l'ANAC	entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del codice <b>ENTRO 18 OTTOBRE 2016</b> <b>Disposizione transitoria:</b> fino alla data di entrata in vigore del decreto, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. (rif. art. 216, comma 11).	Predisposto testo dal MIT Inviato all'ANAC in data 22/11/2016 Parere favorevole ANAC in data 01/12/2016 <b>Emanato decreto 2 Dicembre 2016 n. 421</b> Registrato dalla Corte dei Conti in data 10/01/2017 Inviato alla G.U. per la pubblicazione
20	Art. 77, (Commissione di aggiudicazione) comma 10	DM	In materia di commissioni di aggiudicazioni, stabilisce la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari; i dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.	MIT	di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze	sentita l'ANAC	NO	
21	Art. 78, (Albo dei componenti)	Albo nazionale obbligatori	Albo istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni.	ANAC		apposite determinazioni	entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del codice	Linee guida con approvazione preliminare

Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
<i>nti delle commissioni giudicatrici</i> ) comma 1	o dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici				minazioni/attori ANAC	<b>ENTRO 17 AGOSTO 2016</b> <b>Disposizione transitoria:</b> fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, ai sensi dell'articolo 216, comma 12, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.	ANAC in data 06/07/2016 Parere del Consiglio di Stato n. 1919/2016 del 14/09/2016 Non vi sono osservazioni nella lettera dei Presidenti Commissione VIII Senato e Camera del 03/08/2016 <b>Approvazione definitiva</b> <b>Linee guida n. 5</b> <b>Delibera ANAC n. 1190 del 16/11/2016</b>

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
22	Art. 80, (Motivi di esclusione) comma 13	Linee guida dell'ANAC	L'ANAC puo' precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, <b>quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione</b> di cui al comma 5, lettera c) ( quando l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità) <b>ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative</b> ai fini del medesimo comma 5, lettera c).	ANAC		adozione atto proprio dell'ANAC	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice <b>ENTRO 18 LUGLIO 2016</b>	Linee guida con approvazione preliminare ANAC in data 21/09/2016 Parere del Consiglio di Stato n. 2285/2016 del 03/11/2016 <b>Approvazione definitiva</b> Linee guida n. 6 Delibera ANAC n.1263 del 16/11/2016

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
23	Art. 81, (Documentazione di gara) comma 2	DM accordo con ANAC	<p>A) Per le finalità di cui al comma 1 (acquisizione attraverso la <b>Banca dati centralizzata</b> gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice), <b>indica i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito</b>, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i <b>documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Definisce le modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti</b> necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento.</p> <p>B) A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, <b>in accordo con ANAC</b>, definisce le modalità di <b>subentro nelle convenzioni</b> stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice.</p>	A) MIT B) MIT	A) sentite ANAC e AGID; B) accordo con ANAC	A) sentita l'ANAC; C) B) in accordo con l'ANAC	<p>A) NO; B) <b>ENTRO 31 DICEMBRE 2016</b></p> <p><b>Disposizione transitoria:</b> fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'<b>articolo 216, comma 13</b>, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.</p>	Testo predisposto da parte del MIT In corso di esame da parte U.L. MIT
24	Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso)	Linee guida dell'ANAC	Per i lavori, <b>disciplina</b> , al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, <b>il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità</b>	ANAC	previo parere delle competenti Commissioni parlamentari	adozione atto proprio dell'	<b>entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del Codice</b> <b>ENTRO 19 APRILE</b>	

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
	<i>istruttorio</i> ) <b>comma 2</b> <b>rinvio a:</b> <b>art. 84,</b> <b>comma 2;</b> <b>art. 84,</b> <b>comma 8</b>		<b>che devono essere posseduti dal concorrente</b> , anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro) e c) (i consorzi costituiti anche in forma di società consortili tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro) e <b>la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso (Mezzi di prova dei criteri di selezione). Individua altresì livelli standard di qualità dei controlli</b> che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare (art. 84, comma 2). Le linee guida disciplinano infine: 1) <b>casi e modalità</b> di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di certificazione; 2) <b>criteri</b> per determinazione corrispettivi dell'attività di qualificazione (art. 84, comma 8).			ANAC	<b>2017</b> <b>Disposizione transitoria:</b> fino all'adozione delle linee guida, ai sensi dell' <b>art 216, comma 14</b> , continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R.n. 207/2010.	
25	<b>Art. 83,</b> <i>(Criteri di selezione e soccorso istruttorio)</i> <b>comma 10</b>	<b>Linee guida dell'ANAC</b>	Istituzione e gestione presso l'ANAC del sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione. <b>Definizione dei requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione.</b>	ANAC		adozione <b>atto proprio</b> o dell' <b>ANAC</b>	<b>entro 3 mesi</b> dalla data di entrata in vigore del codice <b>ENTRO 18 LUGLIO 2016</b>	Documento ANAC sottoposto a consultazione conclusa il 27/06/2016 Pubblicate le osservazioni pervenute Audizione operatori tenutasi il 30/09/2016

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
26	Art. 84, (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) comma 3	Relazione al Governo e alle Camere	L'ANAC effettua una <b>ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione</b> , e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. <b>L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere</b> , allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.	ANAC		ricognizione straordinaria dell'ANAC	<b>entro 3 mesi</b> dalla data di entrata in vigore del presente codice deve essere effettuata la ricognizione <b>ENTRO 18 LUGLIO 2016</b>	<b>Inviata da parte dell'ANAC in data 20/07/2016 relazione al Parlamento e al Governo</b>
27	Art. 84, (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) comma 12	DM	<b>Individua modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38</b> (capacità di programmazione e progettazione, capacità di affidamento, capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera), per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.	MIT	sentite le competenti Commissioni parlamentari	su proposta dell'ANAC	<b>entro 1 anno</b> dalla data di entrata in vigore del Codice <b>ENTRO 19 APRILE 2017</b>	

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
28	Art. 89, (Avvalimento) comma 11	DM	Definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, per le quali, se rientranti nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori, non è ammesso l'avvalimento. Definisce anche i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.	MIT	sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici	NO	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice <b>ENTRO 18 LUGLIO 2016</b> <b>Disposizione transitoria:</b> fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art 216, comma 15 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.l. n.47/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 80/2014.	Predisposto testo dal MIT Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 14/07/2016 Trasmisone da parte del MIT al Consiglio di Stato in data 01/09/2016 Parere del Consiglio di Stato adunanza 20 ottobre 2016 Nulla osta DAGL in data 04/11/2016 ai sensi art. 17, comma 3, legge n. 400/1988 <b>Emanato decreto 10 Novembre 2016 n .248 G.U. 04/01/2017</b>

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
29	Art 90, (Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni) comma 2	Comunicazione	<p>Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi di operatori economici e gli organismi di certificazione di cui al comma 1 (gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati per tali certificazioni), comunicano alla Cabina di regia i propri dati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi o di nuovi organismi di certificazione. Provvedono altresì all'aggiornamento dei dati comunicati.</p> <p>Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento la Cabina di regia cura la trasmissione di tali dati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.</p>	Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi di operatori economici e gli organismi di certificazione; Cabina di regia	comunicazioni dei dati da amministrazioni ed enti alla Cabina di regia e trasmissione da parte di quest'ultima alla Commissione europea e agli altri Stati membri.	NO	entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del codice (ENTRO 18 LUGLIO 2016) o dall'istituzione di nuovi elenchi o albi o nuovi organismi; nei 30 giorni successivi, è curata la trasmissione alla Commissione Europea e agli Stati Membri	

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
30	Art. 102, (Collaudo) comma 8	DM	Disciplina e definisce le <b>modalità tecniche di svolgimento del collaudo</b> , nonché i casi in cui il <b>certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione</b> rilasciato ai sensi del comma 2 (ovvero dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture, per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea).	MIT	su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici	sentita l'ANAC	<b>NO</b> <b>Disposizione transitoria:</b> fino alla data di entrata in vigore del decreto, l' <b>articolo 216, comma 16</b> , dispone che si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. n. 207/2010.	Testo predisposto da parte del Consiglio superiore LL.PP. In corso di esame da parte U.L. MIT

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
31	Art. 103, (Garanzie definitive) comma 9 e Art. 104, (Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore) comma 9	DM	Approvazione dello schema tipo per le fideiussioni (garanzie definitive). Approvazione degli schemi di polizza tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1 dell'art. 104 ("garanzia di buon andamento" e "garanzia per la risoluzione", rilasciata sotto forma di cauzione o di fideiussione, in luogo della garanzia definitiva di cui all'art. 103)	MiSE	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, <b>previamente concordato</b> con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.	NO	NO	
32	Art. 111, (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) commi 1 e 2	DM	Approva linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3 (controllo tecnico, contabile e amministrativo cui è preposto il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito), in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Approva linee guida che individuano le modalità di effettuazione dell'attività di controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, cui provvede il direttore dell'esecuzione del contratto	MIT	previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, <b>sentito</b> il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	su proposta dell'ANAC	<b>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016</b> <b>Disposizione transitoria:</b> fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 216, comma 17, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capo I e II (articoli da 178 a 210: contabilità dei lavori), nonché gli	Linee guida con approvazione preliminare ANAC in data 21/06/2016 Parere con osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 03/08/2016 Trasmisisione da parte del MIT al Consiglio di Stato in data 01/09/2016 del

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
							allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. n. 207/2010.	testo adeguato al parere del CONSUP Integrazioni MIT al Consiglio di Stato in data 06/10/2016 Parere del Consiglio di Stato n. 2282/2016 del 03/11/2016 Nuovo testo ANAC in corso do esame MIT
33	Art. 144, (Servizi di ristorazione) comma 2	DM	Definisce e aggiorna linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.	Ministero della salute	di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali	NO	NO Disposizione transitoria: fino all'adozione delle linee di indirizzo, ai sensi dell'articolo 216, comma 18, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.	

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
34	Art. 144, (Servizi di ristorazione) comma 5	DM	Individua gli esercizi presso i quali puo' essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.	MISE	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	sentita l'ANAC	NO	

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
35	Art. 146, (Qualificazione) comma 4 rinvio a: art. 150, (Collaudo) comma 2	DM_	<p>Stabilisce i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione.</p> <p>Lo stesso decreto, ai sensi dell'art. 147, comma 1, stabilisce i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali e, ai sensi del successivo comma 2, definisce gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico e archeologico, per i quali la scheda tecnica, finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento, deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi della normativa vigente. Il medesimo decreto stabilisce disposizioni specifiche per il collaudo di interventi sui beni culturali (art. 150, comma 2).</p>	MiBACT	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	NO	<p>entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del codice</p> <p><b>ENTRO 18 OTTOBRE 2016</b></p> <p><b>Disposizione transitoria:</b></p> <p>fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell' articolo 216, comma 19, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 248 e 251 del D.P.R. n. 207/2010 (interventi sul patrimonio culturale)</p>	<p>Predisposto testo dal MiBACT</p> <p>Inviato al MIT per il concerto in data 16/11/2016</p> <p>Inviato il 17/11/2016 al Consiglio superiore LL.PP. per il parere reso in data 7/12/2016 con osservazioni</p> <p>Concerto MIT in data 7/12/2016 con condizioni</p>

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
36	Art. 159, (Difesa e sicurezza) comma 4	DM	<b>Definisce le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE). Le direttive generali disciplinano, altresì, gli interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, nonché i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 36 (contratti sotto soglia).</b>	Ministero della difesa	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	sentita l'ANAC	<b>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016</b> <b>Disposizione transitoria:</b> fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'articolo 216, comma 20, si applicano le procedure previste dal D.P.R. n. 236/2012.	In corso di predisposizione testo come da nota U.L. Min. Difesa del 09/01/2017
37	Art 177, (Affidamenti dei concessionari) comma 3	Linee guida dell'ANAC	<b>Individua le modalità per l'effettuazione della verifica del rispetto del limite di cui al comma 1 (una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni deve essere affidata mediante procedura ad evidenza pubblica), pari all'ottanta per cento, da effettuare annualmente da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC stessa.</b>	ANAC		adozione atto proprio dell'ANAC	<b>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016</b>	

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
38	Art. 181, ( <i>Procedur e di affidamen to</i> ) comma 4	Linee guida dell'ANAC	Definiscono le modalità per l'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice del controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio (verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti)	ANAC	sentito il Ministro dell'econ omia e delle finanze	adozio ne atto propri o dell' ANAC	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice <b>ENTRO 18 LUGLIO 2016</b>	Documento ANAC sottoposto a consultazione conclusa il 27/06/2016. Pubbli cate le osservazioni pervenute
39	Art. 185, ( <i>Emission e di obbligazio ni e di titoli di debito da parte delle società di progetto</i> ) comma 3	DM	Definisce le modalità per mezzo delle quali le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati.	MEF	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. È richiesto il concerto del Ministro dello sviluppo economico in caso applicazione a società operanti nei settori indicati al comma 4 (es. autorizzazione alla costruzione di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio, realizzazione di reti di comunicazione elettronica...)	NO	NO	

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
40	Art. 192, (Regime speciale degli affidamenti in house) comma 1	Atto proprio dell'ANAC	Presso ANAC è istituito l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto.	ANAC		adozione atto proprio dell'ANAC	NO	
41	Art. 194, (Affidamento a contraente generale) comma 12	DM	Stabilisce le modalità di operatività della garanzia per il pagamento delle obbligazioni emesse ( nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente).	MEF	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	NO	NO	
42	Art. 196, (Controlli sull'esecuzione e collaudo) comma 2	DM	Stabilisce modalità e limiti per caricare gli oneri relativi ai servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore (su cui si possono avvalere le commissioni di collaudo se autorizzate dal soggetto aggiudicatore) sui fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione di infrastrutture di grande rilevanza o complessità.	MIT	di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze	NO	NO	

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
43	Art. 196, (Controlli sull'esecuzione e collaudo) comma 4	DM	Disciplina le modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni di collaudo (direttore dei lavori e collaudatore).	MIT		NO	entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 OTTOBRE 2016 Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'articolo 216, comma 21, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti professionali così come per il ruolo di collaudatore (Rif. art. 216, D.P.R. n. 207/2010) ferma restando l'incompatibilità con la funzione di RUP.	In corso di predisposizione da parte del MIT (Consiglio superiore dei lavori pubblici)
44	Art. 197, (Sistema di qualificazione del contraente generale) comma 3	Atto proprio dell'ANAC	Determina le classifiche di qualificazione del contraente generale.	ANAC		adozione atto proprio dell'ANAC	NO	

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
45	Art. 197, (Sistema di qualificazione del contraente generale) comma 4	Linee guida dell'ANAC	Determina ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale, ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione.	ANAC		adozione atto proprio dell'ANAC	NO	
46	Art. 200, (Disposizioni generali) comma 3	Ricognizione e proposizione elenco di interventi	In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti di cui al comma 1 (le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese), il MIT effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del codice. La ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti, ovvero gli interventi in relazione ai quali sia già intervenuta l'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera, nonché quelli che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.	MIT	Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione. All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP)	NO	NO	

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
47	Art. 201, (Strumenti di pianificazione e programmazione) comma 2	DPR	Adotta ogni tre anni il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) che contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese.	MIT	deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata, sentite le Commissioni parlamentari competenti.	NO	piano adottato ogni 3 anni	
48	Art. 201, (Strumenti di pianificazione e programmazione) comma 7	Documento Pluriennale e di Pianificazione (DPP)	Il primo DPP contiene anche le indicazioni circa lo stato procedurale, fisico e finanziario di ciascuna opera inserita con conseguente salvaguardia dei termini, e degli adempimenti già effettuati. Si applica il comma 10 (in sede di redazione di ogni nuovo DPP, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente etc.).	MIT	sentita Conferenza unificata	NO	entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del Codice <b>ENTRO 19 APRILE 2017</b>	
49	Art. 202, (Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie) comma 4	uno o più DM	Definisce: a) le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità; b) l'assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca.	MIT		NO	NO	

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
50	Art. 203, (Monitoriaggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari) comma 1	DM	Individua le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.	Ministero dell'interno	di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento	NO	NO Disposizione transitoria: nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le disposizioni D.M. interno 14 marzo 2003	
51	Art. 209, (Arbitrato) comma 16	DM	Stabilisce i limiti per il compenso degli arbitri.	MIT		NO	NO Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'articolo 216, comma 22, il corrispettivo è determinato si determina applicando l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto n. 398/2000.	In corso di predisposizione testo da parte del MIT

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
52	Art. 210, (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari) comma 1	Atto proprio ANAC	Presso l'ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture.	ANAC		adozione atto proprio dell'ANAC	NO	

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
53	Art. 212, (Indirizzo e coordinamento) comma 1; comma 5	DPCM	<p>Istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una <b>Cabina di regia</b> con il compito di: a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento; b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca; c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal presente codice al fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneità e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore; d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto; e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche; <b>Stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia (art. 212, comma 5).</b></p>	PCM	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, <b>sentita la Conferenza unificata</b>	<b>sentita l'ANAC</b>	<b>entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016</b>	<b>Adottato d.P.C.M.10 Agosto 2016 G.U. 31/08/2016</b>

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
54	Art. 213, (Autorità Nazionale Anticorruzione) comma 16	Atto proprio dell'ANAC	E' istituito, presso l'Autorità, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori.	ANAC		ANAC	NO	
55	Art. 214 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione) comma 3	DM	Istituisce la <b>struttura tecnica di missione</b> per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative.	MIT		NO	NO	
56	Art. 214 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione) comma 12	Linee guida interpretative e di indirizzo	Articolo 1, comma 5 della legge 28 gennaio 2016, n. 11, al fine di assicurare l' <b>uniforme applicazione e interpretazione delle norme del codice.</b>	MIT	sentite le competenti Commissioni parlamentari	NO	NO	

	Art.	Tipologia attuazione	Contenuto	Ammin.	Procedura	Ruolo ANAC	Termine	Stato
57	Art. 215, (Consigli o superiore dei lavori pubblici) comma 2	DPR	Può attribuire nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Disciplina la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del predetto Consiglio, nonché la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	MIT	previa deliberazione del Consiglio dei ministri.	NO	NO	

## **ALLEGATO 3**

### **Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici**

**Schede sintetiche delle segnalazioni di criticità e di proposte integrative/migliorative del Codice dei contratti predisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici sulla base delle Relazioni depositate.**

#### **Audizioni di:**

- FINCO
- Union SOA
- OICE - Organizzazioni Italiane di Ingegneria e Architettura
- ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
- RPT - Rete Professioni Tecniche
- Alleanza delle Cooperative Italiane
- Confartigianato - Rete Imprese Italia
- General SOA
- UPI
- CONSIP
- ANAS
- Conferenza delle Regioni e Province Autonome
- RFI
- INVITALIA
- ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
- CGIL – CISL
- CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato

FINCO				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
24		Progettazione interna alle amministrazioni aggiudicatrici	Difficoltà delle Stazioni Appaltanti nel redigere i progetti esecutivi	
30	4	Contratti Collettivi applicabili		Indicare che i Contratti Collettivi applicabili agli appalti sono tutti quelli "il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto"
51	2	Assegnazione Lotti		Eliminare la possibilità che tutti i lotti vengano assegnati ad unico offerente
59	1	Manutenzione ordinaria		Per le sole manutenzioni ordinarie possibilità di andare in gara con un progetto definitivo associato ad un dettagliato capitolato prestazionale
77	3	Componenti Commissione giudicatrice		Prevedere che il pool di esperti della commissione giudicatrice comprenda le figure professionali connesse per legge alla categoria di lavori corrispondente: il restauratore, l'archeologo, l'architetto
		Commissari esterni		Obbligo di Commissari esterni alle stazioni appaltanti, anche in gare di valore inferiore alla soglia comunitaria a garanzia della terzietà della Commissione giudicatrice nel caso OEPV
84	11	Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici		Ripristino di una finestra temporale decennale
	1			Prevedere che la certificazione SOA possa essere utilizzata per partecipare anche alle gare di lavori inferiori a 150mila euro
95	4	Criterio del minor prezzo		Estendere la possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo per lavori fino a 2milioni di euro
97	3	Calcolo dell'anomalia		Applicare, anche nel caso di OEPV, dei meccanismi per il calcolo dell'anomalia per la valutazione della parte economica
	2			Definire e chiarire i criteri e l'applicazione dei metodi per il calcolo dell'anomalia
	8	Esclusione automatica		Applicare l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale anche ad appalti sotto la soglia dei 40mila euro
105	2	Quota subappaltabile		Modificare il limite del 30% riferito alla categoria prevalente e non all'importo complessivo dell'appalto Consentire il subappalto del 100% delle categorie scorparabili
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Reintrodurre il cd "premio di coordinamento" che consentirebbe di utilizzare i lavori subappaltati per ottenere la qualificazione anche nelle lavorazioni specialistiche non realizzate direttamente</li> <li>Eliminare la possibilità di subappaltare solo se previsto esplicitamente dal bando di gara</li> </ul>
	11	Costo manodopera		Prevedere lo scorporo del costo della manodopera dagli importi assoggettati al ribasso d'asta (al pari dei costi per la sicurezza) anche per l'appalto principale
		Contratto di subappalto standard		Prevedere un collegamento formale e sostanziale dell'appalto con il subappalto attraverso un contratto di subappalto tipo (standard)
	13	Pagamento diretto subappaltatori		Specificare le fattispecie che danno diritto al pagamento diretto per il subappaltatore e indicare che il pagamento diretto è previsto anche per cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori in linea con quanto stabilito dalla Legge Delega

FINCO				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
192		In House		Ripristinare l'orientamento volto ad azzerare la percentuale dei lavori attribuibili <i>in house</i> o, in subordine, il passaggio dall'attuale 20 al 10 per cento
		Garanzie bancarie		Prevedere premi per quanti presentino garanzie bancarie invece che di altra natura
		Interessi per ritardo		Reintrodurre gli interessi per ritardato pagamento in caso di SAL o chiusura lavori con relativo svincolo della garanzia fideiussoria

UNION SOA				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
83	10	Rating di impresa		Introdurre una fase di sperimentazione prima di entrare a regime
84		Società organismi di attestazione		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consentire alle SOA di accedere alle banche dati nazionali</li> <li>• Ripristinare l'art. 40, co. 9 ter e quater del D.lgs. N. 163 /2006</li> </ul>
	4	Qualificazione SOA	Non è sufficiente calcolare solo gli ultimi cinque anni antecedenti la sottoscrizione del contratto con la SOA, ai fini del computo dei requisiti	Occorre utilizzare l'ultimo decennio antecedente la sottoscrizione del contratto di qualificazione per dimostrare il possesso dei requisiti necessari all'ottenimento della qualificazione SOA.
	3	Qualificazione per servizi e forniture		Introdurre un sistema di qualificazione unico per lavori, servizi e forniture

OICE				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
23		Livelli della progettazione	Mancanza di un documento preliminare che indichi con chiarezza il progetto di un intervento	Reinserimento del documento preliminare alla progettazione
24	8	Pagamento corrispettivi	Penalizzazione dei progettisti relativamente all'allungamento dei tempi di pagamento	Reinserire il divieto di subordinare il pagamento dei compensi relativi alla progettazione all'ottenimento del finanziamento dell'opera, come previsto dal codice previgente.
31	8	Incarichi di progettazione	Discrasia tra Codice ed ANAC riguardo l'obbligatorietà del DM 17.06.2016	Rendere obbligatoria l'applicazione del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016
	7 e 11	Supporto al RUP		Prevedere l'obbligo del supporto al RUP per importi superiori a 20 milioni di euro
42	2	Consorzi Stabili	Depotenziamento dello strumento dei Consorzi stabili	Eliminazione del limite di 5 anni per la qualificazione dei consorzi stabili
113		Incentivi per funzioni tecniche	Diverse regole per la gestione interna della distribuzione degli incentivi per ogni amministrazione	Uniformità dell'attribuzione dell'incentivo nelle diverse fasi

ANCE				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
3		Definizione di "stazione appaltante"	Difficile applicazione dell'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti anche i soggetti privati relativamente alle opere di urbanizzazione a scomputo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e)	Chiarire che la disposizione non si applica alle opere di urbanizzazione a scomputo
20		Opera pubblica realizzata a spese del privato	Oneri maggiori	Modificare l'articolo in modo tale da garantirne l'operatività ed in linea con lo spirito della norma
36	3	Opere a scomputo sotto soglia	Disparità di trattamento per le opere pubbliche di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e quelle previste per le opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore a 1 milione di euro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le opere a scomputo applicare le procedure sotto soglia</li> <li>• Ripristinare il sistema previsto in precedenza (art. 122, comma 8 del D.lgs. 163/2006) cioè la procedura negoziata senza bando, con invito di cinque operatori</li> </ul>
59		Appalto integrato	Difficile applicazione per le opere di urbanizzazione a scomputo che di fatto sono una procedura che costituisce una sorta di appalto integrato, in quanto oggetto del contratto sono, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori	Escludere dal divieto di affidamento congiunto (progettazione esecutiva-esecuzione) per le opere di urbanizzazione a scomputo.
84	4	Qualificazione SOA	Non è sufficiente calcolare solo gli ultimi cinque anni antecedenti la sottoscrizione del contratto con la SOA, ai fini del computo dei requisiti	Occorre utilizzare l'ultimo decennio antecedente la sottoscrizione del contratto di qualificazione per dimostrare il possesso dei requisiti necessari all'ottenimento della qualificazione SOA.
	7		Il triennio antecedente a cui fare riferimento è ristretto	Sostituire il trienni antecedente con i migliori 5 anni degli ultimi 10 antecedenti la data di pubblicazione del bando
97	8	Soglia di anomalia per esclusione automatica per i lavori	Soglia ristretta	Aumentare la soglia di esclusione automatica fino all'importo di 2,5 milioni di euro
105	2	Quota subappaltabile	Limiti eccessivamente stringenti al subappalto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificare il limite del 30% riferito alla categoria prevalente e non all'importo complessivo dell'appalto</li> <li>• Consentire il subappalto del 100% delle categorie scorporabili</li> </ul>
	6	Terna Subappaltatori		Eliminare l'obbligo di nominare in gara la terna di subappaltatori
	14	Costi manodopera subappaltatori		Eliminare il divieto di ribasso sui costi della manodopera del subappaltatore, o, in subordine, riferirlo al rispetto dei livelli minimi salariali
				Reintrodurre possibilità di utilizzo quota-parte dei lavori subappaltati per qualificazione dell'appaltatore (cd. premio di coordinamento)
165	2	Concessioni	Il limite costituisce un ostacolo all'utilizzo del partenariato pubblico privato	Aumentare la quota di finanziamento pubblico
	3		Tempi ristretti per la bancabilità delle operazioni	Aumentare i tempi necessari per il perfezionamento del contratto a 24 mesi
180	6	Partenariato pubblico privato	Il limite costituisce un ostacolo all'utilizzo del partenariato pubblico privato	Aumentare la quota di finanziamento pubblico
	7		Tempi ristretti per la bancabilità delle operazioni	Aumentare i tempi necessari per il perfezionamento del contratto a 24 mesi

**RETE PROFESSIONI TECNICHE**

<b>Art.</b>	<b>co.</b>	<b>Argomento</b>	<b>Difficoltà riscontrate</b>	<b>Proposta di modifica</b>
19	1-2	Contratti di sponsorizzazione	Non viene tutelata la qualità della prestazione professionale	Nei casi di cui all'art. 23, co. 2, individuare la procedura di concorso di progettazione o del concorso di idee
20	1-4	Opera pubblica realizzata a spese del privato		
23	1	Livelli della progettazione		Aggiungere lett. m) "la <i>Compatibilità con i sistemi agricoli zootecnici ed ittici</i> "
	2			Eliminare il ricorso a professionalità interne
24	3	Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni		Definire la distinzione dei compiti tra dipendenti pubblici (verifica e controllo dell'intero processo) e liberi professionisti (progettazione, direzione e collaudo)
	8	Incentivi per funzioni tecniche	Mortificazione della dignità dei professionisti e della qualità delle prestazioni	Prevedere regole certe per il calcolo dei corrispettivi
		Requisiti per l'accesso alle gare		Aggiungere co.9: I requisiti non devono imporre i limiti temporali per la comprovata esperienza e che siano proporzionati all'appalto, con l'obiettivo di aprire il mercato dei LLPP alle strutture professionali medio piccole ed ai giovani professionisti
		Esternalizzazione servizi di ingegneria ed architettura		Aggiungere co. 10: Esternalizzare i servizi di ingegneria ed di architettura di una quota non inferiore all'80% e limitare gli affidamenti in house ad una quota non superiore al 20%
28		Contratti misti di appalto		Aggiungere co. 14: Liquidazione dei professionisti direttamente dalla SA
46		Operatori economici		Aggiungere co. 3: Gli operatori economici devono dimostrare di essere in regola con i contributi previdenziali dovuti dai professionisti. Ai corrispettivi si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le Casse di Previdenza di categoria
				Aggiungere co. 4: Ai corrispettivi delle società, si applica il contributo integrativo di ciascun professionista firmatario del progetto e/o responsabile della prestazione professionale.
77	3	Commissione di aggiudicazione		Eliminare la possibilità di nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità
95	2	Criteri di aggiudicazione dell'appalto		Eliminare le parole "affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee" in quanto questi ultimi si basano esclusivamente sulla qualità del progetto e non su elementi correlati al prezzo o al tempo
113	2-3	Incentivi per funzioni tecniche		Eliminare dalle competenze dei dipendenti pubblici la direzione dei lavori, il collaudo e verifica preventiva dei progetti
152	4-5	Concorso di progettazione		Affidare prioritariamente al vincitore del concorso i successivi livelli di progettazione e la direzione dei lavori
154	4	Organizzazione dei concorsi e selezione dei partecipanti		Eliminare comma 5
	5			
156	5	Concorsi di idee		Affidare prioritariamente al vincitore del concorso i successivi livelli di progettazione e la direzione dei lavori
	6-7			Eliminare commi 6 e 7 o riformularli
157	2	Incarichi di progettazione		Rivedere l'affidamento delle procedure in base agli importi (<40.000 euro, < 100.000 e > 100.000)

<b>ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE</b>				
<b>Art.</b>	<b>co.</b>	<b>Argomento</b>	<b>Difficoltà riscontrate</b>	<b>Proposta di modifica</b>
35	2-3	Servizi sociali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incertezza interpretativa e aumento rischio contenzioso</li> <li>• Difficoltà in relazione all'inquadramento dei servizi sociali tra i settori ordinari e speciali</li> </ul>	Unificare la soglia a 750.000 euro
36	2	Contratti sotto soglia	Importo pari a 1 milione di euro troppo elevato	Ridurre soglia pari a 1 milione di euro
	3	Opere a scomputo sotto soglia	Aggravio procedurale e della tempistica	Per le opere a scomputo applicare le procedure sotto soglia.
95	2-3	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Elusione dell'affidamento sulla base del rapporto qualità/prezzo	Adozione di formule che riducano la distanza tra i punteggi attribuiti all'elemento economico. Si potrebbero impiegare metodi quali quello della proporzionalità inversa o dell'interpolazione bilineare con taglio delle ali nel calcolo della media
105		Subappalto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione complicata per le imprese e le SA</li> <li>• Poca tutela per le PMI specialist.</li> <li>• Aumento esponenziale della conflittualità sia interna alle ATI sia con la committenza</li> <li>• Rallentamenti e maggiori oneri economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimozione dei limiti percentuali di subappalto</li> <li>• Soppressione del comma 22 del art. 105</li> </ul>
	6	Terna Subappaltatori	Rischi di conflitti di interessi e della libera concorrenza	Eliminazione del vincolo
140		Norme applicabili ai servizi sociali in settori speciali	Probabile titolo erroneo ed incertezze interpretative	Modificare titolo
165	2	Concessioni	Scarsa praticabilità soprattutto per le cd "opere fredde"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riportare la quota di finanziamento pubblico al 50%</li> <li>• Eliminare al previsione della prevalenza dei servizi resi al mercato</li> <li>• Canone di disponibilità non contabilizzato nei ricavi di gestione</li> </ul>
	3		Tempi ristretti per la bancabilità delle operazioni	Aumentare i tempi necessari per il perfezionamento del contratto a 24 mesi
180	6	Partenariato pubblico privato	Scarsa praticabilità soprattutto per le cd "opere fredde"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riportare la quota di finanziamento pubblico al 50%</li> <li>• Eliminare al previsione della prevalenza dei servizi resi al mercato</li> <li>• Canone di disponibilità non contabilizzato nei ricavi di gestione</li> </ul>
	7		Tempi ristretti per la bancabilità delle operazioni	Aumentare i tempi necessari per il perfezionamento del contratto a 24 mesi

<b>CONFARTIGIANATO</b>				
<b>Art.</b>	<b>co.</b>	<b>Argomento</b>	<b>Difficoltà riscontrate</b>	<b>Proposta di modifica</b>
63		Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando	Eccessiva limitazione all'utilizzo	
83	10	Rating di impresa	Eccessivi limiti per le imprese a partecipare alle gare pubbliche	Si propone un sistema cd "doppio binario" basato sulla qualificazione in relazione all'effettiva realizzazione dei lavori e dei contratti di fornitura
84		SOA	Non più sostenibile economicamente e vincolante per la concorrenza	Costituire un sistema di qualificazione anche con il concorso degli operatori economici e non solo delle SOA
95	4	Criterio del minor prezzo	Soglia esigua	Aumentare la soglia a 2 milioni di euro

**GENERAL SOA**

<b>Art.</b>	<b>co.</b>	<b>Argomento</b>	<b>Difficoltà riscontrate</b>	<b>Proposta di modifica</b>
83	10	Rating di impresa		Introdurre una fase di sperimentazione prima di entrare a regime
84		Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici		Consentire alle SOA di accedere alle banche dati nazionali
	11		La riduzione a 5 anni provoca uno svantaggio alle PMI e crea uno squilibrio tra chi ha conseguito l'attestazione SOA prima del 19.04.2016 e chi dopo	
213	9	Osservatorio dei contratti pubblici		Permettere alle SOA di attingere ai certificati presenti nell'Osservatorio

<b>UPI</b>				
<b>Art.</b>	<b>co.</b>	<b>Argomento</b>	<b>Difficoltà riscontrate</b>	<b>Proposta di modifica</b>
38	1	Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza		Ricomprendere tra i soggetti iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, tutti i soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89
73	4	Pubblicazione a livello nazionale	Aggravio del procedimento per quanto riguarda tempi e costi	Eliminare l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani
76	3	Informazione dei candidati e degli offerenti	Inutili aggravii del procedimento, considerati anche gli adempimenti previsti dall'art. 29, co. 1 del Codice	Semplificazione delle procedure in materia di avviso ai concorrenti
77	4	Commissione di aggiudicazione	Difficoltà per molti Enti di piccole e medie dimensioni ad utilizzare commissari interni, con conseguenti maggiori costi	Consentire al RUP di svolgere le funzioni di commissario di gara e articolare l'Albo dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici per Sezioni Regionali
97	2	Offerte anormalmente basse	Aggravio del procedimento quando le offerte ammesse risultano inferiori a 10	Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 10 non eseguire il calcolo della soglia di anomalia mediante sorteggio
163		Procedure in caso di somma urgenza	Aggravio del procedimento per alcune casistiche, non ricomprese tecnicamente nella somma urgenza, ma che comunque sarebbe opportuno affrontarle e risolverle con la dovuta celerità	Ricomprendere tra gli interventi ammessi dal presente articolo anche quelli considerati urgenti e finalizzati a scongiurare notevoli disservizi e forti disagi per i cittadini

<b>CONSIP</b>				
<b>Art.</b>	<b>co.</b>	<b>Argomento</b>	<b>Difficoltà riscontrate</b>	<b>Proposta di modifica</b>
77	8	Commissione di gara	Rallentamenti e maggiori oneri economici	Consentire alle stazioni appaltanti di nominare quale Presidente di Commissione un membro interno alla loro organizzazione

ANAS				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
27	1	Processo autorizzativo	Allungamento dei tempi del processo autorizzativo	Individuare un solo ambito in cui tutti i soggetti si esprimono e fissare i termini di rilascio perentori
	1	Revisione di autorizzazioni pareri		Prevedere il rinnovo dei pareri già acquisiti solo nei casi di cambiamento del progetto o delle condizioni al contorno
	4	Risoluzione delle interferenze		Specificare un obbligo per gli enti gestori di attivazione operativa delle procedure di rimozione non oltre la fase del progetto definitivo.
36	1	Contratti sotto soglia		Prevedere la possibilità, per le Stazioni Appaltanti dotate di un proprio elenco di operatori economici costituito a seguito di avviso pubblico sempre aperto agli operatori, di ricorrere alla procedura negoziata con interpello anche per gli affidamenti di lavori fino alla soglia comunitaria.
93		Garanzie		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ridimensionare le percentuali e/o il numero delle riduzioni applicabili alle garanzie, rendendo tali riduzioni non cumulabili</li> <li>• Rafforzare l'affidabilità degli istituti finanziari garanti, con particolare riferimento alle società finanziarie</li> </ul>
97	2-3	Offerte anomale	Eccessivi possibili ricorsi, aumento dei tempi di affidamento e del contenzioso.	Rivedere il coefficiente matematico per l'individuazione dell'anomalia delle offerte di gara per ridurre il numero di procedure con offerte anomale
205		Riserve		Prevedere che, al superamento di un determinato CAP, l'Appaltatore abbia la facoltà di recedere dal contratto, ovvero, in caso di mancato recesso, l'obbligo di proseguire i lavori rinunciando alle riserve eccedenti il tetto massimo.
		Accordo bonario		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevedere l'obbligo per la Stazione Appaltante di attivare prontamente l'accordo bonario al raggiungimento del CAP del 15% per l'iscrizione delle riserve, senza valutazione discrezionale da parte del RUP</li> <li>• Prevedere un termine di decadenza (30 o 60 giorni) per l'avvio di un'eventuale azione giudiziale in caso di fallimento dell'accordo bonario</li> </ul>

**CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

<b>Art.</b>	<b>co.</b>	<b>Argomento</b>	<b>Difficoltà riscontrate</b>	<b>Proposta di modifica</b>
32	8	Esecuzione in via d'urgenza	Non chiaro in quale momento della procedura sia possibile consentire l'esecuzione in via d'urgenza	
36	5	Verifiche dei requisiti nel sotto soglia	Ambigua formulazione del comma 5 relativo alla verifica dei requisiti	
48	9	Associazione in partecipazione		Eliminare l'incongruenza tra l'art. 48, comma 9 "è vietata l'associazione in partecipazione" e l'articolo 105, comma 20 "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ... alle associazioni in partecipazione.."
105	20			
62		Procedura competitiva con negoziazione	Non è appropriato l'obbligo di porre a base di gara il progetto esecutivo per consentire alle stazioni appaltanti una negoziazione in ordine alla qualità del fabbisogno con l'operatore economico	
64		Dialogo competitivo		
77	8	Presidente della Commissione giudicatrice		Consentire alle stazioni appaltanti di nominare quale Presidente di Commissione un membro interno alla loro organizzazione
78		Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici	Aumento dei tempi delle procedure	Prevedere articolazione su base regionale dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
83	9	Soccorso istruttorio	Difficile applicazione andando a vanificare la portata dell'istituto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevedere due sole alternative: le carenze formali sanabili (non onerosamente) e le lacune essenziali, non sanabili, attraverso il soccorso istruttorio, nemmeno previo il pagamento di una sanzione pecuniaria</li> <li>• Occorre chiarire in quali casi emerga una mera "irregolarità essenziale" della dichiarazione e in quali casi si è invece in presenza della carenza di un elemento essenziale dell'offerta</li> </ul>
95	4	Criterio del minor prezzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Difficoltà nel porre a base di gara il progetto esecutivo per opere minori</li> <li>• Aggravio del procedimento per quanto riguarda tempi e costi</li> </ul>	Aumentare a 2 milioni di euro la soglia Per interventi minori, prevedere norme semplificatorie nel DPCM, in tema di Soggetti abilitati a espletare le funzioni di stazioni appaltanti, che incentivino il ricorso a uffici comuni per Enti territoriali di area vasta
93	6	Garanzie per la partecipazione alla procedura	Non si garantisce la stazione appaltante nei casi in cui l'aggiudicatario, per una condotta non connotata da dolo o colpa grave, si rifiuti di stipulare il contratto	
93	1	Calcolo garanzie	Il calcolo degli importi delle garanzie provvisoria e definitiva appare eccessivamente macchinoso	
103	1			
97		Soglia di anomalia	Criticità nel metodo di individuazione della soglia di anomalia	
103	1	Garanzia Definitiva: pagamento in contanti	Costituire la garanzia definitiva in contanti contrasta con l'obbligo di produrre con la garanzia provvisoria la dichiarazione d'impegno a costituire la garanzia definitiva da parte di un garante	

**CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

<b>Art.</b>	<b>co.</b>	<b>Argomento</b>	<b>Difficoltà riscontrate</b>	<b>Proposta di modifica</b>
105	6	Terna Subappaltatori	Difficoltà nell'indicare il nominativo per un rapporto contrattuale che si svilupperà magari a distanza di molto tempo e pesante aggravio nel momento procedurale della scelta del contraente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Occorre chiarire cosa si intende per "particolare specializzazione"</li> <li>• Posticipare il momento dell'indicazione del subappaltatore al momento della stipulazione del contratto</li> </ul>
157	1	Affidamento direzione lavori	Equivoco il secondo periodo	Riformulare l'articolo
	2			Estendere agli affidamenti di incarichi di progettazione di importo pari o superiore a 100.000 euro tutte le procedure utilizzabili
183	4	Finanza di progetto		Precisare il criterio da applicare e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
207		Collegio consultivo tecnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non chiaro se il ricorso al collegio consultivo costituisce un sistema alternativo all'accordo bonario e in che modalità tali istituti possono rapportarsi</li> <li>• Problemi di compatibilità con il criterio di delega di cui alla lett. aaa), art. 1 n. l. 11/2016</li> </ul>	Sopprimere la norma

RFI				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
29		Pubblicità	Appesantimento degli obblighi di pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definire l'elenco degli atti da pubblicare che si ritengono effettivamente necessari a tutelare la trasparenza</li> <li>Individuare un'unica piattaforma per la pubblicazione</li> </ul>
59	2	Progetto esecutivo	Rallentamento delle attività negoziali per appalti di lavori	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modificare il limite del 30% riferito alla categoria prevalente e non all'importo complessivo dell'appalto</li> <li>Consentire il subappalto del 100% delle categorie scorporabili</li> </ul>
80		Motivi di esclusione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incremento degli errori nelle dichiarazioni</li> <li>Allungamento della procedura di gara</li> <li>Rischio di esclusione dei concorrenti se il subappaltatore indicato non è in possesso dei requisiti</li> </ul>	Rimandare la verifica del possesso dei requisiti dei subappaltatori alla fase di autorizzazione del subappalto
89	2	Avvalimento		<ul style="list-style-type: none"> <li>Estendere l'avvalimento anche ad altri requisiti prestabili: prestazioni analoghe e SOA</li> <li>Disciplinare puntualmente l'ipotesi di avvalimento operativo in cui l'ausiliaria esegue direttamente la prestazione</li> </ul>
95	4	Criterio del prezzo più basso	L'utilizzo del prezzo più basso eccessivamente limitato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elevare alla soglia comunitaria l'utilizzo del prezzo più basso</li> <li>Definire meglio le "caratteristiche standardizzate"</li> </ul>
97	2	Soglia di anomalia	Allungamento della procedura di gara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rivedere i metodi individuati con reinserimento della facoltà di individuare criteri alternativi per i settori speciali</li> <li>Riduzione dei termini previsti per la trasmissione dei giustificativi</li> <li>Anticipazione già in fase di gara di una busta contenente i giustificativi dell'offerta, separata dalla stessa</li> </ul>
105		Subappalto		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rimandare la verifica del possesso dei requisiti dei subappaltatori alla fase esecutiva</li> <li>Prevedere che uno stesso subappaltatore possa essere indicato da più di un concorrente</li> </ul>

INVITALIA				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
38	4	Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti	Il "livello di soccombenza nel contenzioso" appare un criterio quantomeno aleatorio	Stralciare tale criterio premiante
77	3	Componenti Commissione aggiudicatrice		Allargare le ipotesi di ricorso ai commissari iscritti all'albo ANAC, ogni qualvolta si operi come Centrale di Committenza.
105	2	Quota subappaltabile	Quota massima subappaltabile esigua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificare il limite del 30% riferito alla categoria prevalente e non all'importo complessivo dell'appalto</li> <li>• Consentire il subappalto del 100% delle categorie scorporabili</li> </ul>
	6	Terna Subappaltatori	Difficoltà di indicare la terna di subappaltatori	

ANCI				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
21		Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti	Difficoltà nell'eseguire la programmazione biennale degli acquisti	
23	3	Progetto esecutivo per manutenzioni ordinarie	Difficoltà nell'eseguire un progetto esecutivo nella manutenzione ordinaria	Inserire un livello di progettazione esecutiva "semplificata" per le manutenzioni ordinarie
		Livelli di progettazione		Definizione dei contenuti della progettazione dei tre livelli progettuali
38	1	SA qualificate di diritto		Inserire i Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del dl n. 66/2014 e quindi delle Città Metropolitane tra i soggetti qualificati di diritto
102		Collaudo		Disciplinare casi in cui il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo, considerato che, nel Codice, è dal certificato di collaudo che decorrono i termini per il pagamento.

Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
30	4	Verifica della congruità contributiva		Verificare l'adempimento contributivo ed il corrispondente pagamento delle retribuzioni dei prestatori d'opera sia le imprese Italiane che imprese estere, europee ed extraeuropee
36	2	Sotto soglia		Abbassare a 500 mila euro la soglia di 1 milione
50		Clausola Sociale	L'inserimento delle clausole sociali nei bandi di gara non può essere lasciata alla discrezionalità delle stazioni appaltanti	Sostituire la parola "possono" con "devono"
63	2	Estrema urgenza		Chiarire quale siano le casistiche di somma urgenza che rendono possibile attivare questo strumento per limitarne l'utilizzo in caso di oggettiva necessità
77		Commissioni di Gara		Abbassare la soglia di applicazione a 1 milione di euro
95	4	Criteri di minor prezzo		Eliminare il criterio del massimo ribasso in tutte le gare di appalto
	3	Offerta Economicamente più Vantaggiosa		Stabilire il tetto massimo per punteggio economico per evitare un ritorno surrettizio al massimo ribasso
177	1	Concessioni Autostradali		Escludere la progettazione e manutenzione dal calcolo dell'80% - 20%
194-199		Contraente generale	Uso improprio di controllo (il controllato che esprime proprie figure di controllo)	Eliminare il Parte IV - Titolo III - Contraente Generale
212	5	Governance e Cabina di Regia		Inserire a titolo consultivo le Organizzazioni di rappresentanza sociale del lavoro e delle imprese

CNA				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
28		Contratti misti		Adottare il principio della suddivisione in appalti distinti ogni qual volta non vi siano imprescindibili motivazioni tecniche a giustificazione dell'appalto unico
36	1	Procedure di gara informale e ad invito	Limitazione per le MPPI del territorio	Invitare anche MPPI dotate di capacità e qualità note alla stazione appaltante, favorendo così una maggior concorrenza
		Criteri di aggiudicazione della prestazione e modalità di esecuzione del contratto		Adottare regole di prassi amministrativa tali da ammettere solo criteri chiari (preventivamente e tassativamente definiti), obiettivi e analitici
37		Aggregazione delle stazioni appaltanti e degli appalti	L'"appalto convenzione" penalizza le MPPI, impedendo loro di fatto la possibilità di competere, sia per le dimensioni territoriali e quindi economiche, sia per la molteplicità ed eterogeneità delle prestazioni richieste	Non utilizzare l'"appalto convenzione" di affidamenti, ma di indire appalti dedicati e centrati sulle specifiche esigenze delle singole Amministrazioni
51		Suddivisione in lotti	Incoerenza con la direttiva 2014/24/UE che richiama la necessità di individuare appalti proporzionati e ragionevoli per consentire la partecipazione delle micro e piccole imprese	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effettuare la suddivisione su base quantitativa o su base qualitativa, per adattare il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle MPPI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto</li> <li>• Eliminare i commi 3) e 4), o quantomeno limitare il numero di lotti dei quali possa risultare aggiudicataria la stessa impresa</li> </ul>
77	5	Commissioni di Gara		Definire un regime delle nomine tale da evitare l'attribuzione dell'incarico in questione a soggetti che abbiano o possano avere rapporti di lavoro con imprese aggiudicatarie
80	4	Motivi di esclusione		Inserire il caso di inapplicabilità della norma quando il concorrente sia in grado di attestare crediti verso la pubblica amministrazione in misura pari o superiore al doppio del valore delle violazioni definitivamente accertate
83		Criteri di selezione	La determinazione dei requisiti di partecipazione non può essere arbitraria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definire le linee guida contenenti i parametri di riferimento per la definizione dei requisiti da parte delle Stazioni appaltanti</li> <li>• Adottare criteri che valorizzino i requisiti tecnici delle imprese e dei singoli operatori</li> <li>• Verificare tali requisiti in fase di esecuzione come compiti della direzione lavori</li> </ul>
	5	Valore stimato negli appalti pluriennali	Limitazione indebita del principio di concorrenza	Prevedere che il fatturato minimo annuo richiesto non sia superiore al doppio del valore annuo stimato dell'appalto
84	1	Sistema unico di qualificazione	Onere per le imprese sproporzionato	Innalzare a 258.000 euro la soglia di lavori per i quali è necessario dimostrare la qualificazione della prima classifica SOA
	4	Requisiti per la qualificazione		Utilizzare l'ultimo decennio (anziché il quinquennio) antecedente la sottoscrizione
95	3	Criteri di aggiudicazione dell'appalto		Includere tra i contratti da aggiudicare esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche quelli concernenti i Beni Culturali
97		Offerte anormalmente basse		Inserire come principio per la valutazione della congruità delle offerte un valore di soglia conseguenza di un calcolo matematico vd Audizione
	8	Esclusione automatica		Eliminare l'esclusione automatica

CNA				
Art.	co.	Argomento	Difficoltà riscontrate	Proposta di modifica
105	2	Limiti Subappalto		Prevedere il diritto di subappaltare nel limite del 30% riferito alla categoria prevalente
	3	Pagamento diretto dei subappaltatori		Prevedere nei bandi la possibilità di pagamento diretto
	16	Soppressione indici di congruità	Onere aggiuntivo per le MPMI e contrasto con la ratio del DURC on line.	Eliminare la verifica di congruità della manodopera,
147	4	Livelli e contenuti della progettazione	Difficoltà nell'appaltare un progetto esecutivo in archeologia	Prevedere una "progettazione per stralci consecutivi a livelli di approfondimento conseguenti"
148		Affidamento dei contratti		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potenziare la responsabilità da performance in capo al RUP</li> <li>• Istituire un meccanismo di <i>alert</i> e di segnalazione delle inadempienze semplice, veloce e non costoso per le imprese</li> </ul>
150		Collaudo		Prevedere che il ruolo di collaudatore non possa essere svolto da soggetti che hanno partecipato alla gara.
151		Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato	Esigua tutela per la concorrenza e per gli stessi Beni Culturali sia per l'individuazione degli esecutori che per la progettazione	Consentire a tutti gli interessati di partecipare negli interventi eseguiti su beni culturali pubblici con finanziamento privato
212	5	Indirizzo e coordinamento		Individuare forme di consultazione delle principali categorie di soggetti, pubblici e privati
216	16	Disposizioni transitorie e di coordinamento		Eliminare la disposizione che prevede che le spese di pubblicazione siano a carico delle imprese per i contratti a carattere nazionale